

EUNOMIA

Rivista di studi su pace e diritti umani

SPECIAL ISSUE

La rappresentanza delle generazioni future
tra diritti individuali presenti
e collettivi atemporali

Mario de Cillis



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

EUNOMIA

RIVISTA DI STUDI SU PACE E DIRITTI UMANI

SPECIAL ISSUE, N.1, 2025

LA RAPPRESENTANZA DELLE GENERAZIONI FUTURE
TRA DIRITTI INDIVIDUALI PRESENTI
E COLLETTIVI ATEMPORALI

MARIO DE CILLIS



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

2025

Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani

Inserita nell'elenco delle Riviste Scientifiche di ANVUR per le aree scientifiche 11, 12, 13, 14.

Direttore Responsabile

Salvatore Colazzo (Università del Salento)

Comitato di direzione

Giuseppe Gioffredi (Università del Salento), Attilio Pisano (Università del Salento), Anna Maria Campanale (Università di Foggia), Thomas Casadei (Università di Modena e Reggio Emilia), Victor Luis Gutierrez Castillo (Universidad de Jaen), Roberto Maragliano (Università Roma Tre), Gianpaolo Maria Ruotolo (Università di Foggia).

Comitato scientifico

Fabio Pollice (Università del Salento), Mariano Longo (Università del Salento), Luigi Melica (Università del Salento), Michele Carducci (Università del Salento), Daniele De Luca (Università del Salento), Claudia Morini (Università del Salento), Gianpasquale Preite (Università del Salento), Giuliana Iurlano (Cesram, Lecce), Antonio Donno (Cesram, Lecce), Jose Antonio Santos (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Ricardo Rabinovich Berkman (Universidad de Buenos Aires), Consuelo Ramon Chornez (Universidad de Valencia), Antonio Lazari (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Vincenzo Lorubbio (Università del Salento), Amparo Lozano (Universidad S. Pablo Ceu, Madrid), Monica Lugato (Università di Roma-LUMSA), Francesco Perfetti (LUISS "G. Carli", Roma), Maria Eugenia Rodriguez Palop (Universidad Carlos III, Madrid), Ludovica Poli (Università di Torino), Enza Pellecchia (Università di Pisa), Rabia M'rabet Temsamani (Universidad de Jaen), Emanuele Sommario (S.S. Sant'Anna, Pisa).

Comitato editoriale

Demetrio Ria (Università del Salento), Andrea Napolitano (Università degli studi di Napoli), Chiara Grieco (Università del Salento), Benedetta Rossi (Università di Modena e Reggio Emilia), Francesco Celentano (Università di Bari), Jonathan Pass (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla), Francesco Maria Maffezzoni (Università di Brescia), Francesco Viggiani (Università del Salento), Isabella Salsano (Università del Salento), Silvia Solidoro (Università del Salento), Marco Imperio (Università del Salento).

Redazione

Rosita Ingrosso (Università del Salento), Angelo Ferramosca (Università del Salento).

Editorial Office

Università del Salento-Lecce
Via Stampacchia, 45
73100 Lecce (Italy)
tel. 39-0832-294642/765
fax 39-0832-294754
e-mail: eunomia@unisalento.it

In collaborazione con:

Università di Modena e Reggio Emilia, CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità www.crid.unimore.it e



RETE PACE E DIRITTI



Volume realizzato nell'ambito delle attività di ricerca del progetto finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione 4 - Componente 2 – Investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)” - Finanziato dall'Unione europea – PRIN 2022 NextGenerationEU - D.D. n. 104-2022 - CUP F53D23007310006 - Cod. 20224BPEXZ_003

Il presente volume è stato sottoposto a peer review.

ISSN 2280-8949

ISBN 978-88-8305-229-3

Journal website: <http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia>

© 2025 Università del Salento

A Clarissa, che da remota è divenuta presente, e al suo futuro

INDICE

<i>Prefazione</i>	p. 9
di ATILIO PISANÒ	
<i>Introduzione</i>	p. 13
<i>Capitolo 1.</i>	
<i>Le generazioni future: tra origini e ambiti d'influenza</i>	p. 17
1 La genesi della questione delle generazioni future e la tutela nel diritto internazionale	p. 17
2 La tutela dell'ambiente in funzione intergenerazionale nelle costituzioni dell'Unione Europea	p. 23
2.1 La riforma costituzionale italiana n. 1/2022 e gli artt. 9 e 41	p. 28
3 La responsabilità intergenerazionale: tra ambiente, biotecnologie ed economia	p. 37
3.1 Macrosettore ambientale	p. 37
3.1.1 L'energia nucleare	p. 40
3.1.2 Riduzione della biodiversità animale e vegetale	p. 42
3.1.3 Cambiamento climatico	p. 47
3.1.4 Patrimonio culturale	p. 54
3.2 Macrosettore biotecnologico	p. 57
3.2.1 Gli effetti diretti sulle generazioni future: l'ingegneria genetica	p. 59
3.2.2 Gli effetti indiretti sulle generazioni future: tra post-umanesimo e cyborg	p. 63
3.3 Macrosettore economico	p. 67
3.3.1 Il debito pubblico e gli effetti sulle generazioni future	p. 68

3.3.2 Il sistema previdenziale nel rapporto intergenerazionale	p. 73
3.3.3 Le esternalità negative del sistema contabile e gli effetti Intergenerazionali	p. 75
4 I “beni comuni” mezzo per l’equità tra le generazioni presenti e future	p. 77
5 Il fine del “bene comune” esteso alle generazioni future	p. 83
 <i>Capitolo 2.</i>	
<i>La rappresentanza delle generazioni future allo stato dell’arte</i>	p. 91
1 La necessità della soggettività alle generazioni future	p. 91
2 L’estensione della soggettività morale: tra antropocentrismo, antiantropocentrismo e antropogenetica	p. 95
3 L’estensione della soggettività morale in funzione delle generazioni future	p. 102
4 I macro argomenti antropocentrici detrattivi della responsabilità intergenerazionale: etica della frontiera	p. 107
4.1 Argomento della provvidenza divina	p. 108
4.2 Argomento dell’astuzia della ragione	p. 109
4.3 Argomento della rilevanza del presente e dell’irrilevanza etica del futuro	p. 111
4.4 Argomento dell’assenza di empatia	p. 112
4.5 Argomento della relazionalità degli obblighi	p. 114
4.6 Argomento della nostra ignoranza	p. 117
5 I macro argomenti antropocentrici istitutivi della responsabilità intergenerazionale: etica dei limiti	p. 120
5.1 Argomento contrattualistico: tra contractualist e contractarian	p. 121
5.2 Argomento utilitaristico	p. 126
5.3 Argomento giusnaturalistico	p. 129
5.4 Argomento reciproco-indiretto	p. 133
5.5 Argomento reciproco-asimmetrico	p. 135
5.6 Argomento misericordioso	p. 137

6 Il necessario equilibrio dei diritti e dei doveri per l'umanità presente e futura	p. 141
7 Considerazioni conclusive sulla rappresentanza delle generazioni future allo stato attuale	p. 148
<i>Capitolo 3.</i>	
<i>La possibile soluzione per la rappresentanza delle generazioni future: argomento poliempirico</i>	p. 151
1 I presupposti intergenerazionali: i diritti come corrispettivo dei doveri	p. 151
2 L'interesse alla sostenibilità in funzione intergenerazionale	p. 156
2.1 Le generazioni future prossime	p. 157
2.2 Le generazioni future remote	p. 163
3 La possibile soluzione per la rappresentanza giuridica delle generazioni Future	p. 169
3.1 La rappresentanza giuridica delle generazioni future prossime	p. 169
3.2 La rappresentanza giuridica delle generazioni future remote	p. 174
4 L'obsolescenza della Contabilità vigente e la risposta della Contabilità Sostenibile per l'equità intergenerazionale	p. 180
5 Il Plogging e la corsa allo sviluppo sostenibile per le generazioni di oggi e di domani	p. 186
<i>Conclusione</i>	p. 193
<i>Bibliografia</i>	p. 199

<i>Sitografia</i>	p. 213
-------------------	--------

Prefazione

Ancora sino a una quindicina di anni fa, il filosofo del diritto che si fosse interessato di generazioni future sarebbe stato guardato con un po' di scetticismo perché il tema non era centrale nel dibattito scientifico.

Oggi, al contrario, alcuni dei temi che ruotano intorno alle generazioni future (tra cui quello della rappresentanza, affrontato nel volume di de Cillis) appaiono quasi *tòpoi* del dibattito giusfilosofico in virtù della natura pervasiva della questione del futuro, ormai ineludibile, e della necessità di ripensare alcune categorie del diritto alla luce delle nuove sollecitazioni che provengono dalla crisi ambientale, da quella climatica, dai problemi legati all'utilizzo delle biotecnologie.

Tale necessità è figlia del momento storico che stiamo vivendo. Un momento particolarmente delicato nel quale il futuro che, tradizionalmente è stato sempre inteso come sinonimo di “progresso”, viene rappresentato sempre più come scenario nel quale si palesano questioni senza precedenti e immaginato, da più parti, come un futuro senza umanità.

Un nuovo scenario non determinato da cause naturali, ma dovuto alla scelleratezza dell'uomo, tutto teso a massimizzare il proprio profitto immediato, senza tenere in considerazione i costi, ormai insopportabili, che si scaricano sul futuro, sui bambini, gli adolescenti, coloro che calpesteranno la nostra stessa Terra tra venti, trenta, quarant'anni.

La recrudescenza del dibattito sui rischi di una guerra termo-nucleare, che molti avevano ormai derubricato a “roba da museo”, le sempre maggiori evidenze dei rischi connessi, nel prossimo futuro, dell'esacerbarsi – per molti inevitabile – della crisi

climatica e dei rischi che essa comporta e comporterà, i rischi legati alle attività di laboratorio su agenti patogeni potenzialmente distruttivi dell’intera umanità, sono alcune tra le questioni che pongono, anche alla comunità filosofico-giuridica, il problema del futuro e del suo legame con il presente.

In questo scenario, la filosofia del diritto ha un compito fondamentale: quello di porre la questione del futuro e di cercare di abbozzare soluzioni innovative perché i problemi posti dalla questione del futuro sono nuovi, e perché, proprio per la loro innovatività, rischiano di far storcere il naso ai giuristi positivi, legati a schemi concettuali consolidati, difficili – oggettivamente – da scardinare o da rimettere in discussione.

Il lavoro di Mario de Cillis si colloca in questo generale contesto di nuove sfide e vecchie difficoltà nel chiedere al diritto di risolvere, con nuove categorie, o con vecchie categorie riviste, la questione sempre più ineludibile del futuro.

Promosso all’interno del Progetto PRIN 2022 *Next Generation UE*, che ha visto lavorare insieme l’Università del Salento, l’Università di Torino (capofila del progetto) e l’Università dell’Insubria, realizzato grazie a un assegno di ricerca sul tema “*La rappresentanza delle generazioni future. Una prospettiva filosofica-giuridica*”, il volume di de Cillis si prefigge come scopo quello di proporre nuove soluzioni attraverso le quali affrontare uno dei problemi più importanti quando si approccia la questione delle generazioni future: quello della loro rappresentanza.

Chi può “parlare” per le generazioni future? A che titolo? Quali sono gli interessi delle generazioni future? Come declinare – in termini di rappresentatività – il tema della responsabilità inter e/o transgenerazionale? Queste sono le domande che fanno da sfondo al lavoro di Mario de Cillis.

Un lavoro, quello *de quo*, che innanzitutto si prodiga in un utile sforzo chiarificatore, volto a definire tanto gli ambiti nei quali nasce la questione delle generazioni future, quanto il dibattito, soprattutto filosofico, che ha inteso negli ultimi

decenni produrre argomenti «detrattivi» o «istitutivi» nei confronti della responsabilità intergenerazionale.

Dall'analisi dei problemi, il passo successivo è quello delle possibili soluzioni. Mario de Cillis, infatti, non si limita a proporre un'analisi descrittiva delle diverse prospettive attraverso le quali guardare alla rappresentanza delle generazioni future. Si procura invece, nel terzo capitolo, in uno sforzo volto a proporre nuove soluzioni, distinguendo – correttamente – le diverse posizioni e i diversi interessi delle varie generazioni coinvolte («generazioni future prossime», generazioni «future remote») evidenziando così che la questione del futuro è tanto inter-generazionale quanto trans-generazionale.

Sino a una quindicina di anni fa, dunque, il filosofo del diritto che si fosse interessato di generazioni future sarebbe stato guardato con un po' di scetticismo. Oggi la filosofia del diritto deve guardare necessariamente alle nuove sfide poste dal futuro. Il lavoro di de Cillis interpreta perfettamente questa nuova dimensione della filosofia del diritto la quale, come è facile prevedere, sarà sempre più centrale nel dibattito scientifico dei prossimi decenni.

Lecce, 19 maggio 2025

ATTILIO PISANÒ*

* Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, Presidente del Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport, Delegato all'Offerta Formativa del Rettore, Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento.

Introduzione

Le generazioni future (e la specie umana, *infra*) occupano un posto peculiare nell'ambito dei nuovi soggetti di diritto. In passato l'uomo è sempre stato, tradizionalmente, considerato l'unico possibile soggetto di diritto, centro d'imputazione di diritti e doveri. Attilio Pisanò evidenzia come questa impostazione, in relazione al rapporto intergenerazionale, rischia ora di risultare obsoleta. Infatti, gli sviluppi tecnologici degli ultimi decenni hanno fatto prendere coscienza delle capacità autodistruttive dell'uomo stesso, nonché della sua invasività, sempre più problematica, nei confronti dell'ambiente. La rigida impostazione che vede l'uomo ‘unico soggetto di diritto’ viene messa in discussione innanzi alla descritta situazione, che rappresenta la premessa di fatto del dibattito sul ruolo delle generazioni future e sul riconoscimento loro di eventuali diritti. «Oggi, difatti, la conservazione dell’ambiente non è interesse soltanto individuale. L’esaurimento delle risorse idriche e alimentari, lo smaltimento delle scorie nucleari, la conservazione del patrimonio culturale pongono problemi e richiedono soluzioni che vanno ponderate nell’arco di decine (se non di centinaia) di anni. La manipolazione del DNA sulla linea germinale solleva questioni di rilevantissimo impatto, non solo sul singolo individuo, sulle generazioni future e sulla stessa specie umana. Ci troviamo dinanzi ad una datità che porta con sé una nuova considerazione del rapporto tra uomo e diritti»¹. Tuttavia, ci sono studiosi che tendono a mettere da parte il tema intergenerazionale, considerandolo elemento di disturbo, poiché legato ad una “moda del tempo” e ritengono che l’unica giustizia sociale che conti sia quella derivante dal presente.

¹ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 133-134.

Come giustamente evidenzia Raffaele Bifulco, trovandosi sulla medesima linea di pensiero di Pisanò, «tale atteggiamento risulta del tutto errato dal punto di vista storico-sociale, visto che i problemi relativi alle generazioni future si pongono, per la prima volta, con l'epoca moderna. Solo infatti le società moderne posseggono i mezzi in grado di produrre modificazioni permanenti, in alcuni casi irreversibili, e di grande impatto sull'ambiente naturale, culturale e umano, che si ripercuotono sulle condizioni di vita delle generazioni future»². La filosofa Tiziana Andina evidenzia come, la sottovalutazione della questione transgenerazionale gioca un ruolo cruciale tra le cause che determinano la fragilità delle democrazie occidentali. In virtù di ciò sostiene che sia indispensabile gettare le basi teoriche per una filosofia delle generazioni³. Tuttavia, come evidenziato da Ferdinando G. Menga «per quanto la percezione di un richiamo ad obblighi intergenerazionali possa mostrare un carattere esteso, diffuso e addirittura improcrastinabile a livello della prassi socio-politica, a livello teorico, la questione concernente la sua stessa giustificabilità o fondatezza permane a tutt'oggi un tema ancora irrisolto»⁴. Il filosofo Giuliano Pontara ritiene che «la teoria dei diritti non è in grado di fondare un'articolata e plausibile concezione della responsabilità morale verso le generazioni future»⁵. Le difficoltà o resistenze a riconoscere obblighi intergenerazionali derivano da quella che può essere interpretata come la sfida che il futuro stesso pone al pensiero tradizionale. In concreto si tratta di un appello alla responsabilità per soggetti che verranno e che, per quanto avvertita, non trova un'adeguata collocazione nell'ambito della semantica del presente⁶.

Alessandro Morelli ritiene che le difficoltà a individuare una strada efficace dipenda dal fatto che i diversi argomenti, a sostegno di una responsabilità

² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 180.

³ Cfr. T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020.

⁴ F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, in F. CIARAMELLI, F. G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 198.

⁵ Cfr. G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021.

⁶ F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 198.

intergenerazionale, «appaiono connotati da un eccessivo astrattismo e soprattutto nessuno di essi sembra tenere conto del carattere *finzionale* che contraddistingue il paradigma delle generazioni future in ambito giuridico»⁷. Evidenzia che il diritto sia una tecnica sociale che persegue propri scopi anche attraverso l'uso di finzioni (ad esempio si pensi al concetto di persona giuridica) e ciò consente di ridimensionare la portata delle obiezioni mosse al riferimento alle generazioni future⁸.

Tuttavia, a ben vedere, non è detto che la finzione sia l'unica strada percorribile per trovare un ancoraggio motivazionale, come non è detto che non si possa trovare una combinazione virtuosa in cui non sia escluso un approccio empirico. Questa è la strada che si è cercato di percorrere nel presente lavoro per individuare una possibile soluzione al tema della rappresentanza delle generazioni future. Peraltro, come metodo di analisi, si è cercato di cogliere il monito espresso da Norberto Bobbio: «Il problema filosofico dei diritti dell'uomo non può essere dissociato dallo studio dei problemi storici, sociali, economici, psicologici, inerenti alla loro attuazione: il problema dei fini da quello dei mezzi. Ciò significa che il filosofo non è più solo. Il filosofo, che si ostina a restar solo, finisce per condannare la filosofia alla sterilità. Questa crisi dei fondamenti è anche un aspetto della crisi della filosofia»⁹. Si tratta di un rischio che si è cercato di non correre adottando un approccio interdisciplinare, necessario per superare i limiti intrinseci di ogni settore disciplinare, ed empirico, al fine di rendere l'analisi proposta quanto più possibile obiettiva e condivisibile.

Sulla base di tali premesse il primo capitolo è volto ad inquadrare il tema in questione, ripercorrendo le tappe salienti a livello internazionale, europeo e nazionale. Si andrà ad evidenziare come la responsabilità intergenerazionale influisca nell'ambito ambientale, biotecnologico ed economico. Inoltre, la stretta relazione tra beni comuni e bene comune, inteso nei confronti dei presenti e dei posteri.

⁷ A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in “Costituzionalismo.it” n. 3, 2021, p. 85.

⁸ *Ibidem*.

⁹ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 16.

Il secondo capitolo è volto ad esaminare gli approcci dai quali scaturiscono le varie tesi in funzione intergenerazionale che prevedono, oltre al classico antropocentrismo e antiantropocentrismo, anche quello antropogenetico. Inoltre, si andranno a considerare i principali argomenti detrattivi e istitutivi della responsabilità intergenerazionale, al fine di esaminare i punti di forza e di debolezza di ognuno di loro.

Il terzo e ultimo capitolo, alla luce della mancanza di un reale argomento in grado di garantire i diritti delle generazioni future, è volto a cercare di dare una possibile soluzione all'annosa questione della rappresentanza delle generazioni future. In particolare si cercherà di raggiungere l'obiettivo attraverso un approccio interdisciplinare ed empirico che sia in grado di dare risposte concrete e quanto più possibile condivisibili. Infine verranno proposti dei necessari mutamenti anche a livello economico e pedagogico, avendo sempre come faro luminoso il necessario e delicato equilibrio tra la tutela dei diritti degli uomini di oggi e di domani.

Capitolo 1. Le generazioni future: tra origini e ambiti d'influenza

1 La genesi della questione delle generazioni future e la tutela nel diritto internazionale

Il tema delle generazioni future è strettamente connesso con il progresso tecnologico che ha esteso temporalmente sempre più gli effetti del suo impatto. Infatti, se tradizionalmente tutte le iniziative umane, per quanto di ampia portata, erano tali da restare confinate in una prossimità temporale prevedibile, con l'avanzamento della tecnica le stesse acquistano un'ampiezza transgenerazionale di lunga gittata e, peraltro, con una connotazione di tendenziale irreversibilità¹. In virtù di ciò la tutela delle generazioni future ha attirato l'interesse della ricerca filosofica e giuridica, proprio in virtù del fatto che il problema della tutela della loro esistenza chiama in gioco la determinazione di doveri morali che l'uomo riconosce, non più e non solo verso i suoi contemporanei, ma anche verso gli uomini futuri. Dunque, la responsabilità dell'uomo verso il futuro ha imposto un ripensamento delle basi classiche della riflessione etica e giuridica². In termini storici la necessità di un più ampio ripensamento delle basi etiche della nostra civiltà è il frutto di una emergenza nata nella prima parte del XX secolo, nell'ambito socio-politico. Nello specifico furono la vastità dei due conflitti mondiali e, soprattutto, il potenziale tecnologico-bellico della Seconda guerra mondiale a mettere in

¹ F. CIARAMELLI, F. G. MENGA, *Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future*, in “Rivista di filosofia del diritto – il Mulino”, n. 2, 2021, pp. 253-254.

² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008, p. 21.

discussione, per la prima volta, il futuro del genere umano. Fu così che per esigenze concrete e non legate alla moda, si avvertì il bisogno improrogabile di aprire un nuovo corso nella storia dell’umanità, allargando l’orizzonte anche alle generazioni future. Non a caso, il 26 giugno del 1945, venne firmato a San Francisco lo *Statuto delle Nazioni Unite*, nel cui Preambolo si afferma: «Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, [...] abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini»³.

Così, per la prima volta nella storia del diritto internazionale, viene fatto un esplicito riferimento alle generazioni future⁴. Tuttavia di lì a qualche mese, l’appena evocata preoccupazione troverà, la sua più dolorosa delle conferme nei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Tali tragici eventi metteranno il mondo intero dinnanzi alla consapevolezza di uno strapotere della tecnica, ormai in grado d’influire in modo straordinariamente esteso e irreversibile sulle sorti stesse del genere umano⁵. Tali eventi sono il frutto, anche ma non solo, di una “nuova forma di teologia”, in quanto la possibilità tecnica di realizzare conduce ad una deresponsabilizzazione dell’uomo rispetto al problema della liceità dell’obiettivo prescelto. Si attua, mediante tale deresponsabilizzazione, una scissione tra fini e mezzi, sino a giungere ad una commistione-indistinzione degli stessi, con conseguente perdita da parte dell’uomo dell’originario progetto del mondo⁶. Il mezzo (la tecnica) si esaspera sino ad oscurare il fine (progetto del mondo) e finisce per dettare esso stesso il fine. Si tratta più in particolare di una scienza utile soltanto alla “poiesi”, cioè alla produzione di oggetti, non alla “prassi”, cioè alla creazione di valori per l’azione⁷. I rischi che subentrano per

³ Redatto a San Francisco il 26 giugno 1945; approvato dall’Assemblea federale il 5 ottobre 2001; dichiarazione d’accettazione degli obblighi contenuti nello Statuto dell’ONU depositata dalla Svizzera il 10 settembre 2002; entrato in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2002. Per ulteriori informazioni sullo Statuto, si veda <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁴ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021, p. 15.

⁵ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021, pp. 31-32.

⁶ Cfr. T. SERRA, *L’uomo programmato*, Torino, Giappichelli, 2003.

⁷ N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 2011, p. 54.

l'uomo, in tutto questo, sono difficilmente comparabili con quelli propri dell'individuo premoderno, perché qualitativamente differenti: per l'uomo premoderno, le minacce derivavano prevalentemente dal mondo fisico (terremoti, uragani, carestie e via dicendo); per l'individuo moderno, molti rischi sono prodotti dalle sue stesse attività.

Il filosofo Giuliano Pontara evidenzia come «pochi anni dopo, specie tra gli scienziati, si prende consapevolezza dell'esistenza di altri flagelli, oltre a quello della guerra, da cui si debbono salvare le generazioni future»⁸. Infatti Luigi Ferrajoli giunge ad affermare che «per la prima volta nella storia il genere umano rischia l'estinzione [...] per un insensato suicidio di massa dovuto all'attività irresponsabile degli stessi esseri umani»⁹. Tutto questo è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti e, peraltro, ampiamente documentato da una letteratura scientifica sterminata. Perfino i governanti delle maggiori potenze e i grandi attori dell'economia mondiale, che sono i maggiori responsabili di queste minacce, sono pienamente consapevoli che il cambiamento climatico, l'innalzamento dei mari, la distruzione della biodiversità, gli inquinamenti e i processi di deforestazione e desertificazione stanno travolgendo l'umanità e sono dovuti ai loro stessi comportamenti. «Eppure continuiamo tutti a comportarci come se fossimo le ultime generazioni che vivono sulla Terra»¹⁰. Il filosofo Hans Jonas fonda la sua riflessione sul rapporto dell'uomo moderno con la tecnologia, giungendo a sostenere che la specie umana non è minacciata più dalla natura, quanto invece dallo stesso potere che essa stessa ha sviluppato per dominare la seconda¹¹.

Così, a partire dalla seconda metà del XX secolo, una tale generalizzata apprensione rivolta ai destini futuri dell'umanità si sposterà sempre più dalla questione riguardante la possibile devastazione di matrice bellica, che comunque non abbandonerà mai l'agenda politico-istituzionale internazionale, a quella di stampo più spiccatamente ambientale. Sarà esattamente in tale ambito che, per la prima volta, si comincerà a

⁸ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 15.

⁹ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 11.

¹⁰ *Ivi*, p. 12.

¹¹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009.

riconoscere espressamente la necessità di rispondere all'appello di una vera e propria responsabilità di carattere intergenerazionale¹². In questo senso la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 della United Nation Conference on the Human Environment apre una nuova fase, caratterizzata dal susseguirsi di molteplici documenti internazionali di matrice ambientale, ma riportanti costantemente il riferimento agli obblighi intergenerazionali. In tale documento, che costituisce l'*incipit* di questa nuova fase, sin dal paragrafo 6 del Preambolo si legge: «Difendere e migliorare l'ambiente umano per le generazioni presenti e future è diventato un obiettivo imperativo per l'umanità – un obiettivo da perseguire insieme e in armonia con gli obiettivi stabiliti e fondamentali della pace e dello sviluppo economico e sociale mondiale». Inoltre, di particolare significato sono le conclusioni della Conferenza, contenute nei principi 1 e 2 della Dichiarazione, dove: il primo afferma che «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza ed a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire il benessere e una vita dignitosa, ed è portatore di una solenne responsabilità per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future»; il secondo afferma che «le risorse naturali della Terra, comprese l'aria, l'acqua, il suolo, la flora, la fauna e soprattutto gli esemplari rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una programmazione e una gestione appropriata e attenta»¹³.

In questa proclamazione, che esplicita il riconoscimento di un imperativo volto a “proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future”, non deve, peraltro, mancare di essere registrata, fin dall'inizio, una sua connotazione proprio nei termini di una “responsabilità solenne”. Quest'ultima, caratterizzata non solo da un impegno da assumere con serietà estrema e, dunque, da accogliere con un accentuato linguaggio celebrativo, ma attraversata anche da una peculiare forza che le conferisce quasi un carattere di secolarizzata “sacralità”¹⁴.

¹² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 32.

¹³ M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 56.

¹⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 32.

In seguito, nel diritto internazionale dell'ambiente, i richiami alle generazioni future risultano costanti e ritornano nei più importanti documenti: il c.d. Rapporto Brundtland elaborato nel 1987 dalla *Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo*, nel definire lo sviluppo sostenibile, richiamava gli interessi delle generazioni future ai quali pongono attenzione anche la *Risoluzione sulla protezione del clima mondiale per le generazioni presenti e future* dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 45/212 del 1990, la *Dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo* del 1992, la *Convenzione sulla diversità biologica* del 1992, la *Convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali* del 1992, la *Carta di Aalborg delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile* del 1994, la *Convenzione internazionale per combattere la desertificazione* del 1994¹⁵.

Una menzione particolare merita un documento internazionale che per la prima volta ha ad oggetto, in modo esplicito, la responsabilità intergenerazionale, conseguentemente, occupandosi e preoccupandosi di garantire il perpetuarsi della specie umana. Inoltre, fa ricorso alla semantica della “solennità” ed effettua una chiara e completa perimetrazione degli obblighi verso le generazioni future¹⁶. Si tratta della *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future* adottata a Parigi dalla Conferenza generale dell'UNESCO, il 12 novembre 1997. Essa rappresenta un documento che pur non essendo giuridicamente vincolante, assume grande valore dal punto di vista etico e politico. In particolare occorre evidenziare che tale dichiarazione costituisce l'*incipit*, ossia il vero punto di avvio formale della questione intergenerazionale, dalla quale far scaturire rapporti normativi. Non a caso nel Preambolo si afferma che «la sorte delle generazioni future dipende in gran parte dalle decisioni e dalle misure prese oggi». Inoltre si afferma la necessità di «stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà tra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità». Tuttavia,

¹⁵ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 152-153.

¹⁶ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit, p. 33.

occorre rilevare che non si parla espressamente di diritti, ma solo di interessi. Infatti, nel Preambolo si parla di creare «le condizioni affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future non siano compromessi dal peso del passato»; l'art. 1 conferma tale orientamento ed afferma che «le generazioni presenti hanno la responsabilità di sorvegliare affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future siano pienamente salvaguardati»¹⁷.

Successivamente si sono avuti altri documenti internazionali degni di nota: il *Protocollo di Kyoto della Convenzione sui Cambiamenti Climatici* del 1997¹⁸, la *Convenzione sull'accesso alle informazioni, alla partecipazione pubblica nei processi decisionali e alla giustizia nelle questioni ambientali* del 1998, la *Convenzione internazionale sugli inquinanti organici persistenti* del 2001, la *Dichiarazione di principi sullo sviluppo sostenibile* di Johannesburg del 2002¹⁹, l'*Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici* del 2015²⁰.

Ulteriore menzione a sé stante merita la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 che ha dato vita all'*Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile*. Si tratta di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. Essi si basano sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare. Essi puntano a realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Essi sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale²¹. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha

¹⁷ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 154-156.

¹⁸ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, ESI, 2022, p. 129.

¹⁹ ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 153-154.

²⁰ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 139.

²¹ Per ulteriori si veda <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030²². Tra gli obiettivi non poteva mancare un esplicito riferimento alle generazioni future. Infatti all'art. 53 si afferma che: «*Il futuro dell'umanità e del nostro pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future. Abbiamo tracciato la strada verso lo sviluppo sostenibile; servirà ad assicurarci che il viaggio avrà successo e i suoi risultati saranno irreversibili*»²³.

Come si può notare, la problematica intergenerazionale guadagna un'attenzione sempre maggiore nei diversi consensi predisposti dalle organizzazioni internazionali e implica l'esigenza di una risposta istituzionale adeguatamente equipaggiata a ogni livello dei discorsi e degli interventi che costituiscono l'ossatura degli apparati e degli interventi pubblici: dalla sfera etico-morale, a quella politico-giudica, fino a toccare quella economico-produttiva²⁴.

2 La tutela dell'ambiente in funzione intergenerazionale nelle costituzioni dell'Unione Europea

Rivolgendo lo sguardo sulla situazione costituzionale a livello europeo, nell'immediato secondo dopoguerra, gli Stati non avevano specifiche disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente in funzione intergenerazionale. Solo più recentemente, come la Costituzione spagnola del 1978, reca specifiche disposizioni. Inoltre, in sede di revisione costituzionale, disposizioni sull'ambiente sono state inserite nell'ambito della Carta costituzionale o della legge fondamentale più risalente (come nei Paesi Bassi nel

²² Per ulteriori informazioni si veda <https://unric.org/it/agenda-2030/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²³ Per ulteriori informazioni relative al testo integrale della Risoluzione, si veda <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁴ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 82.

1983, in Germania nel 1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005). Diversi, dunque, sono attualmente gli Stati europei la cui Costituzione menziona la tutela dell'ambiente. Nel dossier del Senato italiano si evidenzia come la relativa formulazione si presenta secondo modalità diverse (talvolta concorrenti), così riassumibili:

- «un principio programmatico, un obiettivo posto all'azione dello Stato;
- un diritto all'ambiente salubre, rimanendo fermo, di questo, la ‘densità’ giuridica, se assurgente o meno a individuale diritto soggettivo, direttamente azionabile e oggetto di tutela giurisdizionale;
- un diritto fondamentale all'ambiente, a sé considerato (come nella Carta estone) ovvero componente di un più comprensivo diritto (alla dignità umana, in Belgio; o alla salute);
- insieme, un elemento di doverosità quale rispetto dell'ambiente e dunque con profilatura di un diritto-dovere; talora giungendosi all'affermazione del principio che chi inquina paga (come in Francia);
- un richiamo alla responsabilità verso le generazioni future;
- una specifica menzione altresì della tutela degli animali (come in Lussemburgo dopo la revisione del 1999, in Germania dopo la revisione del 2002, in Slovenia)»²⁵.

Inoltre, occorre rilevare come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (sorta come cd. Carta di Nizza, del 2000) dispone all'articolo 37 “Tutela dell'ambiente” che: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello *sviluppo sostenibile*²⁶».

²⁵ Per ulteriori informazioni sul Dossier del Senato n. 405/3, si veda <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331845.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁶ Il *principio dello sviluppo sostenibile* (art. 3-quater, “Testo Unico Ambientale”), costituisce il primo fondamento della politica ambientale non solo comunitaria ma anche internazionale. Quando nel 1983 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite costituì la Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (WCED) le attribuì il compito di analizzare i punti critici dell’interazione tra uomo e ambiente e di proporre misure concrete per far fronte alle problematiche di deterioramento ambientale. Nel 1987 fu

Gli articoli 11 e da 191 a 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che l'UE è l'organo competente per la politica ambientale, i cui ambiti di intervento comprendono l'inquinamento atmosferico e idrico, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici. In particolare l'art. 191 dispone:

1. «*La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*- 2. *La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione²⁷ e dell'azione preventiva²⁸, sul*

pubblicato il “Rapporto Brundtland” (così denominato dal nome del ministro norvegese che presiedette la commissione), nel quale venne per la prima volta proposto l’obiettivo del perseguimento di uno sviluppo sostenibile, ovvero: il compromesso tra l’espansione economica e la tutela ambientale è uno sviluppo che risponda alle necessità delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze. Lungi dall’essere un principio statico, lo sviluppo sostenibile corrisponde ad un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali devono essere resi coerenti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali. A titolo esemplificativo, la nuova etica dello sviluppo sostenibile è presente nel Trattato di Maastricht (1992), è riportata e applicata nel Trattato di Amsterdam (1997) e anche nella Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, approvata il 13 ottobre 2000, ove questo principio assume il carattere di principio programmatico: una sorta di indirizzo per le future azioni degli organi comunitari. Lo sviluppo sostenibile è considerato un valore da promuovere anche nelle relazioni con il resto del mondo (art. 3, c. 4), nella certezza che la pace, la sicurezza, la solidarietà, il progresso reciproco dei popoli, il commercio libero ed equo, l’eliminazione della povertà e la tutela dei diritti umani, siano interdipendenti e fortemente legati allo sviluppo sostenibile della Terra. Tuttavia, occorre precisare che l’obiettivo dello sviluppo sostenibile richiede che la società civile abbia un adeguato accesso alle informazioni, possa partecipare ai processi decisionali e possa accedere alla giustizia in materia ambientale. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli Editore, 2022; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_13.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁷ Il principio di precauzione (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), si fonda sul concetto di limitazione dei rischi, seppur ipotetici, ovvero basati solo su indizi e non certezze scientifiche. Esso ha trovato estrinsecazione per la prima volta nell’ambito della Conferenza sull’Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro nel 1992, ove si dichiarò che: al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un

principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente²⁹, nonché sul principio chi inquina paga³⁰. In tale contesto, le

motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale. Cfr. E. BALLETTI, L. FOGLIA, *Le dimensioni giuridiche del principio di precauzione*, Napoli, ESI, 2023; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_10.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁸ Il *principio di prevenzione* (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), altrimenti detto dell’azione preventiva, si propone di evitare i danni ambientali attraverso il controllo preventivo di tutti i progetti e le iniziative che possono influenzare negativamente lo stato dell’ambiente. L’applicazione di detto principio impone a qualunque soggetto pubblico o privato che svolga attività o compia scelte o decisioni che possono produrre effetti negativi sull’ambiente, di preferire l’adozione di soluzioni e meccanismi che impediscano o limitino tali effetti prima che essi si producano, invece che soluzioni successive al prodursi degli effetti, di tipo riparatorio o risarcitorio. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_9.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁹ Il *principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente* (Articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea), prevede che qualora il danno ambientale si sia già verificato, i soggetti responsabili sono tenuti ad adottare misure appropriate per porvi rimedio alla fonte. Dunque garantisce che i danni o l’inquinamento vengano affrontati nel luogo in cui si verificano. In uno scenario ideale, la sua applicazione contribuisce a prevenire l’inquinamento che non viene trasferito altrove per eludere l’efficacia dei controlli e delle attività di prevenzione o ripristino ambientale. Pertanto, è coerente con i principi di autosufficienza e di prossimità applicati nelle politiche di gestione dei rifiuti e fissati a livello internazionale per i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento (si veda la Convenzione di Basilea del 1989, di cui l’UE è firmataria). In senso più ampio, il principio serve da guida per la politica ambientale. Ad esempio, tale principio mira ad incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e prodotti ecologici per ridurre l’inquinamento fin dalle prime fasi dei cicli produttivi. Invece della situazione relativa all’integrità ambientale generale, il principio enfatizza la vicinanza alla fonte, per combattere efficacemente l’accumulo delle esternalità negative. Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_12.html#:~:text=Accanto%20al%20principio%20di%20prevenzione,luogo%20in%20cui%20si%20verificano (data ultima consultazione 31/03/2025).

³⁰ Il *principio chi inquina paga* (art. 3-bis, “Testo Unico Ambientale”), ha da tempo trovato riconoscimento sia nelle fonti comunitarie che in quelle internazionali per le interrelazioni che la politica della tutela dell’ambiente presenta con il sistema economico. Secondo tale principio ogni fenomeno di inquinamento costituisce un deterioramento dell’ambiente, provocato dall’attività produttiva volontaria o involontaria dell’uomo, ciò costituisce un danno valutabile, pari almeno alla spesa necessaria per il ripristino o al deprezzamento del bene a seguito dell’inquinamento.

Si possono riconoscere tre diverse valenze in merito alla reale portata di tale principio:

- a) il principio assume una valenza prevalentemente economica, intendendolo quale principio di efficienza per l’internazionalizzazione dei costi ambientali dell’impresa;
- b) il principio assume altresì rilevanza internazionale, poiché risulta strumento per evitare distorsioni del commercio internazionale: il Paese che consente ai produttori collocati sul suo territorio di esternalizzare i costi e quindi di inquinare l’ambiente, offre un vantaggio rispetto ad altri Paesi che invece impediscono che l’esternalizzazione del costo venga attuata

misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. *Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*
4. *Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali»³¹.*

Il Parlamento svolge un ruolo importante nell'elaborazione del diritto ambientale dell'Unione, con conseguenti riflessi in termini intergenerazionali. A tal proposito, nel Documento di riflessione verso un'Europa sostenibile entro il 2030, emerge ancora una volta come in sede europea lo sviluppo sostenibile sia profondamente radicato nel proprio DNA. L'integrazione europea e le politiche dell'UE hanno contribuito a compiere progressi notevoli in molti ambiti dell'Agenda 2030, sconfiggendo la povertà e la fame del dopoguerra, e creando uno spazio di libertà e democrazia nel quale i

ed impongono al produttore di assumersi i costi necessari per evitare il deterioramento ambientale;

- c) infine si può riconoscere una valenza di tipo etico per l'equità di far sopportare i costi della protezione dell'ambiente a coloro che causano situazioni di disagio, anziché alla collettività.

Cfr. G. CORDINI, P. FOIS, S. MARCHISIO, *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, cit.; per ulteriori informazioni si veda https://www.era-comm.eu/Introduction_EU_Environmental_Law/IT/module_2/module_2_11.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

³¹ Per ulteriori informazioni, si veda <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01331845.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

cittadini europei hanno potuto conseguire livelli di prosperità e benessere mai raggiunti prima³². Il Parlamento europeo, nel corso dell'ottava legislatura (2014-2019), si è tra l'altro occupato della legislazione derivata dal piano d'azione dell'Unione per l'economia circolare (rifiuti, batterie, veicoli fuori uso, discariche ecc.), nonché dei problemi connessi ai cambiamenti climatici (ratifica dell'accordo di Parigi, condivisione dello sforzo, contabilizzazione dell'uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura negli impegni dell'UE in materia di cambiamenti climatici, riforma del sistema di scambio di quote di emissione, ecc.). Nel corso della sua nona legislatura (2019-2024), ha svolto un ruolo chiave nel discutere le proposte presentate dalla Commissione nell'ambito del Green Deal europeo, avviato ufficialmente nel dicembre 2019. L'accordo dovrebbe contribuire a fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero al mondo³³.

2.1 La riforma costituzionale italiana n. 1/2022 e gli artt. 9 e 41

Passando dall'ambito europeo a quello domestico emerge la recente riforma costituzionale attuata al fine di colmare un'atavica lacuna, ossia quella legata all'assenza di una disciplina sostanziale esplicita sulla tutela dell'ambiente. Infatti, prima di tale riforma, lo status costituzionale di ambiente poteva essere ricostruito soltanto attraverso la giurisprudenza, prevalentemente della Corte costituzionale³⁴.

³² Per ulteriori informazioni sul Documento di riflessione verso un'Europa sostenibile entro il 2030, si veda https://commission.europa.eu/document/download/3dab8f75-8c9d-4cf2-b215-d9098e69b654_it?filename=rp_sustainable_europe_it_v2_web.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

³³ Per ulteriori informazioni sulla Politica ambientale europea, principi generali e quadro di riferimento, si veda https://www.europarl.europa.eu/erpl-app-public/factsheets/pdf/it/FTU_2.5.1.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

³⁴ Lo scrivente già nel 2016 elabora 11 commi (solo il terzo ha una impostazione antropogenetica – tema esaminato nel cap. 2 – che, necessiterebbe di un maggiore confinamento, per evitare derive non volute), con lo scopo di colmare la lacuna costituzionale, peraltro da introdurre nell'art. 9, ossia proprio in quello che nel 2022 sarà oggetto di revisione sia pure in modo meno organico di come ideato:

L'unica eccezione, a seguito della riforma costituzionale del 2001, era costituita dall'art. 117 che fa riferimento all'ambiente, ma senza alcuna qualificazione ed attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali". Nel corso dei decenni, infatti, la dottrina e la giurisprudenza, che hanno affrontato l'argomento, si sono così trovate di fronte ad un vuoto che è stato necessario colmare facendo riferimento in via interpretativa ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 2, 9 e 32³⁵.

Prima di giungere alla riforma più significativa del 2022, negli anni Settanta, a livello culturale si era avuto un fermento tra i giuristi per la formazione di una cultura ambientale. Infatti è proprio in quegli anni che erano stati delineati i termini del dibattito culturale degli anni successivi. Da un lato l'idea di Massimo S. Giannini che, segnando a lungo il dibattito, descrive l'ambiente non come un oggetto unitario ma plurimo,

-
1. *La Repubblica definisce l'ambiente come l'insieme delle condizioni biologiche e fisiche atte a garantire la vita in ogni sua forma e la continuità della stessa.*
 2. *Riconosce i diritti ambientali alle generazioni presenti e future, al fine di garantire la continuità, anche sotto il profilo qualitativo, della vita umana.*
 3. *Riconosce il diritto a non subire sofferenze inutili (per il soggetto destinatario delle sofferenze), a tutti i membri del genere umano e animale non umano.*
 4. *Tutela l'ambiente, il patrimonio culturale, storico, artistico e biologico della Nazione.*
 5. *Tutela il genere umano e non umano (vegetali e animali) da ogni manipolazione che ne modifichi artificialmente il patrimonio genetico.*
 6. *Promuove e favorisce un tenore di vita dell'uomo conforme ad uno sviluppo sostenibile, salvaguardando la biodiversità e gli ecosistemi ambientali utili allo scopo, con particolare tutela delle specie autoctone a rischio di estinzione.*
 7. *Promuove la cultura dello sviluppo sostenibile, la ricerca scientifica e tecnica, anche al fine d'individuare tecnologie sempre più sostenibili in termini ambientali.*
 8. *I costi delle misure di prevenzione e riparazione degli effetti dannosi sono rispettivamente a carico di chi attua progetti e di chi ha causato danni, in ossequio ai principi di prevenzione e di chi inquina paga.*
 9. *Promuove l'adozione della contabilità sostenibile con l'obiettivo di ottenere un bilancio complessivo che non sia negativo sotto il profilo economico-ambientale e che sia diretto a garantire un equilibrio intergenerazionale.*
 10. *Promuove l'adozione del bilancio sociale come strumento di analisi della qualità della vita e di trasparenza dell'azione politica.*
 11. *Privilegia, in situazioni d'incertezza scientifica, un approccio precauzionale volto ad evitare danni irreversibili e nocivi.*

Per ulteriori informazioni si veda: M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016, pp. 167-170.

³⁵ A. LAMBERTI (a cura di), *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali. Tomo II*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023, pp. 15-28.

innervato su diverse discipline e normative, ossia il paesaggio e i beni culturali, l'acqua, l'aria, il suolo, il governo del territorio³⁶; dall'altro c'è chi pone l'accento sulla natura sociale e inizia a riscontrare nell'ambiente un «interesse pubblico fondamentale della collettività nazionale», un «bene pubblico o meglio collettivo o comune»³⁷ e chi, ancora dopo, comincia a inquadrare la tutela dell'ambiente nella conservazione dell'equilibrio ecologico della biosfera e dei singoli sistemi di riferimento³⁸. In seguito è emersa la necessità di adeguare i principi fondamentali ai mutamenti del tempo, peraltro, conformandoli al diritto sovranazionale e internazionale. È quello che accade per una scelta consapevole del legislatore costituzionale che, a larga maggioranza, ha ritenuto di procedere in tal senso, finalmente percependo che, se il paesaggio è la forma del Paese, l'ambiente è la forma e la sostanza della nostra esistenza. Come il paesaggio determina la nostra cultura, così l'ambiente determina la qualità della nostra esistenza³⁹, non solo in chiave intragenerazionale ma anche intergenerazionale. Sin dal momento della sua presentazione la riforma ha registrato nel Parlamento e nel Paese il consenso di tutti: destra e sinistra, partiti e stampa, governo e sindacati. E la sua approvazione è stata, da più parti, salutata con toni ridondanti ed enfatici: pagina storica, svolta epocale, rivoluzione costituzionale verde, trasformazione *green* dell'ordinamento costituzionale⁴⁰.

Nello specifico, il progetto di legge costituzionale, approvato l'8 febbraio 2022 con la maggioranza dei due terzi dei componenti, interviene sugli articoli 9 e 41 della Costituzione. Con riferimento all'art. 9 Cost., la struttura si compone oggi anche di un terzo comma che recita: (la Repubblica) «*tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina*

³⁶ M. S. GIANNINI, «*Ambiente*: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1, 1973, pp. 15-23.

³⁷ A. POSTIGLIONE, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1, 1985, pp. 39-50.

³⁸ B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 1990, p. 52.

³⁹ R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in “Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, 6 aprile 2022, pp. 2-4.

⁴⁰ C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, n. 3, 2022, p. 138.

i modi e le forme di tutela degli animali». Nella intervenuta riformulazione la scelta di affidare allo Stato il compito della tutela dell'ambiente, insieme con quella del paesaggio e del patrimonio storico culturale, non comporta né un rafforzamento dell'ambiente a scapito del paesaggio e dei beni culturali, né una visione distinta e separata delle due prospettive, che invece debbono convivere e dialogare nell'esercizio della discrezionalità del legislatore, prima, e dell'amministrazione poi. L'oggetto della tutela affidata allo Stato in base alla nuova formula costituzionale non si riferisce solo all'ambiente, ma indica insieme all'ambiente anche la biodiversità e gli ecosistemi⁴¹. Quanto agli ecosistemi, sulla base di quanto evidenziato nel corso dei lavori parlamentari, si è voluto dare articolazione al principio della tutela ambientale, ulteriore rispetto alla menzione della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» previsto dall'articolo 117, secondo comma della Costituzione – introdotto con la riforma del Titolo V approvata nel 2001 – nella parte in cui enumera le materie su cui lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva⁴². Il riferimento alla biodiversità costituisce, invece, un richiamo all'ordinamento europeo che rappresenta ormai un costante interlocutore per il legislatore nelle scelte di tutela dell'ambiente e che, proprio nel momento in cui si scriveva la riforma costituzionale, alla biodiversità ha dedicato un piano ambizioso e di lungo termine con l'adozione della strategia sulla biodiversità per il 2020, contenuta nella nota comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020⁴³. Tali considerazioni riguardano in particolare l'oggetto della tutela, ma il nuovo comma contiene pure un riferimento alle finalità di tale tutela che è posta «*anche nell'interesse delle future generazioni*» (timido accenno al principio dello sviluppo sostenibile, che si

⁴¹ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in “Rivista Giuridica dell'Ambiente”, n. 1, 2022, p. 9.

⁴² Per ulteriori informazioni si veda https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1301051.pdf?_1644659453181 (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁴³ COM (2020) 380 final Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Per ulteriori informazioni si veda: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF (data ultima consultazione 31/03/2025).

è scelto dunque di non introdurre espressamente nella Carta⁴⁴). L'inciso costituisce senza dubbio la principale innovazione introdotta dalla modifica costituzionale, anche se, per la sua genericità, richiederà un'opera di precisazione da parte della dottrina e della giurisprudenza⁴⁵. Ad ogni modo, l'interesse delle generazioni future, diviene un parametro di legittimità costituzionale, più stringente del semplice sindacato di non manifesta irragionevolezza, alla cui stregua verificare la legittimità della legge. Infine, sempre con riferimento all'art. 9, la modifica introduce nel testo costituzionale anche una specifica disposizione riferita agli animali, attribuendo al legislatore nazionale, in via esclusiva, la disciplina dei modi e delle forme della loro tutela. Tale riferimento è il frutto di un'accresciuta sensibilità in tema di benessere e sofferenza animale, anche a seguito di alcune controversie in cui le Corti nel mondo sono state chiamate a valutare il rapporto tra esseri umani e animali e il possibile riconoscimento di diritti in capo a questi ultimi⁴⁶.

Poi, ulteriore oggetto di revisione risulta essere l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, s'interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi recando danno “*alla salute, all'ambiente*”, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ossia la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'art. 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche “*ambientali*”⁴⁷. Si tratta della costituzionalizzazione della regola per la quale la tutela dell'ambiente costituisce ormai non solo un possibile limite “esterno” dell'attività economica pubblica e privata, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo

⁴⁴ E. GUARNA ASSANTI, *La nuova Costituzione “ambientale”: note critiche sulla riforma costituzionale*, in “Il diritto dell’agricoltura – E.S.I.”, n. 3, 2022, p. 311.

⁴⁵ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente*, cit., pp. 10-14.

⁴⁶ *Ivi*, pp. 22-23.

⁴⁷ Per ulteriori informazioni sulle modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, si veda https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1301051.pdf?_1644659453181 (data ultima consultazione 31/03/2025).

della Costituzione, anch'esso modificato in tal senso, ma anche un limite “interno” o, ancor meglio, un (possibile) “obiettivo di funzionalizzazione” dell’intera attività economica⁴⁸. È da rilevare che la norma da un lato afferma che l’iniziativa economica privata è libera, ma dall’altro stabilisce che tale iniziativa non può mai svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute o all’ambiente. Inoltre, tali limiti vengono ulteriormente rafforzati con il terzo comma prevedendo che la legge può stabilire programmi e controlli sia sull’iniziativa economica pubblica che su quella privata, affinché le stesse siano indirizzate a fini sociali e ambientali. Di fatto, l’articolo 41 della Costituzione è l’ulteriore dimostrazione di come, nel nostro sistema, l’interesse pubblico prevalga su quello privato: in caso di contrasto tra entrambi, la legge ritiene prioritari la sicurezza, la libertà, la dignità umana, la salute e l’ambiente⁴⁹. Infatti, scopo della duplice revisione è la sottolineatura esplicita dell’importanza delle questioni ambientali anche in campo economico e pertanto la novella deve essere letta congiuntamente alla riforma dell’art. 9 Cost., in quanto espressiva di una sensibilità culturale diffusa nella comunità intera⁵⁰.

Alla luce di quanto emerso, la nuova formalizzazione costituzionale provoca un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato. A somiglianza di quanto è accaduto per gli altri principi fondamentali, che hanno contribuito a determinare la configurazione dello Stato con le categorie dello Stato di diritto, dello Stato democratico, dello Stato pluralistico, dello Stato di cultura, così la modifica degli artt. 9 e 41 Cost. implica una forma nuova e ulteriore della Repubblica, che permette di ragionare in termini di Stato ambientale⁵¹. Oggi la consapevolezza sulle questioni ambientali è un bagaglio ampiamente diffuso e non prerogativa di pochi scienziati illuminati. La sostenibilità, l’economia circolare, le smart cities, la green economy non sono più dei semplici modelli teorici da studiare a livello accademico, ma dei progetti concreti sviluppati su

⁴⁸ F. DE LEONARDIS, *Lo Stato ecologico*, Torino, Giappichelli, 2023, p. XVI.

⁴⁹ Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁵⁰ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente*, cit., p. 28.

⁵¹ R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, cit., pp. 4-5.

basi normative e strumenti finanziari volti ad implementare un nuovo modello economico che, in chiave intergenerazionale, sia davvero in grado di raggiungere un equilibrio tra esigenze di oggi e bisogni del futuro⁵².

Tuttavia, la revisione costituzionale del 2022 pur facendo entrare in Costituzione l’ambiente dall’ingresso principale (quello dei Principi fondamentali), nulla dice in merito allo sviluppo sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico⁵³. Soprattutto quest’ultimo, si configura come una precisa sfida globale di lungo periodo rappresentato dall’obiettivo, almeno a livello europeo, di arrivare alla neutralità climatica nel 2050⁵⁴. In virtù di ciò possiamo dire che la nuova riforma è già vecchia? Oppure, è possibile pensare che gli interventi effettuati siano stati ritenuti sufficienti per avere degli automatismi anche nell’ambito climatico? E se ciò non dovesse verificarsi?

Luigi Ferrajoli sottolinea come solo un costituzionalismo globale può assicurare la sopravvivenza dell’umanità. Infatti, di fronte alle sfide globali, le politiche degli Stati nazionali sono impotenti e del tutto inadeguate. Ciò dipende dalla subalternità dell’economia generata dalla corruzione, dai conflitti di interesse e dalle pressioni lobbistiche. Ma un ruolo ancora più importante è svolto da due gravi aporie che investono la democrazia politica. Le politiche nazionali sono vincolate, da un lato, agli spazi ristretti dei territori nazionali e, dall’altro, ai tempi brevi delle competizioni elettorali, impedendo ai governi statali di affrontare le sfide e i problemi globali con politiche alla loro altezza⁵⁵.

A ben vedere in soccorso è intervenuta la giurisprudenza che, tra l’altro, sposa i principi di diritto internazionale. Infatti, alla luce della riforma introdotta in Costituzione, con la sentenza n. 105 del 7 maggio – 13 giugno 2024 la Suprema corte è intervenuta esplicitamente citando per la prima volta i revisionati articoli art. 9 e 41,

⁵² G. VIVOLI, *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l’ambiente o “molto rumore per nulla”?*, in “Queste istituzioni”, n. 1, 2022, p. 40.

⁵³ ID., *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, in “Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 3, 2023, p. 137.

⁵⁴ Cfr. A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024.

⁵⁵ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L’umanità al bivio*, cit., pp. 62-63.

approvata dal Parlamento il 22 febbraio 2022⁵⁶. Si tratta della prima sentenza a carattere “ambientale” emessa dalla Corte costituzionale relativa alla illegittimità, della norma introdotta dall’articolo 6 del decreto legge n. 2 del 2023 con cui sono state varate *Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nell’ambito di un procedimento relativo al sequestro degli impianti di depurazione di Priolo Gargallo, che a sua volta si iscrive in una più ampia indagine per disastro ambientale, ipotizzato a carico di varie aziende petrolchimiche operanti nella zona⁵⁷. La Corte, riconoscendo la fondatezza dell’istanza presentata dal G.I.P. sulla legittimità costituzionale di una delle norme del decreto “Salva Ilva-salva Isab”, ha censurato la norma in questione e ha ristabilito il principio costituzionale (citando i revisionati articoli 9 e 41) che la salute umana e l’ambiente vanno salvaguardati al pari delle attività produttive, nonostante siano definite strategiche, e che va posto un limite temporale (massimo 36 mesi) per rimuovere le cause di inquinamento e disastro ambientale⁵⁸. In sostanza, si ribaltano le posizioni rispetto ai casi precedenti, dove veniva anteposto l’interesse delle aziende e dell’occupazione dei dipendenti, come nel caso dell’ex Ilva di Taranto. Con la sentenza si stabilisce che l’attività economica è libera, ma non può svolgersi in violazione della salute e dell’ambiente, se non per il periodo transitorio necessario per modificare i processi produttivi⁵⁹.

Inoltre Michele Carducci, alla luce di tale sentenza, focalizza i passaggi di diritto scanditi dalla Corte volti ad orientare, d’ora in poi, tutti – dai pubblici poteri ai giudici,

⁵⁶ Per ulteriori informazioni sulla sentenza della Corte costituzionale si veda: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/06/19/25/s1/pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁷ G. AMENDOLA, *Economia e salute, Corte Costituzionale, Corte Europea: quale bilanciamento per ILVA e Priolo?*, in “LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci”, 19 luglio 2024.

⁵⁸ Per ulteriori informazioni sulla illegittimità della norma “Salva Isab” si veda: <https://www.legambientesicilia.it/2024/06/15-06-2024-sentenza-corte-costituzionale-dichiara-illegittima-una-norma-del-decreto-salva-isab-il-depuratore-di-priolo-gargallo-non-potra-piu-inquinare-sine-die/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁹ Per ulteriori informazioni sulla prima storica sentenza della Corte costituzionale in tema ambientale si veda: <https://asvis.it/home/10-20927/la-corte-costituzionale-emette-la-prima-storica-sentenza-ambientale> (data ultima consultazione 31/03/2025).

agli operatori economici – nella corretta applicazione dei riformati articoli costituzionali. In particolare, evidenzia quattro novità assolute:

1. per la Corte, con la riforma, è stato introdotto un nuovo e autonomo “mandato” costituzionale di tutela ambientale, a duplice portata di vincolo e limite per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti. A tal proposito la Consulta puntualizza come le riformate disposizioni vanno «lette anche attraverso il prisma degli obblighi europei e internazionali in materia»⁶⁰.
2. Il “mandato” viene proiettato su contenuti di “preservazione” intergenerazionale di tutte le componenti della realtà ambientale. Infatti, il nuovo “mandato” vincola i soggetti ma è, a sua volta, vincolato dal tempo futuro. In questo modo viene sposata la prospettazione dell’agire come “logica FI-FO” dove il futuro (F) è insieme Input (I) e Output (O) della legalità.
3. Allo scopo di non “recare danno” alla salute umana, oltre che all’ambiente in sé, si raggiunge il nuovo “mandato” costituzionale. Si tratta dello sbocco finale di preservazione ambientale intergenerazionale, finalizzato a non recare danno sul presente e sul futuro; il che inaugura la stagione del bilanciamento costituzionale del tempo (nel momento presente, nonché di chi ancora non è nato).
4. La decisione della Corte risulta coincidente con la recente decisione della Corte di Strasburgo sul caso KlimaSeniorinnen (ricorso 53600/20), nella parte in cui si fa desumere dall’art. 8 CEDU l’esistenza di un “Primary Duty” di azione preventiva con funzione di preservazione delle generazioni future dagli effetti negativi del cambiamento climatico antropogenico⁶¹.

⁶⁰ Il riferimento è alla necessità di integrazione di ulteriori parametri esterni, a partire dalle fonti del Green Deal e dalla CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, per includere tutto il diritto internazionale e nella differenziazione tra vincoli di conformazione e meri orientamenti di interpretazione; nonché di eventuale controlimite agli stessi, come già prefigurato in dottrina, in forza della collocazione dell’art. 9 tra i principi fondamentali.

⁶¹ M. CARDUCCI, *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in “Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale”, rivista telematica in <https://drive.google.com/file/d/1dBjvBj3vty8rMJJH3KCfDAMqKRhMrrul/view?pli=1>.

Come si può notare la sentenza della Corte costituzionale costituisce un importantissimo punto di riferimento e, tra l'altro, risulta in grado di mitigare le lacune nell'ambito climatico. A questo punto è possibile affermare che tutto è compiuto? Che ogni lacuna è colmata? In realtà, come ci insegnava la storia, il cambiamento non si è mai attuato da un giorno all'altro, ma sicuramente è possibile affermare che si è tracciata la giusta via per la tutela, come definita da Papa Francesco, della “casa comune”, anche in un'ottica intergenerazionale.

3 La responsabilità intergenerazionale: tra ambiente, biotecnologie ed economia

Passiamo ora ad esaminare come le generazioni presenti, per lo stesso fatto di esistere e di poter agire, hanno la capacità d'incidere sulle generazioni future su diversi ambiti che è possibile suddividere in tre macrosettori:

1. ambientale;
2. biotecnologico;
3. economico.

3.1 Macrosettore ambientale

L'essenza e, nello stesso tempo, l'elemento rappresentativo dell'epoca contemporanea, all'origine del nostro progresso tecnologico, è la tecnica, la quale si configura, secondo Sergio Cotta, come una mentalità che guarda alle cose nell'unico senso della loro manipolazione, cioè come un modo di pensare prima ancora di produrre e fabbricare⁶².

⁶² S. COTTA, *L'uomo tolemaico*, Milano, Rizzoli, 1975, p. 45.

In un interessante articolo, presente sul portale dell’Istituto Italiano di Bioetica, si evince che «la tecnica assume l’obiettivo di rendere migliore la vita umana proprio a partire da un programma di dominio sistematico del mondo naturale, poiché grazie ad essa l’umanità si emancipa, non più sottomessa ad una natura di cui non conosceva appieno i meccanismi e che finalmente non appare più misteriosa: l’uomo quindi dà libero sfogo alla propria volontà prometeica di affermazione. In tal modo ci si allontana sempre più dal tempo biologico (perché ritenuto troppo lento), per vivere entro un tempo scandito secondo ritmi programmati (dunque artificialmente più veloci) in relazione alle proprie opzioni. [...] Questo atteggiamento ha determinato, in primo luogo, un sentimento di estraneità nei riguardi del mondo naturale e, in secondo luogo, la convinzione che vi sia una sostanziale separazione tra la conoscenza naturale e la sfera della morale: la distinzione tra fatti e valori indica che le questioni di valore occupano uno spazio separato da quello della conoscenza. Ridotta la natura ad oggetto manipolabile, a strumento, il suo utilizzo deve sottostare esclusivamente a valutazioni di ordine quantitativo-economico-utilitaristico. [...] Sia la concezione della natura come limite, ossia come ostacolo al dispiegamento delle attività umane, del quale si mira quindi ad avere il controllo, sia quella che la intende come mero oggetto, utilizzabile senza alcuna restrizione e perciò elemento a disposizione dell’umanità per i suoi scopi, hanno contribuito all’affrancamento dalla natura»⁶³.

La società nell’epoca contemporanea si presenta come una realtà assolutamente nuova, modellata secondo criteri e strategie razionalizzanti. Essa appare, secondo la spiegazione di Max Weber, «pervasa da un processo di razionalizzazione centrato sulla calcolabilità e impersonalità dell’agire»⁶⁴. Il dispiegarsi del processo di razionalizzazione della società, foriero di risultati soddisfacenti e costruttivi, nondimeno ha ben presto reso noti i propri limiti. Le conseguenze di questa razionalizzazione si sono, infatti, proposte come estrinsecazione di un potere coercitivo sulla natura e

⁶³ M. A. LA TORRE, *L’affrancamento morale dalla natura e l’etica ambientale*, in <http://www.istitutobioetica.org/Bioetica%20ambientale/art%20bio%20ambient/La%20torre%20etica%20ambientale.htm> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁶⁴ Cfr. M. WEBER, *Economia e società. III. Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 2000.

sull'uomo medesimo, rovesciandosi in un progressivo asservimento dell'individuo al sistema sociale⁶⁵. Riprendendo le parole di Teresa Serra, «si afferma il *pensiero tecnomorfo* al cui interno regna una sorta di meccanismo nevrotico coatto, in base al quale la semplice possibilità tecnica di realizzare un determinato progetto, viene scambiata con il dovere di porlo effettivamente in atto. Si tratta di un vero e proprio comandamento della religione tecnocratica: tutto ciò che è in qualche modo realizzabile deve essere realizzato»⁶⁶. A tale riguardo Norberto Bobbio evidenzia come «si può affermare con sicurezza, trattandosi di una pura costatazione di fatto, che progresso scientifico e tecnico da un lato, e il progresso morale dall'altro, corrono l'uno accanto all'altro e, nello stesso tempo, l'uno indipendentemente dall'altro. O meglio, il primo corre, l'altro sembra stia fermo e talora regredisce»⁶⁷.

Il filosofo Umberto Galimberti precisa che «la tecnica si è trasformata da strumento razionale d'ausilio e salvaguardia della vita umana, ad un apparato di potere autonomo e autosufficiente e che è andata a scapito del vivente e del senso dell'esistere»⁶⁸. In sostanza, nell'epoca moderna si sono prodotte delle condizioni che, per un effetto perverso, sembrano minacciare gravemente quelle conquiste e quei riconoscimenti che hanno permesso il progresso della civiltà umana. Questa grande rivoluzione trae linfa vitale non solo dalla crescente necessità di soddisfare domande sempre maggiori di bisogni e di beni legati anche all'aumento progressivo della popolazione, ma soprattutto dalla scienza e dal sistema di ricerca ad essa strettamente connesso⁶⁹. La forza propulsiva e innovativa del sapere e della razionalità scientifica sembra ormai sfuggire alle ragionevoli regole della liceità, arrivando così a creare situazioni problematiche che ne prefigurano la sconfitta⁷⁰.

All'interno della questione ambientale emerge quella: a) dell'energia nucleare; b) della riduzione della biodiversità; c) del cambiamento climatico; d) delle eredità culturali.

⁶⁵ Cfr. E. M. TACCHI, *Ambiente e società*, Roma, Carocci editore, 2011.

⁶⁶ T. SERRA, *L'uomo programmato*, cit., p. 97.

⁶⁷ N. BOBBIO, *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 2009, p. 635.

⁶⁸ Cfr. U. GALIMBERTI, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Torino, Einaudi, 2009.

⁶⁹ M. MANCARELLA, *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, cit., p. 5.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 27-31.

3.1.1 L'energia nucleare

È in relazione allo sviluppo dell'energia atomica che il problema delle generazioni future si pone per la prima volta all'attenzione dell'opinione pubblica e scientifica. Il 6 agosto 1945, giorno della prima utilizzazione per scopi bellici dell'energia nucleare, è una data che ha segnato la memoria dell'uomo contemporaneo. Il pericolo di una guerra nucleare ha richiamato l'attenzione dell'intero pianeta e ha favorito la creazione di istituzioni internazionali per promuovere e regolamentare l'uso pacifico dell'energia nucleare (l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, la Comunità europea per l'energia atomica). Sono soprattutto gli effetti di un lungo e lunghissimo periodo dell'opzione nucleare a richiamare l'attenzione sul rapporto tra le scelte delle generazioni presenti e le loro conseguenze sulla vita degli uomini futuri. Si pensi alla questione, sostanzialmente ancora non risolta, dello smaltimento e della conservazione delle scorie nucleari. Atteso che le scorie continuano, per oltre 1000 anni⁷¹, ad emettere radiazioni estremamente pericolose per la salute umana, la qualità della futura vita umana rischia di raggiungere livelli bassissimi soprattutto nelle zone in cui tali residui verranno allocati⁷². Inoltre, di certo non è possibile prendere in considerazione la soluzione, definita dalla stessa Cina, “estremamente egoista e irresponsabile” del Giappone che prevede di smaltire oltre un milione di tonnellate di acqua radioattiva nell’Oceano Pacifico. Solo lo scarico, senza considerare la radioattività residua nel tempo, si stima che dovrebbe durare, a partire dal 2023, dai 30 ai 40 anni. Pechino, prosegue la dichiarazione, “si oppone fermamente” e “condanna con forza” tale

⁷¹ È da precisare che tali effetti sarebbero più contenuti adottando il nucleare di “quarta generazione”. Tuttavia le implicazioni negative sono state ridotte, ma non eliminate. Conseguentemente, rimane una soluzione non compatibile nel lungo periodo con politiche green. Non a caso molteplici sono le critiche circa l'utilizzo del nucleare. Per ulteriori informazioni si veda la posizione di Greenpeace <https://www.greenpeace.org/italy/cosa-facciamo/nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025); Legambiente <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nucleare-greenpeace-legambiente-e-wwf-tornare-a-parlare-di-nucleare-e-un-esercizio-davvero-inutile-e-un-dibattito-sterile> (data ultima consultazione 31/03/2025); WWF <https://www.wwf.it/area-stampa/legambiente-wwf-italia-greenpeace-italia-e-kyoto-club-sul-nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 29-30.

modalità di smaltimento e ha presentato solenni rimostranze alla controparte per chiederle di porre fine all'atto illecito. Segue la decisione di sospendere le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Una scelta, sottolinea Pechino, presa in nome della "sicurezza alimentare", mirata a "prevenire i rischi di contaminazione radioattiva causata dallo scarico in mare di acque contaminate". Questo caso mette ben in evidenza come, allo stato attuale, non è possibile considerare il nucleare una soluzione da annoverare concretamente tra le soluzioni green⁷³.

Infine, ma non per ordine d'importanza, occorre prendere in considerazione proprio quei rischi che generalmente non si prendono in esame e che sono strettamente legati alla sicurezza degli Stati, a cui ci si esporrebbe in caso di conflitto bellico. Infatti, a prescindere dalla generazione dei reattori nucleari e dal livello di scorie prodotte, in tal caso la caduta di un missile convenzionale su un reattore nucleare produrrebbe un effetto deflagrante simile a quello di una bomba atomica. In sostanza è come fornire al proprio aggressore quella forza distruttiva tipica delle armi atomiche, che tanto si cerca di non utilizzare. Non a caso nell'attuale guerra tra Russia e Ucraina proprio le centrali nucleari sono state impiegate come arma bellica⁷⁴. Il riferimento è alla centrale nucleare più grande d'Europa di Zaporizhzhia, situata nell'Ucraina meridionale e sotto il controllo dei russi, che il 7 aprile 2024 è stata bersaglio dell'attacco di droni. Sulle responsabilità, come spesso accade nei conflitti, Mosca e Kiev si accusano a vicenda. Tuttavia, quello che in questa sede è importante evidenziare sono le considerazioni del direttore generale Rafael Grossi dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) che lo definisce un gesto sconsiderato, alla luce delle implicazioni che avrebbe avuto in caso di esplosione della centrale⁷⁵.

⁷³ Per ulteriori informazioni sulla centrale di Fukushima e il rilascio di acqua radioattiva nell'Oceano Pacifico, si veda <https://www.rainews.it/articoli/2023/08/la-centrale-nucleare-di-fukushima-inizia-a-rilasciare-le-acque-reflue-radioattive-nelloceano-0412c3e7-9b65-42e2-83e4-8d784a078044.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁴ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.rainews.it/maratona/2023/07/mosca-lucraina-attacchera-zaporizhzhia-kiev-provocazioni-i-russi-hanno-piazzato-ordigni-82e8ac0d-700c-480e-b7fb-db361ffa3b26.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁵ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/attacco-a-zaporizhzhia-cresce-il-rischio-di-incidente-nucleare> (data ultima consultazione 31/03/2025).

3.1.2 Riduzione della biodiversità animale e vegetale

Un altro effetto negativo a carico delle generazioni future è stato individuato, relativamente, di recente. In particolare ci si riferisce agli effetti ugualmente preoccupanti, anche se meno dilatati nel tempo, per la tutela delle generazioni future che derivano dall'aggressione sistematica all'ambiente naturale. In occasione del seminario “Per una strategia mondiale della conservazione”, organizzato dal World Resources Institute (insieme ad altre istituzioni) nel 1980, la biodiversità biologica è stata qualificata, per la prima volta⁷⁶, come un *bene comune indipendente*⁷⁷. A livello europeo si è messa in evidenza la criticità della situazione attuale, ad esempio, attraverso la *Strategia europea sulla biodiversità per il 2030* approvata dagli Stati membri a ottobre 2020. In essa si afferma espressamente che “la natura versa in uno stato critico” e si parla di “collasso degli ecosistemi”, come di una delle minacce di maggiore rilievo dell’epoca contemporanea che l’umanità è chiamata ad affrontare e che definisce la necessità d’intervento come un “imperativo morale, economico e ambientale”⁷⁸.

Il valore della biodiversità è direttamente connesso ai benefici derivanti dal valore d’uso e non uso del capitale naturale e dai suoi valori di opzione e quasi opzione, per cui l’uomo ha la necessità, l’interesse e il bisogno della conservazione del capitale naturale in ogni sua espressione⁷⁹. Del medesimo avviso è il Comitato Nazionale di Bioetica, poiché evidenzia che le principali cause di perturbazione ambientale sono riconducibili all’erosione della biodiversità. Esso rileva come l’uomo ha la

⁷⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 30-31.

⁷⁷ Concetto non dissimile da quello che poi la giurisprudenza, pochi anni addietro definirà, come “beni comuni” e trattati nel paragrafo 4 del presente capitolo.

⁷⁸ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.mase.gov.it/pagina/strategia-europea-la-biodiversita> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷⁹ Cfr. A. CHIARUCCI, *Le arche della biodiversità. Salvare un po’ di natura per il futuro dell’uomo*, Milano, Hoepli, 2024.

responsabilità di tutelare, nel suo stesso interesse, ogni specie vegetale in quanto risulta essere fonte potenziale di sostanze alimentari, ma anche di medicinali⁸⁰.

Da tali premesse emerge l'importanza, nell'ambito intergenerazionale, del tema della biodiversità animale per favorire, tra l'altro, l'individuazione di farmaci biologici o a bersaglio molecolare in grado di colpire in modo selettivo i tumori.

Si tratta di anticorpi in grado di indirizzare un farmaco all'interno della cellula malata, provocandone la distruzione. Altri farmaci biologici sono i cosiddetti inibitori delle kinasi, che interferiscono con messaggeri chimici utilizzati dalle cellule per crescere e riprodursi⁸¹. A tal proposito numerosi sono gli studi condotti sull'utilizzo dei veleni degli animali per combattere il cancro⁸², tra questi vi è quello di un team di scienziati, guidati dal biochimico Steve Mackessy dell'Università del Colorado, che sfrutta la capacità del veleno dei serpenti di colpire il bersaglio in modo selettivo per attaccare le cellule tumorali, provocandone la distruzione⁸³.

Per quanto concerne la biodiversità vegetale è possibile estendere le stesse riflessioni terapeutiche effettuate nell'ambito animale, con l'aggiunta di ulteriori considerazioni. A tal proposito, occorre esaminare come con l'affermazione dell'agricoltura intensiva alcune tipiche piante del territorio di appartenenza hanno subito un progressivo abbandono (carrubo, melograno, fico, nespolo europeo, giuggiolo, gelso); altre, come agrumi, pero, mandorlo, vite, olivo, sono state invece gradualmente sostituite dalle cosiddette nuove varietà. In entrambi i casi si è assistito al progressivo

⁸⁰ Per ulteriori informazioni su Bioetica e Ambiente, si veda <http://www.governo.it/bioetica/testi/210995.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸¹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.airc.it/cancro/affronta-la-malattia/guida alle-terapie/cancro-la-cura>.

⁸² Per ulteriori informazioni si veda <https://sciencecue.it/veleno-animale-cancro-dolore/12757/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸³ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.cbsnews.com/colorado/news/snake-venom-cancer-stephen-mackessy-research-suggest-cure-colorado> (data ultima consultazione 31/03/2025).

impoverimento intraspecifico del patrimonio varietale tradizionale che si è prodotto in ogni contesto agricolo⁸⁴.

Le più moderne e attuali varietà arboricole sono frutto di selezioni mirate a soddisfare alcune fasce di mercato con alta domanda e per questo attualmente remunerative. In particolare, le recenti selezioni varietali hanno avuto come criteri esclusivi di miglioramento: produttività, aspetto estetico e dimensione; trascurando resistenza alle malattie e alla siccità, fattori pedoclimatici, valori nutrizionali e profumi (ormai sconosciuti alle nuove generazioni), caratteristiche che aveva la frutta del passato che doveva sostenere la dieta di intere popolazioni.

Le *antiche varietà*⁸⁵ rappresentano un'importantissima risorsa genetica frutto di centinaia di anni d'interazione uomo-pianta nell'agroecosistema. Una perdita di diversità genetica significherebbe un'incapacità di adattamento delle piante ai futuri cambiamenti climatici e alle nuove patologie.

Molte sono le tradizioni, i costumi, i saperi, i metodi di coltivazione, legati agli usi e alle trasformazioni delle vecchie varietà, un universo storico culturale strettamente

⁸⁴ N. BISCOTTI, *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata*, in “Quaderni - Natura e Biodiversità”, n. 1, 2010, rivista telematica in <http://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/quaderni/natura-e-biodiversita>, p. 88.

⁸⁵ I punti di forza dei frutti antichi sono i seguenti:

- a) la resistenza alla siccità;
- b) la resistenza alle malattie sia della pianta che del frutto;
- c) le proprietà organolettiche della frutta;
- d) la conservazione naturale della frutta senza l'ausilio di celle frigo.

Tutto ciò ne fa una riscoperta in termini economico-ambientali e di biodiversità in ragione dei seguenti aspetti:

1. riduzione di consumo di acqua per il settore agricolo a beneficio di quello civile;
2. abbattimento di anticrittogramici per la cura di malattie a beneficio della purezza e della salubrità dell'atmosfera e delle falde acquifere;
3. recupero di sapori con benefici economici grazie alle maggiori potenzialità nel settore turistico ed enogastronomico;
4. recupero di biodiversità con conseguenti benefici in termini salutistici;
5. recupero dell'identità culturale del territorio, a beneficio della maggiore consapevolezza del tipo di politiche economico-agricole da attuare sul territorio;
6. recupero di valori a beneficio delle generazioni presenti e future.

Per ulteriori informazioni si veda: ISPRA, *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agroculture tradizionali italiane. Casi studio: Puglia ed Emilia-Romagna*, in <https://www.isprambiente.gov.it/pubblicazioni/quaderni/natura-e-biodiversita/frutti-dimenticati-e-biodiversita-recuperata/view> (data ultima consultazione 31/03/2025).

legato al territorio che rischia di andare per sempre perduto. Alcune varietà rappresentano delle eccellenze impareggiabili e insostituibili in abbinamenti e ricette che potrebbero e dovrebbero essere valorizzate nel settore strategico turistico ed enogastronomico, favorendo così un circuito economico-culturale virtuoso. Nuovi piatti, “nuove ricette” dalle origini antichissime hanno arricchito non poco la proposta gastronomica ed hanno avuto un successo di pubblico considerevole. L’agriturismo ha svolto un ruolo determinante in questo processo. La scomparsa di questa ricchezza in un mercato, dove risulta proficuo offrire prodotti unici, porterebbe a un’inevitabile perdita in termini economici ma anche culturali. Infatti, al di là delle perdite economiche, un’ulteriore perdita sarebbe la mancanza di frutti che raccontano della storia culturale e della geografia di un Paese unico al mondo che dovrebbe fare di essi una risorsa fondamentale.

Le piante fanno parte della nostra storia così come i monumenti e le opere d’arte che rappresentano una parte delle nostre tradizioni, della nostra cultura. Basti pensare, su tutti, all’inestimabile patrimonio che i nostri avi ci hanno lasciato con gli ulivi secolari e millenari presenti, soprattutto, nel Salento⁸⁶. Inoltre quando ci si sposava, nell’ambito delle tradizioni contadine, della dote spesso facevano parte marze e talee⁸⁷ di fruttiferi o semi di cereali, legumi e ortaggi. Insomma, il materiale genetico o germoplasma veniva scambiato come patrimonio biologico da trasmettere tra le generazioni.

La produzione di frutti antichi vuole essere una ricchezza culturale, storica, di biodiversità e non da meno economica. Un’attività sostenibile il più possibile ecocompatibile, una risorsa indispensabile alla tipicizzazione delle nuove proposte

⁸⁶ Per ulteriori informazioni sugli ulivi millenari di Puglia, si veda: <http://www.ulivisecolaridipuglia.com/it/ulivi-millenari-di-puglia/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸⁷ Le marze e le talee rappresentano modalità di propagazione delle piante e costituiscono le forme più comuni di clonazione previste nel mondo della biologia vegetale, attuate attraverso riproduzione agamica. Si tratta di una modalità per ottenere esemplari identici geneticamente, rispetto alla pianta donatrice. Per ulteriori informazioni si veda: Cfr. G. PASQUA, *Biologia cellulare & biotecnologie vegetali*, Padova, Piccin, 2011.

agricole ed enogastronomiche, che richiedono una sempre maggiore espressione del territorio attraverso prodotti agricoli che spesso hanno uno stretto legame con il turismo. È, insomma, un punto fondamentale per la tutela di quella meravigliosa e indispensabile risorsa che è il Paesaggio rurale italiano, oggi minacciato dalla standardizzazione dei nuovi metodi di coltivazione e dei sistemi produttivi. Cosa che, tra l'altro, ha contribuito negli anni 2008-2010⁸⁸ alla diffusione negli appezzamenti olivicoli del batterio della *Xylella fastidiosa* che ha provocato il fenomeno del CoDIRO (Complesso del Dissecamento Rapido dell'Olivo) in Puglia e in particolare nel Salento⁸⁹. Si tratta di un fenomeno che sta cancellando sempre più un patrimonio vivente di inestimabile valore, a discapito delle generazioni presenti e dell'eredità che lasceremo alle generazioni future. La diversità, tra l'altro, è un valore da trasmettere nel tempo, perché arricchisce la nostra scelta e fa rima con libertà.

Il fatto che, da qualche anno, sono stati realizzati nuovi impianti di varietà antiche e la nascita di ulteriori orti botanici, come quello dell'Università del Salento⁹⁰, dimostra che vi è un ritrovato interesse. Inoltre, particolare rilievo simbolico assume l'istituzione indetta dalle Nazioni Unite della *Giornata mondiale della biodiversità*, da far ricorrere il 22 maggio di ogni anno, per celebrare la Biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta⁹¹. Tutto questo per dotare il nostro Paese di un sistema di norme capace di riconoscere, proteggere, recuperare e organizzare la biodiversità vegetale e animale, per investire sull'enorme ricchezza rappresentata da varietà e razze locali e per valorizzare l'onestimabile

⁸⁸ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.treccani.it/enciclopedia/xylella-fastidiosa/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸⁹ Per ulteriori informazioni sul CoDiRO e sulle misure di contrasto alla *Xylella fastidiosa* in Puglia che stanno colpendo soprattutto le varietà Ogliarola e Cellina, si veda: <https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM13/Audizioni/leg19.com13.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.40457.07-08-2024-17-14-37.859.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹⁰ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unisalento.it/musei/orto-botanico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹¹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.isprambiente.gov.it/it/news/giornata-mondiale-della-biodiversita-2024> (data ultima consultazione 31/03/2025).

patrimonio di conoscenze, memoria e pratiche a beneficio delle generazioni presenti e future⁹².

3.1.3 Cambiamento climatico

Nel corso del tempo l'attenzione mondiale si è concentrata sugli effetti del cambiamento climatico, diventando il più vasto problema di azione collettiva che l'umanità abbia mai dovuto affrontare, dalle caratteristiche sia intra- che inter-generazionali⁹³. In passato il problema dell'inquinamento ambientale e di un uso eccessivo delle risorse naturali non era messo in connessione con il clima, non ponendosi nemmeno o non essendo particolarmente significativo⁹⁴. Luca Mercalli, tra i numerosi climatologi, evidenzia come prima d'oggi, mai l'atmosfera terrestre, gli oceani e i continenti sono stati tanto sorvegliati dal punto di vista meteorologico e ambientale. Tanto la stampa nazionale quanto quella internazionale pullulano di titoli allarmanti che annunciano prossime catastrofi, ingigantendo dati già di per sé drammatici, oppure negano o minimizzando i cambiamenti climatici e la possibilità da parte dell'uomo di governarli. Intanto l'aumento della temperatura, il ritiro dei ghiacciai e l'innalzamento dei livelli del mare diventano fenomeni che si rendono sempre più evidenti e preoccupanti⁹⁵. Giustamente Antonello Provenzale, presidente dell'Area della ricerca del Cnr di Pisa, mette in evidenza che «non stiamo mettendo a repentaglio la sopravvivenza del pianeta, che è stato in grado di resistere a cambiamenti ben più epocali, ma possiamo infliggere danni pesanti alla nostra stessa specie, alla nostra società e al giusto desiderio di un'equa distribuzione delle risorse. Il pianeta è sempre sopravvissuto, ma molte specie sono state

⁹² Per ulteriori informazioni si veda <http://www.deputatipd.it/blog/biodiversit%C3%A0> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹³ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 9-10.

⁹⁴ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 31.

⁹⁵ Cfr. L. MERCALLI, *Che tempo che farà. Breve storia del clima con uno sguardo al futuro*, Milano, Rizzoli, 2012.

spazzate via dal teatro della vita. E non vorremmo che la nostra facesse troppo presto la stessa fine»⁹⁶. Infatti la questione climatica, come evidenzia chiaramente Attilio Pisano, è al tempo stessa ecologica e sociale, in quanto in grado di incidere sulle condizioni di vita di ogni essere umano⁹⁷.

Per comprendere la complessità della questione climatica e il ruolo che ricopre il diritto, continuando il ragionamento di Pisano, risulta utile rispondere a 4 domande:

- a) chi può agire, per contrastare il cambiamento climatico antropogenico?
- b) Perché si deve agire, individuando le giuste leve deontiche e far avviare un'azione di contrasto?
- c) Chi dovrebbe agire, nell'azione di contrasto?
- d) Chi è obbligato ad agire, in termini giuridici?⁹⁸

Con riferimento alla prima domanda mette subito in evidenza come la questione appare particolarmente complessa, perché l'uomo con i suoi comportamenti, anche quelli più banali (accendere un fuoco, fare una doccia calda, usare lo smartphone) interferisce con il sistema climatico, modificandone progressivamente gli equilibri globali. L'essere umano difatti è parte del sistema climatico che ne condiziona la vita e con i suoi elementi (come l'insieme dell'atmosfera, idrosfera, geosfera e delle relative interazioni) esso interagisce naturalmente⁹⁹. Quindi la responsabilità al cambiamento climatico appare diffusa e particellizzata, proprio perché ricade su una molteplicità di attori, tra loro diversissimi.

Con riferimento alla seconda domanda, evidenzia come «occorre partire dalla consapevolezza che la pericolosità dell'uomo oggi risulta sempre più evidente, diffusa, liquida, strettamente legata alla crisi climatica, dalla quale si può uscire tramite azioni di contrasto i cui obiettivi si possono raggiungere solo con la piena consapevolezza di

⁹⁶ Cfr. A. PROVENZALE, *Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore. Storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri*, Milano, Rizzoli, 2021.

⁹⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 39.

⁹⁸ ID., *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 73-74.

⁹⁹ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 40.

tutti»¹⁰⁰, ovvero scienziati, politici e comuni cittadini. In virtù di ciò risulta necessaria «una mobilitazione sociale capace di esercitare quella pressione nei confronti dei dirigenti politici con il fine di incidere sulle scelte di politica mitigativa, le quali costituiscono le uniche in grado di risolvere alla radice la crisi climatica»¹⁰¹.

Con riferimento alla terza domanda, occorre preliminarmente evidenziare che vi sono attori molto diversi, per interessi, per potere economico e/o politico in grado di incidere sul sistema climatico, ma anche in funzione della capacità di incidere in modo diretto o indiretto, più o meno consapevole.

Infatti Pisanò mette in luce come «la fonte climalterante inizialmente è locale, ma il danno che cagiona è globale. Quest'ultimo, come un bumerang, si ripercuote a livello locale, con la differenza che il luogo dal quale hanno origine le emissioni climalteranti (la fonte) non coincide con quello nel quale si verificano gli effetti ultimi del danno climatico (la foce)»¹⁰². Questo cosa comporta? «Che non essendoci un nesso palese tra condotta clima-determinante ed effetti dannosi della condotta descrivibile con un ordine di rappresentazione lineare, diviene difficile, per il giurista, riconoscere la responsabilità di chi contribuisce a causare il danno ultimo»¹⁰³. Pertanto, gli attori che intendano dare origine a un'azione collettiva strategicamente orientata dovrebbero avere un *modus operandi* volto al concreto e fattivo contrasto al cambiamento climatico.

Infine con riferimento alla quarta domanda, occorre evidenziare che i comportamenti più virtuosi posti in essere dai cittadini avrebbero effetti minimi se le risorse energetiche di un sistema sociale dipendessero in modo prevalente da fonti di approvvigionamento fossili. Conseguentemente, concludendo il ragionamento Pisanò, «sarebbe sbagliato attribuire la responsabilità dell'intera umanità sul singolo individuo. Diverso il discorso relativo agli Stati, poiché essi non hanno solo la consapevolezza della crisi climatica in

¹⁰⁰ ID., *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., p. 33.

¹⁰¹ *Ivi*, p. 34.

¹⁰² *Ivi*, p. 38.

¹⁰³ *Ivi*, pp. 38-40.

atto e dei rischi connessi, ma anche la responsabilità giuridica di agire al fine di evitare che il rischio di danno si tramuti in danno concreto»¹⁰⁴.

Compresa la complessità della questione climatica, a questo punto occorre fare un ulteriore passo in avanti precisando che qualsiasi pretesa climatica che voglia ambire ad essere accolta deve assumere come punto di partenza la naturale variabilità del clima, determinata anche dalle attività umane e dalle retroazioni e interazioni tra tutti i componenti biotici e abiotici della Terra che interagiscono tra loro in un determinato periodo di tempo. La variabilità del clima è un fenomeno naturale che ha accompagnato l'alba e l'evoluzione dell'uomo, tanto da poter attuare una ricostruzione storica su basi scientifiche. Questo significa che il diritto ad un clima stabile non può giustificare un diritto ad un clima bloccato. Infatti un diritto di questo genere sarebbe contro natura, perché anche la regolazione del clima finalizzata a stabilizzare la naturale variabilità sarebbe anch'essa un'attività climalterante¹⁰⁵. Oggi si è persino arrivati a gestire artificialmente le precipitazioni meteoriche con la pratica denominata *cloud seeding*, ossia inseminazione delle nuvole. Si tratta di una tecnica volta a modificare la quantità o il tipo di precipitazione attraverso la dispersione nelle nubi di sostanze chimiche in grado di alterare i processi microfisici all'interno delle stesse. Le sostanze chimiche più comunemente utilizzate includono lo ioduro d'argento, ma anche lo ioduro di potassio e il ghiaccio secco (anidride carbonica solida). La dispersione di queste sostanze, generalmente attraverso l'impiego di aerei o razzi da terra, può avvenire direttamente nelle nubi oppure al di sotto o al di sopra delle stesse, sfruttando le correnti ascensionali o discensionali per la loro dispersione. Recentemente, per stimolare le nuvole ad aumentare le precipitazioni sono stati utilizzati anche il propano liquido e diversi materiali igroscopici, come ad esempio il sale da cucina. Il principio su cui si basa la tecnica è l'introduzione nelle nubi di sostanze in grado di generare nuclei di condensazione, particelle fortemente igroscopiche che, assorbendo le molecole d'acqua

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 42-43.

¹⁰⁵ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. 39-41.

nell’ambiente circostante, raggiungono dimensioni tali da cadere al suolo sotto forma di precipitazioni di diversa natura¹⁰⁶.

Al di là di tali artificiose manipolazioni, giustamente Pisano evidenzia che «governare il cambiamento climatico non significa governare il clima, il quale non si deve governare. Piuttosto, significa governare le attività umane che alterano gli equilibri climatici naturali, con possibili effetti nocivi sugli ecosistemi, sulla vita della specie umana e delle altre specie viventi»¹⁰⁷. Tuttavia questo non significa annullare le attività che impattano sull’equilibrio climatico, in quanto la presenza dell’uomo stesso sulla Terra contribuisce naturalmente alla definizione dell’equilibrio climatico¹⁰⁸.

Inoltre occorre tenere presente che ogni tentativo che assume come unica visuale la prospettiva del presente è destinato a fallire, perché le dinamiche che seguono la questione climatica si proiettano necessariamente nell’avvenire legando inesorabilmente l’oggi al domani. Infatti, la questione climatica può essere affrontata solo se va ad includere la prospettiva del futuro, perché contrastare il cambiamento climatico significa essenzialmente calibrare costi e benefici tra presente e futuro attraverso una dislocazione dello spazio e della dimensione politica del presente al futuro, che, però, mal si addice alle democrazie contemporanee che tendono a tutelare gli interessi dei cittadini presenti, degli elettori di oggi, dei risultati a breve termine, piuttosto che gli interessi e i bisogni dei cittadini futuri¹⁰⁹.

L’emergenza in cui siamo entrati, al tempo stesso climatica ed eco sistemica, non produce danni “ambientali” limitati a livello spaziale. Piuttosto, essa rende permanenti ed evidenti danni “climatici” privativi dei “benefici” della presente e delle

¹⁰⁶ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/inseminazione-delle-nuvole-cloud-seeding-cose-e-come-funziona-la-tecnica-per-creare-la-pioggia> (data ultima consultazione 31/03/2025); https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/28/news/dubai_droni_in_azione_per_la_pioggia_artificiale-312095816 (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/video/2024/04/alluvione-a-dubai-il-cloud-seeding-responsabile-delle-piogge-record-gli-emirati-negano-ad686366-e4f4-479f-9e08-e868a7c96857.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://tg24.sky.it/mondo/2024/04/17/pioggia-artificiale-dubai> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁰⁷ A. PISANÒ, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., p. 41.

¹⁰⁸ *Ivi*, p. 42.

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 80-81.

future generazioni¹¹⁰. Infatti sono proprio gli effetti globali e duraturi che fanno emergere una responsabilità intergenerazionale¹¹¹. L'obbligazione climatica, avendo come fonti la Convenzione Quadro sui Cambiamenti climatici (1992) e l'Accordo di Parigi (2015), incontra le classiche difficoltà che contraddistinguono l'adempimento di obbligazioni giuridiche di diritto internazionale¹¹². Questa è la ragione di fondo per cui Michele Carducci, alla luce dell'emergenza in atto che solleva inedite questioni di “giustizia climatica” (intra- e inter-generazionale), vede nel contenzioso climatico un possibile sbocco di reazione: contro la negligenza, pubblica o privata, nell'evitare che i rischi e le situazioni costitutive dell'emergenza aumentino e si diffondano ulteriormente. In particolare, richiedere l'uso della scienza in funzione della prescrittività speciale contenuta nella *UNFCCC* e del principio di “precauzione” quale obbligo di risultato nella “prevenzione”, e non meramente di mezzi, parametrato ai tempi di “salvezza” dalle peggiori conseguenze della emergenza in atto; per espandere i diritti umani alla dimensione della pretesa della stabilizzazione climatica e della sicurezza nella protezione contro i rischi del mancato conseguimento dei tempi di azione e risultato¹¹³. A differenza delle altre emergenze globali che consentono di porre rimedio in tempi piuttosto ampi, la questione climatica richiede soluzioni in tempi stretti, ossia entro il 2030, senza i quali gli obiettivi della neutralità climatica entro il 2050 e la stabilizzazione dell'aumento medio entro il 2100, secondo quanto previsto dall'Accordo di Parigi, non potranno mai essere raggiunti¹¹⁴.

Di fatto dinanzi ad una comunità internazionale restia ad assumere concreti impegni volti a porre rimedio ai mutamenti climatici, la diffusione dei contenziosi climatici offre una importante via di uscita per contrastare il cambiamento climatico antropogenico, inchiodando gli Stati alle loro responsabilità giuridiche e morali. Pisànò

¹¹⁰ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in DPCE, n. 2, 2020, pp. 1368-1369.

¹¹¹ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 31.

¹¹² A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 71-72.

¹¹³ M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, cit., pp. 1368-1369.

¹¹⁴ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, cit., pp. 73-74.

afferma che «l'intreccio tra diritto climatico e diritti umani se non avviene (e non è avvenuto) nel momento normativo, avviene (e avverrà) nel momento applicativo, ossia quello giudiziale, dove la natura pervasiva dei diritti porterà le corti deputate alla loro tutela (domestiche superiori o regionali), quasi naturalmente, a vagliare, tra le altre cose, l'adeguatezza delle politiche di contrasto al cambiamento climatico antropogenico rispetto alle obbligazioni giuridiche relative ai diritti umani»¹¹⁵. In particolare evidenzia come i cittadini, così come i movimenti sociali e i gruppi d'interesse possono concretamente farsi portatori di istanze politiche, rivolgendosi alle magistrature interne (prima “opzione-Corti”), ma adire anche a una corte sovrastatale (seconda “opzione-Corti”)¹¹⁶.

¹¹⁵ ID., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, cit., pp. 91-92.

¹¹⁶ Si tratta di una modalità per fornire nuove e ulteriori opzioni alle battaglie di quei soggetti che tradizionalmente non hanno accesso ai canali di rappresentanza politica. In questo processo il ruolo delle corti è determinante, poiché se è vero che non hanno il compito di generare diritti, ma è altrettanto vero che esse hanno l'enorme potere di apporre un sigillo di legalità alle richieste di tutela di nuove situazioni giuridiche provenienti dai singoli cittadini o dai movimenti sociali, dai gruppi di interesse e/o di pressione. In tal caso, si configura la *bottom-up trajectory* dei diritti, in virtù della loro provenienza dalla società civile. La mobilitazione legale o *legal mobilization* non si esaurisce con il ricorso alle corti, perché essa richiede varie forme di strategie e tattiche. Il “litigio”, *rectius* ogni ricorso depositato nella cancelleria di un tribunale, di un giudice monocratico, e poi di una corte di appello, di una corte di cassazione, di una corte costituzionale, di una corte sovrastatale, rappresenta un momento di fondamentale rivendicazione, un atto tangibile di rottura che proietta *de plano* nell'alveo giudiziario, quindi istituzionale, questioni che sino a quel momento erano private. In particolare la partecipazione di movimenti e gruppi, che si fanno portatori di interessi generali e astratti, porta ad ampliare gli effetti delle sentenze, rendendole paradigmatiche per la soluzione di controversie simili. Infatti la sentenza conclusiva del procedimento, non si limiterà a dare soluzione al caso concreto, ma andrà ad assumere i caratteri della generalità e dell'astrattezza propri della norma. Quindi, la *litigation strategy* appare la strada maestra quando la *legal mobilization* ha come obiettivo primario il riconoscimento di nuovi diritti. Di fatto la proliferazione di corti nello spazio giuridico sovrastatale e la giurisdizionalizzazione del diritto internazionale hanno modificato l'immagine del giudice che applica meccanicisticamente il diritto o la legge. I meccanismi tradizionalmente utilizzati per descrivere il rapporto diritto-legge-giudici (per cui il diritto è legislativo e i giudici sono meri esecutori che ne garantiscono l'effettività) non ha senso nello scenario sovrastatale, dove non esiste una “legge internazionale” che possa essere assimilata in tutto e per tutto alla “legge domestica”; dove non esiste un Parlamento capace di monopolizzare l'esercizio del potere legislativo e dove non esistono leggi approvate seguendo un iter costituzionalmente definito. Poi, il rapporto sempre più stretto tra corti domestiche e corti internazionali introduce inevitabili elementi di politicità nell'attività delle supreme corti statali, a cominciare dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale. Conseguentemente, queste, possono non limitarsi alla mera passiva applicazione del diritto legislativo interno, ma devono costantemente orientarsi tra diritto interno e diritto comunitario, diritto internazionale, tra sentenze più o meno creative, più o meno invasive, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per ulteriori informazioni si veda: A.

3.1.4 Patrimonio culturale

Nel corso del tempo il concetto di ambiente si è ampliato e ha incluso anche elementi artificiali, storici, architettonici e culturali di vario genere che testimoniano la presenza dell'uomo e della comunità di cui fa parte in un determinato spazio fisico¹¹⁷. La *Convenzione del Patrimonio Mondiale*, ratificata a Parigi il 16 novembre 1972, costituisce il primo strumento internazionale ufficiale di salvaguardia del Patrimonio Mondiale. I beni culturali risultano, non solo elementi da trasmettere alle *generazioni future* ma, peraltro, necessari e fondamentali per lo sviluppo delle società di tutto il pianeta e per il mantenimento della pace e della solidarietà. La Convenzione per il Patrimonio Mondiale istituisce la Lista del Patrimonio Mondiale (World Heritage List – WHL), l'elenco dei Beni a cui il Comitato del Patrimonio Mondiale, a cui è stato riconosciuto ufficialmente un Valore Eccezionale Universale (Outstanding Universal Value – OUV). L'UNESCO¹¹⁸ provvede all'attuazione della Convenzione per mezzo del Centro del Patrimonio Mondiale, istituito nel 1992 con sede a Parigi e del Comitato intergovernativo per il Patrimonio Mondiale (WHC). Quest'ultimo è costituito dai rappresentanti di 21 Paesi membri eletti dall'Assemblea Generale e ha il compito di prendere la decisione finale sull'iscrizione dei siti nella Lista del Patrimonio Mondiale. Dal lancio della Strategia globale, 39 nuovi Paesi hanno ratificato la Convenzione sul Patrimonio Mondiale, molti dei quali appartenenti a piccole aree insulari del Pacifico, all'Europa orientale, all'Africa e agli Stati arabi. Il numero di Paesi del mondo che

PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 103-139.

¹¹⁷ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 32-33.

¹¹⁸ L'UNESCO è l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, la Comunicazione e l'Informazione. È stata fondata nel novembre del 1945 per contribuire alla pace e alla sicurezza mondiale attraverso la cooperazione internazionale nei settori di sua competenza. Ha il compito di promuovere la conoscenza, la sua diffusione e il libero flusso di idee per favorire la comprensione tra i Paesi membri e associati. I suoi programmi, tra l'altro, contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti nell'Agenda 2030 adottata dall'ONU nel 2015. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unesco.it/#:~:text=L'UNESCO%20%C3%A8%20l'Organizzazione,nei%20settori%20di%20sua%20competenza> (data ultima consultazione 31/03/2025).

hanno firmato la Convenzione sul Patrimonio Mondiale nel corso degli ultimi dieci anni, che precedentemente si attestava sui 139, è salito a 178. Il numero di Stati che hanno presentato liste provvisorie conformi alle linee guida stabilite dal Comitato è passato da 33 a 132. Sono state inoltre introdotte nuove categorie di siti del Patrimonio mondiale, come quelle dei paesaggi culturali, degli itinerari, del patrimonio industriale, dei deserti, dei siti marino-costieri e delle piccole isole. Il Comitato per il Patrimonio Mondiale continua il suo lavoro in collaborazione con tutti gli Stati facenti parte della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e con i suoi tre organi consultivi (ICOMOS, IUCN e ICCROM), al fine di compiere sempre maggiori progressi nella diversificazione della Lista del Patrimonio Mondiale, affinché essa sia veramente equilibrata e rappresentativa della straordinaria varietà culturale e naturale del nostro pianeta¹¹⁹.

L'ISTAT certifica che, a livello internazionale, l'Italia gode tutt'ora del primato nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il numero dei beni italiani iscritti nella Lista nel 2023 è di 59, di cui 53 appartenenti alla categoria dei beni culturali e 6 a quella dei beni naturali. Ciò rende l'Italia sia il Paese con il maggior numero di patrimoni di tipo culturale, sia quello con il maggior numero di patrimoni in assoluto. I beni candidati all'iscrizione dall'Italia sono attualmente 32, di cui 5 paesaggi culturali. Inoltre, la distribuzione dei riconoscimenti su tutto il territorio testimonia la straordinaria ricchezza e diversità del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, dato che tutte le regioni sono rappresentate con più di un elemento nei diversi inventari dell'UNESCO¹²⁰.

Il patrimonio sconfinato di cui gode soprattutto l'Italia¹²¹ è espressione della cultura, dell'ingegno e dello spirito di sacrificio di coloro i quali ci hanno preceduto ed è

¹¹⁹ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.unesco.it/it/temi-in-evidenza/cultura/per-una-lista-del-patrimonio-mondiale-piu-equilibrata-la-world-heritage-global-strategy/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²⁰ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.istat.it/it/files//2024/04/9.pdf> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²¹ Proprio la consapevolezza di tale patrimonio portò Giovanni Spadolini a istituire il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, (con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29

in grado di trasmetterli anche a distanza di secoli e/o millenni. Il nostro compito è quello di farne tesoro, di tutelarlo e valorizzarlo al fine di rendere migliore la nostra vita in termini qualitativi e quantitativi, ma anche di farne godere a coloro i quali verranno dopo di noi.

Infatti, i beni culturali rappresentano, indubbiamente, dei valori da trasmettere anche ai posteri¹²². L'auspicio è quello che ricevano i giusti riconoscimenti tutti quei siti o beni, come il *Barocco leccese*¹²³, affinché se ne avvantaggi l'intera umanità. In particolare la protezione e la conservazione di questi beni rappresentano un dovere etico e giuridico. Tali beni costituiscono ampiamente un'eredità che può contribuire a una

gennaio 1975, n. 5 - G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano nazionale. (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975. Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). Tale istituzione ebbe luogo prima ancora che venissero inseriti nel patrimonio culturale dell'UNESCO i primi siti in Italia, ossia l'arte rupestre della valle Camonica nel 1979 e il centro storico di Roma nel 1980. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.beniculturali.it> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²² R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 33.

¹²³ Il *Barocco leccese* si sviluppa nel quadro della Controriforma e la fondazione degli ordini religiosi riformati (teatini e gesuiti) nasce in risposta all'esigenza della Chiesa di riaffermare la propria autorità, soprattutto attraverso un'ostentata esibizione di potere. Il suo stile distintivo, autonomo, è riscontrabile nel particolare, fantasioso e suggestivo accostamento degli elementi architettonici della facciata: portici, finestre, balconi, logge, doccioni, mensoloni, festoni, colonne e cornicioni affollati di figure umane, fiori e animali. L'espressività di queste decorazioni sconfinava negli ambiti strettamente religiosi e si ritrovava anche su altari, cibori e calvari. Il riferimento alla terra, ai suoi prodotti e alla misericordia di Dio è chiarissimo quando fiori, festoni e tralci di vite si mescolano ad elementi simboleggianti i valori spirituali e cristiani. Dal 1500 al 1710 questo nuovo linguaggio segnò il rinnovamento urbanistico che seguì la riacquistata importanza di Lecce dopo il susseguirsi di pestilenze, stragi e devastazioni degli ultimi decenni del XV secolo, durante il dominio aragonese. La città era divenuta un importante centro commerciale del Regno di Napoli attirando mercanti veneziani, dalmati, greci e lombardi e il suo prestigio si accrebbe ulteriormente quando divenne sede delle amministrazioni regionali dello Stato e del Tribunale. All'inizio del XVIII secolo Carlo V nominò Lecce capoluogo della regione Puglia e ne ordinò il rinnovamento con numerose opere pubbliche; anche la nobiltà partecipò alla costruzione di un gran numero di edifici che mostrano l'influenza di questo stile che mantiene uno stretto rapporto con i principi classici ma abbraccia anche le caratteristiche rurali della cultura della penisola. L'arte barocca ed i suoi criteri decorativi furono presto seguiti in tutta la penisola salentina, anche nelle città più piccole dove i principali monumenti non sono meno significativi di quelli leccesi. Per ulteriori informazioni, sulla candidatura a sito dell'UNESCO del Salento e del Barocco leccese, si veda <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1149/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

vita più ricca di valori e più degna di essere vissuta per le generazioni presenti e future¹²⁴.

3.2 Macrosettore biotecnologico

Se l'ambito ambientale identifica la nascita della responsabilità intergenerazionale, quello delle biotecnologie ha dato nuova linfa alla questione della tutela degli esseri umani che verranno. Le tecniche di manipolazione genetica pongono, con ancora più urgenza, il problema del riconoscimento e dell'estensione di un diritto all'integrità genetica. Si avverte così la inevitabilità del passaggio dalla bioetica al biodiritto o biogiuridica, neologismi di più recente coniazione, che tendono sempre più ad affiancarsi all'espressione bioetica. Ciò è dovuto all'emergere dell'esigenza, sempre più avvertita nella società attuale, di una regolamentazione giuridica delle problematiche bioetiche che possa offrire un orientamento ai comportamenti sociali e possa risolvere le controversie emergenti. Sospinte dal contributo di alcuni filosofi del diritto al dibattito nazionale ed internazionale negli ultimi decenni, le tematiche sia della bioetica che del biodiritto sono entrate sempre più di frequente a far parte del campo d'indagine della giusfilosofia. D'altronde ciò non sorprende se si tiene conto, da un lato della specificità della filosofia del diritto che, da sempre, riflette in modo critico su "come è" e "come dovrebbe essere" il diritto ed è chiamata ad applicare riflessioni già consolidate ad un ambito nuovo, dall'altro delle provocazioni che la bioetica pone alla giusfilosofia, costringendola a ripensare concetti e categorie tradizionali, a mettere alla prova argomentazioni, ad interrogarsi con nuove modalità sul rapporto individuo e società, natura e artificio, corpo e persona, soggettività e oggettività, libertà e responsabilità, dignità umana e diritti fondamentali¹²⁵.

¹²⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 39.

¹²⁵ L. PALAZZANI, *Dalla bioetica al biodiritto, tra teoria e prassi*, in L. D'AVACK, *Diritti dell'uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare*, in "Rivista di filosofia del diritto", n. 1, 2013, pp. 7-8.

Inoltre, il rifiuto delle politiche selettive e riduttive delle differenze genetiche non deve essere considerato solo in una dimensione individualistica, ma di fatto riguarda anche il diritto inalienabile delle generazioni future alla conservazione delle diversità genetiche, e non solo per la specie umana. Sono queste preoccupazioni ad aver determinato la negazione degli interventi sulla catena germinale dell'uomo, che altererebbero i caratteri ereditari¹²⁶. In effetti in questo contesto è possibile sostenere che le capacità tecnologiche acquisite d'intervenire e modificare il patrimonio genetico degli esseri viventi solleva con particolare urgenza l'inevitabile questione del riconoscimento e della tutela di un diritto all'integrità genetica che si riflette inevitabilmente sulle generazioni future¹²⁷.

In particolare il riferimento è alle tecnologie che sono finalizzate al potenziamento genomico o selettivo dell'individuo e che hanno effetti diretti sulle generazioni future, in quanto non potranno ricevere un genoma originario e/o frutto della combinazione naturale. Inoltre, vanno presi in considerazione anche gli effetti indiretti dati dal potenziamento tecnologico e che possono portare verso una condizione di trans umanità, realizzata attraverso un uomo così manipolato da far perdere la sua ontologica costitutività umana e giungendo ad una condizione di post-umanità¹²⁸. A tal proposito risulta opportuno il pensiero del cardinale Elio Sgreccia che evidenzia quanto sia essenziale, per portare avanti l'eredità straordinariamente potente di cui disponiamo, "aggiustare" sempre le vele degli eventi della vita, anche quando il vento è contrario¹²⁹.

¹²⁶ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 33-34.

¹²⁷ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., pp. 39-40.

¹²⁸ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 149-150.

¹²⁹ Cfr. E. SGRECCIA, *Contro vento. Una vita per la bioetica*, Milano, Effatà, 2018.

3.2.1 Gli effetti diretti sulle generazioni future: l'ingegneria genetica

Le terribili esperienze vissute dall'umanità durante il secondo conflitto mondiale (l'avvento dei regimi totalitari, la negazione di diritti e libertà fondamentali, le sperimentazioni sull'essere umano senza alcun rispetto per la persona) hanno portato alla proclamazione dell'intangibilità della dignità umana. In questi ultimi anni assistiamo, soprattutto nelle società occidentali, a un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti per complessità, varietà e velocità dell'innovazione, oltre che per quantità e ampiezza di applicazioni. Il progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche in ambito biomedico e socio-sanitario risulta inarrestabile e continua a suscitare nuove domande in ambito etico sui confini di liceità di manipolazione della vita umana e non umana, presente e futura. Ai problemi ormai classici della bioetica (inizio vita e fine vita), si affacciano sempre nuove questioni (neuroscienze, biologia sintetica, biometria, nanotecnologie, telemedicina, robotica, ecc.), che suscitano discussioni vivaci, pluralistiche e interdisciplinari. Ad esempio, nell'ambito delle biotecnologie troviamo una serie di tecniche che permettono di correggere il DNA per ridisegnare le caratteristiche delle generazioni future, degli animali non umani e dell'ambiente¹³⁰. Si pensi agli organismi geneticamente modificati, agli *screening* genetici su intere popolazioni, alla possibilità d'intervento sul genoma umano¹³¹.

La ricerca scientifica porta, nell'ambito applicativo, anche a manipolazioni genetiche che comportano estese e flagranti prevaricazioni dei diritti umani. Si aprono nuovi e inquietanti scenari come, ad esempio nell'ambito sportivo, la programmazione genetica dei campioni¹³². Lo scienziato deve essere consapevole delle possibili

¹³⁰ Cfr. M. BALISTRERI, G. CAPRANICO, M. GALLETTI, *Biotecnologie e modificazioni genetiche. Scienza, etica, diritto*, Bologna, il Mulino, 2020.

¹³¹ U. VERGARI, *Governare la vita tra biopotere e biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010, p. 114.

¹³² Nell'ambito della pratica denominata di *Talent Identification*, vengono impiegati test genetici prenatali e la selezione di cellule germinali ed embrionali ritenuti idonei per la “costruzione” del futuro campione,

implicazioni del suo operare e la comunità sociale ha il diritto-dovere di impedire che si attenti, attraverso procedimenti di ricerca scientifica dei quali è difficile distinguere la fase ‘pura’ da quella ‘applicativa’, alla dignità della persona e alla stessa sopravvivenza del genere umano. Anche e soprattutto in questo campo, più che provvedimenti limitativi e repressivi, occorrono precisi atti normativi, di matrice e portata internazionali, aventi carattere generale e con funzione orientativa. Le obiezioni di coscienza a certe strumentalizzazioni tecnologiche delle ‘scoperte’ scientifiche sono un indicatore preciso della necessità che le applicazioni della ricerca scientifica si preoccupino di salvaguardare sempre i valori umani universali¹³³.

Tra i documenti internazionali che riconoscono, a vario titolo, tutela agli interessi della specie umana, dell’umanità e delle generazioni future possiamo ricordare la Raccomandazione n. 934/1982 con cui l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa afferma che gli artt. 2 e 3 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 1950) implicano «il diritto di ereditare caratteri genetici che non abbiano subito alcuna manipolazione»¹³⁴.

Con riferimento alla tutela dei diritti dell’uomo dalle potenziali minacce derivanti dalle applicazioni biotecnologiche e con prevedibili ripercussioni sulle generazioni future, occorre ricordare la *Convenzione sui diritti umani e la biomedicina*. Questa costituisce il primo trattato internazionale riguardante la bioetica e rappresenta un pietra miliare per lo sviluppo di regolamenti internazionali volti sia a orientare eticamente le politiche della ricerca di base e applicativa in ambito biomedico, sia a proteggere i diritti dell’uomo dalle potenziali minacce sollevate dagli avanzamenti biotecnologici. È stata promossa dal Consiglio d’Europa attraverso un comitato *ad hoc*

con prevedibili derive eugenetiche. Per ulteriori informazioni si veda: S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 60.

¹³³ A. COFELICE, *Diritti in costruzione: pace, sviluppo, ambiente, bioetica*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Diritti-in-costruzione-pace-sviluppo-ambiente-bioetica/107> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹³⁴ A. PISANÒ, *Sull’ampliamento della soggettività giuridica. Considerazioni sui diritti della specie umana*, in A. MANCARELLA (a cura di), *Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2015, pp. 305-306.

di esperti di bioetica ed è stata firmata a Oviedo il 4 aprile 1997. La Convenzione è stata integrata da tre protocolli aggiuntivi: a) un protocollo verde sul divieto di clonazione di esseri umani, sottoscritto a Parigi il 12 gennaio 1998; b) un secondo protocollo è relativo al trapianto di organi e tessuti di origine umana, sottoscritto a Strasburgo il 4 dicembre 2001; c) un terzo protocollo riguarda la ricerca biomedica ed è stato firmato il 25 gennaio 2005 a Strasburgo. La Convenzione non è stata adottata da tutti i Paesi dell'Unione Europea: Gran Bretagna, Germania, Belgio, Austria e altre nazioni non l'hanno sottoscritta, mentre altri Paesi, tra cui Francia, Svezia e Svizzera, l'hanno sottoscritta ma non ancora recepita. L'Italia ha recepito la Convenzione attraverso la legge del 28 marzo 2001 n. 145, ma non ha ancora predisposto gli strumenti per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e dei Protocolli¹³⁵.

Altra pietra miliare, questa volta nell'ambito più specifico della genetica, è costituita dalla *Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani*, adottata all'unanimità dalla XXIX Conferenza Generale dell'UNESCO l'11 novembre del 1997. La Dichiarazione, approvata anche dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1998, riconosce gli importanti effetti positivi che derivano all'umanità dagli avanzamenti delle conoscenze sul genoma umano e afferma di non invocare restrizioni alla libertà della ricerca scientifica. La Dichiarazione segnala tuttavia l'esistenza di rischi che minaccerebbero i valori fondamentali della dignità umana e dei diritti dell'uomo nell'eventualità in cui scienza e tecnologia venissero applicate in modo inappropriato e senza attenta ponderazione. Allo scopo di prevenire tali rischi, la Dichiarazione insiste sull'importanza di richiedere il consenso informato prima di acquisire e utilizzare le informazioni genetiche personali, nonché di garantire la riservatezza dei dati. Le ricerche dovrebbero, inoltre, mirare a promuovere la salute pubblica; i benefici derivati dalla commercializzazione devono essere distribuiti e gli Stati devono vigilare perché le tecnologie biogenetiche non vengano utilizzate per scopi

¹³⁵ Cfr. G. CORBELLINI, *Convenzione di Oviedo*, in "Enciclopedia della Scienza e della Tecnica", Roma, Treccani, 2008.

non pacifici. La Dichiarazione invoca il divieto di qualsiasi discriminazione su basi genetiche, così come la clonazione riproduttiva di esseri umani, in quanto giudicata contraria alla dignità umana. Essa afferma che la libertà di ricerca e la cooperazione internazionale possono aiutare uno sviluppo della ricerca biogenetica volta a promuovere il bene dell'umanità¹³⁶.

Da quanto emerso a livello internazionale, il rispetto e la tutela della persona sono un dovere primario degli Stati. Parallelamente alla protezione della dignità, le carte dei diritti contemporanei affermano anche la libertà della scienza. Per esempio, la nostra Costituzione promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 9) e proclama la libertà della scienza e del suo insegnamento (art. 33). Tuttavia, questo non significa libertà e autonomia assoluta. La ragione è che i nuovi scenari delineati dalla scienza incidono indirettamente sulle opzioni di scelta nell'ambito morale e giuridico. Incidono in modo indiretto, perché non dicono che cosa si debba fare, ma nel momento in cui rendono possibile una opzione, chiedono indirettamente al diritto d'intervenire per rendere la fattibilità tecnica il più possibile sostenibile. Questo significa non limitare il progresso scientifico *tout court*, ma evitare che il solo interesse al progresso possa prevalere sull'interesse al rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei soggetti coinvolti. Il diritto a fronte dei nuovi scenari di scelta è chiamato a diversi compiti, ossia promuovere l'accesso alle tecniche in maniera equa, promuovere canali istituzionali d'informazione al grande pubblico per consentire scelte consapevoli e garantire un adeguato bilanciamento degli interessi¹³⁷.

¹³⁶ ID., *Dichiarazione universale sul genoma umano*, in “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica”, Roma, Treccani, 2008.

¹³⁷ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 70-71.

3.2.2 Gli effetti indiretti sulle generazioni future: tra post-umanesimo e cyborg

Il corpo, storicamente considerato da diverse prospettive etiche l'aspetto più limitato dell'essere umano, diviene oggi l'oggetto principale di trasformazione, aprendo così nuove vie verso l'*homo possibilis*. In sostanza siamo in presenza di uno spostamento infinito della soglia verso un "oltre" il corpo fisico che non conosce definizione, né limiti. Silvia Salardi evidenzia come «si è abbandonata l'idea di finitezza, di limitatezza fisica e, grazie alla disponibilità di mezzi tecnologici e farmacologici, si ritiene che il corpo umano sia suscettibile di innumerevoli, se non infinite, possibilità di trasformazione e, peraltro, senza controindicazioni»¹³⁸. Vi è una tendenza al perfezionismo che nasce da un atteggiamento di rifiuto del corpo perché, invecchiando e morendo, crea disagio. Quel corpo invecchiato, imperfetto e mortale, viene ritenuto inadeguato alle proprie esigenze e aspettative e spinge a potenziare corpi e menti, sfuggendo ai molti limiti e ai dolori che di continuo si è costretti a sopportare. Tuttavia, occorre prendere in considerazione che la specie umana si "evolve" in qualcosa di prodotto, potremmo dire fabbricato, in laboratorio e frutto di desideri legati alla contingenza¹³⁹. Laura Palazzani evidenzia come «l'uomo risulta affascinato dai nuovi scenari che si dischiudono con inedite possibilità d'intervento nei confronti della natura, nonostante sia consapevole che gli effetti di taluni interventi possono incidere sulla composizione più intima della realtà, mettendo in pericolo la sopravvivenza dell'umanità presente e futura»¹⁴⁰.

Questa concezione del corpo trova la sua formulazione filosofica più compiuta nel movimento denominato *postumanesimo*. «La categoria del post-umano, nelle intenzioni dei suoi promotori, ha la funzione di segnare il passaggio dall'era umana a quella post-umana in cui, non solo l'uomo diviene un superuomo grazie agli interventi sul corpo e sulla mente ma, trascendendo la sua stessa realtà corporea, diviene un diretto

¹³⁸ *Ivi*, p. 35.

¹³⁹ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, cit., p. 155.

¹⁴⁰ L. PALAZZANI, *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 5-6.

interlocutore delle macchine intelligenti. Il risultato finale di questa interazione uomo-macchina è un soggetto che non è più solo umano, ma possiede degli elementi artificiali che lo rendono post-umano»¹⁴¹ e più esattamente un cyborg. Nel contesto della nuova ondata tecnologica si delinea il passaggio dalla bio-etica alla tecno-etica: dai problemi sollevati nell'ambito della biomedicina, ai quesiti delle nuove tecnologie emergenti. Tale passaggio evidenzia l'esigenza nell'etica della sostituzione del prefisso “bio” con il prefisso “tecnico”. Dunque si assottiglia sempre più il riferimento alla dimensione del “bios”, nell'interazione convergente della biomedicina con altri ambiti scientifici e tecnologici precedentemente separati, nell'interfaccia umano-artificiale fino agli orizzonti (anticipati o solo immaginati) del post-umano¹⁴².

Giovanni Tarantino evidenzia come il rischio derivante da tale condizione, dovuto alle moderne tecniche della scienza e della tecnologia, è quello di far perdere alle generazioni future quelle caratteristiche dell'*humanum* che da sempre hanno contraddistinto la specie umana fino allo stato attuale. Inoltre, non è da escludersi che una condizione di postumanità potrebbe avere come conseguenza estrema quella della stessa scomparsa della specie umana. Essa, invero, potrebbe estinguersi, in quanto sostituita da una nuova stirpe di cyborg che non avrebbe più le caratteristiche degli individui umani. Inoltre, con riferimento al *potenziamento delle capacità cognitive umane*¹⁴³, realizzato anche per potere competere meglio con robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale altamente performante, occorre considerare che in una ipotetica condizione di realizzata postumanità (in cui la presenza di robot, completamente composti di parti meccaniche e dotati di intelligenza artificiale, potrebbero dimostrarsi persino capaci di superare l'uomo), potrebbe verificarsi una competizione tra la specie umana e quella umanoide/robotizzata. Competizione che potrebbe culminare con

¹⁴¹ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 35-36.

¹⁴² Cfr. L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁴³ Si pensi all'impiego dell'intelligenza artificiale attraverso l'impianto di microchip nel cervello o alla stimolazione magnetica transcranica.

l'estinzione della prima a vantaggio della seconda¹⁴⁴. Conseguentemente il diritto è chiamato ad individuare i limiti delle applicazioni della ricerca, oltre i quali si pone in pericolo la sopravvivenza del singolo e della specie umana¹⁴⁵.

Si ritiene che il cyborg sia una sorta di auto evoluzione dell'uomo, frutto del progresso tecnologico, e in fondo gli atleti paralimpici costituirebbero già una concreta manifestazione di questa realtà¹⁴⁶. A tal proposito proprio in questo settore si è avuta una sentenza storica, ossia quella del Tribunale arbitrale dello sport di Losanna che, con decisione del 15 maggio 2008, ammette a gareggiare l'atleta paralimpico Oscar Pistorius¹⁴⁷ con i normodotati. Questa pronuncia è passata alla storia, non solo per tale ammissione, ma soprattutto in quanto porta con sé una visione di fondo della normalità che risulta emancipata dalla dotazione naturale¹⁴⁸. La vera innovazione di questa decisione, seguendo il ragionamento di Stefano Rodotà, consiste nel riconoscimento del fatto che la normalità non è più soltanto quella naturalmente determinata, ma anche quella artificialmente costituita; in quanto l'accesso alle tecnologie viene considerato un diritto fondamentale¹⁴⁹.

Chi ritiene che la normalità abbia caratteri costitutivi innati lo fa sulla base di una prospettiva naturalistica secondo cui nella Natura si troverebbero regole e valori predeterminati a cui improntare una vita umana, ovvero ciò che è naturale è buono e va seguito. Questa concezione della natura ha a lungo influenzato il concetto di egualanza ritenuta, in questa prospettiva, un'egualanza descrittiva di proprietà essenziali dell'essere umano. Luigi Ferrajoli evidenzia come «l'emancipazione da

¹⁴⁴ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, cit., pp. 159-160.

¹⁴⁵ Cfr. F. PARENTE, *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica*, Napoli; ESI, 2018.

¹⁴⁶ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 88.

¹⁴⁷ Oscar Leonard Carl Pistorius nasce senza le tibie e subisce l'amputazione ad appena 11 mesi di entrambe le estremità sotto le ginocchia. Sarà campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri piani. Correva grazie a particolari protesi in fibra di carbonio, denominate *cheetah* (ghepardo). Per ulteriori informazioni si veda https://www.corriere.it/sport/23_novembre_24/oscar-pistorius-storia-come-ha-perso-gambe-successi-sportivi-l-omicidio-compagna-carcere-3deb3f7c-8aff-11ee-b494-38fb28166ce6.shtml (data ultima consultazione 31/03/2025)

¹⁴⁸ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 88.

¹⁴⁹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015.

questa concezione, frutto della separazione tra diritto e natura, nonché tra diritto e morale»¹⁵⁰, si è avuta solo quando si è superata l'eguaglianza secondo parametri biologico-fattuali, considerati naturali, in favore di una definizione normativa, ovvero eguaglianza come eguale libertà nei diritti¹⁵¹.

Ben venga se questo porta a delle aperture volte a garantire a categorie di soggetti storicamente discriminate aspettative e prestazioni, nella più ampia cornice del diritto alla salute e allo sviluppo della propria personalità, attraverso l'uso delle tecnologie. Oltretutto nel caso di specie si tratta di protesi per compensare una disabilità che peraltro, nella motivazione della sentenza risulta che, allo stato attuale non vi sono prove scientifiche che possano dimostrare un vantaggio competitivo. In sostanza si tratta di tecnologie per finalità terapeutiche e non potenzianti.

Tuttavia occorre evitare deviazioni eccessive e, dunque, aperture nell'ambito del potenziamento. A tal proposito occorre ricordare che il diritto, pur non avendo il compito di limitare il progresso scientifico e tecnico, ha lo scopo di evitare che il solo interesse a tale progresso possa ledere o prevalere sull'interesse al rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei soggetti coinvolti¹⁵² e, potremmo aggiungere, degli interessi dell'intero genere umano presente e futuro.

¹⁵⁰ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. I: Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹⁵¹ A tal proposito occorre ricordare che per avere un sistema meritocratico, è necessario valorizzare l'uguaglianza e non l'equalitarismo. Il vero teorico dell'equalitarismo è il giornalista e agitatore politico François-Noël Babeuf, che sottolinea l'eguaglianza degli uomini nei bisogni, per cui devono avere tutti un trattamento uguale. Su questa linea è pure Karl Marx, quando, nella *Critica al programma di Gotha*, afferma che, da ognuno secondo le sue capacità, si deve passare a ognuno secondo i suoi bisogni. Ma se nei bisogni siamo uguali, nelle capacità siamo, invece, diversi: esse, in questa versione dell'equalitarismo, verrebbero punite e non già premiate, stabilendo, peraltro, una diseguaglianza nei doveri. N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, cit., pp. 201-202.

¹⁵² S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 70.

3.3 Macrosettore economico

Un ulteriore ambito d'influenza nei riguardi delle generazioni future è costituito dal macrosettore economico. In particolare il riferimento è costituito dal settore previdenziale, del debito pubblico e delle esternalità negative.

Raffaele Bifulco, con riferimento agli aspetti economici, ritiene che la responsabilità intergenerazionale ha solo un carattere sussidiario e integrativo. Precisa che tale tesi non si fonda sulla errata convinzione che le scelte economiche, del tipo più diverso, non abbiano riflessi sulle generazioni future, poiché sarebbe troppo facile dimostrare il contrario. Ma sul fatto che, a differenza delle politiche ambientali e biotecnologiche, le politiche economiche, così come quelle previdenziali e finanziarie non attente alle generazioni future, per quanto abbiano indubbi riflessi dannosi sul futuro immediato e remoto, possono essere “raddrizzate” nel corso del tempo¹⁵³.

Alla luce di tale visione è possibile affermare che, in linea di principio, sicuramente è possibile porre rimedio. Tuttavia, è un dato di fatto che affinché non si coinvolgano le generazioni che non hanno beneficiato di determinate politiche economiche espansionistiche, è necessario un cambio di rotta in tempi brevi. Infatti, si pensi al debito pubblico o al sistema previdenziale, se ciò non dovesse accadere e si dovessero coinvolgere diversi decenni¹⁵⁴ inevitabilmente ricadranno costi significativi e non compensati sulle generazioni successive. Inoltre, vi è un ulteriore aspetto che generalmente viene trascurato nell'ambito giuridico, ossia le esternalità negative che il modello di contabilità tradizionale genera inesorabilmente coinvolgendo anche le generazioni future. Nel caso di specie, peraltro, non si è mai posto rimedio per dar vita

¹⁵³ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., pp. 35-36.

¹⁵⁴ Un interessante studio di Roberto Artoni, ex commissario Consob e docente emerito di Scienza delle finanze all'Università Bocconi di Milano, analizza l'andamento del rapporto debito-Pil individuando quattro fasi di impennata: le prime tre riassorbite nel giro di qualche anno, l'ultima (quella che stiamo vivendo da oltre trent'anni) è ormai cronica, nonostante gli sforzi compiuti. Cfr. R. ARTONI, *Interventi di politica economica 2020-2023*, Milano, FrancoAngeli, 2014; Cfr. E. MARRO, *Debito pubblico: come, quando e perché è esploso in Italia*, in “Il Sole 24 Ore”, 21 ottobre 2018.

ad un cambio di rotta virtuoso. Queste sono le ragioni per cui è necessaria l'adozione di politiche economiche, previdenziali, contabili attente agli interessi delle generazioni future.

3.3.1 Il debito pubblico e gli effetti sulle generazioni future

È proprio nei confronti dei cosiddetti diritti sociali, cioè di quei diritti indicati come di terza generazione in quanto attributivi di pretese di prestazioni verso lo Stato, che i diritti delle generazioni future potrebbero giocare un ruolo di contrappeso. Si pensi al conflitto intergenerazionale legato all'accumulazione del debito pubblico che favorisce le generazioni che godono dei benefici delle maggiori risorse rese disponibili dall'accensione del debito e svantaggia le generazioni che, invece, dovranno colmare il debito attraverso il prelievo fiscale o il suo congelamento. In questo caso l'indebitamento potrebbe trovare un limite nel principio di responsabilità intergenerazionale, oltre che in indicatori alternativi per la contabilità nazionale¹⁵⁵.

Nel 1982 il presidente della Banca d'Italia Ciampi, poi divenuto presidente della repubblica, mette in guardia i Governi dall'usare l'arma della spesa pubblica con eccessiva disinvoltura, per evitare di creare quel colossale debito che poi si è materializzato e che da trent'anni ci pende, affilatissimo, sul collo, rubandoci il futuro. Tra l'altro affermava: «vengono allegramente introdotti sistemi di intervento pubblico che comportano nel presente, e ancor più nel futuro, spese incompatibili con le più ottimistiche previsioni di crescita». Le parole di Ciampi cadono nel vuoto. I Governi italiani che si succedono negli anni Ottanta continuano a mantenere saldi primari negativi al limite dell'indecenza (si sfiora il 15%), sorvolando disinvoltamente sulla disciplina di bilancio. È in questi anni che il debito decolla, anche perché con un'inflazione che non scende sotto il 10% fino al 1985, per trovare acquirenti di BOT e

¹⁵⁵ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 38.

BTP il tasso medio dei titoli di Stato resta sempre a doppia cifra. Il mostro del debito diventa spaventoso: nel 1980 era appena sotto il 60%, ma dieci anni dopo è già volato al 100% del Pil e nel 2024 risulta pari al 137,8%¹⁵⁶.

Qualsiasi azienda di erogazione, e dunque lo Stato, ha come compito primario quello di raggiungere gli scopi per i quali è stata istituita, ma tale obiettivo deve essere raggiunto nel rispetto delle condizioni di equilibrio tra entrate e uscite, quindi, attraverso il principio costituzionale del pareggio di bilancio. Si potrebbe obiettare che tale principio elimini completamente la possibilità di ricorrere, in casi eccezionali, alla politica fiscale come strumento di politica macroeconomica, e questo potrebbe essere un costo troppo elevato rispetto ai benefici che ne deriverebbero. Ecco perché la soluzione ideale appare quella di inserire un tetto massimo d'indebitamento da saldare entro termini brevi ben determinati. In questo modo si potrebbe garantire il ricorso alla politica fiscale come leva per lo sviluppo senza che questa provochi un indebitamento cronico con conseguenti ingiustizie intergenerazionali. La soluzione non è data dalla corrente del *neoliberismo* d'ispirazione smithiana (in voga a partire dagli anni 80' del secolo scorso e tuttora in corso), ma dal perfezionamento del *sistema ad economia mista* d'ispirazione keynesiana che è possibile definire con il neologismo *poliseconomia sostenibile*¹⁵⁷. Dunque, per garantire equità risulta essenziale che la classe politico-dirigente attui quelle modifiche costituzionali necessarie a rendere obbligatorio il pareggio di bilancio. In tal modo, evidenzia Nicola Matteucci, si riuscirebbe a sradicare una prassi diffusa nell'ambito politico, ossia garantire benefici immediati, conquistando

¹⁵⁶ Cfr. E. MARRO, *Debito pubblico: come, quando e perché è esploso in Italia*, cit. Con riferimento all'intera area dell'Unione Europea anche qui il debito pubblico affonda le radici nella storia e con riferimento al rapporto debito pubblico/Pil, dopo essere rimasto relativamente stabile intorno al 60% del Pil dal 2000 al 2008, è aumentato drasticamente al 73% nel 2009, in seguito alla crisi finanziaria. Il rapporto debito pubblico/ Pil ha continuato ad aumentare fino al 2014 quando si è attestato all'87%. Da allora, il tasso pur essendo diminuito costantemente, si è attestato all'80% nel 2018. Per ulteriori informazioni si veda <https://www.istat.it/economia-europea-millennio/bloc-4c.html?lang=it> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁵⁷ M. DE CILLIS, *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021, p. 96.

così facili consensi elettorali, ma scaricando i costi di ciò sul domani, cioè sulle future generazioni¹⁵⁸.

Non a caso, nel corso della seconda parte della XVI legislatura, in concomitanza con l'acuirsi delle tensioni sui debiti sovrani dell'area dell'Euro, è emersa a livello comunitario l'esigenza di introdurre, preferibilmente con norme di rango costituzionale, la “regola aurea” del pareggio di bilancio. Così il Parlamento italiano ha provveduto a introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni¹⁵⁹.

Il disegno di legge costituzionale recante l'introduzione di tale principio nella Carta costituzionale è stato definitivamente approvato il 18 aprile 2012, ed è ora divenuto la legge costituzionale n. 1/2012, pubblicata nella G.U. del 23 aprile 2012. Le nuove disposizioni costituzionali hanno trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. Quanto al contenuto, la citata legge costituzionale, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, cd. “pareggio di bilancio”, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall'ordinamento europeo¹⁶⁰. In particolare, il principio del pareggio è contenuto nel novellato articolo 81, il quale stabilisce, al primo comma, che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle diverse fasi, avverse o favorevoli, del ciclo economico. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 81, alla regola generale dell'equilibrio di bilancio è possibile derogare, facendo ricorso all'indebitamento, solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e al verificarsi di eventi eccezionali, che ai sensi dell'articolo

¹⁵⁸ N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, cit., p. 289.

¹⁵⁹ M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, cit., pp. 123-124.

¹⁶⁰ ID., *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, cit., p. 97. Inoltre, per ulteriori informazioni sul pareggio di bilancio in Costituzione, si veda <https://leg16.camera.it/465?area=1&tema=496&Il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione#:~:text=In%20particolare%2C%20il%20principio%20del,o%20favorevoli%20%2D%20del%20ciclo%20economico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

5 della legge costituzionale possono consistere in gravi recessioni economiche, crisi finanziarie e gravi calamità naturali¹⁶¹.

Tuttavia, proprio la possibilità di derogare e le congiunture economiche legate al Covid 19, non ha modificato sostanzialmente la situazione precedente alla legge costituzionale in questione. Infatti i governi di quasi tutti i Paesi del pianeta, nel pieno della pandemia, hanno incrementato considerevolmente la spesa pubblica. L'Italia ha portato il deficit pubblico annuale tra i 150 e i 160 miliardi nel triennio 2020-2022, ossia tra l'8 e il 10% del Pil. L'incremento del deficit pubblico è dipeso sicuramente dalla caduta del Pil che ha comportato minori entrate per lo Stato, ma anche dall'aumento di alcune voci di spesa sociale. Il più conosciuto e corposo tra questi è stato il Superbonus 110% che si è contraddistinto per una generosità senza precedenti nei confronti dei singoli beneficiari. Infatti questo conferisce ai proprietari di immobili una detrazione fiscale pari al 110% del costo dei lavori volti all'efficientamento energetico e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico. Un'aliquota del 110% per una detrazione fiscale implica che l'intero costo degli interventi sia a carico dello Stato, mentre i beneficiari, oltre a trasferire completamente l'onere dei lavori sui conti pubblici, ricevono un ulteriore trasferimento pari al 10% del costo stesso. Di fatto quest'aliquota ha invertito il normale funzionamento del mercato: di norma un committente preferirebbe spendere il meno possibile per dei lavori sul proprio immobile, incentivando quindi le imprese edili a competere su prezzi e qualità dell'offerta. Invece, una detrazione del 110% rende più conveniente selezionare il lavoro più costoso a parità di qualità. Da questo consegue quindi un incentivo generale per le imprese edili ad aumentare i prezzi. Un ulteriore elemento distorsivo è la cedibilità del credito fiscale. Poiché la detrazione fiscale da Superbonus è fruibile dal beneficiario solo in quattro quote annuali di pari importo, alla luce della generosità dell'aliquota molti non avrebbero avuto la capienza fiscale per assorbire interamente

¹⁶¹ Per ulteriori informazioni sul pareggio di bilancio in Costituzione, si veda <https://leg16.camera.it/465?area=1&tema=496&Il+pareggio+di+bilancio+in+Costituzione#:~:text=In%20particolare%2C%20il%20principio%20del,o%20favorevoli%20%2D%20del%20ciclo%20economico> (data ultima consultazione 31/03/2025).

l'incentivo. Ad esempio, un lavoratore dipendente con un reddito lordo annuo di circa € 30.000 potrebbe beneficiare al massimo di una detrazione pari a circa € 5.500 annui (l'Irpef che paga), cioè € 22.000 in quattro anni. Questo meccanismo avrebbe ridotto di molto l'utilizzo del Superbonus e l'avrebbe reso ancora più regressivo, perché i contribuenti più capienti sono quelli con i redditi maggiori. Per questo è stata prevista la cedibilità dei crediti: un contribuente incapiente ha avuto modo di trasferire a terzi il proprio credito fiscale verso lo Stato, come ad esempio alla ditta che effettua i lavori o a una banca, riuscendo quindi a beneficiare immediatamente dell'intero bonus. Purtroppo la cedibilità ha rinforzato l'incentivo a non curarsi o, peggio ancora, a massimizzare il costo dei lavori, dato che ha eliminato i vincoli di capienza e liquidità che avrebbero frenato l'incentivo. Non solo, di fronte all'esplosione del peso dei bonus edilizi sulle casse dello Stato e alle preoccupazioni circa le frodi, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina di questi bonus, creando considerevole incertezza sul mercato dei corrispettivi crediti fiscali¹⁶². A questo si devono aggiungere gli effetti negativi derivanti dai numerosi casi in cui, attraverso false attestazioni, si è persino beneficiato degli incentivi senza realizzare nessun lavoro¹⁶³.

L'auspicio è che in futuro la tendenza si possa invertire anche se, in base al Documento di Economia e Finanza, nei prossimi anni non è prevista una riduzione del debito¹⁶⁴.

¹⁶² G. GOTTARDO, *Superbonus 110% e le sue conseguenze*, in <https://www.treccani.it/magazine/agenda/articoli/economia-e-innovazione/superbonus.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); AA.VV., *L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi*, in “Fondazione Nazionale dei Commercialisti”, 22 dicembre 2022.

¹⁶³ Con riferimento alle frodi e al peso delle stesse sulle casse dello Stato, i fatti di cronaca risultano essere numerosi e tra i tanti si segnalano i seguenti: <https://www.rainews.it/articoli/2023/05/verona-truffe-superbonus-da-17-milioni-e-riciclaggio-dei-crediti-10-arresti-b9320ae2-47b8-46a8-950d-51b0e277a757.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2024/07/truffa-del-superbonus-duemila-truffati-ci-sono-anche-dei-piemontesi-0e253475-9c09-474a-abce-c2cb460bd793.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2022/10/superbonus-110-truffe-agenzia-entrate-circolare-02a9cf04-b203-4af5-851e-2d31353bbde1.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-ecco-quanto-pesano-frodi-crediti-e-correttivi-arrivo-AEQfaPDB?refresh_ce=1 (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁶⁴ Il debito italiano nel 2024 è pari al 137,8% e si prevede che aumenti al 138,9% nel 2025 e al 139,8% nel 2026. Così, nel quadro tendenziale del Def il debito inverte la rotta rispetto al sentiero di discesa

3.3.2 Il sistema previdenziale nel rapporto intergenerazionale

Il sistema previdenziale retributivo sul quale si fonda ancora in gran parte la previdenza pubblica in Italia, potrebbe porre in serio pericolo le capacità finanziarie delle generazioni future, cui spetterà in sostanza pagare i contributi pensionistici ad una porzione di popolazione sempre più estesa rispetto a quella attiva (a causa del prolungamento dell'età media e della notevole diminuzione della natalità negli anni più recenti). In questo ambito si pone il problema di come affrontare i tagli pensionistici e come ripartirli equamente tra le diverse generazioni. Il problema sorge in quanto, come è noto, in ogni sistema pensionistico la fase della contribuzione è temporalmente distinta da quella della fruizione del trattamento pensionistico, e ciò è vero indifferentemente dal sistema di finanziamento prescelto. Un sistema pensionistico equo, dunque, deve essere strutturato in maniera tale che l'ampiezza della prestazione, di ciò che si riceve cioè, sia commisurata all'ampiezza delle contribuzioni¹⁶⁵.

L'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, nella sua recente pubblicazione, evidenzia uno dei casi più eclatanti dei privilegi pensionistici che hanno danneggiato le generazioni future. Senza mezzi termini parla dello scandalo delle baby pensioni, di cui ancora oggi si paga il peso. Ricorda come nel 1973, quando ancora ci si cullava nell'illusione di una crescita senza fine e per via di tendenze clientelari, con il governo Rumor si arrivò a concedere alle dipendenti pubbliche con figli di andare in pensione dopo 14 anni, sei mesi e un giorno di lavoro e ai dipendenti pubblici uomini di essere collocati a riposo dopo 19 anni sei mesi e un giorno di contributi. Il risultato è stato quello di consentire a persone con poco più di 40 anni di accedere alla pensione. Tridico evidenzia come in Italia vi sono state circa 256 mila persone che hanno ricevuto la pensione in un'età giovane, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta. Inoltre, come le

indicato nella Nadef (Nota di Aggiornamento di Economia e Finanza). Per ulteriori informazioni sul Def, si veda <https://www.ilsole24ore.com/art/oggi-cdm-previsioni-economiche-ecco-possibili-novita-arrivo-AF8qWYQD> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁶⁵ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 37.

stesse, siano costate 102 miliardi di euro alle casse dello Stato¹⁶⁶. Tiziana Andina, acuta analista dei rapporti trasgenerazionali, afferma che questo ha fatto registrare «conseguenze sul piano della giustizia sociale e della giustizia tra le generazioni»¹⁶⁷.

Ecco che ora eventuali tagli o riduzioni delle prestazioni, dovute all'enorme peso della spesa pensionistica sul bilancio statale, colpiscono coloro che, ad oggi, non sono ancora fruitori delle prestazioni pensionistiche e che sono lontani, dal punto di vista anagrafico, dal raggiungimento dell'età della pensione. Per costoro, evidentemente, non vi sarà proporzione tra il carico contributivo e le prestazioni pensionistiche di cui potranno godere in futuro. Si spiega così il faticoso tentativo di passare dal sistema previdenziale retributivo a quello contributivo, realizzato in Italia con la legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare¹⁶⁸.

Come si può notare anche nel campo pensionistico si pone un problema di equità intergenerazionale. Pertanto è necessario che i benefici di una generazione non si traducano in costi non compensati sulle generazioni future, in termini di riduzione della pensione o allungamento sproporzionato dell'età pensionabile. Inoltre, è necessario migliorare la quantità e la qualità dell'occupazione per evitare domani di avere una massa di anziani da assistere. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale: un lavoro povero frutterà una pensione povera¹⁶⁹. In particolare, una vera riforma e un piano a lungo termine potranno essere decisi solo attraverso l'aumento del tasso di occupazione, la promozione della parità di genere sul posto di lavoro, la lotta alla precarietà e il rafforzamento del sistema di contribuzione previdenziale¹⁷⁰.

¹⁶⁶ Cfr. P. TRIDICO, E. MARRO, *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps*, Milano, Solferino, 2023.

¹⁶⁷ T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020, p. 148.

¹⁶⁸ R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 37.

¹⁶⁹ Cfr. P. TRIDICO, E. MARRO, *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall'Inps*, cit.

¹⁷⁰ Cfr. C. TESTUZZA, *Previdenza: il fenomeno delle baby pensioni e lo squilibrio di oggi tra pensionati e lavoratori attivi*, in "Il Sole 24 Ore", 6 marzo 2023.

3.3.3 Le esternalità negative del sistema contabile e gli effetti intergenerazionali

Passiamo ora ad esaminare il ruolo essenziale che viene a svolgere la contabilità nell'ambito ambientale e sociale. In base al modello di *contabilità tradizionale* vigente si contabilizza l'ammortamento dei macchinari, il costo delle risorse umane, delle materie prime aventi un mercato, ecc. Ciò che non compare è l'uso delle risorse ambientali che non hanno mercato, come l'aria utilizzata per lo scarico di sostanze inquinanti, l'acqua sorgiva, ecc.; si tratta dei cosiddetti beni comuni. In assenza di regolamentazione nessuna società, ad esempio, produttrice di energia elettrica, rimborserà i danni provocati dall'inquinamento determinato dalle emissioni inquinanti in atmosfera, magari per l'utilizzo di fonti fossili. Di conseguenza, l'uso di energia elettrica da parte degli utenti non rifletterà i costi legati all'utilizzo di risorse ambientali. Questi vengono definiti *costi esterni* (o esternalità negative) poiché non vengono pagati dall'inquinatore sotto il profilo economico, ma dalla società in termini di degrado ambientale e aumento dell'incidenza di diverse malattie. Tutto questo in quanto l'azienda utilizza risorse senza prezzo nello stesso modo in cui vengono usate le risorse cui è attribuito un prezzo. Questo dimostra che anche se il sistema di mercato sembra essere efficiente nell'uso di risorse caratterizzate da un prezzo, non riesce a guidare correttamente le imprese verso un uso efficiente delle risorse ambientali che non hanno un prezzo. Solo nell'ipotesi in cui l'inquinatore prenda in considerazione i costi esterni e li *internalizzi*, ossia li faccia propri mediante contabilizzazione, sarà possibile spingere il livello di produzione ottimale di un mercato guidato dalla ricerca del profitto verso un livello di produzione sostenibile. Si potrebbe allora pensare che la soluzione sia data dalla cosiddetta *contabilità ambientale*, poiché nel caso specifico si prendono in considerazione tutti i costi che l'impresa sostiene per ridurre gli impatti con l'ambiente (costi di depurazione, di smaltimento rifiuti, ecc.) e i ricavi connessi (recuperi, reimpieghi, ecc.). Tuttavia, questo modello risulta già vecchio e fallimentare. Infatti, a ben vedere, si hanno effetti perversi non solo nell'ipotesi d'inquinamento ambientale, ma anche nel caso di assenza di inquinamento, ossia, quando vi è un uso sregolato ed

eccessivo delle risorse naturali. Si prenda in considerazione il caso di un imprenditore agricolo che per irrigare i propri campi utilizza acqua sorgiva mediante pompe elettriche alimentate da pannelli fotovoltaici. L'imprenditore, nel caso in questione, non sostenendo costi né in termini idrici, né in termini di energia elettrica, né in termini di costi di depurazione o di smaltimento rifiuti, dunque in assenza di costi variabili, non avrà alcun incentivo a fare un uso accorto di acqua o a utilizzare varietà botaniche con minor fabbisogno idrico. L'effetto che ne consegue è la salinizzazione delle acque sorgive e l'inutilizzazione di tale risorsa a scapito degli altri imprenditori agricoli e degli usi civili. Come si può facilmente notare, l'inefficacia del modello di contabilità ambientale è legata proprio alla mancanza della contabilizzazione dell'uso, che talvolta si traduce in abuso, delle risorse ambientali. Inoltre, non sono da trascurare i risvolti psicologici conseguenti all'ipotetica adozione di tale sistema di contabilità. Infatti, nel caso di specie, le imprese non hanno alcun incentivo a fare un uso accorto delle risorse, ma al contrario sono indotte a ridurre i costi di depurazione e smaltimento. Qual è l'effetto che ne consegue? Danni, talvolta irreversibili, a scapito dell'ambiente e dunque delle generazioni, non solo presenti ma, anche future¹⁷¹.

Da qui la necessità improrogabile di un intervento politico volto a far rientrare in contabilità l'uso delle risorse naturali, dando vita a quella che si potrebbe chiamare *contabilità sostenibile*¹⁷², in modo tale che l'azienda, sostenendo un costo, abbia tutto l'interesse a minimizzarlo, al pari di quanto effettua con ogni altro, facendo così un uso avveduto e sostenibile delle risorse ambientali a beneficio della collettività presente e futura. Il problema perciò si pone in termini di imposizione tributaria volta a indurre i

¹⁷¹ M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, cit., pp. 119-121.

¹⁷² Nel senso di *contabilità estesa*, ossia, non limitata ai prodotti, ai redditi o alle spese registrate nel mercato, bensì estesa ai costi da sostenere per l'utilizzo delle risorse ambientali prive di mercato. Per ulteriori informazioni, tra i tanti di particolare utilità, si veda: K. TURNER, D. PEARCE, I. BATEMAN, *Economia ambientale*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2003, p. 64; Cfr. L. BECCHETTI, L. BRUNI, S. ZAMAGNI, *Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare un nuovo modello di benessere*, Roma, Ecra, 2019; Cfr. M. CAROLI, *Economia e gestione delle imprese sostenibili*, Milano, McGraw-Hill Education, 2021; E. LAURENT, *La nuova economia ambientale. Sostenibilità e giustizia*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2022.

soggetti passivi di essa o ad escogitare soluzioni tali da non essere pregiudizievoli per l’ambiente; o far sottostare al pagamento, in modo proporzionale, di quanto prescritto dalle autorità politiche per porre rimedio ad eventuali danni ambientali, in ossequio al principio di “chi inquina paga”. Tali introiti, infatti, dovrebbero poi essere utilizzati dallo Stato al solo scopo di neutralizzare gli effetti dannosi dell’inquinamento ambientale o legati al depauperamento provocato dalle aziende pubbliche o private¹⁷³. In passato il problema dell’inquinamento ambientale e di un uso eccessivo delle risorse naturali non era messo in connessione con l’attività economica, non ponendosi nemmeno o non essendo particolarmente significativo. Oggi, i processi produttivi sono diventati più invasivi, hanno intaccato in maniera sensibile l’integrità ambientale ed è sorta la necessità ineludibile della protezione di questa a beneficio delle generazioni presenti e future. In questa ottica, la contabilità sostenibile si configura uno strumento in grado di analizzare congiuntamente i fenomeni economici e i fenomeni ambientali correlati. In virtù di ciò risulta uno strumento in grado di garantire, non solo sostenibilità, ma anche, rispetto dei diritti a livello intragenerazionale e intergenerazionale.

4 I “beni comuni” mezzo per l’equità tra le generazioni presenti e future

Nell’ambito dei diritti delle generazioni presenti e future un recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sui “beni comuni” apre la strada al riconoscimento di una nuova categoria giuridica di beni che, se adeguatamente gestita, è in grado di garantire equità intragenerazionale e intergenerazionale.

Con il concetto beni comuni, pur non esistendo una definizione giuridica riconosciuta, ci si riferisce a quei beni per i quali vi è un consenso di massima tra studiosi per non considerarli né privati né pubblici, né merce né oggetto o parte dello

¹⁷³ M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018, pp. 79-80.

spazio, materiale o immateriale, che un proprietario, pubblico o privato, può immettere sul mercato per ricavarne il cosiddetto valore di scambio. Questa tipologia di beni nasce dalla recente giurisprudenza, che mette in discussione il concetto di proprietà (trasfuso nelle codificazioni unitarie e giunto sino al nostro art. 832 del codice civile) come diritto *esclusivo*, ossia da quel modo d'intenderla come preclusione dal resto del mondo di ogni soggetto diverso dal proprietario, di godere e disporre della cosa¹⁷⁴. Infatti, la Corte di cassazione a sezioni unite, a cominciare dalla sentenza n. 3665 del 14/02/2011, sembra ravvivare la memoria delle *res in usu publico* nella risoluzione del caso delle Valli da pesca della laguna di Venezia. La Corte ne stabilisce il carattere demaniale, invocando la nozione di bene comune come strumentalmente volta alla realizzazione d'interessi dei cittadini. Ove un «*bene immobile [...], indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato*» risulti «*funzionale ad interessi della stessa collettività*» esso «è da ritenersi ‘comune’ vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini»¹⁷⁵. Si parte dalla considerazione che esistono determinati beni “a marcata valenza esistenziale”¹⁷⁶ che forniscono agli individui (intesi come membri di una collettività) un'utilità di carattere non patrimoniale: si fa riferimento a *res eterogenee*, quali beni naturali (come le valli da pesca in questione), beni socio-culturali (ad es. bellezze storiche, artistiche o archeologiche) o beni immateriali (ad es. lo spazio del web). La caratteristica comune di questi beni è quella di essere a titolarità diffusa e collettiva: appartengono a tutta la collettività e devono essere fruibili da ciascun individuo. Ciò perché questi beni comuni sono da ritenersi indispensabili per l'individuo, in quanto strumentali alla realizzazione di quegli interessi non patrimoniali che sono propri dell'essere umano in quanto tale. La Corte suprema sdoppia così il concetto di proprietà: accanto a un'appartenenza di servizio (o titolarità, in senso classico), viene

¹⁷⁴ Cfr. S. CASSESE, *Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi*, Milano, Mondadori, 2023.

¹⁷⁵ Per ulteriori informazioni, inerenti alla Sentenza di Cassazione Civile n. 3665 del 14/02/2011, si veda <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-3665-del-14-02-2011> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁷⁶ Cfr. F. CARINGELLA, *Manuale ragionato di diritto amministrativo*, Roma, Dike Giuridica, 2022.

data una seconda forma d'appartenenza, si potrebbe dire *di utilità*. Tale ultima appare segnata dalla destinazione al godimento collettivo, funzionale al soddisfacimento degli interessi dei fruitori¹⁷⁷.

A questo punto viene da chiedersi, in virtù della nascita della categoria dei beni comuni nell'alveo giurisprudenziale, qual è stato l'interesse nell'ambito politico-istituzionale e quale il risultato?

A tal proposito è da rilevare i primi passi vengono mossi già nel 2007 quando il Governo Prodi, con l'obiettivo di superare le vetuste e parziali nozioni di demanio e di patrimonio previste dagli artt. 822 e ss. C.c., porta all'istituzione della Commissione sui beni pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, presso il Ministero della giustizia (a mezzo di decreto del 21.06.2007), con il compito di riformare le norme civilistiche in materia di beni pubblici¹⁷⁸. Infatti, da più parti è stato evidenziato un diffuso atteggiamento culturale di viva insoddisfazione per la tradizionale classificazione dei beni, operata dal codice civile italiano del 1942, nelle due categorie giuridiche dei beni pubblici e privati.¹⁷⁹ Ma lo schema di disegno di legge delega, approvato dalla Commissione e successivamente dal Governo, non viene incardinato in Commissione parlamentare, a causa della caduta del Governo in questione. Nel 2009, il testo della Commissione veniva recuperato integralmente e presentato in Senato, con una proposta di legge delega formulata dal Consiglio regionale del Piemonte, ai sensi dell'art.121, co. 2 Cost., ma discusso in alcune commissioni, non arrivò mai alle aule parlamentari. Il testo è stato successivamente ancora presentato in Senato, per iniziativa parlamentare, nel 2013, senza che la cosa abbia avuto seguito. Recentemente è stato presentato, altresì, un progetto di legge di iniziativa popolare, con raccolta delle 50.000 firme previste dalla Costituzione, denominato “Disegno di legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani” (pubblicato in G.U. n. 294/2018), ma non è stato mai incardinato nei

¹⁷⁷ M. ORLANDI, *Beni comuni*, Torino, SAN, 2015, pp. 163-164.

¹⁷⁸ A. LUCARELLI, *Beni comuni*, in “DIGESTO delle Discipline Pubblististiche” – U.T.E.T., 2021, p. 23.

¹⁷⁹ M. PASSALACQUA, *Oltre la concezione prioritaria dei beni comuni. Diritto, economia e interesse generale*, in “Amministrazione in cammino. Rivista di diritto pubblico, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione”, n. 1, 2018, p. 1.

lavori delle commissioni parlamentari. Nonostante l'operato della Commissione Rodotà sia, fin qui, risultato infruttuoso rispetto al percorso politico-istituzionale, esso rappresenta un fondamentale riferimento per la definizione, sia pure non riconosciuta, delle peculiarità dei beni comuni: «*Cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico anche a beneficio delle generazioni future. Titolari dei beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o soggetti privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future»*¹⁸⁰.

Stefano Rodotà vede nei beni, patrimoni, forme societarie, corpo, ingegno, identità, privacy, tutte declinazioni del concetto di proprietà, intesa in senso materiale o immateriale. Inoltre, considera i beni comuni una indubbia opportunità per attuare un governo del cambiamento, in quanto riconosciuti tali da una comunità che si impegna a gestirli e ne ha cura, non solo nel proprio interesse, ma anche in quello delle generazioni future¹⁸¹.

Michael Hardt e Antonio Negri nella loro monografia comune, affermano che dopo il comunismo e il capitalismo, oltre Karl Marx e Adam Smith c'è la vera alternativa: il “comune”, ossia il bene comune. Evidenziano come l'insieme di conoscenze, linguaggi, affetti, energie, mobilità e natura, costituiscono un patrimonio generale a cui deve tendere la moltitudine se vuole modificare davvero, dalle radici, l'impero economico odierno. In sostanza, dal loro pensiero si evince che capitalismo e socialismo sono entrambi dei regimi di proprietà che escludono il comune, mentre solo un progetto politico di istituzione del comune, né privato né pubblico, e pertanto né capitalista né socialista, può aprire un nuovo spazio alla politica. Questo potrà salvare

¹⁸⁰ A. LUCARELLI, *Beni comuni*, cit., p. 23

¹⁸¹ Cfr. S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, il Mulino, 2013.

l’umanità dalla corruzione morale e dalle molteplici catastrofi che ne conseguono, proprio grazie alla trasformazione in potere di quella capacità di pensare forme di vita innovative, incentrate sul “comune”, generata dal binomio valoriale povertà e amore che caratterizza la moltitudine¹⁸².

Tuttavia, occorre non farsi prendere da facili entusiasmi e vedere nel nuovo la panacea ad ogni male. Inoltre, il cambiamento va attuato, non per moda, ma per necessità o, quantomeno, per utilità. A tal proposito di grande validità si rivela la riflessione di Luigi Ferrajoli. Egli osserva innanzitutto che la nozione di “beni comuni” rischia di essere al tempo stesso troppo estesa, comprendendo “cose” che non sono “beni”, e troppo ristretta, escludendo beni che sono essenziali, vitali, ma non sono affatto definibili come “comuni”. Di conseguenza, afferma che «sarà utile procedere a una ridefinizione del concetto di beni comuni depurata dai suoi usi retorici e quanto più possibile ancorata al lessico giuridico». Pertanto, l’art. 810 del nostro codice civile può essere di ausilio per comprendere quali beni possono formare oggetto di diritti. Certamente il codice civile conosce solo i beni patrimoniali, disponibili e esigibili, spettanti a ciascuno con esclusione degli altri, ma ciò non significa che non si possa distinguere, all’interno di quanto si definisce genericamente “bene”, due specie, e cioè i beni fondamentali e i beni patrimoniali: i primi definibili come i beni che formano oggetto dei diritti fondamentali, i secondi come i beni che formano oggetto di diritti patrimoniali. In questo modo si crea una categoria, quella dei beni fondamentali, che comprende tutti quei beni che vanno ugualmente garantiti a tutti, perché vitali, e quindi in quanto tali da considerare fuori delle logiche mercantili, anzi in opposizione a queste ultime. Ma essere una categoria di beni non assoggettata alle logiche del mercato non significa ancora poterla qualificare di per sé come equivalente alla categoria dei “beni comuni”, che qualifica invece solo i beni “accessibili a tutti pro indiviso”. La specie dei beni fondamentali deve a sua volta essere divisa in tre sottospecie, una sola delle quali merita la qualifica di “beni comuni”. In particolare, una classificazione analiticamente

¹⁸² Cfr. M. HARDT, A. NEGRI, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2010.

appropriata distinguerà i beni fondamentali nel seguente modo: in primo luogo, i beni comuni, cioè le *res communes omnium*, il cui uso o accesso alle quali è vitale per tutte le persone e che formano perciò l'oggetto di diritti fondamentali di libertà di uso o godimento; in secondo luogo, quelli che possiamo chiamare beni personalissimi, come sono le parti del corpo umano, che formano l'oggetto di diritti fondamentali di immunità, cioè di libertà da lesioni, incluse quelle provenienti da atti di disposizione; in terzo luogo, quelli che possiamo chiamare beni sociali perché oggetto dei diritti fondamentali sociali alla salute e alla sussistenza, come i farmaci salva-vita e gli alimenti di base. Da queste distinzioni dipendono, infine, le diverse tecniche di garanzia da approntare per le tre sottospecie di beni fondamentali così delineate¹⁸³. A tal proposito Pietro Perlingieri evidenzia come la nozione di beni comuni sia troppo ambigua e foriera di generalizzazioni pericolose e distanti dall'imprescindibile necessità di tenere conto delle peculiarità del bene e degli interessi ed i valori concretamente coinvolti. Questo significa che tanto all'atto amministrativo quanto agli atti di autonomia privata e collettiva non si può attribuire semplicisticamente il potere di incidere sulla destinazione e in genere sullo statuto proprietario, salvo che nelle ipotesi e nelle forme previste dalla legge¹⁸⁴.

Alla luce degli accorgimenti da attuare a livello giuridico, oggi il grave depauperamento delle nostre risorse naturali e culturali comuni rende imperativa la correzione dello squilibrio di potere tra settore privato e pubblico. Se, come sosteneva Aristotele, ciò che è comune riceve una minore cura ed è destinato all'abbandono, è evidente che il privato di per sé conduce alla inesorabile eutanasia dei beni collettivi. La sopravvivenza di beni destinati all'inefficienza e all'incuria progressiva, se non proiettati verso una utilizzazione produttiva, dipende dall'esistenza di uno spazio pubblico che media tra appropriazione esclusiva e interessi di valenza collettiva¹⁸⁵.

¹⁸³ L. FERRAJOLI, *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, cit., pp. 114-118.

¹⁸⁴ P. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni»*. *Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in “Rassegna di diritto civile”, n. 1, 2022, pp. 137-163.

¹⁸⁵ M. PROSPERO, *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in N. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 77.

L’armonizzazione delle leggi con le nuove necessità di calibratura pubblico-privato-comune, richiede la definizione dei confini, lo sviluppo e la tutela legale del settore dei beni comuni. Risulta utile partire dalla base del pensiero ecologico e critico, coltivare la diversità e le reti sociali che permettano di cambiare il mondo anche dal basso¹⁸⁶, ad esempio attraverso la *litigation strategy*¹⁸⁷, vettore per l’attuazione del bene comune. Il significato che si attribuisce al concetto di “bene comune” e di “beni comuni” è apparentemente distante tra di loro, ma a ben vedere sono strettamente connessi. Infatti, alla luce di quanto è emerso, risulta evidente che i “beni comuni” costituiscono il mezzo per la realizzazione del fine del “bene comune”.

5 Il fine del “bene comune” esteso alle generazioni future

Il concetto di *bene comune*, affonda le radici nella storia. Ne parla Aristotele, che considera “beni” i fini che l’uomo persegue nel suo agire, tra i quali il fine più alto è la costruzione della *polis*, la città, e dunque, il *bene comune*. In tutto il mondo greco avere a cuore la vita della *cosa pubblica* era di primaria importanza, tanto che chi non se ne interessava era considerato uomo semplice, rozzo, privo d’istruzione e di scarsa intelligenza. Il concetto di *bene comune* lo troviamo poi nella civiltà romana nel significato di *bene della collettività*, la *res publica*, anche se non riceve grande attenzione ad eccezione di Cicerone e Seneca. Tornerà al centro dell’interesse nel XIII secolo, con S. Tommaso d’Aquino, che rielabora la riflessione di Aristotele e ne farà il perno della sua visione dell’uomo e della comunità umana. Da allora il *bene comune* si colloca al centro del pensiero cristiano e diventa principio fondamentale della *Dottrina sociale della Chiesa*, a cominciare dalla *Rerum Novarum*, fino al Vaticano II e, più recentemente, alla *Caritas in veritate* di Benedetto XVI e la *Evangelii gaudium* di

¹⁸⁶ U. MATTEI, *I beni comuni come istituzione giuridica*, in “Questione Giustizia”, n. 2, 2017, pp. 59-65.

¹⁸⁷ Si tratta della stessa modalità di cui ci si è occupati nel paragrafo 2.1.3. Per ulteriori informazioni si veda: Cfr. A. PISANÒ, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, cit.

Francesco. Nella cultura laica, invece, il concetto di *bene comune* esce di scena fin dal primo Rinascimento e non è considerato da gran parte del pensiero filosofico e politico e dall'etica laica, dal secolo XV in poi¹⁸⁸. È ignorato dall'illuminismo ed è trascurato fino a buona parte del Novecento, quando viene ripreso da alcuni filosofi del diritto di matrice anglosassone, come John Rawls¹⁸⁹, interessati alla nozione di giustizia sociale e dalla corrente degli economisti, come il premio nobel Elinor Ostrom¹⁹⁰, che si interrogano sull'esistenza dei beni collettivi.

Il concetto di bene comune, evidenzia Papa Francesco, presuppone il rispetto della persona umana in quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo integrale. Esige anche i dispositivi di benessere e sicurezza sociale e lo sviluppo dei diversi gruppi intermedi, applicando il principio di sussidiarietà. Tra questi risalta specialmente la famiglia, come cellula primaria della società. Infine, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si realizza senza un'attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società – e in essa lo Stato – ha l'obbligo di difendere e promuovere il bene comune¹⁹¹. Ciascuno si deve assumere la responsabilità di agire, a tutti i livelli, in prima persona e insieme con gli altri. In un mondo di 7 miliardi di abitanti, che saranno 9 miliardi nel 2050, non regge il ciascun per sé. L'illusione di poter fare (salvarsi) da soli fa male¹⁹².

In particolare, risulta necessario puntare su un altro stile di vita in considerazione del fatto che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti; infatti, le persone finiscono con l'essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo

¹⁸⁸ L. SALUTATI, *Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù della giustizia sociale*, in P. CARLOTTI (a cura di), *La teologia morale italiana e l'ATISM a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro*, Assisi, Cittadella Editrice, 2017, pp. 289-310.

¹⁸⁹ Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2017.

¹⁹⁰ Cfr. E. OSTROM, *Governing the Commons*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

¹⁹¹ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 152.

¹⁹² F. LOTTI, *Facciamo pace con l'ambiente*, in http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/blog-francescani/facciamo-pace-con-l-ambiente--372#.VbeDJ_ndVIM (data ultima consultazione 31/03/2025).

del paradigma tecno-economico. Accade così che l'essere umano accetta gli oggetti ordinari e le forme consuete della vita così come gli sono imposte dai piani razionali e dalle macchine normalizzate e, nel complesso, lo fa con l'impressione che tutto questo sia ragionevole e giusto. Tale paradigma fa credere a tutti che sono liberi finché conservano una pretesa libertà di consumare, quando in realtà coloro che possiedono la libertà sono quelli che fanno parte della minoranza che detiene il potere economico e finanziario. In questa confusione, l'umanità postmoderna non ha trovato una nuova comprensione di sé stessa che possa orientarla, e questa mancanza di identità si vive con angoscia. Abbiamo troppi mezzi per scarsi e rachitici fini¹⁹³.

A tal proposito, la teologia attuale trova nel modello offerto da san Francesco un punto di partenza imprescindibile e richiama l'impegno a trovare la “virtù della giusta misura” nei rapporti con il creato, virtù che comprende anche la capacità di sapersi autolimitare. La virtù della giusta misura richiede che si coltivi la capacità di gioire nel modo giusto per essere liberati dalla dipendenza del consumismo, che tutto vuole possedere per sé¹⁹⁴.

Papa Francesco afferma che la situazione attuale del mondo provoca un senso di precarietà e di insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo. Quando le persone diventano autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accrescono la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consumare. In tale contesto non sembra possibile che qualcuno accetti che la realtà gli ponga un limite. In questo orizzonte non esiste nemmeno un vero bene comune. Se tale è il tipo di soggetto che tende a predominare in una società, le norme saranno rispettate solo nella misura in cui non contraddicono le proprie necessità. Perciò non pensiamo solo alla possibilità di terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma anche a catastrofi derivate da crisi sociali, perché l'ossessione per uno stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà provocare soltanto violenza e distruzione reciproca. Eppure, non tutto è

¹⁹³ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit., pp. 195-196.

¹⁹⁴ M. ARAMINI, *La Terra ferita. Etica e ambiente*, Varese, Editrice Monti, 2010, p. 173.

perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale che venga loro imposto. Sono capaci di guardare a sé stessi con onestà, di far emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove strade verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino completamente l'apertura al bene, alla verità e alla bellezza, né la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare dal profondo dei nostri cuori. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. Acquistare è sempre un atto morale, oltre che economico. Per questo oggi il tema del degrado ambientale chiama in causa i comportamenti di ognuno di noi. È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da sé stessi verso l'altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore proprio, non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri, manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che ci circonda. L'atteggiamento fondamentale di autotrascendersi, infrangendo la coscienza isolata e l'autoreferenzialità, è la radice che rende possibile ogni cura per gli altri e per l'ambiente, e fa scaturire la reazione morale di considerare l'impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo capaci di superare l'individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante nella società¹⁹⁵.

Nelle condizioni attuali della società mondiale, dove si riscontrano tante iniquità e sono sempre più numerose le persone che vengono scartate, private dei diritti umani

¹⁹⁵ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit., pp. 196-200.

fondamentali, il principio del bene comune si trasforma immediatamente, come logica e ineludibile conseguenza, in un appello alla solidarietà e in una opzione preferenziale per i più poveri. Questa opzione richiede di trarre le conseguenze della destinazione comune dei beni della Terra, ma esige anche di contemplare prima di tutto l'immensa dignità del povero alla luce delle più profonde convinzioni di fede. Basta osservare la realtà per comprendere che oggi questa opzione è un'esigenza etica fondamentale per l'effettiva realizzazione del bene comune.

Inoltre, occorre precisare come la nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi¹⁹⁶. A tal proposito, già nel 1967, San Paolo VI affermava che «non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, ch'è un fatto e per noi un beneficio, è altresì un dovere»¹⁹⁷. Anche San Giovanni Paolo II, alla luce degli effetti negativi che l'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e tecnologici nell'ambito industriale ed agricolo è in grado di produrre, evidenziava che «ogni intervento in un'area dell'ecosistema non può prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree e, in generale, sul benessere delle future generazioni»¹⁹⁸. Dello stesso orientamento risulta essere Papa Benedetto XVI, il quale mette in rilievo come «i progetti per uno sviluppo umano integrale non possono ignorare le generazioni successive, ma devono essere improntati a solidarietà e a giustizia intergenerazionali»¹⁹⁹.

Del resto se la Terra ci è donata, evidenzia Papa Francesco, non è possibile più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. Non si parla, pertanto, di un atteggiamento opzionale, bensì di una

¹⁹⁶ *Ivi*, pp. 152-154.

¹⁹⁷ Cfr. PAOLO VI (Papa), *Populorum progressio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1967.

¹⁹⁸ GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁹⁹ Cfr. BENEDETTO XVI (Papa), *Caritas in veritate*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.

questione essenziale di giustizia, dal momento che la Terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno dopo di noi. I Vescovi del Portogallo hanno esortato ad assumere un dovere di giustizia, evidenziando come l'ambiente si situa nella logica del ricevere; risulta un prestito che ogni generazione riceve e deve trasmettere alla generazione successiva. Un'ecologia integrale possiede tale visione ampia. Ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà tra le generazioni. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un'altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo²⁰⁰. Papa Francesco risulta categorico ed afferma: «L'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla coscienza il peso di negare l'esistenza degli altri». Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si sono chiesti che cosa significa il comandamento “non uccidere” quando il 20% della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere²⁰¹.

Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. Se non pulsa in ognuno di noi questa domanda di fondo, non è possibile che le preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inesorabilmente ad altri interrogativi molto diretti: A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa Terra ha bisogno di noi? Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta

²⁰⁰ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, p. 154.

²⁰¹ *Ivi*, p. 93.

abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa Terra²⁰². Papa Francesco afferma: «Quando parliamo di ambiente, del Creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla Terra perché la coltivassero e la custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: che cosa vuol dire coltivare e custodire la Terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il Creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo *coltivare* mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua Terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il Creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti»²⁰³.

Le previsioni catastrofiche ormai non è più possibile guardarle con disprezzo e ironia. Il rischio potrebbe essere quello di lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, possa sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio dipende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsabilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori conseguenze. La difficoltà a prendere sul serio questa sfida è legata ad un deterioramento etico e culturale, che accompagna quello ecologico. L’uomo e la donna del mondo postmoderno corrono il rischio permanente di diventare profondamente individualisti, e molti problemi sociali attuali sono da porre in relazione con la ricerca egoistica della soddisfazione immediata, con le crisi dei legami familiari e sociali, con le difficoltà a riconoscere l’altro. Molte volte si è di fronte ad un consumo eccessivo e

²⁰² *Ivi*, pp. 154-155.

²⁰³ Per ulteriori informazioni si veda http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/30269_CORRIERE DELLA SERA L enciclica «verde» di Bergoglio parlerà della custodia del Creato.php (data ultima consultazione 31/03/2025).

miope dei genitori che danneggia i figli, che trovano sempre più difficoltà ad acquistare una casa propria e a fondare una famiglia. Inoltre, questa incapacità di pensare seriamente alle future generazioni è legata alla nostra incapacità di ampliare l'orizzonte delle nostre preoccupazioni e pensare a quanti rimangono esclusi dallo sviluppo²⁰⁴. Peraltro, il bene comune si costruisce giorno per giorno realizzando una giustizia sempre più perfetta tra gli uomini²⁰⁵.

Il bene comune, infatti, può essere inteso come la dimensione sociale e comunitaria del bene morale. In quanto bene di tutti e di ciascuno, allora, deve includere anche le future generazioni²⁰⁶.

²⁰⁴ FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, pp. 155-157.

²⁰⁵ ID., *Evangelii gaugium*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, pp. 198-199.

²⁰⁶ L. SALUTATI, *Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù della giustizia sociale*, cit., pp. 310-319.

2. La rappresentanza delle generazioni future allo stato dell'arte

I La necessità della soggettività alle generazioni future

L'appello etico alla cura della “casa comune”¹, come la definisce Papa Francesco, e al “principio responsabilità”², cardine del pensiero di Hans Jonas, nei confronti delle generazioni future è ormai ampiamente noto. Se nei tempi passati era ancora giustificabile condensare l'interrogativo etico nei termini di una relazione intragenerazionale, nell'epoca contemporanea non è più possibile, in quanto l'aumentata capacità tecnologica raggiunta e la correlata incidenza degli effetti irreversibili, evidenziati nel capitolo precedente, sono tali da provocare un vero cambio epocale nella riflessione etica³. Attilio Pisanò, tra l'altro, mette in luce come ogni fonte climaterante locale cagiona un danno all'intero dell'ecosistema, con effetti anche duraturi tali da incidere sul benessere delle future generazioni⁴. San Giovanni Paolo II afferma che l'umanità non può più continuare ad usare i beni della Terra come nel passato. Inoltre, evidenzia come «l'applicazione indiscriminata dei progressi scientifici e tecnologici, nonostante alcuni innegabili benefici, a lungo termine ha generato molteplici effetti negativi. In particolare, ha messo crudamente in rilievo come ogni intervento in un'area dell'ecosistema non possa prescindere dal considerare le sue conseguenze in altre aree

¹ Cfr. FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015.

² Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009.

³ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021, pp. 23-24.

⁴ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 38-39.

e, in generale, il benessere delle future generazioni»⁵. In sostanza, come già evidenziato San Paolo VI, si tratta di allargare i propri orizzonti e pensare ad una responsabilità, proiettata anche nel tempo e dunque verso «coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana»⁶.

Papa Benedetto XVI sostiene con forza e chiarezza che le società tecnologicamente avanzate possono e devono diminuire il proprio fabbisogno di risorse, perché non devono lasciare alle nuove generazioni una Terra depauperata delle sue risorse. Evidenzia, inoltre, che «sulla Terra l'intera famiglia umana deve trovare i beni necessari per vivere dignitosamente, con l'aiuto della natura stessa e con l'impegno del proprio lavoro e della propria inventiva. Dobbiamo però avvertire come dovere gravissimo quello di consegnare la Terra alle nuove generazioni in uno stato tale che anch'esse degnamente possano abitarla e ulteriormente coltivarla»⁷.

Non accettare questo tipo di discorso significa sostenere una concezione dell'uomo dominatore e non quella di uomo custode della Terra. Significa, cioè, condividere una concezione dell'uomo superata e smentita dai danni che ha portato all'umanità e all'ambiente. Una concezione, cioè, caratterizzata dall'egoismo etico, dalla superiorità egoistica dell'uomo nei confronti di tutto il Creato. E proprio i danni portati dalla “costumazione” di tale concezione dell'uomo padrone della natura, finisce col minacciare la continuità esistenziale della specie umana⁸.

Ciò che deve essere messo in discussione, quindi, è il modello di sviluppo della società odierna, modello che, sotto l'efficientismo, mira in realtà solo alla produzione di beni materiali per il raggiungimento dei quali l'uomo, purtroppo, non esita a violentare la natura stessa e conseguentemente i diritti delle generazioni presenti e future. Per cui è possibile affermare che l'evoluzione dell'uomo ha avuto uno sviluppo *in peius*, facendo

⁵ GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁶ Cfr. PAOLO VI (Papa) *Populorum progressio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1967.

⁷ Cfr. BENEDETTO XVI (Papa), *Caritas in veritate*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.

⁸ A. TARANTINO, *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in A. TARANTINO (a cura di), *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 463-464.

dire giustamente al francescano Polidoro che mentre all'epoca di San Francesco era l'uomo ad avere paura della natura, oggi è la natura che ha paura dell'uomo. Ma la natura, sfruttata e violentata, finisce col vendicarsi dei danni irreparabili che le sono arrecati proprio da questo modello di sviluppo errato, di sviluppo proposto dalla società odierna⁹, nella quale vengono coinvolte inevitabilmente anche le incolpevoli e indifese generazioni future.

Come si può notare, la questione etica entra nel tessuto delle valutazioni, che spesso richiedono scelte il più possibile ragionevoli tra esigenze anche contrastanti. Silvia Salardi evidenzia come l'incessante sviluppo scientifico e tecnologico apre sempre nuovi orizzonti di scelta, perché attraverso l'uso pratico delle applicazioni scientifiche si va ad ampliare la gamma delle azioni possibili le cui conseguenze sono spesso opposte tra di loro. Si pensi alla decisione se proseguire un trattamento salvavita o meno, se avvalersi delle tecniche di procreazione assistita o meno, se far prevalere l'integrità dell'ambiente sul lavoro o meno, se potenziarsi o meno, ecc. Si tratta di esiti che non possono essere valutati solo in relazione alla percorribilità pratica di certe strade. La ragione risiede nel fatto che le nuove opportunità offerte dalla scienza incidono indirettamente sulle opzioni di scelta nell'ambito morale e giuridico. Vi incidono in modo indiretto, perché non dicono cosa si debba fare, ma nel momento in cui rendono possibile farlo, chiedono indirettamente al diritto di intervenire per rendere la fattibilità tecnica il più possibile sostenibile sotto il profilo etico. Il diritto, a fronte dei nuovi scenari di scelta, assume il compito di promuovere l'accesso alle tecniche in maniera equa, promuovere canali istituzionali di informazione per consentire scelte consapevoli, garantire un adeguato bilanciamento degli interessi affinché venga sempre assicurata la libertà, la dignità e la sicurezza dei soggetti interessati¹⁰.

⁹ L. LIPPOLIS (a cura di), *Diritti Umani, poteri degli stati e tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 6.

¹⁰ Cfr. S. SALARDI, *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno-scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2015.

A questo punto risulta utile considerare l'analisi effettuata dal Cardinale e bioeticista Elio Sgreccia il quale, rifacendosi alla teoria evoluzionistica di Darwin e al sociobiologismo che ha come caposcuola Weber, afferma che il cosmo e le varie forme di vita nel mondo sono stati soggetti a evoluzione, conseguentemente anche le società evolvono, pertanto, dentro questa evoluzione biologica e sociobiologica i valori morali devono cambiare. Cosicché la spinta evolutiva, che muove dall'"egoismo biologico" o istinto di conservazione di sé, trova forme sempre nuove di adattamento di cui il diritto e la morale sarebbero l'espressione culturale. Nelle nuove condizioni evolutive in cui ormai compare una nuova situazione dell'uomo nel cosmo e nel mondo biologico, si dovrebbe immaginare un nuovo sistema di valori, perché quello precedente non è più adatto a configurare l'ecosistema che si viene ad istaurare. La vita dell'uomo non sarebbe, perciò, sostanzialmente diversa dalle varie forme di vita e dall'universo con cui vive in simbiosi. L'etica in questa visione occupa il ruolo di mantenere l'equilibrio evolutivo, l'equilibrio della mutazione dell'adattamento e dell'ecosistema¹¹.

In particolare, da un lato la difficoltà dell'uomo di trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente, dall'altro la capacità di manipolare il proprio DNA, sono le grandi sfide dell'epoca contemporanea che investono inevitabilmente anche le generazioni future. Attilio Pisanò evidenzia come da un punto di vista etico la questione del riconoscimento di una soggettività morale alle generazioni future si colloca entro il processo di espansione del rapporto etico che tradizionalmente ha visto l'uomo come unico ente caratterizzato dalla soggettività. L'ampliamento dei riferimenti etici ha portato dapprima l'animalismo a sostenere il riconoscimento di una forma di soggettività etica e/o giuridica per gli animali, poi l'ambientalismo (nella versione più radicale) a sostenere il riconoscimento di un'altrettanta soggettività nei confronti dell'ecosistema. Con riferimento al tema generazionale afferma che «a differenza di quanto sostenuto dal dibattito animalista e da quello ambientalista, il riconoscimento di una forma di soggettività alle generazioni future non parte da

¹¹ E. SGRECCIA, *Diritti Umani e Bioetica: tutela della vita e qualità della vita*, in L. LIPPOLIS (a cura di), *Diritti Umani, poteri degli stati e tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 81-82.

premesse antiantropocentriche, ma tenta di dare risposte nel solco della tradizione antropocentrica»¹².

2 L'estensione della soggettività morale: tra antropocentrismo, antiantropocentrismo e antropogenetica

Passiamo ad esaminare l'approccio utilizzato per dare una forma di soggettività alle generazioni future, e i tratti costitutivi degli altri che hanno dato risposta alle istanze animaliste e ambientaliste. In questo modo si riuscirà a comprendere meglio su quali basi si innestano le tesi che cercano di dare una riconoscibilità giuridica nei confronti dei posteri.

Pertanto, con riferimento ai principali paradigmi etici che costituiscono i vari approcci alle varie istanze, è possibile individuare tre grandi aree:

1. *antropocentrica*, la quale comprende:
 - a. l'*etica della frontiera* (assenza di ecologia);
 - b. l'*etica dei limiti*¹³ (ecologia moderata);
2. *antiantropocentrica*, la quale comprende:
 - a. l'*etica sensiocentrica* (ecologia allargata);
 - b. l'*etica biocentrica* (ecologia estesa);
 - c. l'*etica ecocentrica* (ecologia radicale)¹⁴;
3. *antropogenetica metaetica*, coincidente con l'*etica del rispetto* (umanesimo ecologico)¹⁵.

¹² A. PISANÒ, *Generazioni future*, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, diretta da E. SGRECCIA E A. TARANTINO, vol. VI, Napoli, E.S.I., 2013, pp. 509-510.

¹³ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, Edizioni Dedalo, 2002 p. 25; ID., *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma, Carocci, 2011, p. 161.

¹⁴ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 96.

Per affrontare l'*etica della frontiera* e l'*etica dei limiti* rientranti nell'*antropocentrismo*, diamo, innanzitutto, un significato schematico di quest'ultimo termine. L'*antropocentrismo* è la tendenza a considerare l'uomo, e tutto ciò che gli è proprio, come “essere” centrale nell’Universo. In particolare, l'*antropocentrismo* si basa sulle tesi seguenti:

- a) l'uomo è l'unico soggetto morale, capace di giudizio in senso pieno;
- b) l'uomo è l'esclusivo punto di riferimento cui commisurare il comportamento morale;
- c) in linea di principio, non esistono altre dimensioni, se non sovraumane, che meritino considerazione morale¹⁶.

Si tratta di centralità che può essere intesa secondo diversi accenti e sfumature. Nel caso di specie, l'*antropocentrismo* si divide in *antropocentrismo forte* (rappresentato dall’“etica della frontiera”) e *antropocentrismo debole* (rappresentato dall’“etica dei limiti”).

L'*etica della frontiera* è un modello caratterizzato da una forte enfasi sul valore di trasformazione fisica del mondo naturale. Dominante è il mito dell’abbondanza, ossia dell’idea dell’illimitatezza delle risorse naturali e dell’ottimismo tecnologico, ossia della fiducia assoluta che la tecnologia saprà risolvere ogni tipo di problema che si dovesse presentare. Inoltre, il modello in questione è del tutto privo di ogni riferimento temporale di lungo periodo, con conseguente totale disinteresse per le generazioni future. Si tratta di un modello ispirato all’“assenza di ecologia” che considera la natura come ambiente ostile e pericoloso, da conquistare e trasformare in senso assoluto per il piacere e l’utilità esclusiva dell'uomo¹⁷.

¹⁵ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., p. 25; ID., *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 161.

¹⁶ ID., *Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., pp. 21-22.

¹⁷ ID., *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 161.

L'etica dei limiti è caratterizzata dal riconoscimento della necessità di porre dei limiti alla crescita materiale. Dominante è il tema della finitezza delle risorse naturali, ossia dell'idea della scarsità ed esauribilità delle risorse naturali, della ricerca del massimo rendimento sostenibile, da intendersi come sviluppo sostenibile o eco-compatibile. Inoltre, vi è un allargamento degli orizzonti temporali e di specie; vengono presi in considerazione gli interessi delle generazioni future e degli animali. Si tratta di un modello ispirato all'"ecologia di moderata", in sostanza di tratta di una ecologia moderata, che assegna vincoli normativi al comportamento umano in relazione all'ambiente e si prescrive un'amministrazione oculata delle risorse naturali, sempre in funzione della prosperità e del benessere umani¹⁸.

Per affrontare l'*etica sensiocentrica*, l'*etica biocentrica* e l'*etica ecocentrica* rientranti nell'*antiantropocentrismo*, diamo, anche in questo caso, un significato schematico di quest'ultimo termine. L'antiantropocentrismo è la tendenza a comportare la dissoluzione di ogni rigido confine tra umano e non umano e la visione della Terra non più come risorsa da sfruttare, ma come bene da tutelare. In particolare, l'antiantropocentrismo si basa sulle tesi seguenti:

- a) l'uomo non è l'unico soggetto morale;
- b) l'uomo non è l'esclusivo punto di riferimento cui commisurare il comportamento morale;
- c) in linea di principio, esistono altre dimensioni, oltre all'uomo, che meritino considerazione morale¹⁹.

Alla luce di quanto evidenziato, Attilio Pisanò afferma che, gli indirizzi antiantropocentrici riconoscono un valore intrinseco ad ogni essere naturale, indipendentemente dall'utilità e dal benessere umano. L'ampiezza con la quale si decide

¹⁸ Ivi, p. 162.

¹⁹ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., p. 25.

di attribuire tale valore intrinseco a soggetti, a entità diversi dall'uomo, determina a quali enti si possa riconoscere una forma di soggettività: animali, vegetali, ecosistemi²⁰. Pertanto, nel caso dell'*etica sensiocentrica* la ricerca del valore intrinseco nel mondo non umano può fondarsi sul criterio della capacità di avvertire il piacere o il dolore. Pertanto si giustifica il riconoscimento della soggettività, oltre all'uomo, negli animali. Si tratta di un modello che potremmo chiamare “ecologia allargata”, nella cui ottica gli animali assumono un valore intrinseco. Sono esclusi alcuni organismi (unicellulari e pluricellulari), i vegetali e gli elementi fisici della Terra²¹.

Nell'*etica biocentrica* il valore intrinseco nel mondo nonumano può fondarsi sul criterio della stessa vita in senso biologico. Dunque si allarga la sfera etica e giuridica a tutti gli essere viventi in quanto tali, inclusi gli individui unicellulari o pluricellulari con caratteristiche biologiche che consentano lo sviluppo, la crescita, il funzionamento autonomo e la regolazione con altri organismi e con l'ambiente esterno. Si tratta di un modello che potremmo chiamare “ecologia estesa”, nella cui ottica gli essere viventi assumono un valore intrinseco. Restano esclusi i soli elementi fisici della Terra²².

In fine, abbiamo l'*etica ecocentrica o radicale* che si basa su di una visione olistica del mondo²³ il cui modello più classico è la teoria normativa di Aldo Leopold volta a inculcare principi di solidarietà ecologica, basati su un senso di appartenenza mistico-affettiva alla Terra. Egli sostiene che è l'ambiente a prescrivere il giusto comportamento e i limiti ad esso imposti, è la natura a fornire il modello di un'etica della partecipazione e dell'integrazione. Ne consegue quello che si potrebbe definire l'imperativo categorico dell'etica della Terra: «Una cosa è giusta quando tende a preservare l'integrità, la stabilità e la bellezza della comunità biotica, è ingiusta quando tende altrimenti»²⁴.

²⁰ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 95.

²¹ *Ivi*, p. 96.

²² *Ibidem*.

²³ *Ibidem*.

²⁴ Cfr. A. LEOPOLD, *Aldo Leopold: A Sand County Almanac & Other Writings on Ecology and Conservation*, Library of America, 2013.

L'*etica radicale*, che si ispira a tale concezione, riconosce i diritti/interessi morali a tutte le specie non umane in considerazione dell'interdipendenza di tutti gli enti della natura. Inoltre, in considerazione del fatto che il tutto è più importante della somma delle parti, ne deriva la subordinazione dell'individuo a fini collettivi (prima della società, ora della comunità biotica)²⁵. Da ciò derivano i diritti dell'ambiente, in una direzione palesemente olistica che apre le porte al riconoscimento giuridico degli interessi di ogni cosa (acqua, montagne, prati, colline, ghiacciai, terra, aria, spazio, ecc.)²⁶. Si tratta di un modello ispirato all'“ecologia profonda”, nella cui ottica la natura assume un valore intrinseco, ossia un valore in sé, indipendentemente dall'esperienza umana²⁷.

Infine, prima di esaminare l'*etica del rispetto* è necessario chiarire il significato dell'*antropogenismo metaetico*, cui essa appartiene.

L'*antropogenismo metaetico*, che fa capo alla bioeticista Luisella Battaglia, si prefigge di uscire dalla falsa alternativa tra una cultura del dominio (di ispirazione antropocentrica) e una cultura della sottomissione (di ispirazione antiantropocentrica)²⁸. La tesi dell'insuperabilità dell'antropocentrismo contiene due asserzioni che vengono spesso associate e che, invece, occorrerebbe considerare separatamente.

La prima è la tesi per cui ogni attribuzione di valore trova la sua origine nella coscienza umana e, conseguentemente, ogni etica si origina nella continuità umana. Questa tesi viene definita *antropogenetica del valore* perché ne individua la *genesis* nell'*anthropos*. La seconda è la tesi per cui ogni attribuzione di valore si riferisce esclusivamente a soggetti umani e, conseguentemente, ogni etica trova la sua

²⁵ L. BATTAGLIA, *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 148.

²⁶ Cfr. L. PALAZZANI, *Biogiuridica. Teorie, questioni, analisi*, Torino, Giappichelli, 2021.

²⁷ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., pp. 27-31.

²⁸ *Ivi*, p. 26.

destinazione nella sola comunità umana. Questa viene definita *tesi antropocentrica del valore* perché ne identifica la centralità e il *fine* nell'*anthropos*²⁹.

A tal proposito Battaglia evidenzia com'è diverso il significato sottostante alla centralità umana. Nel primo caso (tesi antropogenetica), l'uomo è centrale in quanto è unico generatore del valore; nel secondo (tesi antropocentrica), l'uomo è centrale in quanto è anche l'unico destinatario del valore. Come è facilmente deducibile, dalla prima asserzione non segue necessariamente la seconda. È infatti perfettamente plausibile affermare che l'uomo è il solo soggetto capace di valutazioni morali senza, per questo, asserire che è anche l'unico soggetto degno di considerazione morale. Pertanto l'antropogenesimo, che si colloca sul piano metaetico e non su quello etico-normativo, si limita ad affermare la genealogia dei valori senza che, per questo, debba essere necessariamente antropocentrata. Per questo l'antropogenesimo metaetico non segue logicamente l'antropocentrismo etico, che impedirebbe l'estensione della considerazione morale ad altri soggetti³⁰.

Questa prospettiva consente, inoltre, di effettuare due ulteriori valutazioni relative alla condotta e alla riflessione etica:

- a) l'aspetto *simmetrico*, ossia il rispetto di quel patto di reciprocità di doveri e obblighi che ci attendiamo dagli altri agenti morali;
- b) l'aspetto *asimmetrico*, ossia la non reciprocità di doveri e obblighi che ci assumiamo, senza attenderci nulla in cambio, nei confronti di coloro che non sono in grado di reciprocare³¹.

La non reciprocità, ossia la relazione asimmetrica con l'altro, sembra essere il filo conduttore anche della riflessione di Gandhi il quale, peraltro, applica tale tesi a prescindere dalla specie cui appartiene l'interlocutore. Al posto della vita basata sul

²⁹ *Ivi*, p. 22.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ivi*, p. 23.

potenziamento di sé (compresa la riduzione dell’altro a sé) colloca il vivere con l’altro senza pretendere alcuna ricompensa³².

Si tratta di una tesi che ha riflessi molto rilevanti sulla nostra visione della comunità morale³³. Infatti, rispetto alle possibili critiche che potrebbero essere sollevate con riferimento al fatto che i non umani, non potendo adempiere a dei doveri, non possano nemmeno essere riconosciuti titolari di diritti, è possibile fare rilevare come casi analoghi sono presenti nella normativa che ha per oggetto gli uomini. Si pensi ai neonati, ai comatosi, o ai malati psichici gravi che pur essendo centro d’imputazione di diritti e doveri, esercitano diritti ma sono esonerati dall’adempimento di doveri. Conseguentemente, se ritenessimo obbligatoria la reciprocità dei doveri, senza eccezione alcuna, dovremmo escludere anche diversi soggetti appartenenti al genere umano.

L’etica sottostante, definita *etica del rispetto*, riconosce i diritti/interessi morali a tutte le specie non umane pur consentendo di difenderci dagli attacchi, da ciò derivano i diritti dell’ambiente, secondo una prospettiva che intende saldare interessi umanistici e valori ambientali. Inoltre, insiste sui valori di cui l’uomo può godere se preserva le risorse naturali, mantenendone i caratteri e l’integrità e permettendo che membri del mondo non umano seguano i loro modelli caratteristici di esistenza. Si tratta di un modello ispirato ad un approccio definibile “umanesimo ecologico”, secondo il quale la natura assume un valore intrinseco, ossia un valore in sé, ma che al tempo stesso rifiuta ogni fondamentalismo tipico dell’“ecologia profonda” e la conseguente affermazione di una compatibilità tra etica del rispetto della natura e tradizione umanistica³⁴.

³² Cfr. M. K. GANDHI, *Teoria e pratica della non violenza*, trad. it., Torino, Einaudi, 2006.

³³ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell’etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, pp. 22-23.

³⁴ ID., *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 162.

3 L'estensione della soggettività morale in funzione delle generazioni future

Esaminate le principali posizioni ideologiche, occorre effettuare un passo in avanti valutando quale delle stesse risulta essere in grado di fornire una base teorica idonea a tradursi in una legislazione nei confronti delle generazioni future. In questo modo, come evidenzia Guido Fassò, risulterà possibile non trascurare quei principi che devono regolare i rapporti umani e non vi sarà il rischio di perdere di vista i valori alti della vita³⁵.

All'interno dell'*antropocentrismo* il modello dell'*etica della frontiera* (caratterizzato da una forte enfasi sul valore di trasformazione fisica del mondo naturale), essendo ispirato dall'“assenza di ecologia”, considera la natura come ambiente ostile e pericoloso da conquistare e trasformare in senso assoluto, è del tutto inadatto a garantire un equilibrio uomo-ambiente. Ed ancor più inadatto per ristabilire l'equilibrio naturale, già fortemente compromesso, e per garantire la tutela degli interessi delle generazioni future. Il cieco dominio dell'uomo sull'ambiente ha già ampiamente dimostrato i suoi effetti perversi. La “tecnosfera”, ossia l'odierno mondo sempre più artificiale e dipendente dall'uomo (per l'apporto continuo di energia e risorse per il suo mantenimento: si pensi all'ambiente urbano o alle moderne “campagne ipertecnologiche” intensivamente sfruttate), ha dimostrato di prendere il sopravvento minando gli equilibri vitali di quello spazio di appena 20 km di spessore, definito “biosfera”, abitato dagli organismi viventi, e ha minacciato, paradossalmente, la stessa specie umana che ha creato la “tecnosfera”. Infatti, funzionando fianco a fianco con la biosfera, sullo stesso Pianeta, la tecnosfera lascia filtrare o deliberatamente introduce o scarica all'interno tanti veleni penetranti e mortali, sostanze irritanti, tali da minacciare la sua capacità di efficace funzionamento e il suo valore di fonte di sostegno e di ambiente naturale per l'umanità. In base a tale approccio l'uomo e la natura si sono

³⁵ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. III Ottocento e Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 2020, p. 417.

venuti a trovare “sulla stessa barca”, entrambi ugualmente minacciati dall’operato privo di controllo della tecnosfera³⁶.

Il modello dell’*etica dei limiti*, è caratterizzato dal riconoscimento della necessità di porre dei limiti alla crescita materiale ed essendo ispirato da una “ecologia di moderata”, si relaziona con la natura e gli animali sempre in funzione della prosperità e del benessere umani. In sostanza, vi è un allargamento degli orizzonti temporali e di specie, poiché vengono presi in considerazione gli interessi delle generazioni future e degli animali; tuttavia, a questi ultimi viene accordata solo una tutela indiretta, secondo la concezione kantiana (*Lezioni di etica*, 1775 e *La Metafisica dei costumi*, 1797). Infatti, Kant, pur considerando il rispetto come qualcosa di riferibile soltanto agli uomini e mai alle cose o agli animali, riprende la cosiddetta “tesi della crudeltà” di S. Tommaso d’Aquino (*Summa Theologiae*, 1265-1274) e vede il maltrattamento degli animali come un’anticamera per la violenza verso gli uomini³⁷. Pertanto, il rispetto dell’ambiente e delle forme di vita differenti da quella umana, si configurano come un diritto di tutte le generazioni che si susseguono nella storia dell’umanità. Questo implica una tutela indiretta della specie non umana, ma sicuramente utile e diretta nei confronti delle generazioni future.

All’interno dell’*antiantropocentrismo*, al di là dell’ampiezza con la quale si decide di attribuire tale valore intrinseco a soggetti a entità diversi dall’uomo, l’*etica sensiocentrica*, *biocentrica*, ed *ecocentrica* sono accomunate dal riconoscimento di diritti/interessi morali a specie non umane (attraverso la dissoluzione di ogni confine tra umano e non umano), e considerano la natura l’unica forza creatrice che tutto produce, anche la specie umana. In base a questa impostazione la natura, soprattutto nel caso dell’ecocentrismo, essendo ontologicamente primaria rispetto all’uomo, assume anche il carattere d’istanza normativa ultima.

In realtà, con buona pace degli ecologisti antiantropocentrici, occorre osservare che l’ecologia non potrà mai dirci quali modi alternativi di vita, con cui gli uomini

³⁶ M. MANCARELLA, *Il diritto dell’umanità all’ambiente*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 31.

³⁷ Cfr. I. KANT, *La metafisica dei costumi*, trad. it, Bari-Roma, Edizioni Laterza, 2014.

hanno la possibilità di mettersi in rapporto con la natura, possono essere scelti da noi in qualità di agenti morali. Infatti, date tutte le informazioni ecologiche possibili, la nostra specie, a differenza delle altre, ha la possibilità di scegliere come condurre la sua esistenza e anche se continuare ad esistere o meno. In particolare, il timore è che nelle etiche ecologiste vengano trascurati o minimizzati i tradizionali obiettivi dell'etica umanistica (giustizia, libertà, progresso della conoscenza) o che venga minacciata quell'autonomia individuale che costituisce il valore fondamentale su cui poggia la democrazia liberale.

Inoltre, si potrebbe rilevare che l'affermazione dell'eguaglianza biotica, secondo cui tutti gli organismi e le entità nell'ecosfera sono uguali nel loro valore intrinseco in quanto parti di un tutto interrelato, non può che comportare l'affermazione della nostra totale immanenza alla natura, con la conseguente rinuncia a pronunciare giudizi di valore, a differenziare, sul piano assiologico e normativo, tra modelli di vita naturale, nella proiezione che possono avere per la nostra condotta, al fine di determinare le condizioni di "vita buona". La sacralizzazione dell'armonia naturale del mondo rischia di mettere in forse la stessa posizione dell'uomo come soggetto morale, di vanificare le stesse condizioni dell'esercizio della moralità che prevede una specifica attività elettiva di oggetti. Addirittura, nell'ecologia profonda, anziché un superamento del pensiero dualistico (uomo/natura; spirito/corpo; natura/cultura), si ha l'approdo a un altro dualismo, questa volta di segno opposto: dalla parte del valore stanno la vita, la natura, la corporeità; dalla parte del disvalore la cultura, la scienza, la razionalità³⁸. Un'etica che considera moralmente colpevole l'abbattimento di un albero al pari dell'omicidio di un uomo, rivela la sua debolezza e la sua contraddizione, perché il principio di egualità non implica che si debbano trattare indistintamente, allo stesso modo, tutti gli interessi coinvolti³⁹. Se si considerasse ugualmente grave l'omicidio di un uomo e

³⁸ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., pp. 30-31.

³⁹ M. ARAMINI, *La Terra ferita. Etica e ambiente*, cit., p. 121.

l’abbattimento di un albero avremmo una violazione del principio di *uguaglianza*⁴⁰ e quindi un sistema basato sull’*equalitarismo*⁴¹. Questa posizione, di quasi personalizzazione della natura, indebolisce la sua possibilità di essere rispettata, perché toglie all’uomo la responsabilità di essere l’amministratore e il custode del mondo naturale. La stessa famosa teoria di Aldo Leopold, denominata *Etica della terra*, propone una concezione totalmente olistica della morale⁴². Questo approccio va incontro a esiti socialmente assurdi, poiché finisce col ritenere opportuna qualunque drastica riduzione della presenza umana. Non a caso, proprio all’interno di queste concezioni, è sorta l’idea dell’uomo come “cancro del Pianeta”, così indicato da James Lovelock⁴³. Anche dal punto di vista morale si hanno esiti paradossali, poiché si arriva a definire il bene morale in modo tale che non solo l’agente morale viene neutralizzato ma addirittura rimosso⁴⁴.

All’interno dell’*antropogenismo metaetico* l’*etica del rispetto*, ispirata all’“umanesimo ecologico”, riconosce i diritti/interessi morali anche alle specie non umane e insiste sui valori di cui l’uomo può godere se preserva le risorse naturali, mantenendone i caratteri e l’integrità e permettendo che membri del mondo non umano seguano i loro modelli caratteristici di esistenza⁴⁵.

Quando si parla di *umanesimo* e di *ecologismo* si pensa erroneamente a due termini che si pongono in posizione di antitesi. Ciò deriva da un doppio equivoco: quello che

⁴⁰ Il concetto di *uguaglianza* consiste nella condizione di cose o persone che siano uguali tra loro, a parità di qualità o attributi. Questo implica che situazioni uguali siano giudicate in modo uguale e situazioni diverse siano giudicate in modo diverso. Per ulteriori informazioni si veda: P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, E.S.I., 2020, p. 27.

⁴¹ Il concetto di *equalitarismo* consiste nella condizione di cose o persone che siano uguali tra loro, a prescindere se l’oggetto della valutazione sia caratterizzato da uguaglianza. Questo implica che situazioni uguali siano giudicate diversamente e situazioni diverse siano giudicate in modo uguale. Per ulteriori informazioni si veda: P. PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 27.

⁴² Cfr. A. LEOPOLD, *L’Ethique de la terre*, trad. fr., Paris, Éditions Payot, 2019.

⁴³ Cfr. J. LOVELOCK, *La rivolta di Gaia*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2006.

⁴⁴ Cfr. G. GAGLIANO, *Problemi e prospettive dell’ecologia radicale e dell’ecoterrorismo*, Roma, Aracne, 2012; Cfr. J. LOVELOCK, *La rivolta di Gaia*, cit.; Cfr. J. RUSSELL, C. RONALD, *Aldo Leopold*, Book on Demand Ltd., 2013.

⁴⁵ L. BATTAGLIA, *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 162.

identifica l'umanesimo con un antropocentrismo forte (ideologia del dominio) e quello che identifica l'ecologismo con un fondamentalismo antiantropocentrico (ideologia della sottomissione). Da qui nascono le idee simmetriche di un umanesimo necessariamente anti-ecologico, attestato sulla convinzione che occorra difendere l'uomo e i suoi valori contro la sacralizzazione della natura; e di un ecologismo necessariamente antumanistico, persuaso che, per difendere la natura, occorra mettere sotto accusa la tradizione stessa dell'Occidente. In realtà non occorre essere fondamentalisti per condannare lo sfruttamento della natura, né aderire all'antropocentrismo per difendere la dignità dell'uomo: si correrebbe, altrimenti, il rischio d'immaginare preoccupati gli uni, esclusivamente dei diritti umani, gli altri, dei diritti della natura⁴⁶. «In realtà è possibile postulare un umanesimo ecologico, a condizione che l'umanesimo divenga consapevole che l'esclusiva concentrazione sull'uomo significa solo immiserimento, atrofia del nostro essere, disumanizzazione e che l'ecologismo tematizzi in senso critico l'attitudine della fondamentale unità del vivente, riconoscendo che l'estensione della sfera etica oltre la specie umana è il prodotto di un'evoluzione di autocoscienza che è propria dell'uomo»⁴⁷. A tal proposito, già Michelet metteva in evidenza che il superamento dell'antropocentrismo non ha un effetto antumanistico. Egli sosteneva che, partendo da una visione complessiva e da una comunanza di destino tra uomo e natura, dobbiamo impegnarci a mettere in relazione le questioni relative all'ambiente, al mondo animale, alla qualità stessa della vita, con quelle attinenti il mondo umano⁴⁸. La via da seguire è quella di una cultura del rispetto, nutrita della consapevolezza che oggi non si tratta tanto di dominare la natura, quanto di dominare il dominio della natura. Al riguardo, fondamentale è compiere uno sforzo anticipatorio di ragione e di immaginazione che includa la previsione degli effetti

⁴⁶ ID., *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., p. 19.

⁴⁷ ID., *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, cit., p. 166.

⁴⁸ Cfr. J. MICHELET, *La montagna*, trad. it., Genova, Il Nuovo Melangolo, 2001.

a lungo termine delle operazioni umane sul sistema planetario, sulle generazioni future, sulle altre specie⁴⁹.

Alla luce di tali premesse, la soluzione per garantire un'effettiva protezione delle generazioni future è sicuramente rappresentata dall'*etica dei limiti*, di ispirazione antropocentrica. Poi, un'alternativa è costituita dall'*etica del rispetto*, rientrante nell'*antropogenismo metaetico*, in quanto questa lascia all'uomo l'esclusività di attribuire un valore intrinseco a tutti quei soggetti ritenuti meritevoli di tutela (anche alle generazioni future), a prescindere dalla capacità di reciprocare.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, occorre considerare che ci si espone maggiormente di essere tacciati di paternalismo⁵⁰, in quanto tutti i diritti dell'uomo sono storicamente discesi da un approccio antropocentrico⁵¹.

4 I macro argomenti antropocentrici detrattivi per la non responsabilità intergenerazionale: etica della frontiera

All'interno dell'antropocentrismo, prima di affrontare i principali argomenti volti a cercare di garantire un'effettiva protezione delle generazioni future, risulta opportuno esaminare quelli privi di un'ottica intergenerazionale. In virtù di ciò è possibile farli rientrare nell'alveo dell'*etica della frontiera*, esaminata precedentemente. Peraltro, in questo modo, sarà più facile comprendere le fragilità di queste posizioni, nonché gli ostacoli da superare per riconoscere alle generazioni future valore giuridico.

Nell'ambito degli approcci volti a non riconoscere una responsabilità intergenerazionale, allo stato attuale dell'arte è possibile individuarne sei macro argomenti:

⁴⁹ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, cit., p. 27.

⁵⁰ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 163.

⁵¹ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.

1. della provvidenza divina;
2. dell'astuzia della ragione;
3. della rilevanza del presente e dell'irrilevanza etica del futuro;
4. dell'assenza di empatia;
5. della relazionalità degli obblighi;
6. della nostra ignoranza⁵².

4.1 Argomento della provvidenza divina

È l'argomento che interpreta il Vangelo (Matteo, 6:34) per sostenere che del futuro l'uomo non è moralmente responsabile in quanto ad esso provvede la divina provvidenza⁵³. Si tratta, tra l'altro, di un argomento trattato anche da Sant'Agostino e che viene ripreso, nel XVI secolo, da Francesco Bacone il quale afferma che «l'uomo deve perseguire obiettivi giusti nel presente, e lasciare il futuro alla divina provvidenza»⁵⁴.

La fragilità di tale tesi è legata al fatto che, pur dando per buono che nel futuro provvede la divina provvidenza, deresponsabilizza totalmente l'agire umano nel presente. In sostanza le azioni presenti risultano scollegate dai riflessi futuri. In realtà proprio l'argomento evangelico, al quale si rifà peraltro oggi Papa Francesco, chiama in responsabilità l'uomo nel suo agire quotidiano. Del resto Bacone, il quale a sua volta si rifà a Sant'Agostino, afferma che «l'uomo deve perseguire obiettivi giusti nel presente». Conseguentemente, la tesi in questione è destinata a crollare miseramente rifacendoci proprio alla tradizione Biblica, in particolare al Libro della Genesi, dove si afferma che «Dio pose l'uomo e la donna sulla Terra perché la coltivassero e la custodissero» (cfr 2,15).

⁵² Cfr. G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021.

⁵³ *Ivi*, p. 55.

⁵⁴ Cfr. F. BACONE, *Scritti filosofici*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2016.

A tal proposito Papa Francesco si pone le domande seguenti: «che cosa vuol dire coltivare e custodire la Terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il Creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo *coltivare* mi richiama alla mente la cura che l'agricoltore ha per la sua Terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il Creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti»⁵⁵. Su questa concezione di vita è improntata l'enciclica *Laudato sì. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, interamente dedicata al tema dell'ecologia, che vuole smuovere le coscenze umane a prendere consapevolezza di come l'ambiente non sia qualcosa di avulso e distante dall'uomo ma che, al contrario, produce inevitabili ripercussioni sulle generazioni presenti e future. Per questo richiede un'azione concreta da parte di ognuno di noi e viene definita, dallo stesso Papa Francesco, come un'enciclica essenzialmente sociale⁵⁶.

4.2 Argomento dell'astuzia della ragione

Con l'argomento in questione si fa leva sulla nozione hegeliana di “astuzia della ragione”⁵⁷ o su quella smithiana di “mano invisibile”⁵⁸. In virtù di ciò si sostiene che non si è responsabili nei confronti delle generazioni future in quanto il loro destino è determinato da forze operanti in modo tale per cui, dalle nostre azioni ed interazioni,

⁵⁵ Per ulteriori informazioni sull'Udienza Generale tenuta in Piazza San Pietro il 5 giugno 2013, si veda https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130605_udienza-generale.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁶ Cfr. FRANCESCO (Papa), *Laudato sì. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit.

⁵⁷ Si tratta di quel particolare processo attraverso il quale la ragione agisce in modo sottile e complesso per raggiungere i suoi obiettivi. Cfr. F. HEGEL, *Lezioni sulla storia della filosofia*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2013.

⁵⁸ Si tratta di quella concezione in base alla quale esiste una tendenza del mercato libero di regolarsi autonomamente attraverso i meccanismi della competizione, della domanda e dell'offerta. Cfr. A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2017.

scaturiscono sempre effetti che nel medio e lungo periodo sono largamente positivi. Le generazioni successive stanno sempre meglio di quelle che sono venute prima e il progresso dell’umanità è così sicuramente garantito⁵⁹.

La debolezza dell’argomento dell’“astuzia della ragione” o della “mano invisibile” è notevole in quanto è sufficiente pensare a tutte quelle situazioni nelle quali una collettività di individui agisce in modo tale per cui, qualunque singola azione di ciascun individuo considerata per sé, risulta razionale in quanto massimizza l’utilità attesa del singolo agente, ma l’insieme delle singole azioni compiute da ciascun individuo produce esiti deleteri o, addirittura, disastrosi per la collettività. Di fatto le misure necessarie per risolvere in modo ottimale tali situazioni sono quelle che portano ad un’ampia condivisione tra gli individui coinvolti. Queste misure, evidenzia il filosofo Giuliano Pontara, sono sostanzialmente di tre tipi:

1. educative, che conducono alla interiorizzazione, da parte di tutti o della grande maggioranza dei soggetti, di determinate norme che prescrivono un agire solidale in vista dei benefici che producono a favore di tutti;
2. coattive, che si impongono sui singoli individui anche contro la loro volontà;
3. miste, costituite dalla combinazione delle misure ai punti precedenti.

Senza queste “astuzie della ragione” il nostro agire collettivo rischia di mettere sempre più in pericolo, oltre agli interessi di un’intera generazione e di quelli dei propri figli, anche vitali interessi di molte generazioni future⁶⁰.

⁵⁹ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 56.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 56-57.

4.3 Argomento della rilevanza del presente e dell'irrilevanza etica del futuro

Questo argomento parte dalla premessa di valore per cui, a livello individuale, non è irrazionale preferire una esperienza piacevole nel presente ad una esperienza molto più piacevole in futuro. Di converso non è irrazionale preferire di non soffrire ora, anche se ciò comporta soffrire molto di più in futuro. Più in generale, si ritiene che non è irrazionale sacrificare un qualsiasi proprio vantaggio o bene futuro, al fine di godere di un vantaggio o bene, per quanto minore, nel presente. Conseguentemente questo principio vale, non solo per ogni individuo, ma anche per una collettività di individui, ivi compresi quelli appartenenti alla stessa generazione, ragion per cui non è in alcun modo irrazionale per una qualsiasi generazione preferire il proprio bene a quello di generazioni future⁶¹. Contro questo argomento, rifacendoci a Giuliano Pontara, è possibile addurre tre obiezioni.

La prima è che, anche se si concede la premessa maggiore per cui non è irrazionale preferire un proprio godimento, o la realizzazione di un proprio valore immediato, ad un proprio maggiore valore in futuro, da ciò non segue che sia moralmente giustificato farlo. Del resto è lapalissiano che la nozione di razionalità e di moralità non sono necessariamente strettamente connesse⁶².

La seconda obiezione riguarda il fatto che, anche concedendo che non è né irrazionale né immorale per qualsiasi individuo preferire un proprio bene o vantaggio presente ad un proprio maggiore bene o vantaggio futuro, da ciò non segue necessariamente che sia moralmente giustificato per una collettività di individui esistenti ad un certo momento preferire sempre il proprio bene a quello di una collettività di altri individui esistenti in futuro. Ciò che è razionale, e magari anche moralmente permesso fare nei confronti di sé stesso e del proprio futuro, non è

⁶¹ *Ivi*, p. 57.

⁶² *Ivi*, p. 58.

necessariamente razionale o moralmente giustificato farlo quando sono in gioco anche gli interessi di altri esseri umani presenti e futuri⁶³.

La terza obiezione si rivolge ancora contro la premessa maggiore e consiste nel rilevare come questa premessa si scontri con quello che è possibile chiamare il principio di irrilevanza del fattore temporale⁶⁴. Questo principio è stato formulato in modo molto chiaro da Henry Sidgwick il quale dichiara: «La mera differenza di priorità o posteriorità nel tempo non costituisce un fondamento ragionevole per avere maggiore riguardo per la coscienza esistente ad un certo momento piuttosto che ad un altro»⁶⁵. Dopo oltre mezzo secolo Rawls ribadisce il medesimo principio: «La semplice collocazione temporale, o la distanza dal presente, non è una ragione per preferire un momento a un altro»⁶⁶.

4.4 Argomento dell'assenza di empatia

Il quarto argomento fa leva sui limiti di empatia nei confronti delle generazioni future. In particolare si evidenzia che non si ha nessun obbligo morale nei loro confronti, in quanto non è possibile identificarsi con esse, o comunque essere motivati in modo tale da prendere in considerazione equanimemente i loro interessi. Più precisamente esso si fonda su due premesse che richiedono di essere approfondite⁶⁷.

La prima è che se non vi è un desiderio di promuovere il bene delle generazioni future, nessun argomento, per quanto razionale, potrà indurre individui appartenenti ad una generazione esistente in un certo periodo a fare quei sacrifici che possano essere necessari per salvaguardare gli interessi dei posteri. Affinché vi sia un tale desiderio vi deve essere una notevole empatia, una capacità di identificazione con i posteri, una

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Cfr. H. SIDGWICK, *The Methods of Ethics*, London-New York, Macmillan, 1907.

⁶⁶ Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2017.

⁶⁷ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 60.

capacità di vedere le cose ponendosi dal loro punto di vista, dal punto di vista dei loro interessi o desideri⁶⁸.

La seconda premessa sostiene che la nostra capacità d'identificazione con gli altri non è illimitata. È possibile identificarsi solo con coloro che sono più vicini per legami di affetto, o per legami culturali, e magari anche con quelli che sono vicini nello spazio e nel tempo. Ma non è possibile identificarsi con coloro che vivranno sul pianeta tra cento o tremila anni⁶⁹. Autori appartenenti a questo filone di pensiero, come gli economisti Thomas H. Thompson e Robert Louis Heilbroner, mettono in evidenza che viene meno la ragione per preoccuparsi delle conseguenze che le nostre azioni potrebbero avere sui loro interessi⁷⁰.

Contro tali assunti è possibile sollevare almeno tre obiezioni.

La prima obiezione riguarda la premessa per cui l'unico fattore in grado di motivarci a fare scelte che tengano imparzialmente presenti gli interessi delle generazioni future sarebbe la nostra empatia nei loro confronti. A tal proposito è da rilevare che l'empatia nei confronti degli altri non è l'unico fattore in grado di motivare un nostro comportamento morale nei loro confronti. Infatti si può essere motivati a mantenere una promessa ad una persona, anche nell'ipotesi in cui il mantenimento della stessa richiede un notevole sacrificio, pur non identificandoci affatto con quella persona, ma per il semplice fatto che può essere ritenuto un dovere morale mantenere le promesse assunte. Conseguentemente si può essere motivati a fare certe azioni favorevoli alla posteriorità e che richiedono un sacrificio nel presente, in quanto si può ritenere che quelle azioni siano doverose⁷¹.

La seconda obiezione riguarda la premessa minore. Innanzitutto va effettuata un'analisi ermeneutica sul concetto di individui futuri e distinguere tra individui

⁶⁸ Ivi, p. 60.

⁶⁹ Ivi, p. 61.

⁷⁰ T. H. THOMPSON, *Are We Obligated to Future Others?*, in E. PARTRIDGE (a cura di), *Responsibilities To Future Generations*, New York, Prometheus Books, 1981, pp. 195-202; Cfr. R. L. HEILBRONER, *An Inquiry into the Human Prospect*, New York, Norton, 1974.

⁷¹ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, pp. 61-62.

meramente possibili, individui possibili e individui futuri. Quelli meramente possibili sono quei soggetti che ogni coppia di genitori può mettere al mondo, oltre a quelli già generati. Gli individui possibili sono tutti quelli che se esistono o meno dipenderà dalle scelte che faranno determinati individui che già esistono. Infine quelli futuri sono tutti gli individui possibili che di fatto esisteranno in questo o quel lasso di tempo futuro. Da ciò non segue che sia impossibile o difficile identificarsi con individui che effettivamente esisteranno in futuro, pur non sapendo quali saranno e quando esisteranno. Inoltre, non si può escludere che, anche attraverso un processo educativo, le nuove generazioni imparino ad allargare la loro capacità d'identificazione in modo tale da abbracciare anche generazioni d'individui futuri⁷².

La terza obiezione riguarda la constatazione che, pur dando per buona la tesi in questione e visto che le motivazioni morali potrebbero non essere sufficienti, è possibile ricorrere a misure coercitive di tipo giuridico. Se razionalmente si accetta che in linea di principio gli interessi dei posteri contano, imparzialmente, quanto quelli delle generazioni presenti, allora, pur non riuscendo ipoteticamente a identificarci con essi, dovremmo anche razionalmente accettare che è giustificato imporre coattivamente quelle misure ritenute necessarie a salvaguardare in modo equanime i loro interessi, quantomeno quelli fondamentali. Questo, tra l'altro, non è contrario al principio kantiano che dovere implica potere⁷³.

4.5 Argomento della relazionalità degli obblighi

L'argomento della relazionalità degli obblighi può essere inteso sia in termini morali, sia in termini giuridici. Con riferimento al primo modo d'intenderlo ci si rifà ad una teoria deontologica degli obblighi morali che è possibile chiamare “deontologismo relazionale”. Secondo tale teoria vi è una pluralità di obblighi morali fondamentali,

⁷² *Ivi*, p. 62.

⁷³ *Ivi*, p. 63.

ciascuno dei quali vale nei confronti d'individui specifici con i quali ci si trova in determinate relazioni eticamente rilevanti e all'interno dei quali non vi sono altri obblighi. In sostanza l'argomento è che tutti gli obblighi morali cui si soggiace hanno come loro fondamento un complesso sistema di relazioni. Conseguentemente, nessuna di queste ultime sussiste tra un qualsiasi soggetto esistente ad un certo momento ed un qualsiasi altro soggetto appartenente ad una qualche generazione futura con cui egli non viene direttamente in contatto. L'argomento in esame si scontra con tutti quei temi etici i quali, al contrario di esso, comportano che nessun obbligo è di natura relazionale. Il riferimento è, ad esempio, alle varie forme dell'argomento utilitaristico secondo il quale vi è, fondamentalmente, un unico obbligo morale, ossia quello di agire in modo tale da produrre le migliori conseguenze possibili⁷⁴. Guido Fassò mette in luce come si tratta di una tesi strettamente legata all'empirismo e perciò antichissima (la si ritrova espressa con parole pressoché identiche a quelle di Bentham presso Aristotele), appartiene alla tradizione della filosofia morale inglese, ma è frequente anche nel pensiero illuministico continentale come nel caso di Beccaria il quale esercitò un forte influsso nel pensiero benthamiano⁷⁵. In sostanza l'argomento delineato incappa nell'obiezione di essere fondato su una teoria degli obblighi morali che appare limitata in modo piuttosto gratuito. Infatti, risulta più sensibile la tesi per cui vi sono cose che è moralmente proibito fare agli altri, al di fuori di ogni particolare relazione che intercorra tra noi ed essi, ivi compresa la relazione di appartenenza ad una stessa comunità morale: per esempio ucciderli, o infliggere loro gravi sofferenze senza che essi ci abbiano in alcun modo danneggiati o minacciati⁷⁶.

Passando all'aspetto della relazionalità degli obblighi in termini giuridici, questo contiene l'argomento principe dei detrattori per giungere a sostenere l'impossibilità di giustificare obblighi di carattere intergenerazionale. Tale impossibilità deriverebbe dalla non esistenza, in quanto non ancora nati, di quei soggetti con i quali dovrebbe sussistere

⁷⁴ Ivi, pp. 63-65.

⁷⁵ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto. III Ottocento e Novecento*, cit., p. 53.

⁷⁶ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 65.

una relazionalità di obblighi. Infatti è proprio da tale tesi che dipartono prospettive paradigmatiche come quella di Wilfred Beckerman, il quale propone un vero e proprio “sillogismo” a sostegno di un’impossibilità giuridica di attuare una teoria della giustizia intergenerazionale. In particolare egli sostiene che le generazioni future, ossia le persone non ancora nate, non possono essere titolari di diritti. Qualsiasi teoria della giustizia, implica un conferimento di diritti a delle persone⁷⁷. Questa posizione riprende sostanzialmente la visione di autori influenti come Ruth Macklin e Richard T. De George che già negli anni Ottanta trovavano il loro centro di gravità nella prospettiva secondo cui i posteri, in quanto soggetti non identificabili, non possono essere ritenuti propriamente titolari di diritti e, in quanto indeterminati, non possono essere considerati propriamente avere interessi. Implicazioni, queste, che conducono alle conclusioni racchiuse nelle analisi di Gustavo Zagrebelsky⁷⁸. Quest’ultimo sostiene che parlare di diritti delle generazioni future non è affatto coerente e, quando viene fatto, si finisce per scivolare in una di quelle espressioni improprie che si usano per nascondere la verità⁷⁹. In virtù di ciò afferma che: «le generazioni future, proprio perché future, non hanno alcun diritto da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inflitto, perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto violazione di un qualche loro diritto in senso giuridico. Quando (e se...) incominceranno ad esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati in giudizio. I successori potranno provare riconoscenza o risentimento, ma in ogni caso avranno da compiacersi o da dolersi di meri e irreparabili fatti compiuti»⁸⁰. Da tale asserzione si deduce che solo il timore di un giudizio dinanzi ad un tribunale può e deve indurre ad avere comportamenti non deprecabili. Quindi vanno ignorate del tutto le norme sociali, il

⁷⁷ W. BECKERMAN, *The impossibility of a theory of intergenerational justice*, in J. TREMMEL, *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006, p. 53.

⁷⁸ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 100.

⁷⁹ G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016, pp. 85-86.

⁸⁰ ID., *Diritto allo specchio*, Torino, Einaudi, 2018, p. 109.

principio di *responsabilità*⁸¹ di cui parla Hans Jonas, di *giustizia intergenerazionale*⁸² di cui parla Papa Francesco, o, semplicemente, quel sano sentimento di autocritica che ogni soggetto morale dovrebbe avere e che ci differenzia realmente dagli animali⁸³? Inoltre, emerge un’insanabile grande incongruenza che si scontra con la realtà. Infatti, egli considera le generazioni come se si susseguissero una per volta, senza sovrapporsi tra di loro. Per essere più chiari può essere utile riprendere le parole di David Gauthier quando afferma che: «Le generazioni dell’umanità non marciano dentro e fuori il palcoscenico della vita in un sol colpo, come se su tale palcoscenico ci fosse una generazione per volta. Ogni persona, invece, interagisce anche con le altre più anziane o più giovani, entrando così in una linea continua d’interazione, che si estende dal passato remoto fino al futuro più lontano dell’umanità»⁸⁴. Inoltre, proprio in virtù di tale constatazione, evidenzia come non convenga non considerare le esigenze intergenerazionali. Infatti, anche quando non immediatamente provviste di potere contrattuale lo acquisteranno progressivamente, potendosi in futuro anche rivalere sull’eventuale comportamento sconsiderato dei più anziani⁸⁵.

4.6 Argomento della nostra ignoranza

L’argomento della nostra ignoranza (sul futuro) spesso viene utilizzato per non assumersi responsabilità ed essere liberi di operare senza preoccuparsi delle conseguenze che ricadono nel futuro. Tale argomento parte dalla premessa per cui il problema della nostra responsabilità nei confronti delle generazioni future è quello di

⁸¹ Cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009.

⁸² FRANCESCO (Papa), *Laudato si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, cit., pp. 153-154.

⁸³ Darwin, con riferimento alle diversità scientificamente provate insite tra uomini e animali, mette in evidenza che la differenza d’intelligenza è solo di grado e non di genere. Ciò che davvero differenzia l’uomo dagli animali è la moralità. C. R. DARWIN, *L’origine dell’uomo e la selezione sessuale*, trad. it., Roma, Newton&Compton, 2003, p. 458.

⁸⁴ D. GAUTHIER, *Morals by Agreement*, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 299.

⁸⁵ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 81.

creare un mondo che sia gradito a coloro che lo abiteranno dopo di noi. In virtù di ciò si evidenzia come nulla è possibile sapere su quali saranno gli interessi, le preferenze, i valori, i desideri e la stessa concezione di bene che avranno coloro che verranno dopo di noi. Inoltre, non è possibile sapere i modi in cui le nostre azioni possano incidere su tale concezione di bene. In virtù di quanto evidenziato, autori come M. P. Golding e J. Passmore, sostengono che non è possibile avere alcuna responsabilità morale nei confronti delle generazioni future⁸⁶.

Con riferimento a Golding, egli sostiene che «tanto più è distante la generazione su cui focalizziamo la nostra attenzione, tanto più è improbabile che noi abbiamo un obbligo di promuovere il suo bene»⁸⁷. In sostanza, la sua tesi si basa sull'assunto che non conoscendo le condizioni di vita delle generazioni future remote, non siamo in grado di formare nei loro confronti delle preferenze razionali.

In merito a Passmore, pur sostenendo che «non dobbiamo mai agire in modo tale da danneggiare sicuramente la posteriorità», afferma che, non essendo in grado di stabilire in modo soddisfacente le probabilità di incidere negativamente sui posteri, è lecito ignorare i possibili danni che possiamo loro arrecare, specie se i danni ricadrebbero sui presenti ove si prendesse in considerazione i loro interessi⁸⁸. Dunque l'autore, pur mostrando inizialmente maggiore sensibilità nei confronti dei posteri rispetto a Golding, giunge anche egli ad una sostanziale irresponsabilità nei confronti delle generazioni future e soprattutto di quelle più remote.

Anche in questo caso gli argomenti evidenziati non sono esenti da criticità. Infatti, Giuliano Pontara evidenzia come, nel caso di Golding, non viene effettuata alcuna distinzione tra desideri, preferenze, valori estrinseci o strumentali. In virtù di ciò si potrà anche concedere che non è possibile sapere nulla in merito alle preferenze, desideri e valori estrinseci dei posteri in un futuro remoto. Tuttavia, è possibile

⁸⁶ M. P. GOLDING, *Obbligations to Future Generations*, in “The Monist”, 1972, p. 85; Cfr. J. PASSMORE, *La nostra responsabilità per la natura*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1986.

⁸⁷ M. P. GOLDING, *Obbligations to Future Generations*, cit., p. 98.

⁸⁸ Cfr. J. PASSMORE, *La nostra responsabilità per la natura*, cit.

sostenere che, indipendentemente da tutto, essi avranno necessariamente bisogno di soddisfare quelle nostre stesse esigenze che, nel campo economico, prendono il nome di bisogni primari: ambiente salubre, cibo a sufficienza, un certo spazio in cui muoversi, energia, conoscenze scientifiche, ecc. A conferma di ciò è sufficiente volgere lo sguardo nella storia dell'uomo per appurare che i bisogni primari dell'uomo sono stati sostanzialmente i medesimi e ciò costituisce una buona ragione per ritenere che anche in un futuro remoto le necessità non cambieranno⁸⁹.

Con riferimento a Passmore e continuando il ragionamento di Pontara è possibile sollevare tre critiche. La prima è connessa al fatto che non è vero che la nostra incertezza, circa gli effetti che le nostre scelte possono avere sulle generazioni future anche distanti, non è così grande come viene sostenuto. Basti pensare agli effetti assai gravi che le scorie radioattive, o delle azioni collettive che contribuiscono al cosiddetto effetto serra, sono in grado di generare in tempi molto lontani. Inoltre, in certi casi risulta essere possibile calcolare le probabilità. La seconda critica riguarda il fatto che anche laddove la probabilità di arrecare gravi danni alle generazioni future più remote non sia in alcun modo calcolabile, ma non sia pari a zero, non sembra vero che non ci sia alcuna possibilità di stabilire in modo razionale come agire tenendo presenti i loro interessi primari. Infine occorre rilevare come sulla base delle critiche mosse è possibile fondare una tesi opposta a quella della non responsabilità. Infatti, proprio in virtù della nostra ignoranza sul futuro, proprio perché si tratta di lasciare un mondo gradito alle generazioni future e proprio perché nulla sappiamo circa ciò che sarà gradito ad esse e circa le probabilità con cui le nostre azioni incideranno su di esse, abbiamo un obbligo di agire oggi in modo tale da non precludere opportunità e lasciare un ventaglio quanto più vasto possibile di opzioni. Chiaramente evitando costi troppo gravosi e non compensati a noi stessi e alle generazioni più prossime⁹⁰.

⁸⁹ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 67.

⁹⁰ *Ivi*, cit., pp. 67-69.

5 I macro argomenti antropocentrici istitutivi della responsabilità intergenerazionale: etica dei limiti

Agli albori del dibattito sulle generazioni future e sul rapporto intergenerazionale, non è stato adottato il linguaggio dei diritti. Tuttavia, Attilio Pisanò evidenzia come, tali primi approcci hanno il merito di aver superato le obiezioni dell'irrilevanza morale delle generazioni future e di stabilire un contatto intergenerazionale giustificato su basi etiche⁹¹. Negli ultimi anni, grazie alle scelte politiche e normative attuate in ambito costituzionale e internazionale, il legame intergenerazionale assume sempre più la veste di un legame etico-normativo, fondato, prioritariamente, sul principio di responsabilità⁹². Quest'ultimo, come emerso in precedenza, si muove opportunamente all'interno di opzioni antropocentriche, perché il riconoscimento di un principio di responsabilità intergenerazionale ha come scopo diretto la tutela degli interessi dell'uomo futuro, solo indirettamente quelli della natura⁹³. Pertanto si è nell'alveo dell'*etica dei limiti*, esaminata precedentemente. Però, occorre rilevare che a fronte di questo consenso diffuso e generalizzato si pone il problema d'individuare il linguaggio normativo più adeguato per regolare i rapporti intergenerazionali⁹⁴. In virtù di ciò, seguendo il percorso storico avuto nel corso del tempo, risulta utile esaminare lo stato attuale dell'arte dividendo i principali approcci in sei macro argomenti:

1. *contrattualistico*;
2. *utilitaristico*;
3. *giusnaturalistico*;
4. *reciproco-indiretto*;
5. *reciproco-asimmetrico*;
6. *misericordioso*.

⁹¹ A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., p. 512.

⁹² ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 134-135.

⁹³ ID., *Generazioni future*, cit., p. 510.

⁹⁴ ID., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 135.

Occorre precisare che tali argomenti, sebbene risultino significativi al fine d'individuare una fonte di legittimità intergenerazionale, non riescono a costituire un'autentica via di uscita all'annosa questione di cui si sta discorrendo.

5.1 Argomento contrattualistico: tra contractualist e contractarian

Nell'ambito dell'argomento contrattualistico è possibile distinguere due filoni di pensiero: da un lato quello *contractualist* (contrattualista), dall'altro quello *contractarian* (contrattarianista). Nel primo caso il contratto e l'interazione degli attori in esso agenti, si ha sulla base del rispetto di principi morali preliminari; nel secondo si ha una visione del contratto come forma di comportamento cooperativo a cui gli individui aderiscono mossi dall'esclusivo interesse personale in vista dell'ottenimento di un vantaggio reciproco⁹⁵.

Nell'ambito del primo approccio, ossia *contrattualista*, emerge la figura di John Rawls che nell'opera *A Theory of Justice*⁹⁶ giunge al reperimento di un principio di giustizia attraverso una procedura basata su un accordo razionale effettuato da individui posti in una condizione di decisione ideale, a sua volta, contrassegnata da equità e imparzialità. Infatti, i decisori si dovrebbero trovare nella “posizione originaria”, ossia una condizione puramente ipotetica, nella quale nessuno conosce il suo posto nella società, la sua posizione di classe o il suo status sociale, la sua concezione del bene, la propria propensione psicologica, la sua intelligenza, le sue doti naturali, la sua forza e simili. Inoltre, non sapendo nulla della propria specifica identità, della generazione in cui capiterà di nascere, dello stadio di civiltà della propria società e non avendo alcuna preferenza temporale pura⁹⁷. L'unica informazione nota ai soggetti, al fine di ottemperare alle condizioni basilari per entrare in accordo, è quella costituita dal sapere

⁹⁵ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021, pp. 62-63.

⁹⁶ Opera originaria pubblicata nel 1971 e tradotta in italiano, per la prima volta, nel 1999; successivamente verrà ulteriormente aggiornata. Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit.

⁹⁷ A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., p. 513.

di essere contemporanei gli uni degli altri⁹⁸. L'utilizzo di questa procedura contrattualistica, attraverso quello che Rawls definisce “velo d'ignoranza”, ha la funzione di assicurare che nella scelta dei principi su cui ci si accorda nessuno venga avvantaggiato o svantaggiato dal caso naturale o dalla contingenza delle circostanze sociali⁹⁹.

Con riferimento all'idea di giustizia in senso intergenerazionale, viene introdotto il concetto del giusto risparmio a favore delle generazioni future. Secondo la concezione rawlsiana, tutte le generazioni si accorderebbero nel sopportare, ciascuna di esse, un'equa quota dell'onere nell'obiettivo di realizzare e mantenere una società giusta. Tuttavia, il fatto che la teoria imponga, agli individui presenti nella situazione originaria, la consapevolezza di essere contemporanei implica che non si giunga alla legittimazione di un principio di risparmio a favore dei posteri. Questa è la ragione per cui l'autore procede a ritoccare la sua teoria, facendo in modo che fosse in grado di soddisfare il principio di giustizia intergenerazionale. Questa è la ragione per cui considera gli individui coinvolti nella situazione originaria non più come singoli individui motivati dal solo tornaconto personale, ma anche come capifamiglia. Quindi soggetti che estendono il proprio interesse, in modo alquanto naturale, ai discendenti più prossimi. Nelle intenzioni di Rawls, l'interesse nei confronti degli altri non sfocia in un altruismo (inconciliabile con la matrice contrattualistica), ma resterebbe confinato entro l'ambito di interesse personale (quello dei capifamiglia); nel contempo, permette di rispondere all'esigenza di una giustizia nei confronti delle generazioni future, rendendo possibile la ricerca di un principio del giusto risparmio a loro beneficio¹⁰⁰.

A ben vedere si cade in contraddizione in quanto, in base ai presupposti rigorosamente conformi ai dettami del velo d'ignoranza, per individui chiamati a decidere su principi di giustizia intergenerazionale, la condizione in merito alla condizione originaria dovrebbe essere tale per cui «la forza motivante deve essere data

⁹⁸ Cfr. J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, cit.

⁹⁹ A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., p. 513.

¹⁰⁰ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., pp. 66-70.

dal fatto di sapere che solo quando usciranno dal velo d'ignoranza scopriranno di avere veramente a cuore il benessere dei loro discendenti», il contesto che si presenta attraverso la modifica dell'assunto motivazionale produce esattamente il contrario. In sostanza, si inserisce anticipatamente ciò che invece dovrebbe risultare solo per via deduttiva. L'operazione incoerente effettuata da Rawls ha come conseguenza ultima che gli obblighi delle generazioni attuali verso quelle future non sono, in alcun modo, parte di un principio di giustizia derivante in modo cogente dalle premesse della sua teoria, ma essenzialmente il prodotto della benevolenza dei contemporanei verso i loro discendenti. Inoltre, la modifica motivazionale rawlsiana introduce un chiaro postulato comunitarista all'interno dell'impianto contrattualista; questione che detiene una elevata problematicità, se si tiene conto di quanto il contrattualismo sia notoriamente improntato a un'aspirazione di tipo universalista ed evidentemente anti-particolarista¹⁰¹. David A. J. Richards, diretto allievo di Rawls, proprio alla luce delle incoerenze e delle criticità della teoria del proprio maestro cerca di risolvere il problema dell'estensione intergenerazionale del principio di giustizia, attraverso l'inclusione di tutte le generazioni esistenti nel corso della storia umana, ed afferma: «La classe dei membri della posizione originaria include, in senso ipotetico, tutte le persone che sono vissute, vivono ora e vivranno in futuro [...]. In base a questo assunto risulta moralmente irrilevante, non soltanto l'età presente [...] bensì anche quale sia l'età storica cui si appartiene»¹⁰².

A prima vista questa impostazione della situazione originaria potrebbe sembrare in grado di superare le criticità della tesi di Rawls ma, in realtà, emergono diverse criticità. Innanzitutto, se non risulta difficile immaginare una situazione originaria in cui tutte le nazioni esistenti in una certa epoca siano rappresentate, senza che però i loro rappresentanti sappiano a quale di esse appartengano, molto più difficile è immaginare una situazione originaria in cui tutte le generazioni della storia dell'umanità siano contemporaneamente presenti. Inoltre, nella tesi di Richards si consuma una

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 72-73.

¹⁰² D. A. J. RICHARDS, *A Theory of Reasons for Actions*, Oxford, Clarendon Press, 1971, p. 81.

trasgressione nel principio d'imparzialità. Infatti, la scelta dei principi morali in tale situazione viene effettuata in base all'assunto ingiustificato secondo cui si esisterà a prescindere dal principio scelto. Dinanzi a tali criticità si potrebbe estendere la partecipazione dei contraenti nella situazione originaria anche ai rappresentanti delle generazioni possibili, ovvero a quelle che esisterebbero se fossero state fatte scelte alternative. Tuttavia, se risulta già difficile idealizzare un'assemblea composta da tutte le generazioni esistenti nella storia, immaginare anche la partecipazione di quelle possibili diventa un compito ancora più arduo¹⁰³.

Tornando alla distinzione iniziale del contrattualismo e passando al secondo approccio, ossia *contrattarianista*, emerge la figura di David Gauthier. Questo, a differenza dell'approccio contrattualista, non fa derivare i principi morali da una ipotetica situazione originaria, ma reale in cui vige il “principio di minimizzazione della massima concessione relativa”¹⁰⁴. Ne deriva che nella situazione iniziale di contrattazione vengono scelti esclusivamente i principi reciprocamente vantaggiosi per i contraenti, con il conseguente rigetto di qualsiasi spinta morale di carattere intuitivo. Inoltre, l'autore evidenzia come sul palcoscenico della vita non esiste una generazione per volta, ma ogni persona interagisce con le altre più anziane o più giovani. In questo modo si ha una continua interazione che si estende dal passato remoto fino al futuro più lontano dell'umanità. Gauthier parla di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che coinvolge persone di diverse generazioni che si intersecano e che si estendono lungo l'asse della storia¹⁰⁵. A tal proposito Ferdinando G. Menga evidenzia come le esigenze delle generazioni più giovani vengono considerate non per ragioni altruistiche potendosi in futuro, una volta acquisito il potere contrattuale, rivalersi sull'eventuale comportamento sconsiderato delle prime. Pertanto sulla base di un puro ragionamento razionale, al contraente massimizzatore, tanto in vista di vantaggi potenziali, quanto nella prospettiva di minacce e rivalse future, conviene interiorizzare un principio di

¹⁰³ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 75-77.

¹⁰⁴ D. GAUTHIER, *Morals by Agreement*, cit, p. 137.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 299.

responsabilità per i posteri più immediati (risoluzione del problema dell’asimmetria e della non reciprocità). Nel seguire poi la concatenazione generazionale della storia, una tale responsabilità si spinge fino al futuro più lontano (risoluzione del problema della non esistenza)¹⁰⁶.

Il filosofo Giuliano Pontara mette in risalto una peculiare criticità legata ai principi della contrattazione razionale, ovvero il fatto che coloro che non sono in grado di nuocerci e con i quali non guadagniamo nulla a contrarre certi tipi di comportamento comune, non ci sono rapporti morali. Infatti non essendoci obblighi all’infuori di quelli fondabili sul mutuo vantaggio, come nel caso dei soggetti gravemente disabili, non vi è nessun obbligo morale e possiamo sfruttarli fino in fondo per massimizzare il nostro tornaconto personale¹⁰⁷.

Inoltre, la responsabilità morale a catena si scontra con il fenomeno noto come *sleeper-effect*, ossia quegli effetti innescati da azioni presenti, i quali restano sopiti per molti anni, per poi esplodere improvvisamente a distanza di molto tempo. Un’ulteriore criticità è legata alla difficoltà a tutelare perfino le generazioni più prossime. Infatti, dal momento che nulla impone il calcolo del bilanciamento tra benefici e rischi da parte del massimizzatore vincolato, questo potrebbe modificare la politica di *welfare* sulla base della logica del parziale sacrificio dei benefici attuali al fine dell’evitamento di ripercussioni future a suo danno. Inoltre, nulla impedisce in punto di morte di dissipare completamente quanto accumulato, invece di consegnarlo ai successori. Oltretutto, più il massimizzatore approfitta della sua posizione di forza attuale, meno i soggetti, che avranno potere contrattuale in futuro, proprio a causa dell’indebolimento subito, saranno nella posizione di rappresentare un’effettiva minaccia per lui¹⁰⁸.

Le criticità evidenziate mostrano quanto sia problematica la giustificazione di una responsabilità nei confronti delle generazioni future. Tuttavia Gauthier sembra avere una soluzione a tali criticità e adotta la clausola che il massimizzatore vincolato

¹⁰⁶ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., pp. 81-82.

¹⁰⁷ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., pp. 89-91.

¹⁰⁸ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., pp. 82-84.

possa appropriarsi di beni comuni solo alla condizione di lasciarne abbastanza e di altrettanto buoni alle altre generazioni. Sulla base di una tale clausola, ai contraenti, per quanto motivati dal perseguimento del proprio tornaconto, è preclusa la possibilità di peggiorare la situazione altrui, tanto più quella delle generazioni immediatamente future. Tuttavia, proprio qui si consuma la grande incongruenza. Gauthier malgrado escluda categoricamente la possibilità di qualsivoglia intuizione morale *ex ante* a sostegno del suo impianto contrattuale, nondimeno è costretto a contraddirla, nel momento in cui, introducendo il requisito della clausola limitativa, ammette che il rispetto di quest'ultima non è derivabile da alcuna giustificazione razionale. In sostanza, anche nell'impianto di stretta contrattazione razionale di Gauthier, emergono influenze non riconducibili alle sue medesime premesse, ma facenti capo al pensiero etico¹⁰⁹.

5.2 Argomento utilitaristico

Utilitarismo è un argomento etico puramente teleologico o conseguenzialista nel senso che ripone il criterio ultimo dell'agire moralmente retto, doveroso e, rispettivamente, sbagliato nel valore delle conseguenze che di fatto scaturiscono da esso¹¹⁰. Più in particolare risalendo a Jeremy Bentham, fondatore dell'utilitarismo moderno, affermava che la giustizia di azioni o istituzioni va giudicata sulla base delle loro conseguenze (*conseguenzialismo*), o meglio sulla base del contributo di queste all'utilità, al benessere o alla felicità universali (*utilitarismo* in senso stretto)¹¹¹. Poi, nel corso del tempo, la riflessione sull'utilitarismo ha portato la teoria a livelli di complessità e sofisticazione particolarmente elevati e distinguibile in due principali varianti: da un lato, quella che mira alla massimizzazione dell'utile totale (*total utilitarianism*); dall'altro, quella che

¹⁰⁹ *Ivi*, pp. 83-86.

¹¹⁰ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 152.

¹¹¹ Cfr. J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, trad. it., Tornino, U.T.E.T., 1998.

tende alla massimizzazione dell'utile medio (*average utilitarianism*) per la popolazione¹¹².

La prospettiva utilitarista, alla luce delle sue premesse, non può che accogliere al proprio interno l'esigenza di considerare e giustificare possibili obblighi nei confronti di soggetti futuri. La conferma ci viene da Henry Sidgwick, uno dei primi utilitaristi a porsi in modo esplicito la questione intergenerazionale, in particolare quando afferma «che gli interessi dei posteri devono riguardare un utilitarista tanto quanto quelli dei suoi contemporanei»¹¹³. In base alla concezione di Sidgwick che si rifà a quella di Bentham, dal punto di vista morale, la felicità di individui futuri conta quanto quella di individui presenti¹¹⁴. Inoltre, entrambi rilevano come si dovrebbe sempre agire in modo tale da massimizzare la felicità, il benessere o l'utilità intesi come eccedenza del piacere sulla sofferenza¹¹⁵.

Sidgwick evidenzia che, in merito alla distinzione tra utilitarismo del totale e della media, divergono solo nel caso in cui gli effetti delle varie alternative in gioco incidono su un numero di persone che non è costante. Si prende in esame il caso in cui un futuro governo mondiale si trovi a poter scegliere tra due linee alternative di politica demografica: una, di pianificazione della famiglia e di sterilizzazione volontaria, punta a mantenere la popolazione mondiale costante ad un certo livello; l'altra, punta ad un notevole aumento di essa favorendo con varie politiche la procreazione. Si supponga che il benessere totale sarà minore ma quello medio maggiore nell'ipotesi in cui venga attuata la prima alternativa piuttosto che la seconda. In tal caso, l'utilitarismo della media prescrive di scegliere la prima (popolazione costante), l'utilitarismo del totale la seconda (incremento della popolazione). Affinché questa affermazione risulti vera, occorre però che per utilitarismo della media si intenda quella posizione per cui l'utilità della media prodotta da una qualsiasi alternativa è definita come la somma delle utilità

¹¹² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 87.

¹¹³ H. SIDGWICK, *The Methods of Ethics*, cit., p. 414.

¹¹⁴ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 154.

¹¹⁵ A. PISANÒ, *Generazioni future*, cit., p. 515.

prodotte da quell’alternativa divisa per il numero delle persone che esistono se quell’alternativa viene resa operativa. Però questo ha attirato sull’utilitarismo della media l’obiezione secondo cui esso implica che vi sono situazioni nelle quali è doveroso uccidere persone innocenti, ma la cui utilità è al di sotto della media, al fine di massimizzare tale utilità¹¹⁶. Inoltre la messa al mondo di nuovi individui andrebbe considerata sempre un’azione proibita, ove ciò comporti una diminuzione dell’utilità media¹¹⁷. Infatti la decisione di procreare andrebbe ad incidere negativamente sul tasso medio di felicità collettiva futura. In merito alla seconda alternativa, l’utilitarismo del totale conduce ad una conclusione altrettanto inaccettabile visto che l’ammontare massimo della felicità dipenderebbe dalla sola massimizzazione del numero dei soggetti felici¹¹⁸. Invero, un aumento della popolazione mondiale, anche se determina un livello di vita appena al di sopra della soglia di sopravvivenza, va ritenuto doveroso ove ciò comporti massimizzare l’utilità totale¹¹⁹. Pertanto, fino a quando la previsione di mettere al mondo un soggetto è tale per cui costui ottiene una felicità appena superiore alla soglia d’indigenza, si sarebbe spinti a un obbligo di procreazione, in quanto in tal caso aumenterebbe la felicità totale¹²⁰.

Inoltre, Ferdinando G. Menga evidenzia come l’utilitarismo, globalmente considerato, va inesorabilmente incontro al problema dell’ignoranza epistemica rispetto al futuro. In effetti, se la teoria utilitaristica può reputarsi in grado di ovviare, in qualche modo, alle difficoltà relative alla determinazione di quanto può essere definito utile o benessere in un regime di contemporaneità, assai diversa è la situazione nel momento in cui si tratta di una valutazione che si deve basare su una visione per soggetti lontani nel tempo. Come ci ha insegnato la storia, le preferenze, i valori, le fonti di piacere e le stime dell’utilità possono mutare radicalmente nei secoli, ma anche nei decenni. L’utilitarista, che perciò si impegna a cercare la massimizzazione della felicità a

¹¹⁶ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., pp. 157-161.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 161.

¹¹⁸ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 93-94.

¹¹⁹ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 160.

¹²⁰ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 94.

beneficio di individui futuri, deve ammettere di non aver alcun mezzo di stima certa. Di conseguenza, l'efficacia epistemica su cui riposa la sua decisione sulle future utilità, decisione che ha inevitabile impatto dal punto di vista morale, resterà del tutto inadeguata. Si potrebbe replicare che un rilievo critico del genere può essere superato mediante una strategia al ribasso, fino al punto di farla coincidere con il soddisfacimento dei bisogni primari o di sussistenza. In tal caso, sicuramente la persistenza di tali bisogni risulta prevalentemente immune ai cambi d'epoca e, pertanto, offre una via di soluzione al rilievo critico. A ben vedere, il risultato che si raggiunge è davvero limitato, se non addirittura distorto, poiché è come se ai posteri spetta soltanto l'inausto e implacabile destino di doversi accontentare delle nostre briciole¹²¹.

5.3 Argomento giusnaturalistico

Alla luce delle problematicità che gli argomenti esaminati fanno emergere, al punto da svuotarne ogni rilevanza morale per gli stati futuri e facendoli dipendere completamente da quelli attuali, una strategia in grado di svincolarsi dai rapporti temporali e, in linea di principio in grado di sciogliere ogni nodo, è il giusnaturalismo. Guido Fassò evidenzia che si tratta di una dottrina secondo la quale esiste e può essere conosciuto un “diritto naturale” (*ius naturale*), ossia un sistema di norme di condotta intersoggettiva diverso da quello costituito dalle norme poste dallo Stato (diritto positivo). Inoltre, questo diritto naturale ha validità di per sé, è anteriore e superiore al diritto positivo e, in caso di contrasto con quest’ultimo, deve prevalere su di esso¹²².

Emmanuel Angius e Hans Jonas figurano tra gli autori che, in tale area, maggiormente si sono occupati delle tematiche legate alle generazioni future e offrono una delle formulazioni più limpide in tale ambito di ricerca. Angius parte dal

¹²¹ *Ivi*, pp. 89-90.

¹²² G. FASSÒ, *Giusnaturalismo*, in “Il Dizionario di Politica”, diretto da N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO, Torino, U.T.E.T., 2004, p. 390.

presupposto che ogni essere umano è accomunato ad ogni altro sulla base di una comune essenza umana. In virtù di ciò ne fa derivare un destino comune e l'altrettanto condivisa partecipazione alle sorti del pianeta, a prescindere dalla specifica appartenenza generazionale¹²³. Inoltre, mette in evidenza che il principio etico giustificativo, volto ad indurre le generazioni presenti a prendersi cura delle generazioni future, risulta essere solo l'unità e la solidarietà del genere umano¹²⁴.

Jonas nel delineare il suo pensiero dichiara che esiste un ponte dall'essere al dover essere e che ogni etica ha un fondamento ontologico. L'elaborazione di tale pensiero lo porterà a capovolgere l'abituale rapporto tra dover essere e potere. Primario non è più ciò che l'uomo deve essere e fare (l'imperativo dell'ideale) e quindi potrà o non potrà, primario è ciò che egli di fatto fa già, perché lo può fare. In virtù di ciò capovolge l'assunto kantiano “puoi, dunque devi”, in “devi, dunque fai, dunque puoi”. Chiaramente nei due casi senso e oggetto del potere sono diversi. In Kant l'inclinazione è subordinata al dovere e questo potere interno va generalmente presupposto nell'individuo al quale soltanto si rivolge il dovere. Nell'ipotesi in cui sia la società destinataria dei doveri, tale potere è estremamente dubbio, per cui diventa necessaria la coazione del governo. Invece, nell'impostazione delineata da Jonas “potere” significa scaricare nel mondo gli effetti causali con cui dovrà poi confrontarsi il dover essere della responsabilità di ognuno¹²⁵. Inoltre, evidenzia che l'uomo è l'unico essere che è costituito nel suo essere da una capacità di avere responsabilità. Questo gli consente di poter porre la connessione ontologica di base secondo la quale la capacità (etica) di avere responsabilità intergenerazionale si basa sull'abilità ontologica dell'uomo di

¹²³ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 108.

¹²⁴ E. ANGIUS, *Obligations of Justice Towards Future Generations*, Leuven, Catholic University of Leuven, 1986, p. 10.

¹²⁵ H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009, pp. 159-160.

scegliere tra le alternative dell’agire¹²⁶. Inoltre, afferma che al principio speranza, va contrapposto il principio responsabilità e non il principio paura¹²⁷.

Gli approcci adottati da entrambi gli autori, pur svincolandosi completamente dagli intricati legami dei rapporti temporali, non risultano esenti da numerose critiche. Infatti, uno dei problemi fondamentali che emerge è quello relativo al postulato che afferma una connessione derivativa tra piano ontologico e piano etico. David Hume sottolinea la mancanza di una congiunzione evidente di carattere derivativo tra essere e dover-essere, conseguentemente di desunti principi morali, in grado di garantire una spiegazione effettiva e cogente di tale relazione¹²⁸.

Del medesimo avviso risulta essere Hans Kelsen in quanto afferma che il diritto naturale, pur ponendosi al di sopra del diritto positivo, pur considerandosi assolutamente valido e giusto perché emana dalla natura, dalla ragione umana o dalla volontà divina, «nessuna delle numerose teorie del diritto naturale è riuscita finora a definire il contenuto di questo ordinamento giusto in una forma che sia soltanto vicina all’oggettività»¹²⁹. Questo evidentemente si spiega col fatto che i principi che sono alla base di tale teoria non si poggiano su alcuna oggettività ma, in realtà, si «manifestano come principi più o meno generalizzati di un diritto positivo particolare, i quali, senza sufficiente ragione, sono presentati come diritto naturale o giusto»¹³⁰.

Critiche ancora più dure sono state sollevate da autori come Emmanuel Lévinas, Hannah Arendt e Giorgio Agamben.

Il filosofo Lévinas, nel definire la natura della relazione etica che unisce ogni uomo al suo prossimo, attua un’immersione in profondità nella “relazione intersoggettiva”¹³¹. Questo non soltanto porta a mostrare in modo accurato come l’appello alla responsabilità nei confronti del prossimo insorga ancor prima di ogni

¹²⁶ ID., *Ricerche filosofiche e ipotesi metafisiche*, trad. it., Milano, Mimesis Edizioni, 2011, pp. 130-131.

¹²⁷ ID., *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica*, cit., p. 284.

¹²⁸ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 109-110.

¹²⁹ Cfr. H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. it., Torino, Einaudi, 2021.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ Cfr. E. LÉVINAS, *Tra noi. Saggi sul pensare all’altro*, trad. it., Milano, Jaca Book, 2016.

imbrigliamento metafisico o definizione dell'essenza ma, per di più, segnala come siffatta responsabilità rimanga genuinamente tale solo fino a quando resta connessa alla singolarità del richiamo che la innesca, sfuggendo così a ogni strategia di comparazione e neutralizzazione ontologica. In particolare occorre rilevare che, nel panorama contemporaneo, è stato soprattutto a partire dalla sua prospettiva che una genuina riflessione riguardo alla questione dell'umano ha cominciato a trovare il suo punto di gravitazione anzitutto sul piano della relazione etica e non su quello di una determinazione dell'essere¹³².

Quanto alla filosofa Arendt, quando attua una critica ecologica e denuncia il grave pericolo di un’“espropriazione del mondo” da parte dell'uomo moderno che corrode prima lo spazio politico e poi minaccia il cosmo naturale, effettua anche una critica molto importante¹³³. In particolare, nella sua riflessione sull’impianto strutturale dello spazio politico, mette in discussione il primato ontologico e mostra come il piano dell’interazione intersoggettiva non rimandi a nessuna linea d’essenza dell'uomo, la cui direttrice, poi, attraverserebbe l’ambito delle relazioni plurali. Al contrario, se c’è qualcosa come un momento fondativo della condizione umana, allora questo è caratterizzato dal fatto che noi ci costituiamo, anzitutto, incontrando esseri umani nella loro irriducibile singolarità e molteplicità¹³⁴.

Sulla medesima linea di pensiero risulta essere la posizione del filosofo Agamben il quale, partendo da riflessioni etiche,¹³⁵ rivolge critiche alla carenza argomentativa in termini di fondazione motivazionale delle impostazioni metafisico-sostanzialistiche. Inoltre, l’obiezione che viene sollevata in questo contesto è quella che denuncia l’inadeguatezza del paradigma ontologico nel fondare un’etica con tenuta intergenerazionale. Quello che nello specifico risulta criticabile è il motivo per il quale, a partire dall’impostazione metafisico-giusnaturalistica, non si dovrebbe adottare, ad

¹³² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 111-112.

¹³³ Cfr. H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, trad. it., Milano, Bompiani, 2017.

¹³⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 114.

¹³⁵ Cfr. G. AGAMBEN, *La comunità che viene*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.

esempio, una soluzione tale per cui, ai detentori d'umanità lontani nel tempo, non si debbano piuttosto preferire quelli, o almeno quelli più indigenti, appartenenti al presente¹³⁶.

Alla luce di quanto emerso, i discorsi metafisico-sostantivistici, proprio nella misura in cui assorbono ogni incidenza etica della temporalità entro un alveo ontologico di stampo meta-temporiale, più che offrire un paradigma fondativo per obblighi intergenerazionali, non ne comprendono neppure l'autentico spazio di pensabilità¹³⁷.

5.4 Argomento reciproco-indiretto

L'argomento reciproco-indiretto si sforza di rispondere alla questione di una giustificazione dei doveri intergenerazionali dando esplicito rilievo al fattore della dislocazione temporale delle generazioni in gioco, riconoscendo piena rilevanza etica alla temporalità stessa¹³⁸. Infatti, riprendendo le parole di un riferimento nel campo in questione come Brian Barry egli sostiene: «Visto che abbiamo benefici dai nostri predecessori, una qualche nozione di equità esige da noi di fornire benefici ai nostri successori»¹³⁹. La logica sottostante è quella secondo cui ogni generazione presente, che si sussegue nel corso del tempo, interpreta come obbligo quello di trasmettere alle generazioni successive quanto ha ricevuto dalle generazioni precedenti. In virtù di ciò si genera un sistema di obblighi a catena che si estende lungo l'intero corso della storia. Il carattere indiretto della reciprocità è rappresentato dal fatto che la restituzione di quanto ricevuto non ha luogo nei confronti dei quali si è ottenuto il beneficio (le generazioni precedenti), ma verso altri soggetti che non hanno generato tali benefici (le generazioni future).

¹³⁶ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 114-115.

¹³⁷ *Ivi*, p. 115.

¹³⁸ *Ivi*, p. 137.

¹³⁹ Cfr. B. BARRY, *Teorie della giustizia*, trad. it, Milano, Il Saggiatore, 1996.

Tra gli autori che maggiormente hanno studiato e approfondito tale approccio, spicca la figura di Axel Gossseries il quale ha individuando due componenti fondamentali, ossia una giustificazionale, che motiva l'obbligo intergenerazionale, e un'altra contenutistica, che ne definisce la misura dell'obbligo. La prima recita: «Dobbiamo qualcosa alla generazione successiva perché abbiamo ricevuto qualcosa dalla generazione precedente»¹⁴⁰. La seconda afferma: «Siamo tenuti a trasferire alla generazione successiva almeno quanto abbiamo ricevuto dalla generazione precedente»¹⁴¹.

Con riferimento alla componete giustificazionale, la generazione di volta in volta attuale deve qualcosa a quella successiva perché, a sua volta, ha ricevuto qualcosa dalle generazioni precedenti. Per quanto concerne la componente contenutistica, la generazione di volta in volta presente deve trasmettere alle generazioni successive almeno l'equivalente di quanto ricevuto da quella precedente. A questo punto viene da chiedersi se la componente giustificazionale, ossia la più importante al fine d'individuare una fonte giustificativa, può davvero essere considerata la fonte di ogni obbligo intergenerazionale. In sostanza, è possibile considerare la genesi degli obblighi verso le generazioni future dall'eredità avuta dai nostri predecessori? A ben vedere il meccanismo della reciprocità indiretta, anche nelle diverse varianti interpretative che si sono avute in seguito, non incoraggia in alcun modo tale logica. A tal riguardo Ferdinando G. Menga afferma che «la reciprocità indiretta, non potendo giustificare in modo davvero coerente il richiamo a un obbligo verso il futuro, non può che derivarla da una fonte esterna al suo impianto»¹⁴². In sostanza l'approccio in questione per quanto si prefigga il compito di giustificare una forma di responsabilità dotata di genuino carattere intergenerazionale, alla fine, non si dimostra in grado di realizzarlo. Infatti, l'utilizzo di una legittimazione che rinviene preminentemente nel passato la forza

¹⁴⁰ A. GOSSERIES, *Penser la justice entre les générations. De l'affaire Perruche à la réforme des retraites*, Paris, Flammarion, 2004, p. 149.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 150.

¹⁴² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 139.

propulsiva non consente di connettere l'appello alla responsabilità direttamente col futuro, con la conseguenza di far scivolare quest'ultima nella situazione paradossale d'intrattenere con l'avvenire una relazione etica di mero rimando.

5.5 Argomento reciproco-asimmetrico

L'argomento reciproco-asimmetrico, nato di recente e con l'obiettivo di superare le criticità emerse da quello reciproco-indiretto, vede come caposcuola il filosofo Matthias Fritsch. Egli afferma che la reciprocità indiretta sfiora il nocciolo della questione secondo cui il debito delle generazioni presenti, nei confronti delle precedenti, induce ad una restituzione nei confronti delle successive, ma non riesce a giustificare realmente obblighi diretti verso gli individui futuri. Questa è la ragione secondo cui egli ritiene che gli obblighi intergenerazionali possono avere la loro fondatezza a condizione di attuare un cambio di approccio, ovvero passando da un carattere indiretto di reciprocità ad una decisa e radicale accentuazione “asimmetrica”¹⁴³. In particolare egli afferma: «Per quanto mantenga una relazione tripartitica, la reciprocità asimmetrica rende il dono di A a B non semplicemente un fatto empirico, bensì indispensabile per l'essere stesso di B. Ciò che B riceve (dal passato) è co-costitutivo della sua stessa soggettività, vale a dire: della sua medesima capacità di dare. In tal modo, il dono non è qualcosa da cui costui o costei può mai totalmente sgravarsi, indipendentemente da quanto e quanto bene B dia ad A o a C. Il debito verso il passato non è allora un debito che possa essere ripagato: non può essere ripagato, poiché esso include anche un eccesso di cui B non può appropriarsi. Tale eccesso inappropriabile del debito è una delle ragioni per le quali parlo di asimmetria, visto che B non può mettersi a pari e commisurarsi col dono»¹⁴⁴.

¹⁴³ M. FRITSCH, *Taking Turns with the Earth. Phenomenology, Deconstruction, and Intergenerational Justice*, Redwood City, Stanford University Press, 2018, p. 107.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 58.

Assunto che evidentemente “A” identifica le generazioni passate, “B” quelle presenti e “C” le future, Fritsch fonda la sua tesi di responsabilità intergenerazionale sostenendo che l’obbligo verso le generazioni future non rappresenta un carattere soltanto indiretto (come nell’approccio esaminato nel paragrafo precedente), ma anche diretto. Quest’ultimo deriva dal fatto che i soggetti che rappresentano le generazioni presenti (“B”) sono co-costitutivi della capacità di dare, dunque non possono mai liberarsi della capacità di dare ad “A” o a “C” e che porta a proseguire la catena della donazione in un rilancio continuo che, peraltro, rinvia a obblighi rivolti al futuro.

L’autore tiene a sottolineare come fino a quando ci si ostinerà a voler fondare le compagini sociali a partire dalla logica liberale dello scambio, mosso unicamente da interessi detenuti da soggetti atomistici e completamente autonomi, mai verrà risolta la naturale disposizione ad assumere obblighi verso i posteri. Invece, evidenzia come, la via d’uscita è costituta dall’intendere gli obblighi intergenerazionali in un’ottica di rapporto asimmetrico dono-obbligo e nella trasmissione transgenerazionale che da esso procede¹⁴⁵.

In realtà per quanto Fritsch cerchi di giustificare una forma di responsabilità dotata di un carattere intergenerazionale, alla fine, non si mostra in grado di realizzarlo. Infatti, Ferdinando G. Menga evidenzia come si rivolge a un’opzione discorsiva che gli consente di approcciarsi, ma non di corrispondervi in modo compiuto e coerente. Inoltre, un’altra nota dolente evidenzia come sia data dalla scelta di una legittimazione che prende dal passato la forza propulsiva all’obbligo, dunque alla responsabilità, nei confronti delle generazioni future¹⁴⁶. In sostanza una tale inclinazione non consente di connettere la responsabilità dei presenti direttamente con i posteri, con l’inevitabile conseguenza «d’intrattenere con l’avvenire una relazione etica di mero rimando, laddove invece è di questa che ne dovrebbe andare in senso radicale e immediato»¹⁴⁷. Infatti, l’appello etico del futuro viene costantemente annullato, poiché non assurge mai

¹⁴⁵ *Ivi*, p. 110.

¹⁴⁶ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 159.

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 160.

al rango di autentico fondamento di responsabilità intergenerazionale; configurandosi in termini di risultato necessario di un processo d’assimilazione incompletabile e iniziato altrove. A conferma di ciò basti prendere in considerazione Fritsch nelle parole seguenti: «L’obbligazione a reciprocare si origina [...] dal fatto che, nell’accettare il dono, i riceventi assimilano in loro stessi ciò che resta inassimilabile e che, dunque, necessariamente li tracima, obbligandoli a passarlo oltre ad altri»¹⁴⁸.

5.6 Argomento misericordioso

Alla luce delle fragilità dei vari argomenti esaminati, tra i tentativi di legittimare la responsabilità intergenerazionale, ne emerge uno molto interessante che trae parziale ispirazione da quello reciproco-asimmetrico¹⁴⁹ appena esaminato. Si tratta di quello che possiamo definire della “misericordia” e che fa capo ad un giusfilosofo italiano, ossia a Ferdinando G. Menga.

Egli prende spunto dall’anno del *Giubileo straordinario della misericordia* apertososi l’8 dicembre del 2015¹⁵⁰ e conclusosi, nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’Universo, il 20 novembre 2016. Sente profondamente la raccomandazione tratta dal Vangelo di Luca: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). Infatti, considera l’anno giubilare indetto da Papa Francesco come «ottimo expediente per tornare a enfatizzare l’incapacità di tenuta di una logica di stampo esclusivamente contrattualista, al fine di farne emergere le linee d’ombra e

¹⁴⁸ M. FRITSCH, *Taking Turns with the Earth. Phenomenology, Deconstruction, and Intergenerational Justice*, cit., p. 109.

¹⁴⁹ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 148.

¹⁵⁰ La scelta della data non è casuale, ma è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Intatti, Papa Francesco ha deciso di aprire la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Tale decisione è il frutto della consapevolezza che la Chiesa ha il bisogno di mantenere vivo quell’evento, per un nuovo impegno per tutti i cristiani e per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. Per ulteriori informazioni si veda: https://www.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

introdurre all'interno il necessario intervento di elementi riconducibili a una semantica eccedente; quella dell'amore, del perdono o anche, appunto, della misericordia»¹⁵¹. Evidenzia che gli autori che hanno seguito questa indagine hanno portato avanti una riflessione nei confronti di una nozione di giustizia di matrice semplicemente liberal-procedurale. Punto di base in comune è risultato essere il seguente: «Il contratto, in quanto ciò posto in essere da individui fallibili (“peccatori”) per il fatto della loro irriducibile finitudine, non può realizzarsi in misura compiuta attraverso procedure d'ottemperanza a una giustizia assoluta. Questo implicherebbe, infatti, pretendere il superamento finale della contingenza stessa che lo crea. Da qui ne vien la necessaria esposizione o apertura a una dismisura che lo contempera, integra, decostruisce e che rinvia a un oltre, a un eccesso rispetto a esso: la possiamo chiamare logica dell'amore, del per-dono, della misericordia»¹⁵².

Fatte tali precisazioni, Menga si chiede come la misericordia possa oltrepassare i confini della contemporaneità (ossia, dove l'individuo ha sempre la possibilità di scegliere) ed estendersi alle generazioni future (ovvero, dove l'altro ancora non esiste). Per questo esamina il rapporto tra misericordia e giustizia nel modo seguente: «Non è più soltanto l'intervento di un senso di misericordia a entrare in gioco per indicare i limiti – e sopperire alle mancanze – di una giustizia fondata sulla sola reciprocità e simmetria degli interessi, ma ora può ben essere anche un rinnovato senso di giustizia attento al richiamo dei futuri a consegnare alla misericordia stessa una dismisura più ampia, disancorandola da una visione unilaterale di donazione per alterità preminentemente presenti»¹⁵³. Dunque occorre superare quella che il filosofo Emmanuel Lévinas definisce come “resistenza etica”¹⁵⁴ e cogliere l'appello alla responsabilità che è frutto di quella ineludibile intuizione morale proveniente dal futuro. Infatti, a tal proposito, Menga afferma che «la responsabilità verso un futuro che ancora

¹⁵¹ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, p. 258.

¹⁵² *Ivi*, p. 259.

¹⁵³ *Ivi*, pp. 261-262.

¹⁵⁴ E. LEVINAS, *En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Paris, Vrin, 1967, p. 173.

non esiste, comunque penetra nel mondo, ci inquieta e ci sconvolge sotto forma di una fastidiosa e ineludibile intuizione morale»¹⁵⁵. Essa sopraggiunge come «un comandamento etico iperbolico, nonostante non ha mai avuto neanche per un attimo la forza di comporsi come presenza per imporsi come forza nello schieramento delle forze»¹⁵⁶. Questo significa assumersi un compito di responsabilità, in quanto dall’azione dei presenti dipende la salvezza o la distruzione dell’altro. Conseguentemente un compito del genere porta con sé una carica di possibile giudizio che Menga chiarisce nel modo seguente: «L’ultima parola è lasciata sempre e comunque a un’alterità che di là (fuori dal mondo) verrà (dal futuro) a giudicare»¹⁵⁷! Ed ecco che in virtù di ciò giunge ad affermare che «non la giustizia crea futuro, ma il futuro crea giustizia»¹⁵⁸. Quindi richiama quel senso di obbligo che deve precedere quello di diritto. Non a caso si rifà a Simone Weil che afferma: «La nozione di obbligo sovrasta quella di diritto, che le è subordinata e relativa. Un diritto non è efficace di per sé, ma soltanto attraverso l’obbligo al quale esso corrisponde»¹⁵⁹. Inoltre, Menga precisa che «tale obbligo non si esaurisce nel terreno dell’immanenza, ma, proprio come un albero capovolto, una verticalità interpellante»¹⁶⁰ e riprende le parole di Weil che parla di “realità fuori dal mondo”¹⁶¹.

L’argomento in questione, pur essendo di grande valore morale, non è scevro da criticità a cui, consapevolmente, l’autore è ben conscio di essere esposto. Infatti, egli stesso mette in evidenza che una misericordia orientata nel futuro rischia di sacrificare il presente stesso, dando vita ad una forma d’ingiustizia o mancanza di compassione dei

¹⁵⁵ F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, in F. CIARAMELLI, F. G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 212.

¹⁵⁶ F. G. MENGA, *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, Donzelli Editore, 2021, p. 116.

¹⁵⁷ ID., *Etica intergenerazionale*, pp. 270.

¹⁵⁸ *Ivi*, pp. 271.

¹⁵⁹ S. WEIL, *L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’entre humain*, Paris, Éditions Gallimard, 1949, p. 6.

¹⁶⁰ F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 214.

¹⁶¹ S. WEIL, *L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’entre humain*, cit., p. 6.

presenti. L'obiettivo è quello di allargare i soggetti di diritto, coinvolgendo le generazioni future, e avere così un bilancio in attivo; non allargare gli uni (i posteri) a discapito degli altri (i presenti), lasciando così il bilancio invariato. Inoltre, un'etica stimolata dal futuro impone una forma di sacrificio ineludibile, dei presenti a beneficio dei futuri, che difficilmente troverebbe il favore dei più¹⁶². In merito all'approccio religioso non risulta essere d'impronta universalistica, con la concreta possibilità di portare i non credenti a prenderne le distanze per la carenza di forza persuasiva. L'ispirazione può anche essere di natura religiosa, ma poi occorre giungere a formulare una tesi condivisibile da tutti, credenti e non credenti. L'essere umano difficilmente agisce senza aver un proprio tornaconto e un ulteriore deterrente sarebbe la presa di consapevolezza di un sacrificio, peraltro derivante da un principio morale. Del resto l'autore, affermando che è il futuro a creare giustizia nel presente e non viceversa, nella sostanza attinge a quel timore derivante dal “senso di rivalsa”, di cui parla Gauthier¹⁶³, che le generazioni future più prossime avrebbero nei confronti dei presenti. Non a caso sostiene che «dalla trascendenza del futuro e dei futuri che giungerà un giudizio [...] Dalla parte del presente, resta solo la decisione di orientarsi o meno al richiamo di questo giudizio»¹⁶⁴. In sostanza la tesi rischia di ridursi ad un puro ragionamento razionale dove al contraente, nella prospettiva di minacce e rivalse future, conviene interiorizzare un principio di responsabilità per i posteri più immediati.

Pertanto la tesi in questione, per le ragioni evidenziate e pur dando atto che gli obblighi precedono i diritti, non sembra garantire la strada maestra per garantire degli obblighi intergenerazionali.

¹⁶² F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, pp. 262-263.

¹⁶³ Cfr. D. GAUTHIER, *Morals by Agreement*, cit.

¹⁶⁴ F. G. MENGA, *Etica intergenerazionale*, cit., p. 270.

6 Il necessario equilibrio dei diritti e dei doveri per l'umanità presente e futura

Con riferimento al principio di Weil in base al quale «la nozione di obbligo sovrasta quella di diritto»¹⁶⁵, al quale Menga si rifà, risulta opportuno approfondire questo aspetto per due ordini di ragioni: la prima risiede nell'utilità di chiarire un aspetto di cui spesso si ha una visione opposta e, con riferimento alla seconda, esaminare un aspetto propedeutico per quella che, nel successivo capitolo, è la possibile via di uscita per il riconoscimento di diritti alle generazioni future.

A questo punto dobbiamo chiederci cosa sia un diritto e cosa sia un dovere e poi vedere la dinamica interna dei diritti e dei doveri. Partiamo, dunque, col chiederci cos'è un diritto e cosa un dovere?

Possiamo dire che il diritto è un *avere a disposizione, ossia poter essere o poter fare*. Infatti, chi rivendica un diritto rivendica una possibilità di essere o di fare, uno spazio operativo, un potere. Se uno non ha diritti non ha neanche poteri, non può fare nulla, non ha diritto a fare nulla. Si ha anche diritto a non fare (per esempio a tacere), che è tuttavia anche esso un fare, un prendere posizione, un potere da esercitare, anche se negativamente. Davanti a ognuno di noi c'è uno spazio a disposizione: si può occupare o non occupare. Il diritto implica uno spazio di disponibilità. Se una cosa è indisponibile allora non se ne ha il diritto. Al diritto, come si vede, non appartiene l'idea del dono. È possibile dire, dunque, che invece il dovere è un *essere a disposizione*. Il dovere implica, al contrario del diritto, la disponibilità. Se si ha il diritto a tutto, allora tutto è disponibile, e se tutto è a disposizione allora ognuno di noi ha diritto a tutto. Se si avverte di avere dei doveri, allora essi riguardano ambiti che non sono a nostra disposizione, ma si è a loro disposizione¹⁶⁶. Inoltre, occorre ricordare che i valori morali contengono sempre un dover fare, non solo un dover essere come tutti i valori¹⁶⁷.

¹⁶⁵ S. WEIL, *L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'entre humain*, cit., p. 6.

¹⁶⁶ *Ibidem*.

¹⁶⁷ Cfr. M. SCHELER, *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori*, trad. it., Milano, Bompiani, 2013.

Se si concorda su questa distinzione tra diritto e dovere, è possibile esaminare allora l'intima dinamica dei diritti e dei doveri. Separando i diritti dai doveri e dimenticando per un momento che siano correlativi, seguendo la logica di Stefano Fontana degli uni e degli altri, è possibile confrontarli.

1. La prima elementare osservazione è che, se il diritto è un avere a disposizione, siccome le cose da avere a disposizione sono infinite, i diritti, in se stessi, non hanno limite. L'avevano ben visto Hobbes e Spinoza: tanto di potenza, tanto di diritto. I diritti non troveranno mai in se stessi il loro limite. Il dovere, per contro, nasce originariamente limitato. Esso, infatti, non è un avere a disposizione, ma un essere a disposizione di qualcosa o di qualcuno che ci limita. Infatti, se siamo a disposizione di quello, allora non possiamo fare quest'altro. L'unico limite che i diritti conoscono, invece, è quello di un altro diritto. Come dire che una forza trova un limite in un'altra forza, un potere in un altro potere. Ma questo, come si vede, è un limite estrinseco e quantitativo: se si ha la forza per superare la forza contraria, allora si ritorna ad avere un diritto assoluto. Il diritto tende, di per sé, all'assolutezza. Non sarà mai il diritto che mi fa rispettare i diritti degli altri, ma il dovere. Rispettare i diritti non è un diritto, ma un dovere.

2. La seconda osservazione ci dice che i diritti rendono passivi. Sembra un controsenso, infatti, di solito, si rivendicano dei diritti per potersi esprimere e partecipare. Quando si fa così, però, si tratta del diritto ad assumersi dei doveri. Non di un solo diritto. E quando si rivendica il diritto ad assumere dei doveri il primato spetta al dovere, che giustifica la rivendicazione del diritto. Sono quindi i doveri a mobilitare e non i diritti. Anche i diritti possono essere concepiti come dei doveri. Chi lotta per un diritto sente di avere il dovere di farlo. Se si impegna, quindi, è ancora una volta per il dovere. I diritti, di per sé, deresponsabilizzano. I doveri responsabilizzano.

3. La terza osservazione è che i diritti dividono, mentre i doveri accomunano. Per avere una comunità bisogna aderire a qualcosa. Aderire significa porsi a disposizione. Aderire alle stesse cose forma una comunità. Chi rivendica i diritti non deve aderire a

niente, se non ai propri desideri. Il diritto accomuna solo con se stessi e quindi porta a separarsi dagli altri. L'esasperazione dei diritti, infatti, crea anarchia. Solo i limiti ai diritti creano comunità, e questi sono appunto i doveri. Il diritto, di per sé, è arbitrario e sull'arbitrio non si costruisce nessuna comunità.

4. La quarta osservazione è forse la più importante: il diritto non costruisce identità, solo il dovere è in grado di farlo. Nessuno si dà il proprio nome, nessuno si costituisce da solo, ma sempre nella risposta a qualcosa che viene da fuori e che lo interpella. Essere solo discepoli di noi stessi non ci soddisfa. Prima nasce il tu, poi il noi e solo da ultimo l'io.

5. Infine, un'osservazione conclusiva. Il diritto crea schiavitù, il dovere crea libertà. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un paradosso. Comunemente, infatti, si pensa esattamente il contrario: i diritti producono libertà, i doveri implicano sottomissione e rinuncia. Tuttavia, i soli diritti producono la schiavitù dei nostri desideri. Chi decide di essere fedele solo a se stesso rinuncia ad essere liberato. Senza essere tratti fuori da noi stessi non c'è libertà¹⁶⁸.

A questo punto viene da chiedersi: esiste il diritto di avere un figlio senza essere madre o padre? Esiste veramente il diritto di avere un figlio senza concepirlo nel proprio grembo e senza partorirlo? Esiste il diritto di avere un figlio ad ogni costo? Di averlo da un marito in coma, mediante prelievo del liquido seminale? Esiste il diritto a disporre del proprio corpo? Esiste il diritto a produrre un essere umano? Esiste il diritto di avere diritti su degli esseri umani?¹⁶⁹ Ai fini del tema in questione possiamo aggiungere altri interrogativi, ossia: esiste il diritto delle generazioni attuali a sfruttare oggi tutte le risorse ambientali disponibili senza preoccuparsi di coloro che verranno dopo di loro? Esiste il diritto ad emettere sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, o nel suolo senza preoccuparsi delle ricadute sull'ambiente e conseguentemente sulla salute umana presente e futura? Esiste il diritto, nell'ambito delle biotecnologie, a modificare il genoma umano e privare le generazioni future del patrimonio attuale? Esiste il diritto a

¹⁶⁸ Cfr. S. FONTANA, *Per una politica dei doveri*, Siena, Cantagalli, 2006.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

vivere al di sopra delle proprie possibilità attraverso l'accumulo di debito pubblico e facendolo ricadere sulle generazioni successive? Questi sono solo alcuni esempi di come i diritti abbiano subito una deriva. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte ai "diritti di quarta generazione"¹⁷⁰, che rappresentano l'emancipazione della cultura dalla natura, ossia dei desideri sui doveri.

¹⁷⁰ I diritti umani si distinguono in "generazioni" e ciò dipende dallo sviluppo storico che ha avuto il sistema dei diritti.

I diritti di prima generazione sono quelli civili e politici che hanno avuto origine nel Settecento, detti anche "diritti negativi" perché comportano l'obbligo di non ingerenza dello Stato nella sfera di libertà della persona. Essi sono sanciti negli articoli dal 3 al 21 della Dichiarazione universale dei diritti umani: riguardano il diritto alla vita, alla libertà, a non essere tenuti in schiavitù, a non essere sottoposti a tortura, alla sicurezza della persona, a ricevere un giusto processo, a cercare asilo in altri paesi, alla cittadinanza, a formare una famiglia liberamente, alla proprietà, alla libertà di coscienza ed espressione, di riunione pacifica, ad eleggere ed essere eletto.

I diritti di seconda generazione sono quelli economici, sociali e culturali, i cui riconoscimenti sono avvenuti a partire dalla seconda metà dell'Ottocento e sono definiti come "diritti positivi" perché la loro realizzazione implica atti di intervento da parte delle istituzioni pubbliche. Essi sono sanciti negli articoli dal 22 al 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani e stabiliscono che ogni persona ha diritto alla sicurezza sociale; al lavoro e alla libera scelta dell'impiego; a un'eguale retribuzione per un eguale lavoro; a fondare dei sindacati o ad aderirvi; al riposo e allo svago; a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere; alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza, per circostanze indipendenti dalla sua volontà; alla protezione della maternità e dell'infanzia; all'istruzione, tenuto conto che i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli; a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità; alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autrice.

I diritti di terza generazione o "diritti di solidarietà" (diritto all'autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, a vivere in un ambiente salubre), affermatisi nell'ultimo ventennio del Novecento, non sono ancora giuridicamente riconosciuti dall'ONU, ma sono presenti sotto forma di "dichiarazioni" e, in quanto tali, hanno soltanto valore di principio. In sostanza, si è ancora allo stadio delle "dichiarazioni" solenni, delle raccomandazioni, quindi nell'anticamera della codificazione giuridica. La ragione di tanta prudenza da parte degli Stati è, per così dire, di "ordine mondiale". L'obbligo di adempimento rispetto a questi diritti comporta la scelta di un ben preciso modello di ordine mondiale, al cui interno: il principio di autorità sopranazionale prevalga su quello di sovranità nazionale; le istanze di stato sociale, fuori e dentro gli stati, trovino concreta risposta mediante istituzioni e programmi politici adeguati; il modello di sviluppo sia per tutti quello dello "sviluppo umano sostenibile".

Negli ultimi tempi si è giunti a parlare di diritti di quarta generazione, con riferimento al diritto al genoma umano e al patrimonio genetico dell'individuo, la cui considerazione si è imposta a seguito di recenti sviluppi scientifici e tecnologici. La Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina, redatta nel 1997 e in vigore dal 1999, è volta a preservare la dignità umana e le libertà fondamentali contro abusi derivanti da nuove applicazioni della biologia e della medicina. Essa stabilisce, tra l'altro, il principio del previo consenso informato per l'effettuazione di qualsiasi intervento relativo alla salute umana. Al presente, tuttavia, la regolamentazione dei potenziali conflitti tra libertà individuali e interesse pubblico alla tutela di valori etici collettivi resta principalmente affidata alla legislazione e alla prassi giurisprudenziale degli Stati.

San Giovanni Paolo II evidenzia che molte persone, oggi, tendono a coltivare la pretesa di non dover niente a nessuno, tranne che a se stesse. Ritengono di essere titolari solo di diritti e incontrano spesso forti ostacoli a maturare una responsabilità per il proprio e l'altrui sviluppo integrale. La comunità internazionale, che dal 1948 possiede una carta dei diritti della persona umana, ha per lo più trascurato d'insistere adeguatamente sui doveri che ne derivano. In realtà, è *il dovere* che stabilisce l'ambito entro il quale *i diritti* devono contenersi per non trasformarsi nell'esercizio di un arbitrio. Una più grande consapevolezza dei *doveri umani universali* sarebbe di grande beneficio alla causa della pace, perché le fornirebbe la base morale del riconoscimento condiviso di *un ordine delle cose* che non dipende dalla volontà di un individuo o di un gruppo. Invece oggi assiste a una pesante contraddizione. Mentre, per un verso, si rivendicano presunti diritti, di carattere arbitrario e voluttuario, con la pretesa di vederli riconosciuti e promossi dalle strutture pubbliche, per l'altro verso, vi sono diritti elementari e fondamentali disconosciuti e violati nei confronti di tanta parte dell'umanità¹⁷¹.

A tal proposito anche Papa Benedetto XVI mette in luce come spesso si nota una relazione tra la rivendicazione del diritto al superfluo o addirittura alla trasgressione e al vizio, nelle società opulente, e la mancanza di cibo, di acqua potabile, di istruzione di base o di cure sanitarie elementari in certe regioni del mondo del sottosviluppo e anche nelle periferie di grandi metropoli. La relazione sta nel fatto che i diritti individuali, svincolati da un quadro di doveri che conferisca loro un senso compiuto, impazziscono e alimentano una spirale di richieste praticamente illimitata e priva di criteri.

Ex plurimis: Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit.; Cfr. A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2009; Cfr. L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Roma-Bari, Laterza, 2004; Cfr. C. FOCARELLI, *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2013; Cfr. A. MARCHESI, *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2023; Cfr. A. PISANÒ, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Milano, Giuffrè, 2011; <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁷¹ GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Messaggio del santo padre Giovanni Paolo II per la celebrazione della XXXVI giornata mondiale della pace*, in https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20021217_xxxvi-world-day-for-peace.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

L'esasperazione dei diritti sfocia nella dimenticanza dei doveri. I doveri delimitano i diritti, perché rimandano al quadro antropologico ed etico entro la cui verità anche questi ultimi si inseriscono e così non diventano arbitrario. Per questo motivo i doveri rafforzano i diritti e propongono la loro difesa e promozione come un impegno da assumere a servizio del bene¹⁷².

Da quanto si è potuto osservare deriva che i diritti, lasciati alla sola loro logica interna, ci distruggono. Di soli diritti si muore. E muoiono anche i diritti. Se, infatti, il diritto è avere a disposizione, l'espansione massima dei diritti si avrebbe qualora tutto fosse a disposizione, ma se tutto fosse a disposizione diventerebbe impossibile fondare l'indisponibilità dei diritti. Nell'assolutizzarsi, i diritti si distruggono.

Davanti a questo evidente pericolo ci si affida alla tesi della complementarietà di diritti e doveri. Il risultato è che i diversi diritti di un soggetto rispetto ad un altro soggetto risultano limitati e quindi possono coesistere sulla base oggettiva di obblighi¹⁷³. Del resto la stessa Costituzione, nella seconda parte dell'art. 2, collega strettamente alla garanzia dei diritti inviolabili l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, senza sancire alcuna priorità dei diritti sui doveri o viceversa, ma ammettendo il reciproco bilanciamento in concreto¹⁷⁴.

Con quanto detto sinora non si vuol sostenere la contrarietà ai diritti ma, al contrario, la difesa dei diritti. Questi, infatti, possono evitare la riduzione a desideri soggettivi, non degni di pubblica riconoscibilità, solo se si radicano nei doveri e in essi trovano il loro contesto di senso non arbitrario. Questi ultimi hanno la funzione di dirigere le umane azioni e fungono da colonna portante di qualsiasi castello teorico

¹⁷² BENEDETTO XVI (Papa), *Messaggio del santo padre Benedetto XVI per la celebrazione della XL giornata mondiale della pace*, in https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20061208_xl-world-day-peace.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹⁷³ M. SCHELER, *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori*, cit., p. 19.

¹⁷⁴ Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2023; Cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna. Il Mulino, 2022; Cfr. T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2022.

riguardante i diritti. Del resto se l'uomo dovesse avere soli diritti, questi sfocerebbero nel libero arbitrio.

Infatti, Norberto Bobbio afferma che «non c'è diritto senza obbligo, e non c'è né diritto né obbligo senza una norma di condotta»¹⁷⁵. Nel medesimo filone di pensiero si inserisce Attilio Pisanò, il quale evidenzia che ad ogni singolo individuo, alla sua singola responsabilità, è demandato il compito di rispettare i doveri e, in ultima istanza, di garantire i diritti. Solo in tal maniera si possono far conciliare diritti e doveri evitando che questi prendano il sopravvento su quelli: «Vogliamo che si rispettino i nostri diritti? Rispettiamo quelli degli altri. Bramiamo che nessuno manchi alle sue obbligazioni verso noi? Non manchiamo noi a quelle che abbiamo verso gli altri. È l'individuo, quindi, con la sua volontà, con il suo libero arbitrio, con la sua autonomia decisionale, a dover prendere consapevolezza dell'importanza della cultura dei doveri al cospetto di quella dei diritti, della correlazione degli uni con gli altri, in un sistema teorico in cui non si può onestamente prendere l'esercizio dei diritti, senza prima aderire ai propri doveri»¹⁷⁶.

Peraltro, i nostri diritti non possono prescindere dai doveri, compresi quelli dei più lontani (socialmente, geograficamente, temporalmente)¹⁷⁷. In sostanza, occorre riaffermare l'idea-forza che l'uomo certamente si arricchisce con la crescita numerica dei suoi diritti, ma altrettanto certamente la sua realizzazione è legata al senso di dovere, alla coscienza della propria responsabilità.

¹⁷⁵ N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. XVIII.

¹⁷⁶ A. PISANÒ, *Una teoria comunitaria dei diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 195-196.

¹⁷⁷ N. GENGA, M. PROSPERO, G. TEODORO (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, cit., p. 152.

7 Considerazioni conclusive sulla rappresentanza delle generazioni future allo stato attuale

Alla luce delle considerazioni attuate nel presente capitolo, occorre fare un bilancio consuntivo al fine di comprendere pienamente se sia stata risolta la questione relativa alla rappresentanza delle generazioni future e se sia possibile garantire la tutela, come li definisce San Paolo VI, di «coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana»¹⁷⁸.

Se l'obiettivo non è quello di giungere ad una connessione di responsabilità dei presenti direttamente con i posteri e non è quello di dar vita ad un modello basato su di un sistema di diritti e doveri, dove non far vivere la bilateralità delle norme, allora la risposta è positiva. Infatti, diversi sono gli approcci utili allo scopo. Invece, se l'obiettivo è più ambizioso, allora è possibile affermare che nessuno degli approcci esaminati costituisce una vera e autentica via di uscita all'annosa questione della rappresentanza delle generazioni future. Di fatto l'appello etico del futuro viene costantemente annullato, poiché non assurge mai al rango di autentico fondamento di responsabilità intergenerazionale.

Infatti, a tal proposito, Ferdinando G. Menga afferma: «Per quanto la percezione di un richiamo ad obblighi intergenerazionali possa mostrare un carattere esteso, diffuso e addirittura improcrastinabile a livello della prassi socio-politica, a livello teorico, la questione concernente la sua stessa giustificabilità o fondatezza permane a tutt'oggi un tema ancora irrisolto»¹⁷⁹. Il filosofo Giuliano Pontara ritiene che «la teoria dei diritti non è in grado di fondare un'articolata e plausibile concezione della responsabilità morale verso le generazioni future»¹⁸⁰. Tuttavia, la filosofa Tiziana Andina evidenzia come, la sottovalutazione della questione transgenerazionale gioca un ruolo cruciale tra

¹⁷⁸ Cfr. PAOLO VI (Papa) *Populorum progressio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1967.

¹⁷⁹ F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 198.

¹⁸⁰ Cfr. G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit.

le cause che determinano la fragilità delle democrazie occidentali. Pertanto sostiene sia indispensabile gettare le basi teoriche per una filosofia delle generazioni¹⁸¹. Le difficoltà o resistenze a riconoscere obblighi intergenerazionali derivano da quella che può essere interpretata come la sfida che il futuro stesso pone al pensiero tradizionale. In concreto si tratta di un appello alla responsabilità per soggetti che verranno che, per quanto diffusamente avvertita, non trova un'adeguata collocazione nell'ambito della semantica del presente¹⁸².

Alcune parole arrivano a risultare delle violente frustate sulla coscienza di ogni individuo che voglia definirsi morale e, conseguentemente, superiore ai soggetti appartenenti al mondo animale. Per questo non è possibile arrendersi a dichiarazioni come quelle di autori, anche autorevoli, come Gustavo Zagrebelsky che afferma: «Le generazioni future, proprio perché future, non hanno alcun diritto da vantare nei confronti delle generazioni precedenti. Tutto il male che può essere loro inflitto, perfino la privazione delle condizioni minime vitali, non è affatto la violazione di un qualche loro diritto in senso giuridico. Quando (e se...) incominceranno ad esistere, i loro predecessori, a loro volta, saranno scomparsi dalla faccia della terra, e non potranno essere portati in giudizio»¹⁸³.

Alessandro Morelli ritiene che le difficoltà a individuare una strada efficace dipenda dal fatto che i diversi argomenti, a sostegno di una responsabilità intergenerazionale, «appaiono connotati da un eccessivo astrattismo e soprattutto nessuno di essi sembra tenere conto del carattere *finzionale* che contraddistingue il paradigma delle generazioni future in ambito giuridico»¹⁸⁴. Evidenzia che il diritto sia una tecnica sociale che persegue propri scopi anche attraverso l'uso di finzioni (ad

¹⁸¹ Cfr. T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020.

¹⁸² F. G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, cit., p. 198.

¹⁸³ G. ZAGREBELSKY, *Diritto allo specchio*, cit., p. 109.

¹⁸⁴ A. MORELLI, *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in “Costituzionalismo.it” n. 3, 2021, p. 85.

esempio si pensi al concetto di persona giuridica) e ciò consente di ridimensionare la portata delle obiezioni mosse al riferimento alle generazioni future¹⁸⁵.

Tuttavia, a ben vedere, non è detto che la finzione sia l'unica strada percorribile per trovare un ancoraggio motivazionale, come non è detto che non si possa trovare una combinazione virtuosa in cui non sia escluso un approccio empirico. Questa è la strada che si cercherà di percorrere nel successivo capitolo.

¹⁸⁵ *Ibidem*.

3. La possibile soluzione per la rappresentanza delle generazioni future: argomento poliempirico

I I presupposti intergenerazionali: i diritti come corrispettivo dei doveri

Nel precedente capitolo, con riferimento alla rappresentanza delle generazioni future, è emerso un bilancio negativo. Infatti, al di là di alcuni isolati aspetti, tutte le teorie esaminate non sono riuscite concretamente a dar vita ad una tesi condivisibile e ciò dipende dal fatto che ci si basa su presupposti scarsamente accoglibili. Pertanto, per cercare di trovare una soluzione concreta e praticabile, occorre abbandonare le vesti del filosofo teoretico per indossare quelle del filosofo empirico, dunque del giusfilosofo che, peraltro, si apre agli apporti di altri saperi. In particolare verrà adottato un approccio poliedrico, in quanto interdisciplinare (giuridico, economico, politologico, sociologico, biologico e statistico-matematico), e al tempo stesso empirico che pone nell'esperienza la fonte della conoscenza. In virtù di ciò l'argomento in questione, volto a cercare di effettuare l'individuazione della rappresentanza delle generazioni future, può essere definito *poliempirico*.

Alla luce di quanto evidenziato iniziamo con la costatazione di fatto che, per quanto auspicabile, in uno Stato laico si è restii ad accettare l'idea di doversi limitare per ragioni morali (come nel caso dei riferimenti biblici, previsti nell'approccio misericordioso) o partendo da presupposti puramente teorici e irreali (come la teoria del velo dell'ignoranza prevista dall'argomento neocontrattualistico) o stabilendo oggi ciò che renderà felici in un futuro lontano e massimizzerà l'utilità delle generazioni future

(come vorrebbero gli argomenti utilitaristici), ecc. Dunque, questo significa che dobbiamo occuparci solo dei presenti e non ci sia spazio per le generazioni future? Oltretutto in ognuno di noi può sorgere la domanda che si pose il regista e attore Woody Allen: «Perché dobbiamo fare qualcosa per le generazioni future, quando loro non hanno mai fatto nulla per noi?»¹

Come premesso verrà seguita la strada dell’empirismo, per cercare di rispondere in modo obiettivo e rendere l’analisi condivisibile. Innanzitutto occorre rilevare che le generazioni presenti, durante la propria esistenza, contraggono debiti (direttamente o indirettamente attraverso i propri rappresentanti politici) che travalicano la loro vita biologica e senza i quali non potrebbero beneficiare del livello di benessere goduto. Questo implica che l’accumulazione di debito pubblico si riveli come una vera e propria imposizione di oneri nei confronti delle generazioni future, costrette a colmare il debito acceso da chi li ha preceduti². Si pensi agli oltre 30 anni di maxi debito pubblico italiano che, oltre a condizionare tutt’ora la politica economica nazionale, incide soprattutto sui più giovani. Infatti, viene definita come «un macigno che pregiudica la politica economica e in particolare le giovani generazioni, in uno scontro che le vede vittime degli errori del passato»³. Tra questi ultimi spicca, come viene definito dall’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, lo “scandalo delle baby pensioni”⁴ di cui ancora oggi si paga il peso. Ora si passi a pensare alla questione dello smaltimento delle scorie nucleari, la cui radioattività può durare per migliaia di anni, che avviene principalmente

¹ Si tratta di una espressione andata alle cronache per opera di Woody Allen, ma che altri ritengono che si sia rifatto al meno popolare attore e comico Gaucio Marx. Tra i tratti distintivi emerge la sua scanzonata irriferenza nei confronti dell’ordine costituito e il disprezzo per le convenzioni sociali. Cfr. T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020.

² Tema trattato più diffusamente nel paragrafo 3.3.1 del capitolo I.

³ L’articolo, tra l’altro, riporta i dati forniti dalla Banca d’Italia e dall’Istat, elaborati dall’Ufficio Studi del Sole 24 Ore. L’analisi, partendo dall’origine dell’era democratica (1946) fino ai giorni nostri, mette in evidenza come si siano evoluti nel corso del tempo: 1) il debito cumulato pro capite annuo; 2) la popolazione residente; 3) il rapporto tra interessi sul debito da pagare più debito medio sul debito generato. Da ciò emerge come i costi degli interessi pesano in misura inversamente proporzionale sulle generazioni che hanno contratto i debiti. M. LO CONTE, *I 30 anni folli del maxi debito verranno pagati dai millennials*, in “Il Sole 24 Ore”, 11 aprile 2019, p. 2.

⁴ Tema trattato più diffusamente nel paragrafo 3.3.2 del capitolo I. Cfr. P. TRIDICO, E. MARRO, *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall’Inps*, Milano, Solferino, 2023.

attraverso il metodo del deposito geologico. Questo significa inserire le scorie in dei fusti appositi e interrarli in aree ritenute stabili geologicamente. Di fatto nessuno ha mai sperimentato l'effettiva durata dei fusti, nessuno ha la certezza scientifica che un'area ritenuta geologicamente stabile, nell'arco di secoli o millenni, non possa mutare la propria condizione e, anche se ciò non dovesse avvenire, nessuno può prevedere che in caso di conflitti armati non possa subire dei danni. Questo implica che l'accumulazione di scorie nucleari si riveli come una vera e propria imposizione di oneri nei confronti delle generazioni future, costrette a smaltirle (magari sostenendo i costi per scaricarle su un altro pianeta) o a sostituire periodicamente i fusti entro cui sono contenute (sostenendo i costi per il relativo processo) o a trovare un luogo più idoneo. Infatti accade anche che vengano collocate temporaneamente, ossia per diversi decenni, in un luogo in attesa che si trovi una destinazione più "adeguata". Ad esempio, questo è esattamente ciò che avviene in Italia. Il nostro Paese, benché con il referendum dell'8 novembre del 1987 abbia abbandonato l'uso del nucleare⁵, paga ancora oggi un prezzo spropositato per tale energia utilizzata prima del cambio di rotta. Infatti, i nostri rifiuti radioattivi sono attualmente in 24 impianti distribuiti in 8 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia), a cui si aggiungono 95 strutture che utilizzano "sorgenti di radiazioni", cioè materie radioattive e macchine generatrici di radiazioni ionizzanti. Tra i 24 impianti ci sono le quattro ex centrali nucleari e i due centri di ritrattamento dei combustibili irraggiati (Saluggia, Rotondella). Molte di queste strutture temporanee hanno notevoli criticità impiantistiche e di localizzazione, che le rendono inidonee e pericolose nella gestione dei rifiuti radioattivi. Nessun sito tra quelli che oggi ospitano materiali e rifiuti radioattivi è stato ritenuto idoneo per il deposito nazionale e per sistemare in via definitiva i rifiuti a bassa

⁵ Per ulteriori informazioni, inerenti il referendum sull'abrogazione del terz'ultimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, si veda: https://www.cortedicassazione.it/it/dettaglio_referendum.page?contentId=REF14848 (data ultima consultazione 31/03/2025).

e media attività⁶. Da qui la decisione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di pubblicare, il 13 dicembre 2023 sul proprio sito web, l'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) aprendo una fase di invio di autocandidature ad ospitare l'opera da parte degli Enti locali di tutto il territorio italiano⁷. Il risultato? Alla scadenza del termine, costituito dal 12 marzo 2024, non si sono registrate autocandidature⁸. Anche se l'iter di localizzazione del sito idoneo a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (DNPT) prosegue, e con esso i costi, questo dimostra come il benessere al livello goduto di una generazione comporti addebiti di costi su quelle successive. Di fatto, come evidenzia la bioeticista Luisella Battaglia, «il tema della sostenibilità rappresenta una delle massime sfide per la società contemporanea chiamata a coniugare lo sviluppo sociale ed economico col rispetto dei diritti umani e la tutela dell'*habitat* naturale, nel quadro di un'etica della responsabilità che prenda in seria considerazione i nostri doveri verso le generazioni future»⁹. Alla luce della breve disamina effettuata e tornando ad esaminare i dati concreti, emerge con chiarezza un dato molto importante: le generazioni presenti, in particolare coloro che detengono la capacità giuridica, attribuiscono degli oneri alle generazioni future, senza i quali non sarebbe possibile godere il livello di benessere attuale. Infatti, si pensi ad un mutuo (debito), al netto del soddisfacimento di vari fattori, questo può essere acceso a fronte della capacità del mutuatario (debitore) di poterlo estinguere nel corso della propria vita. Il termine ultimo per pagare l'ultima rata è, generalmente, stabilito a 75 o massimo a 80 anni di età¹⁰. Tale limite viene calcolato sulla base dell'aspettativa di età media e rappresenta statisticamente la capacità di adempiere ai propri doveri, ossia di estinguere il mutuo. Infatti, in mancanza di tale requisito esso non viene concesso, salvo

⁶ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/nucleare-scorie-e-deposito-al-centro-di-unfakenews-su-nuova-ecologia/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁷ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.mase.gov.it/comunicati/nucleare-pubblicato-lelenco-delle-51-aree-idonee-allalocalizzazione-del-deposito> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁸ Per ulteriori informazioni si veda: <https://depositonazionale.it/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹ L. BATTAGLIA, *Prefazione*, in M. DE CILLIS, *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016, p. 9.

¹⁰ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.laleggepertutti.it/523785_sono-previsti-limiti-di-eta-per-richiedere-un-mutuo (data ultima consultazione 31/03/2025).

che non ci sia un garante più giovane disposto a farsi carico dell’eventuale debito che dovesse residuare. Nell’ambito intergenerazionale, *mutatis mutandis*, le generazioni presenti riescono a raggiungere il livello di benessere voluto grazie agli oneri, ossia ai doveri, attribuiti alle generazioni future. L’unica differenza è che queste ultime, rispetto al garante di un mutuo, non hanno prestato il loro consenso. A questo punto viene da chiedersi se la visione di Woody Allen possa essere considerata sostenibile o non sia più corretto, a fronte dell’attribuzione di doveri, riconoscere dei diritti? Oppure oltre al danno, legato all’imposizione di doveri, vi debba essere anche la beffa, legata al mancato riconoscimento dei diritti basilari?

Nella *Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo*, adottata nell’aprile del 1948, si legge: «*L’adempimento del dovere per ogni individuo è un prerequisito per i diritti di tutti. Diritti e doveri sono interrelati in ogni attività sociale e politica dell’uomo. Mentre i diritti esaltano la libertà individuale, i doveri esprimono la dignità di quella libertà*»¹¹. Oltre tutto la nostra stessa Costituzione, nella seconda parte dell’art. 2, collega strettamente alla garanzia dei diritti inviolabili l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, senza sancire alcuna priorità dei diritti sui doveri o viceversa, ma ammettendo il reciproco bilanciamento in concreto¹². In sostanza, come Bobbio sostiene: «La figura del diritto ha per correlativo la figura dell’obbligo. Come non esiste padre senza figlio e viceversa, così non esiste diritto senza obbligo»¹³. In piena conformità a quanto evidenziato Attilio Pisànò afferma: «Vogliamo che si rispettino i nostri diritti? Rispettiamo quelli degli altri. Bramiamo che nessuno manchi alle sue obbligazioni verso noi? Non manchiamo noi a quelle che abbiamo verso gli altri»¹⁴. Conseguentemente nei confronti delle generazioni

¹¹ Per ulteriori informazioni sul testo originario della *Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell’uomo* si veda: <https://www.oas.org/en/iachr/mmandate/Basics/declaration.asp> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹² Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2023; Cfr. A. BARBERA, C. FUSARO, *Corso di diritto costituzionale*, Bologna. Il Mulino, 2022; Cfr. T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2022.

¹³ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 81.

¹⁴ A. PISANÒ, *Una teoria comunitaria dei diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 195-196.

future, caratterizzate da doveri e sprovviste di diritti, non bisognerebbe parlare di dispotismo? Sproporzione che ha effetti nel campo economico e ambientale e che porta l'economista Nicholas Georgescu-Roegen a parlare di «una dittatura del presente sul futuro»¹⁵. Si potrebbe replicare che i doveri vengono adempiuti nel futuro, ma questo di certo non toglie che gli effetti della garanzia vengono beneficiati sin da subito. Ragion per cui occorre garantire ai posteri dei diritti essenziali per poter, tra l'altro, consentire loro di adempiere ai doveri attribuitigli e senza dei quali non sarebbe possibile godere del livello di benessere attuale. Infatti, il nostro modello di sviluppo per non implodere, basandosi sul prestito a lungo termine, richiede il non venir meno delle garanzie rappresentate dalle generazioni future. In virtù di ciò è necessario apportare delle modifiche alla normativa esistente, adeguandola alle mutate esigenze economico-sociali, senza che questo possa allarmare. Infatti, «i diritti, per la loro dinamicità intrinseca, si sviluppano e si specializzano man mano che la società cresce e si organizza: per questo sono aperti al progredire dell'umanità, nella sua storia»¹⁶.

Questa consapevolezza, oltre che a livello internazionale¹⁷, sembrerebbe farsi strada a livello nazionale. Infatti, nella recente riforma costituzionale n. 1/2022, all'art. 9¹⁸, il fatto che ora si legga «*anche nell'interesse delle future generazioni*» fa ben pensare.

2 L'interesse alla sostenibilità in funzione intergenerazionale

Preso atto della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di diritti a favore delle generazioni future, occorre esaminare in modo più compiuto il tema. Nel far ciò sorge subito un dubbio. Siamo proprio sicuri che non vi sia già oggi una parte, all'interno

¹⁵ Cfr. N. GEORGESCU-ROEGEN, *Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2009.

¹⁶ L. BATTAGLIA, *Prefazione*, cit., p. 9.

¹⁷ Tutela internazionale delle generazioni future esaminata nei paragrafi 1 e 2 del capitolo I.

¹⁸ Tema della riforma costituzionale n. 1/2022 trattato più diffusamente nel paragrafo 2.1 del capitolo I.

delle generazioni future, nei cui confronti non sia possibile parlare di soggetti di diritto? Coloro i quali compariranno sulla Terra nei decenni o secoli avvenire, possono essere considerati alla pari degli embrioni o dei feti, peraltro, magari prossimi alla nascita? Al fine di poter dare delle risposte obiettive e condivisibili, appare necessario non considerare le generazioni future all'interno di un unico calderone ma, seguendo un ordine temporale, distinguere quelle prossime da quelle remote.

2.1 Le generazioni future prossime

Prima di addentrarci nella tematica è opportuno chiarire che per generazioni future prossime occorre intendere tutti quei soggetti biologicamente non ancora nati, ma concepiti: embrioni dal momento del concepimento, fino allo sviluppo fetale antecedente alla nascita. Conseguentemente in termini giuridici occorre intendere tutti quei soggetti che risultano dai referti medici ma, in base alla normativa esistente, non hanno acquisito la capacità giuridica. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto da Zagrebelsky¹⁹, è un dato incontrovertibile il fatto che le generazioni future prossime, da un lato si sovrappongono alle presenti e, dall'altro ereditano parte delle loro condizioni di vita. Non a caso Pontara evidenzia che «le varie generazioni non si susseguono letteralmente una all'altra, nel senso che una entra sulla scena quando l'altra l'ha abbandonata; in realtà vi è un continuo morire e nascere di individui e le generazioni risultano, così, parzialmente coesistenti»²⁰. Conseguentemente è possibile conoscere i loro bisogni primari e, persino, parte di quelli secondari. Inoltre, proprio come sostenuto da Menga²¹, si potranno rivalere sull'eventuale comportamento deprecabile nei confronti di coloro i quali, prima di loro, possedevano la capacità giuridica e di agire.

¹⁹ Tesi esaminata più diffusamente nel paragrafo 4.5 del cap. II.

²⁰ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021, p. 94.

²¹ Il riferimento è alla parte della tesi, trattata nel paragrafo 5.6 del cap. II, dove sostiene che nel futuro ci giudicheranno e in virtù di ciò “non la giustizia crea futuro, ma il futuro crea giustizia”.

Dinanzi a tale impostazione si potrebbe eccepire che la commissione, da parte delle generazioni presenti, di una determinata azione lesiva delle generazioni future prossime abbia avuto luogo in un'epoca antecedente alla loro nascita e all'acquisizione della loro capacità giuridica. Tuttavia, alla luce del fatto che le generazioni si sovrappongono, nel momento in cui i presenti compiono un'azione esistono milioni di embrioni e di feti umani. Oppure, anche nei loro confronti, si è disposti ad affermare che siano soggetti ipotetici o cose prive di valore biologico, morale e giuridico? Il Comitato Nazionale per la Bioetica, a proposito dell'identità e dello statuto dell'embrione e pur nella diversità di posizioni, evidenzia che «non è mai considerato come cosa, ma come essere appartenente alla specie umana»²². Questa analisi, per quanto autorevole, non è scevra da una visione etica che, di certo, non si sposa con la strada dell'empirismo. Per questo esaminiamo anche il dato biologico, al fine di avere una visione obiettiva e scevra da pregiudizi in merito al momento in cui inizia la vita umana. A tale riguardo risulta utile fare riferimento a Scott F. Gilbert, autore di un classico della biologia dello sviluppo, che definisce la fecondazione come «il processo attraverso il quale due cellule sessuali (gameti) si fondono per dare origine a un nuovo individuo con potenziali genetici derivanti da ambedue i genitori»²³. Alla luce di tale definizione, salvo che non se ne voglia forzatamente stravolgere il senso, in essa viene esplicitamente indicato il processo di fusione dei nuclei dei due gameti, come il momento in cui inizia la vita di un nuovo individuo. Occorre precisare che questa è una realtà immutabile, sia che la fecondazione avvenga come processo naturale, sia che essa sia frutto di tecniche di fecondazione in vitro, dal momento che la realtà scientifica non cambia²⁴. In virtù di ciò Giovanni Tarantino evidenzia che, «anche in termini di logica giuridica, [...] l'attribuzione dei diritti fondamentali/constitutivi dell'individuo non può essere fatta nel momento della nascita, in quanto tali diritti sono ontologicamente innati, e gli

²² Per ulteriori informazioni si veda: <https://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri/identita-e-statuto-dellembrione-umano/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

²³ Cfr. S. F. GILBERT, M. J. F. BARRESI, *Biologia dello sviluppo*, trad. it., Bologna, Zanichelli, 2018.

²⁴ U. VERGARI, *Vita umana e sue nuove frontiere*, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, diretta da E. SGRECCIA E A. TARANTINO, vol. XII, Napoli, E.S.I., 2017, pp. 884-892.

appartengono come soggetto che appartiene alla specie umana. Ed è la scienza, [...] più che la teoria giuridica o la filosofia, a dirci che soggetto, che appartiene alla specie umana, è sia chi già vivente ed esercita appieno la sua relazionalità per mezzo delle sue funzioni biologiche, sia chi, pur essendo stato concepito, ancora non è nato ed esercita, quindi le sue funzioni biologiche e la sua relazionalità ancora solo in parte, con chi lo tiene in grembo»²⁵.

Passiamo ora ad esaminare l'attuale normativa in materia di tutela giuridica dell'embrione (ossia, della tutela della vita prenatale), benché necessiti di essere pienamente aderente alle evidenze scientifiche. In virtù di ciò pare dover essere considerata imprescindibile affermazione di rispetto e tutela della dignità dell'essere umano, ove si ritenga necessario precisare, a prescindere dal suo essere persona fatta²⁶. Infatti, l'art. 1 della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione di gravidanza, dispone che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio»²⁷. La legge, poi, agli artt. 4 e 7, nell'ambito di un complesso e delicato bilanciamento tra valori e diritti fondamentali (vita del nascituro e salute della madre), consente l'interruzione di gravidanza entro 90 giorni dal concepimento e a condizione che non sia compromessa la salute fisica e psichica della futura madre²⁸. Inoltre, nonostante le diverse pronunce costituzionali che hanno aperto uno squarcio nella legge del 19 febbraio 2004, n. 40 e del correlato D.M. 21 luglio 2004²⁹, che regola la procreazione medicalmente assistita,

²⁵ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 77.

²⁶ Cfr. A. CORRATO (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita e le tematiche connesse nella giurisprudenza costituzionale*, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_319_procreazione_medicalmente_as_sistita_20210324170526.pdf.

²⁷ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-05-22&atto.codiceRedazionale=078U0194&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario (data ultima consultazione 31/03/2025).

²⁸ Cfr. F. RINALDI, *La tutela dell'embrione nella Costituzione*, in https://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/03/rinaldi_la-tutela-embrione-costituzione.pdf.

²⁹ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/24/004G0062/sg> (data ultima consultazione 31/03/2025).

rimane come punto fermo il fatto che l'embrione deve essere tutelato. Lo affermano a chiare lettere le linee guida sulla norma, pubblicate nel 2024 con decreto del ministro della Salute, nell'ultimo capitolo intitolato “Misure di tutela dell'embrione”³⁰. Nella sostanza viene ribadito un caposaldo della legge 40, ovvero quello per cui (tranne rari e circoscritti casi) scopo dell'embrione è quello di nascere. Una volta fecondato l'ovulo, il consenso alla procreazione medicalmente assistita non può essere revocato. Questo significa che una volta generato, l'uomo *in fieri* deve essere tutelato. Lo dimostra un'altra disposizione “vivente” della legge, secondo cui non possono essere distrutti né destinati alla ricerca scientifica nemmeno i feti “scartati” dalla cosiddetta selezione pre-impianto (resa possibile dalla sentenza costituzionale 229/2015), salvo che il loro studio preveda interventi terapeutici, volti dunque allo sviluppo del feto³¹.

Da tale breve disamina, pur attenendoci allo stato attuale delle norme, emerge a chiare lettere che non è possibile considerare l'embrione come una cosa e meno ancora è possibile farlo dinanzi ad un feto dopo il terzo mese dal concepimento. Questo significa che vanno considerati come dei soggetti di diritto, che non è possibile ignorare, e con i quali occorre fare i conti. Da ciò scaturisce il fatto che le nostre azioni non possono non considerare i loro interessi e garantire, attraverso uno sviluppo sostenibile, la loro prosperità. Questo sicuramente fino a quando non avranno la capacità non solo giuridica, ma anche di agire, perché in caso contrario si determinerebbe una imposizione dispotica nei loro confronti, privandoli della loro:

- a. libertà;
- b. dignità;
- c. capacità di autodeterminazione.

Gli adulti non solo hanno una grande responsabilità nei confronti della vita umana, che va ben oltre l'atto della nascita e interessa l'intero periodo di minore età, ma anche il

³⁰ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=100495&articolo=3> (data ultima consultazione 31/03/2025).

³¹ Cfr. M. PAOLIERI, *Embrioni, eterologa, spese di conservazione: le nuove regole del Ministero*, in “Avvenire”, 21 maggio 2024.

potere d'incidere sulla volontà dei minori. Essi, non a caso, una volta acquisita una certa consapevolezza di se stessi e del mondo che li circonda, talvolta, non si sentono adeguatamente rappresentati. Persino lo stesso Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma: «Siete voi il futuro di questo Paese. Dovete essere voi le vere sentinelle dell'Ambiente, pronte ad educare i più grandi ai giusti comportamenti e a dirci dove sbagliamo [...]. I ‘nativi digitali’ dovranno essere anche ‘nativi ambientali’, per portare il Paese verso un futuro di sviluppo sostenibile»³². Va proprio in questa direzione la storia ambientalista della svedese Greta Thunberg ed è, peraltro, la riprova della mancata rappresentanza dei minori nell'ambito delle politiche pubbliche. Tutto nasce quando Greta, a soli 15 anni, il 20 agosto 2018, indice uno sciopero scolastico e decide che tutti i venerdì, invece di andare a scuola, si rechera' davanti al Parlamento di Stoccolma con un cartello che riporta la scritta: “il clima è il nostro futuro, state distruggendo il pianeta, ci state rubando il futuro”. Da allora tutti i venerdì, invece di andare a scuola, si siederà davanti al Parlamento per scioperare contro il disinteresse del governo ai rischi del cambiamento climatico. Col tempo tale contestazione individuale si trasforma in un movimento di giovani attivisti per il clima denominato *Fridays for Future* assumendo una portata globale al punto da dare vita, il 20 settembre 2019, al primo Global Climate Strike, il più grande sciopero climatico mondiale della storia con oltre 4 milioni di persone in 161 Paesi³³.

Si potrebbe replicare che i minori, a differenza degli embrioni e dei feti, hanno acquisito la capacità giuridica. Tuttavia, in virtù dell'incapacità di agire, questo non significa poter incidere sulle politiche pubbliche. Inoltre è possibile constatare come, anche raggiunta la maggiore età e acquisita la capacità di agire, l'interesse alla sostenibilità resta elevatissimo in virtù della lunga prospettiva di vita in termini statistici. Lo stesso non è possibile dirlo con l'avanzare del tempo in virtù della minore,

³² Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.mase.gov.it/pagina/campagna-di-comunicazione-nativi-ambientali> (data ultima consultazione 31/03/2025).

³³ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.treccani.it/enciclopedia/thunberg-ernman-greta-tintin-eleonora/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

o prossima allo zero, prospettiva di vita. Passiamo ora a riportare graficamente l'andamento dell'interesse alla sostenibilità nel corso della vita di tutti quei soggetti concepiti in una stessa data.




Fig. 1 (L'interesse allo sviluppo sostenibile delle generazioni future prossime nel corso del tempo)

Dal grafico si evince come al momento del concepimento (ipotizzato il 2025), rappresentato dall'incontro dell'asse delle ordinate e delle ascisse, l'interesse alla sostenibilità è pari al 100% in virtù della mancanza di capacità di agire. Tale interesse è destinato a rimanere inalterato nel corso del tempo fino al giorno precedente il compimento del diciottesimo anno di età, ossia al giorno antecedente all'acquisizione della propria capacità di agire. A questo si potrebbe eccepire il fatto che alcuni minori, pur avendo un interesse teorico massimo alla sostenibilità, potrebbero agire in modo lesivo nei confronti della stessa a causa della loro non completa maturazione biologica e/o culturale o della presenza di minori emancipati. Pur essendo un rischio concreto, tale quota verrebbe compensata da quei soggetti più anziani che, pur avendo un interesse minimo o nullo alla sostenibilità, per ragioni altruistiche e/o morali agiscono in modo altamente sostenibile. Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'assunto di base non viene meno. Invece, a partire dal compimento dei 18 anni (corrispondente al 2043) tenderà sicuramente a ridursi, poiché con la capacità di agire si inizieranno a compiere

atti giuridici che avranno un impatto sull'ambiente. Tuttavia inizialmente, avendo statisticamente una prospettiva di vita ampia, si tenderà ad avere un interesse molto alto alla sostenibilità. Tale interesse solo col passare degli anni si andrà a ridurre, poiché verrà influenzato dalla propria aspettativa di vita. Pertanto all'età di 40 anni (corrispondente al 2065) sarà visibilmente minore, per poi approssimarsi allo zero e azzerarsi all'età di 100 anni (corrispondente al 2125), ovvero ad una età sempre più al di sopra delle medie statistiche. Questo fenomeno, al netto di motivazioni altruistiche, evidenzia che l'interesse alla sostenibilità è inversamente proporzionale all'aumentare dell'età in virtù della minore prospettiva di vita. In previsione della tesi giuridica finale possiamo per ora giungere a quattro conclusioni:

1. le generazioni future prossime, da intendersi dal concepimento all'intero stadio fetale, non è possibile considerarle delle entità astratte o delle cose ed è necessario prenderle in considerazione;
2. le generazioni future prossime sono già investite di doveri³⁴;
3. le generazioni future prossime sono accomunate dai medesimi interessi dei minori;
4. quasi tutti i soggetti maggiorenni, anche se in modo mediamente decrescente nel corso della propria vita, hanno interessi simili alle generazioni future prossime.

2.2 Le generazioni future remote

Continuando sulla scia dell'empirismo, scevro da dogmi o pregiudizi, occorre rilevare che per generazioni future remote, al netto di quelle prossime, occorre intendere tutte quelle che nel presente non sono oggettivamente esistenti. Dunque, identificano tutte quelle che biologicamente non sono state concepite allo stato attuale. Questa è la ragione per cui possono essere percepite distanti da noi e, magari, del tutto astratte. In

³⁴ La conclusione al punto n. 2 deriva dalle premesse effettuate al paragrafo 1 del presente capitolo e che, peraltro, caratterizza anche le generazioni future remote.

realità si tratta di una visione miope della realtà poiché, alla luce della storia dell’umanità, faranno sicuramente la loro comparsa. Infatti, salvo che non si verifichino eventi catastrofici di ordine bellico o naturale, l’umanità continuerà ad esistere anche in un futuro remoto. Inoltre costituiranno la nostra estensione, non solo genetica ma anche, a livello esperienziale. Infatti il gruppo di studio medico riconducibile a David A. Dickson ha scoperto che le esperienze dei giovani maschi legate a condizioni di vita stressanti (come la perdita prematura di un genitore) o di traumi (come una violenza subita), determinerebbero un mutamento del destino e della funzione delle cellule. In particolare si avrebbe un mutamento dell’RNA che in età adulta determinerebbe alterazioni delle cellule sessuali maschili. Inoltre, studi sui topi hanno dimostrato come questa modificazione si trasferisca anche agli spermatozoi dei figli, segnando così diverse generazioni³⁵. Ad oggi in ambito medico vi sono diversi studi che dimostrano la correlazione tra l’esposizione dei bambini a eventi traumatici o a episodi di stress severo durante la primissima fase dello sviluppo e la manifestazione di vari tipi di patologie di carattere fisico e psicologico³⁶. Inoltre, esistono evidenze scientifiche che attestano la trasmissione tra le generazioni di queste patologie³⁷. Alla luce di tali scoperte la filosofa Tiziana Andina ne evidenzia il grande valore dal punto di vista della transgenerazionalità biologica, poiché si tratta di «una traccia che lega le generazioni per via fisica, secondo la linea paterna»³⁸. In particolare sottolinea come il rapporto non sia qualcosa di concettuale o di ipotetico, ma «è il frutto di un legame forte, visibile, concreto e lascia tracce in menti, corpi, azioni»³⁹. Infatti, l’educazione che i genitori impartiscono ai propri figli non è del tutto dimostrabile e, peraltro, caratterizza il

³⁵ Cfr. D. A. DICKSON, et al., *Reduced levels of miRNAs 449 and 34 in sperm of mice and men exposed to early life stress*, in “Translational Psychiatry”, n. 8, 2018.

³⁶ Cfr. K. A. KALMAKIS, G. E. CHANDLER, *Health consequences of adverse childhood experiences: a systematic review*, in “Journal of the American Association of Nurse Practitioners”, n. 27, 2015.

³⁷ Cfr. J. BOHACEK, I. M. MANSUY, *Molecular insights into transgenerational non-genetic inheritance of acquired behaviours*, in “Nature Reviews Genetics”, n. 16, 2015; cfr. T. SANTAVIRTA, N. SANTAVIRTA, S. E. GILMAN, *Association of the World War II Finnish Evacuation of Children With Psychiatric Hospitalization in the Next Generation*, in “JAMA Psychiatry”, n. 75, 2018.

³⁸ T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, cit., p. 76.

³⁹ *Ivi*, p. 77.

rapporto con quelle che erano le generazioni future prossime (dunque che erano presenti sin dal concepimento). Invece, il fatto che le scoperte scientifiche evidenzino come la trasmissione genetica coinvolga anche le proprie esperienze vissute, ha una importante implicazione, ossia: tutelare le generazioni future remote, significa tutelare il patrimonio genetico ed esperienziale dei presenti. Dunque, come giustamente evidenziato da Andina, si tratta di un legame forte, visibile e concreto che non può indurci a considerare coloro i quali verranno dopo il nostro passaggio sulla Terra come degli estranei distanti da noi ma, al contrario, come dei soggetti strettamente legati dal nostro materiale genetico e dalle nostre esperienze che ci vengono traghettate verso l'eternità. Talvolta alcuni caratteri genetici e comportamentali rimangono latenti e a distanza di generazioni si manifestano con grande evidenza. Pertanto non creare i presupposti per la vita delle generazioni che verranno, significa privarci oggi della possibilità di avere l'unico modo di perpetuarci. Oltre tutto, laddove si siano create le condizioni per essere ricordati e apprezzati, le generazioni future remote sono coloro che potranno proseguire i nostri progetti e diffondere le nostre idee. Basti pensare ai grandi autori classici, inventori, architetti, magistrati, sportivi, cantanti, attori come, a distanza di diverse generazioni, mantengono vivo il loro ricordo e, con esso, la loro influenza. Dunque la tutela dei posteri può essere vista, non solo come un modo altruistico di fornire il proprio contributo positivo, ma anche come uno modo per soddisfare un proprio interesse. Inoltre, se consideriamo che una generazione corrisponde a circa 25 anni⁴⁰, è statisticamente prevedibile (soprattutto per i soggetti più giovani) conoscerne anche diverse e, peraltro, tutte concatenate tra di loro.

Questo ci consente di stabilire con esattezza anche i lori gusti e preferenze? È da rilevare che l'uomo nel corso della sua stessa vita modifica il suo modo di vedere le cose e di agire. Questo dipende da vari fattori tra cui il contesto familiare, gli studi compiuti, le esperienze vissute, il contesto territoriale, le innovazioni della scienza e della tecnologia, i mutamenti politico-istituzionali, ecc. Ora si pensi a ciò che si è avuto

⁴⁰ Per ulteriori informazioni sulle generazioni, si veda: <https://www.treccani.it/vocabolario/generazione/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

a seguito del processo democratico, ossia a come sia cambiata la società nel corso della seconda metà del XX secolo e a come siano cambiati gli usi e i costumi, nonché le priorità degli individui. Questo ci fa capire che non è possibile prevedere quali saranno gli scenari futuri e cosa sarà in grado di massimizzare la felicità dei posteri, anche alla luce dell'impiego dell'*intelligenza artificiale*. Ad esempio, tra i profili emergenti di quest'ultima, spicca l'*intelligenza ambientale* in grado di assorbire informazioni sia dall'ambiente fisico sia dalla rete informatica, e di operare in entrambi gli ambiti. Giovanni Sartor evidenzia che «essi sono destinati a inserirsi nell'ambiente in modo ubiquo e invisibile, governando macchine di vario genere, e facendo sì che l'ambiente stesso si adatti automaticamente alle esigenze dell'uomo»⁴¹. Alla luce di tali scenari, ampliando l'orizzonte, in futuro la felicità massima potrebbe essere data dalla vita su un altro pianeta dell'universo. Di fatto, anche se in termini minori, questo si è già verificato quando nel 1492 venne scoperto il “nuovo mondo”⁴². Nei prossimi secoli o millenni, per quanto oggi possa sembrare inverosimile, la Terra magari sarà solo un bacino di risorse da cui attingere per un fine più alto e nobile, ossia vivere su un altro pianeta più accogliente e prospero. Questo significa, come sostenuto dall'*Argomento della nostra ignoranza*⁴³, che non essendo in grado di stabilire in modo soddisfacente quali saranno gli interessi, le preferenze, i valori, i desideri e la stessa concezione di bene che avranno coloro che verranno dopo di noi, ci possiamo e dobbiamo disinteressare? Per rispondere in modo compiuto è sufficiente volgere lo sguardo alla storia dell'uomo per appurare che, quelli che nel campo economico prendono il nome di bisogni primari dell'uomo (ambiente salubre, cibo a sufficienza, un certo spazio in cui muoversi, energia, conoscenze scientifiche, ecc.), sono rimasti sostanzialmente i medesimi e ciò costituisce una buona ragione per ritenere che anche in un futuro remoto le necessità non

⁴¹ G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 282.

⁴² Espressione utilizzata per identificare la scoperta dell'America. Cfr. R. AGO, V. VIDOTTO, *Storia moderna*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2021.

⁴³ Tesi esaminata nel paragrafo 4.6 del cap. II.

cambieranno⁴⁴. Salvo che l'uomo non perda gli attuali connotati biologici e, trascendendo la sua stessa realtà corporea, non si caratterizzi anche di elementi artificiali trasformandosi in cyborg⁴⁵. In tal caso nessuno impedirà loro di modificare la normativa che fosse stata prevista. Del resto anche le norme di rango costituzionale non sono date una volta per sempre ma, sia pure attraverso una procedura aggravata, consentono la loro revisione laddove si dovesse rendere necessaria⁴⁶. Di conseguenza, non essendo possibile prevedere, sulla base delle conoscenze e del progresso attuale, con sufficiente sicurezza tutti i loro bisogni ma, essendo possibile prevedere i bisogni primari occorre, perlomeno, garantire un ambiente salubre alla vita e idoneo alla prosperità, con opportunità di scelta quante più ampie possibili. Questo significa attuare oggi uno sviluppo sostenibile. In caso contrario, al pari di quanto avviene con le generazioni future prossime, si determinerebbe una imposizione dispotica nei loro confronti privandoli della loro:

- a. libertà;
- b. dignità;
- c. capacità di autodeterminazione.

Alla luce di quanto evidenziato è da rilevare che le generazioni future remote, trattandosi di generazioni che verranno, hanno più che mai l'interesse massimo alla sostenibilità. A questo punto rappresentiamo graficamente l'interesse alla sostenibilità delle generazioni future remote in funzione del tempo.

⁴⁴ G. PONTARA, *Etica e generazioni future*, cit., p. 67.

⁴⁵ Tema trattato più diffusamente nel paragrafo 3.2.2 del capitolo I.

⁴⁶ Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024.




Fig. 2 (L’interesse allo sviluppo sostenibile delle generazioni future remote nel corso del tempo)

Dal grafico si evince che all’origine delle generazioni future remote (ipotizzato il 2025 più una quantità di tempo necessaria per giungere al futuro concepimento che indichiamo con “FC”) rappresentato dall’incontro dell’asse delle ordinate e delle ascisse, l’interesse alla sostenibilità è pari al 100%. Inoltre, nel caso di specie, l’interesse alla sostenibilità è costante fino all’infinito, in virtù della immutata condizione biologica delle generazioni future remote e, conseguentemente, per l’impossibilità di poter incidere con la propria volontà.

In previsione della tesi giuridica finale, anche in questo caso, possiamo per ora giungere a quattro conclusioni:

1. le generazioni future remote, da intendersi dal futuro concepimento in poi, pur non essendo biologicamente concepite certamente saranno presenti;
2. le generazioni future remote sono già investite di doveri⁴⁷;
3. le generazioni future remote sono una estensione di quelle presenti dal punto di vista genetico ed esperienziale;
4. le generazioni future remote hanno l’interesse massimo alla sostenibilità.

⁴⁷ La conclusione al punto n. 2 deriva dalle premesse effettuate al paragrafo 1 del presente capitolo e che, peraltro, caratterizza anche le generazioni future prossime.

3 La possibile soluzione per la rappresentanza giuridica delle generazioni future

Arrivati a questo punto occorre fare un ulteriore passo in avanti e cercare d'individuare le strade più appropriate, per garantire rappresentanza alle generazioni future. In particolare, occorre chiedersi se i diritti delle generazioni future debbano essere considerati di natura individuale o collettiva. La questione risulta centrale in quanto, «se non si riconosce la soggettività delle generazioni allora evidentemente la natura dei diritti delle generazioni future sono diritti individuali futuri»⁴⁸. Oppure, alla luce della disamina effettuata, è possibile adottare un approccio diverso tra generazioni future prossime e remote? Conseguentemente si procede all'opportuna distinzione, al fine di garantire una possibile soluzione giuridica.

3.1 La rappresentanza giuridica delle generazioni future prossime

Quando si parla di generazioni future si pensa comunemente a dei soggetti che non esistono e che sono, possibili ma, del tutto ipotetici. In realtà con riferimento alle generazioni future prossime, da intendersi dal concepimento all'intero stadio fetale antecedente alla nascita, si è potuto notare che non è possibile considerarle delle entità astratte o delle cose ed, in virtù di ciò, è necessario assicurare una maggiore tutela giuridica (prima conclusione parziale del paragrafo 2.1). Oltretutto, tale tutela scaturisce dalla *responsabilità biologica*⁴⁹ delle generazioni presenti. Infatti, biologicamente non si può imputare ai concepiti la colpa della loro esistenza. Tuttavia, si potrebbe eccepire che i feti e gli embrioni non hanno la capacità di reciprocamente agire, ma questo non dovrebbe preoccupare o porre particolari problemi. Infatti, per le generazioni future prossime,

⁴⁸ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 173.

⁴⁹ A titolo di esempio, si pensi ai soli bisogni biologici di un embrione. Questi discendono dall'incontro di due gameti, maschile e femminile, che di certo non è da imputare ad esso. Cfr. E. BLECHSCHMIDT, *Come inizia la vita umana dall'uovo all'embrione*, trad. it., Ascoli Piceno, Futura Publishing Society, 2017.

essendo già investite di doveri (seconda conclusione parziale del paragrafo 2.2), il riconoscimento di diritti sarebbe solo un modo per assicurare l'attuazione del carattere della bilateralità, tipico di tutte le norme giuridiche⁵⁰. Tuttavia, si potrebbe replicare che l'adempimento dei doveri è sicuramente differito e, oltretutto, non è certo. In virtù di ciò il riconoscimento dei diritti dovrebbe avere luogo solo successivamente. Apparentemente tale osservazione potrebbe sembrare corretta, ma a ben vedere le generazioni presenti beneficiano immediatamente delle implicazioni derivanti dal differimento dei doveri attribuiti ai posteri. Di fatto i contemporanei basano il proprio sviluppo, "pignorando" continuamente il futuro. Oltretutto, si tratta di una situazione comparabile, in termini temporali e di probabilità di adempimento dei doveri, a quella di un neonato, di un soggetto affetto da una malattia reversibile neurologica o in stato di coma temporaneo. Più che mai il dubbio dovrebbe venire meno nel momento in cui si pensa a quei soggetti malati psichici gravi o in coma irreversibile che non avranno mai modo di adempiere ai loro doveri, ma non per questo non sono considerati centro di imputazione di diritti. A tal proposito la bioeticista Luisella Battaglia evidenzia che «anzi avvertiamo nei loro riguardi un dovere tanto più forte in ragione della loro debolezza o incapacità, sia essa temporanea, strutturale o definitiva»⁵¹. La possibile obiezione che i feti e gli embrioni, ancor più dei minori, non hanno potere contrattuale e non possono difendersi in giudizio, ci riporta ancora una volta al caso dei malati psichici gravi e ai comatosi che ricevono rappresentanza dai genitori, tutori, curatori, amministratori di sostegno, associazioni, in virtù del valore intrinseco riconosciuto in termini giuridici. Del resto la stessa Battaglia afferma che se ritenessimo che interessi comuni e obbligazioni vicendevoli fossero condizioni necessarie, occorrerebbe escludere anche diversi soggetti appartenenti alle generazioni presenti⁵². Lo stesso ordinamento giuridico è il frutto della mediazione e della sintesi degli interessi

⁵⁰ Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, cit.

⁵¹ L. BATTAGLIA, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, Edizioni Dedalo, 2002, p. 24.

⁵² Ibidem.

individuali i quali, peraltro, non sempre sono strettamente personali, ma assai più spesso (per ragioni affettive, economiche, altruistiche o altro) sono portatori (poiché inglobanti) anche degli interessi di quei soggetti che non hanno potere contrattuale, siano essi minori, feti, embrioni, malati psichici gravi, comatosi. Per fugare ogni ulteriore dubbio basti pensare alla recente riforma del 20 novembre 2024 con cui la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, la modifica di diverse norme di diritto e procedura penale, a partire dal titolo IX-bis del libro secondo del Codice penale che non si intitolerà più “Dei delitti contro il sentimento dell'uomo per gli animali” ma correttamente “Dei delitti contro gli animali”. Si tratta di una rivoluzione in quanto per la prima volta, gli animali non sono più considerati oggetti legati al sentimento umano, ma veri e propri soggetti di diritto da proteggere. Si è trattato di un primo importante passo per adeguare la legislazione italiana ai principi introdotti dalla modifica costituzionale del 2022, alla giurisprudenza che si è consolidata nel corso degli anni, alle solidissime conoscenze scientifiche e ai sentimenti ormai diffusi e radicati nei cittadini⁵³. Questo dimostra che la reciprocità e/o la capacità di difendersi in giudizio non è da considerarsi condizione necessaria per il riconoscimento di diritti alle generazioni future prossime, dunque biologicamente esistenti. A questo punto si potrebbe obiettare che tale riforma è espressione di una istanza che proviene dal popolo, ma per le generazioni future prossime non è possibile che ciò abbia luogo. In realtà come visto in precedenza, le generazioni future prossime sono accomunate dai medesimi interessi dei minori (terza conclusione parziale del paragrafo 2.1). A tal proposito occorre evidenziare che sebbene il maggiore testo internazionale in tema dei diritti dell'uomo, ossia la Dichiarazione universale del 1948, sancisca all'art. 25 par. 2 che «l'infanzia ha ... diritto a particolari cure ed assistenza»⁵⁴ e nonostante la tutela dei diritti dei minori ha continuato ad essere al centro del dibattito della Comunità

⁵³ Per ulteriori informazioni si vada: <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/la-camera-approva-la-legge-sulla-tutela-degli-animali/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁵⁴ Per ulteriori informazioni si vada: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

internazionale e nazionale, «una protezione effettiva e completa risulta ad oggi un obiettivo da raggiungere piuttosto che un traguardo cui si è giunti»⁵⁵. La causa non è legata «alla carenza di normativa in materia, quanto piuttosto alla mancanza o incompleta applicazione della stessa»⁵⁶. Proprio alla luce di questa discrepanza Papa Francesco ha ribadito – il 3 febbraio 2025, in Vaticano con l’Incontro mondiale dei diritti dei bambini, intitolato “Amiamoli e proteggiamoli” – la necessità di «aprire nuove vie per soccorrere e proteggere i bambini i cui diritti ogni giorno vengono calpestati e ignorati»⁵⁷. Pertanto dare tutela alle generazioni future prossime significa dare, paradossalmente, maggiore tutela e voce anche ai minori.

A conferma di quanto evidenziato proviamo a rappresentare graficamente nel medesimo grafico l’interesse alla sostenibilità delle generazioni future prossime, dunque a partire dal loro concepimento, e quello dei minori.




Fig. 3 (Sovrapposizione della rappresentazione grafica dell’interesse allo sviluppo sostenibile delle generazioni future prossime e dei minori)

⁵⁵ S. DE BELLIS (a cura di), *Studi su diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2010, pp. 35-36.

⁵⁶ *Ivi*, p. 60.

⁵⁷ Per ulteriori informazioni sull’incontro voluto da Papa Francesco si vada: <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2025/february/documents/20250203-summit-diritti-bambini.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

Come si può notare dalla sovrapposizione delle rappresentazioni grafiche dell’interesse allo sviluppo sostenibile (S.S.) delle generazioni future prossime e dei minori emerge un segmento parallelo all’asse delle ascisse all’altezza del 100% dell’interesse allo S.S. Tale sovrapposizione infatti implica un accostamento, senza soluzione di continuità, di due segmenti alla medesima altezza. Il primo rappresentativo dell’interesse allo S.S. delle generazioni future prossime, dal 2025 (anno ipotizzato del concepimento) al 2025+MG (dove MG indica i mesi di gestazione necessari per giungere alla nascita). Il secondo segmento rappresentativo dello S.S. dei minori dal giorno della nascita (2025+MG) al giorno precedente il raggiungimento della maggiore età (2043).

Come evidenziato in precedenza il fatto che alcuni minori, pur avendo un interesse teorico massimo alla sostenibilità, potrebbero agire in modo lesivo nei confronti della stessa, verrebbe compensato da quei soggetti più anziani che, pur avendo un interesse minimo o nullo alla sostenibilità, per ragioni altruistiche e/o morali agiscono in modo altamente sostenibile. Poi con riferimento, in modo più specifico, ai soggetti possessori della capacità di agire (i maggiorenni), anche se in modo diverso e mediamente decrescente nel corso della propria vita, hanno comunque interesse alla sostenibilità (quarta conclusione parziale del paragrafo 2.1).

Alla luce delle motivazioni che possono spingere al riconoscimento dei diritti delle generazioni future prossime, e in virtù della loro esistenza biologica, si potrebbe parlare di diritti individuali presenti. In questo modo la rappresentanza legale di un soggetto concepito potrebbe essere fatta rientrare, con le opportune revisioni, nella disciplina prevista dall’articolo 316 del Codice Civile che stabilisce che il minore non emancipato è rappresentato dai genitori o da un tutore⁵⁸.

⁵⁸ Per ulteriori informazioni si vada:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=316&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0 (data ultima consultazione 31/03/2025).

3.2 La rappresentanza giuridica delle generazioni future remote

Quando si parla di generazioni future remote il discorso si complica, poiché comunemente si pensa che sia del tutto superfluo prevedere una tutela giuridica. Tuttavia come visto in precedenza, pur non essendo biologicamente concepite, poiché certamente saranno presenti (prima conclusione parziale del paragrafo 2.2) è necessario occuparsene anche giuridicamente. Questo soprattutto alla luce del fatto che le generazioni presenti “pignorano” anche il futuro remoto. Non a caso le generazioni future remote, prima ancora di essere concepite, sono già investite di doveri (seconda conclusione parziale del paragrafo 2.2). Pertanto, anche in questo caso, il riconoscimento di diritti sarebbe solo un modo per assicurare l’attuazione del carattere della bilateralità, tipico di tutte le norme giuridiche⁵⁹. Inoltre, essendone una estensione di quelle presenti, in termini genetici ed esperienziali (terza conclusione parziale del paragrafo 2.2), questo costituirebbe un ulteriore «vincolo che ci obbliga a progettare il futuro»⁶⁰. Tiziana Andina precisa che «tale progettazione ha a che fare con due piani: con quanto sappiamo del presente, da un lato, e con quanto possiamo immaginare e prevedere del futuro, dall’altro»⁶¹. A tal proposito un punto fermo, in quanto ontologicamente legato alla natura in divenire, è costituito dal fatto che sicuramente hanno l’interesse massimo alla sostenibilità (quarta conclusione parziale del paragrafo 2.2).

A questo punto occorre chiedersi se anche i diritti delle generazioni future remote possano essere considerati diritti individuali e magari, nel caso di specie, futuri. A tal proposito di particolare utilità risulta il fertile terreno della scuola di pensiero che fa capo ad Attilio Pisano dal quale emerge che «un’impostazione che ‘codifichi’ oggi i diritti degli uomini di domani è alquanto problematica, poiché sarebbe certamente

⁵⁹ Cfr. P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, cit.

⁶⁰ T. ANDINA, *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, cit., p. 79.

⁶¹ *Ibidem*.

tacciata di paternalismo»⁶². La storia ha dimostrato come diritti ritenuti ‘sacri e inviolabili’ nel Settecento, in ragione del loro carattere pre-statuale, hanno subito un ripensamento critico a partire dal XIX secolo: per tutti valga l’esempio del diritto di proprietà che ha visto un ridimensionamento del carattere assolutistico in relazione ad una presa di coscienza della sua funzione sociale⁶³. Infatti, gli elementi costitutivi dello schema proprietà-libertà-individualismo, che avevano costituito il fondamento della concezione giuridica della proprietà quale potere assoluto del titolare, divennero inadeguati in quella che veniva considerata una società basata sul pluralismo e sulle organizzazioni collettive⁶⁴. Oltre tutto, «sarebbe difficile sostenere, poi, che soggetti che non esistono hanno diritti»⁶⁵. Pertanto, Pisanò ritiene che «la strada più corretta, invece, sia quella di inquadrare i diritti delle generazioni future come veri e propri diritti collettivi»⁶⁶, così riconoscendo, alle future generazioni remote una propria identità, richiamandosi a supporto di questa impostazione l’idea Kantiana della specie umana. Kant, infatti, riconosce una specifica identità presente nelle razze, nelle comunità etniche e negli individui che, però, non esclude i diritti della specie umana⁶⁷. Considerate, dunque, le generazioni come soggetti titolari di diritti, il passo successivo da compiere sarà inevitabilmente quello della definizione dei diritti in parola come “diritti collettivi”. Però, a tal proposito, Pisanò evidenzia che anche questa soluzione non è scevra di elementi di criticità, in quanto la comunità scientifica non è unanimemente concorde nel ritenere esistenti i diritti collettivi (così, infatti, la tradizione liberale classica d’ispirazione individualista che oppone resistenza al riconoscimento di diritti a soggetti diversi dall’individuo). Al tempo stesso Pisanò sostiene che, in realtà, la qualificazione delle generazioni future come soggetto collettivo non pone problemi diversi da quelli posti dal “popolo” come soggetto

⁶² A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 173.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ G. PELLERINO, *L’idea di proprietà nella modernità*, in S. MAGNOLO, A. GALÀN-PÉREZ, G. PELLERINO, *Prospettive di sociologia del diritto e della cultura*, Lecce, Pensa Multimedia, 2023, p. 97.

⁶⁵ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 173.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ I. KANT, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 1965, p. 123.

collettivo, e che i popoli abbiano dei diritti è ormai accettato (a partire dal diritto all'autodeterminazione solennemente proclamato già nella Carta istitutiva delle Nazioni Unite del 1945, nei due *Patti* delle Nazioni Unite del 1966 e nella *Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai Paesi e ai Popoli coloniali* dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1960). Inoltre, sottolinea come, la comunanza tra popoli e generazioni è testimoniata dal fatto che il diritto alla pace e il diritto allo sviluppo sono già riconosciuti contestualmente come diritti delle generazioni future e diritti dei popoli (per le generazioni future si rinvia alla *Dichiarazione di La Laguna* e alla *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*, per i popoli, invece, alle due dichiarazioni delle Nazioni Unite sul diritto dei popoli alla pace del 1984 e sul diritto allo sviluppo del 1986)⁶⁸. In sostanza, emerge un diritto-dovere dei popoli a vivere in un ambiente compatibile con la salute e il benessere degli individui e della collettività, e di preservarlo, magari migliorandolo, per le generazioni che verranno⁶⁹.

Nel 2009, il politologo Richard P. Hiskes ha espressamente qualificato i diritti delle generazioni future come diritti di gruppo e diritti collettivi. Hiskes mira a superare la tradizionale difficoltà in tema di generazioni future attraverso l'introduzione del concetto *reflexive reciprocity*. Riferendo la reciprocità al rapporto tra interessi di soggetti diversi, Hiskes affronta le questioni poste dal legame intergenerazionale etichettandole come questioni di giustizia e non di mero sentimento. La reciprocità tra generazioni ha come presupposto fattuale l'esistenza di pretese e interessi comuni alle generazioni presenti e a quelle future. Quando queste pretese, soprattutto in ambito ambientale, vengono avanzate attraverso il linguaggio dei diritti, si crea un reciproco vantaggio per le generazioni presenti e future che condividono l'interesse a tutelare

⁶⁸ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., pp. 173-175.

⁶⁹ E. ROZO ACUNA (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 151.

l’ambiente e a riconoscere i diritti ambientali⁷⁰. Infatti Antonio Tarantino evidenzia come «un ambiente altamente inquinato se fa prima ammalare e poi morire gli uomini che vivono oggi, non fa nascere gli uomini di domani»⁷¹. Essendo, dunque, l’interesse alla tutela dell’ambiente comune a tutte le generazioni, se le generazioni odierne riusciranno ad ottenere il riconoscimento degli interessi di quelle future, automaticamente, i loro interessi (delle generazioni odierne) saranno tutelati. Tutto ciò, in ambito ambientale, viene espresso attraverso la connotazione collettiva dei diritti ambientali la cui titolarità viene riconosciuta in capo alle generazioni, e non ai singoli individui. Ciò perché, ovviamente, gli interessi ambientali sono “superindividuali” e, pertanto, sono meglio rappresentabili se imputati a soggetti “superindividuali”, come, appunto, le generazioni. In questa cornice, Hiskes attraverso il concetto di *reflexive reciprocity* sostiene, infatti, che esistono alcuni interessi che per loro natura uniscono presente e futuro: l’interesse alla salubrità dell’ambiente, alla conservazione delle risorse naturali, tutti gli interessi in ambito ambientale esistono simultaneamente ora e nel futuro, caratterizzano la nostra condizione e quella delle persone future, la loro proiezione è essenziale per il benessere nostro e delle generazioni future⁷². Dunque, con riferimento alla categoria in questione, si trattrebbe di diritti che potremmo definire collettivi e atemporali. «Non si possono proteggere gli interessi futuri per ciò che attiene alla qualità dell’ambiente senza proteggere gli interessi attuali e, allo stesso tempo, non si possono proteggere gli interessi attuali, senza proteggere quelli futuri. La tutela di questi interessi può avvenire attraverso l’attribuzione di diritti alle generazioni»⁷³.

A conferma di quanto evidenziato proviamo a sovrapporre graficamente l’interesse alla sostenibilità di un soggetto a partire dal suo concepimento, con quello delle generazioni future remote.

⁷⁰ R. P. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, New York, Cambridge University Press, 2015, p. 48.

⁷¹ A. TARANTINO, *Diritti dell’umanità e giustizia intergenerazionale*, in A. TARANTINO (a cura di), *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 444.

⁷² R. P. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, cit., pp. 48-49.

⁷³ *Ivi*, p. 60.




Fig. 4 (Sovrapposizione della rappresentazione grafica dell'interesse allo sviluppo sost. delle generazioni future remote e prossime nel corso del tempo)

Come si può notare, partendo dal 2025, emerge la piena sovrapposizione dell'interesse fino al giorno precedente il compimento del diciottesimo anno di età, ossia corrispondente con il 2043. Successivamente tende a flettersi, ma non a scomparire. La scomparsa può avere luogo solo quando si oltrepassa abbondantemente l'età media e non vi siano altre motivazioni che ne spingano il mantenimento dell'interesse. Inoltre, se si dovesse obiettare che i minori, dal punto di vista quantitativo, risultano inferiori rispetto agli adulti è sufficiente far ricorso all'osservazione di Valerio Pocar: «Occorre prendere atto che l'ordinamento giuridico, tramite profonde evoluzioni, ha posto la questione della protezione dei minori in primo piano, sia dal punto di vista delle politiche sociali sia dal punto di vista del riconoscimento giuridico, indicando la tutela dell'interesse del minore come preminente, vale a dire che nel conflitto tra l'interesse dei minori e quello degli adulti, quest'ultimo deve soccombere rispetto al primo»⁷⁴.

Peraltro, Pisanò afferma come le affinità emerse tra “generazioni future” e “specie umana” permettono, così, di giustificare le richieste di diritti per i due nuovi

⁷⁴ V. POCAR, *Guida al diritto contemporaneo*, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 2007, p. 121.

soggetti facendo ricorso alla *interest theory*⁷⁵. «Gli interessi delle generazioni future e della specie umana sono semplicemente interessi umani. Tutelare le generazioni future e la specie significa *in primis* rafforzare oggi alcuni tra i diritti umani più importanti. Anche se le generazioni e la specie umana non sono capaci di esprimere una autonoma, responsabile, cosciente volontà, il riconoscimento di una loro soggettività giuridica rafforzerebbe la tutela degli interessi umani che naturalmente sono collettivi»⁷⁶. Infatti, sottolinea come «la qualificazione di un diritto soggettivo data dall'ordinamento a un interesse protetto, non necessita l'individuazione di annessi obblighi da adempiere; consente di superare le criticità legate al problema dell'“incapacità” delle generazioni future e della specie umana (mancanza di *capacità giuridica*) che, invece, sarebbero insuperabili qualora si partisse dalla *choice theory*»⁷⁷. Insuperabilità legata alla mancanza della loro non esistenza biologica, quindi del loro mancato concepimento. Pertanto, in merito alle generazioni future (remote), Pisanò sostiene che non dovrebbero esserci obiezioni nell'ammettere la possibilità di riconoscere alcuni diritti basilari⁷⁸.

In questo modo sarebbe possibile conferire un catalogo essenziale di diritti, prevedendone tutela e rappresentanza al pari di quanto previsto per la lesione dei diritti dei popoli. In merito al contenuto dei diritti dovrebbero essere riconosciuti solo quelli che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto, come ad esempio quello a non essere resi schiavi, a non essere torturati, ad avere condizioni ambientali idonee alla vita. Questi diritti vengono definiti da Bobbio *privilegiati*⁷⁹, perché non entrano in concorrenza con altri diritti, pur essi fondamentali.

⁷⁵ La *interest theory* (teoria dell'interesse) è basata nell'assicurare una forma di protezione e di garanzia ad un interesse del titolare. A questa si contrappone *choice theory* (teoria della scelta) la quale si basa nell'assicurare al titolare un ambito di scelta protetta, cioè la possibilità di assumere una serie di decisioni in maniera autonoma. Per ulteriori informazioni si veda: G. PINO, A. SCHIAVELLO, V. VILLA (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero positivo e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli editore, 2013, p. 241.

⁷⁶ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, cit., p. 210.

⁷⁷ *Ivi*, p. 208.

⁷⁸ *Ivi*, p. 210.

⁷⁹ Bobbio nella sua opera, redatta nel 1990, parla di *diritti privilegiati* con riferimento solo ad alcuni – quindi non a tutti – in quanto valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., pp. 11-12.

4 L'obsolescenza della Contabilità vigente e la risposta della Contabilità Sostenibile per l'equità intergenerazionale

Inglobare nel proprio orizzonte le generazioni future implica anche dei necessari mutamenti nel sistema economico, in particolare a livello contabile. Infatti, il modello esistente riflette la logica di un modello di sviluppo illimitato e non orientato al futuro. In passato il problema dell'inquinamento ambientale e di un uso eccessivo delle risorse naturali non era messo in connessione con l'attività economica, non ponendosi nemmeno o non essendo particolarmente significativo. Successivamente la pressione demografica è aumentata significativamente, i processi produttivi sono diventati più invasivi, hanno intaccato in maniera sensibile l'integrità ambientale ed è sorta la necessità ineludibile della protezione di questa a beneficio delle generazioni presenti e future.

Pertanto oggi, a seguito del maggiore impatto ambientale, risulta necessario dar vita all'evoluzione del modello di *contabilità tradizionale*⁸⁰, regolando l'azione delle unità economiche particolari (produttive e di consumo) nell'ambito dell'unità economico-sociale generale, nella quale esse agiscono e della quale costituiscono le principali forze propulsive⁸¹. Il nuovo corso viene avviato da Gino Zappa con la fondazione dell'Economia Aziendale, frutto di una visione poliedrica e aperta anche alla società⁸². Ulteriori passi vengono compiuti dal suo allievo Aldo Amaduzzi, il quale parla esplicitamente di «responsabilità che l'azienda operante in economia di mercato assume, con le sue decisioni operative, nei confronti della società in cui vive, di un

⁸⁰ Si tratta di un modello che contabilizza solo i beni che hanno un valore di mercato, trascurando quelli privi di mercato che comunque sono di grande rilievo, se non essenziali, per la vita stessa come l'aria che respiriamo, l'acqua del mare, le falde acquifere, ecc. Si tratta di quei beni che nell'ambito economico prendono il nome di *capitale naturale critico* e nell'ambito giuridico rientrano o dovrebbero rientrare pienamente nei *beni comuni*, in virtù del loro valore vitale e della loro non sostituibilità.

⁸¹ A. AMADUZZI, *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, U.T.E.T., 1978, p. 15.

⁸² G. ZAPPA, *La popolazione, i suoi movimenti e la sua economia*, in "Il risparmio", n. 8, 1960, pp. 473-497.

senso sociale dell’azienda»⁸³. Le basi del problema, quindi, erano state già poste dall’economia, senza però darvi una concreta soluzione. Ora che l’inquinamento è diventato insostenibile, risulta necessario attuare ulteriori passi in avanti e introdurre strumenti e sistemi di rilevazione per fronteggiare le nuove esigenze sociali⁸⁴.

In base al modello di *contabilità tradizionale*⁸⁵ vigente, ad esempio, si contabilizza l’ammortamento dei macchinari, il costo delle risorse umane, delle materie prime aventi un mercato. Ciò che non compare, come messo in evidenza in precedenza, è l’uso delle risorse ambientali che non hanno mercato, come l’aria utilizzata per lo scarico di sostanze inquinanti, l’acqua sorgiva, ecc. Dunque non viene dato valore proprio a quei beni che appartengono a tutti, ossia i *beni comuni*⁸⁶. Questo cosa genera? Dei *costi esterni* (o esternalità negative) che non vengono pagati dal responsabile dell’inquinamento sotto il profilo economico ma, generando un effetto domino, dall’intera società in termini di degrado ambientale e aumento dell’incidenza di diverse malattie⁸⁷. Infatti, se non si agisce a monte, come evidenzia Attilio Pisano, si hanno una serie di effetti a cascata che ne alterano l’equilibrio climatico e che, peraltro, è pressoché impossibile individuare le specifiche responsabilità. Inoltre, Pisano sottolinea un aspetto ancora più drammatico, ovvero l’impossibilità di definire con esattezza i tempi degli effetti negativi⁸⁸. Ciò non deve portare ad una sottovalutazione di tali effetti, così come vorrebbero i detrattori della responsabilità intergenerazionale⁸⁹. Si rileva, altresì, che in un sistema economico che produce esternalità negative, presupponendo che le conseguenze delle azioni dei presenti potrebbero manifestarsi dopo la loro morte, c’è la concreta possibilità che questi paghino le conseguenze di azioni di altri ancora più

⁸³ A. AMADUZZI, *L’azienda nel suo sistema e nell’ordine delle sue rilevazioni*, cit., p. 39.

⁸⁴ M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018, p. 77.

⁸⁵ I cui effetti distorsivi sono stati evidenziati nel paragrafo 3.3.3 del capitolo I.

⁸⁶ Esaminati nel paragrafo 4 del capitolo I.

⁸⁷ M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, cit., p. 78.

⁸⁸ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024, pp. 38-39.

⁸⁹ Il riferimento è ai sostenitori della *tesi della nostra ignoranza*, esaminata nel paragrafo 4.6 del capitolo II.

devastanti delle proprie. Dunque, al di là di valutazioni morali, conviene a tutti farsi carico dei costi legati all'uso dei beni comuni, quindi del proprio inquinamento, tranne a coloro che utilizzano enormi quantitativi di risorse come nell'ambito industriale. A tal proposito si pensi ad un caso emblematico in Italia che per via dell'inquinamento, soprattutto degli allevamenti intensivi⁹⁰, le attribuisce un triste primato. Si tratta della Pianura Padana che, insieme alla morfologia del territorio e alle condizioni meteorologiche e all'elevata industrializzazione, la rendono tra le zone più inquinate d'Europa⁹¹. In particolare questo dipende dalle poche e grandi aziende che gestiscono migliaia di capi di bestiame in piccoli spazi, con la necessità di smaltire i liquami prodotti che però producono grandi quantità di ammoniaca e nitrati con un forte impatto sia nella formazione del PM10, sia nell'inquinamento delle falde acquifere⁹². Peraltro, uno studio recente della Società italiana di medicina ambientale, in collaborazione con alcune università italiane, ha evidenziato una strana correlazione tra la diffusione del coronavirus in Pianura Padana e l'inquinamento da PM10. Il caso monitorato è quello di Brescia e della sua provincia, che insieme a Bergamo, ha raggiunto il più alto numero di contagi⁹³.

Tutto questo in quanto, al netto delle eventuali azioni illecite, le aziende utilizzano risorse senza prezzo nello stesso modo in cui vengono usate le risorse cui è

⁹⁰ Per ulteriori informazioni sull'inquinamento degli allevamenti intensivi e sulla loro incidenza, si veda: <https://www.greenpeace.org/italy/storia/12423/gli-allevamenti-intensivi-in-ue-inquinano-piu-delle-automobili-la-nostra-analisi/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹¹ Per ulteriori informazioni sull'inquinamento in Pianura Padana, si veda: <https://www.rainews.it/tgr/piemonte/video/2023/10/pianura-padana-inquinamento-atmosferico-european-data-journalism-network-copernicus-ambiente-tgr-leonardo-a2b47ab6-1101-44eb-915b-56e0b73f50af.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); <https://www.rainews.it/articoli/2024/02/smog-i-dati-choc-della-pianura-padana-milano-tra-citta-con-peggiori-qualita-daria-al-mondo-b4e24fbb-1139-4c32-9179-ea7a38d5670b.html> (data ultima consultazione 31/03/2025); https://wwwansa.it/sito/notizie/mondo/2023/09/22/la-pianura-padana-e-fra-le-zone-piu-inquinate-deuropa_fe603292-dc50-487f-9b31-86d4c097316b.html (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹² Per ulteriori informazioni sulle ragioni del maggiore inquinamento causato dagli allevamenti intensivi rispetto al traffico, condotte dall'équipe diretta dal ricercatore del C.N.R. Mario Tozzi, si veda: <https://www.youtube.com/watch?v=SsYfDp2KIr8> (data ultima consultazione 31/03/2025).

⁹³ Per ulteriori informazioni sullo speciale attuato dalla trasmissione *Report* andato in onda il 13/04/2020 su RAI 3, si veda: <https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Il-costo-della-carne-ef3fe4d1-a79c-4932-88a0-a2d19a4b4c17.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

attribuito un prezzo. Questo dimostra che il mercato da solo non riesce a guidare correttamente le imprese verso un uso efficiente delle risorse ambientali che non hanno un prezzo. Solo se l'inquinatore è costretto dalla normativa esistente a prendere in considerazione i costi esterni e li *internalizza*, ossia li fa propri mediante contabilizzazione, sarà indotto a farsi carico delle proprie responsabilità. Di certo il modello della *contabilità ambientale* non costituisce la soluzione al problema poiché, come evidenziato in precedenza, nel caso specifico si prendono in considerazione esclusivamente i costi che l'impresa sostiene per ridurre gli impatti sull'ambiente (costi di depurazione, di smaltimento rifiuti, ecc.) e i ricavi connessi (recuperi, reimpieghi, ecc.); quindi, si continua a non dare valore ai beni privi di mercato⁹⁴. Da qui la necessità improrogabile di un intervento politico-giuridico volto a far rientrare in contabilità l'uso delle risorse naturali, dando vita alla *contabilità sostenibile*⁹⁵. Il problema perciò si pone in termini di imposizione tributaria. In questo modo le imprese, sostenendo un costo nell'utilizzo delle risorse naturali (al pari di qualsiasi altro fattore), hanno un incentivo continuo alla riduzione delle stesse e a farne un uso accorto e sostenibile a beneficio della collettività presente e futura⁹⁶. Inoltre, le imprese hanno l'incentivo a impegnare fondi nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie tese alla riduzione dell'inquinamento o di metodi di produzione meno inquinanti (tra l'altro, utilizzando materie prime rinnovabili e meno inquinanti)⁹⁷. Ad esempio, il direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Donato A. Limone, mette in evidenza che «le soluzioni tecnologiche digitali creano le condizioni di una crescita economica sostenibile, compatibile con l'ambiente»⁹⁸. Si pensi al settore amministrativo e al passaggio dall'amministrazione di “carta” a quella “digitale” che ha consentito un

⁹⁴ Tema della *contabilità ambientale* trattato più diffusamente nel paragrafo 3.3.3 del capitolo I.

⁹⁵ M. DE CILLIS, *L'amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile. Progresso economico, tutela ambientale ed equità sociale*, Lecce, I.S.E., 2012, pp. 243-245.

⁹⁶ ID., *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, cit., p. 79.

⁹⁷ Cfr. O. BLANCHARD, A. AMIGHINI, F. GIAVAZZI, *Macroeconomia. Una prospettiva europea*, Bologna, Il Mulino, 2024.

⁹⁸ D. A. LIMONE, *Prefazione*, in M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018, p. 13.

maggior rispetto dell’ambiente, senza al contempo sacrificare la crescita economica e l’efficienza⁹⁹. Limone ricorda come «l’informatica è diventata talmente strategica nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni, che il non poterla utilizzare (status battezzato con il termine *digital divide*), è un problema di interesse planetario»¹⁰⁰. Questo, a sua volta, genera un ulteriore beneficio in termini sociali, ossia dà sostegno a coloro i quali sono realmente portatori di competenze e le veicola in termini di benefici per l’intera collettività. Infine, investire in ricerca significa proiettarsi verso il futuro e l’interesse collettivo, anche di coloro che sono destinati ad ereditare la Terra. Dunque, si andrebbe a innescare un circuito virtuoso, garantendo reale progresso ed equità intergenerazionale, sradicando cattive abitudini distruttive per le generazioni di oggi e di domani.

A questo punto viene da chiedersi: come utilizzare il gettito derivante dall’utilizzo delle risorse naturali? Per poter rispondere occorre esaminare brevemente dove le leggi della termodinamica conducono nell’ambito economico-ambientale: 1) ogni estrazione, produzione e consumo di risorse comporta inevitabilmente la creazione di una quantità di prodotti di scarto (residui) uguale, in termini di materia/energia, a quella delle risorse che vengono immesse nel processo economico; 2) la seconda legge, definita di entropia, stabilisce che non è possibile che il 100% di questi prodotti di scarto venga reimmesso nel flusso delle risorse, ossia venga riciclato¹⁰¹. Quindi la pretesa che i processi produttivi non debbano mai dar luogo neanche ad un minimo impatto ambientale sarebbe assurda; ma quella di prevedere un bilancio complessivo che non debba contribuire al degrado ambientale non è assurda. Dunque, un modo di

⁹⁹ Occorre precisare che non solo di carta vivono le amministrazioni, ma anche di numerosi altri processi che, direttamente o indirettamente, sono in grado d’incidere profondamente sull’ambiente e, pertanto, sulle future generazioni, nell’ottica di una responsabilità intergenerazionale che dovrebbe impedire alle odierne generazioni di minare la possibilità delle future, di soddisfare i loro bisogni. In tale ottica l’e-commerce, l’e-procurement, il telelavoro, solo per citarne alcuni, costituiscono gli “strumenti verdi” per un futuro sostenibile. Altre soluzioni praticabili potrebbero essere date dall’utilizzo di materie prime rinnovabili e meno inquinanti. M. MANCARELLA, *Prefazione*, in M. DE CILLIS, *L’amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile. Progresso economico, tutela ambientale ed equità sociale*, cit., pp. 11-12.

¹⁰⁰ D. A. LIMONE, *Prefazione*, cit., p. 12.

¹⁰¹ K. TURNER, D. PEARCE, I. BATEMAN, *Economia ambientale*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2003, p. 30.

rispettare la condizione di sostenibilità consiste nel pretendere che ogni danno ambientale sia compensato da progetti specificamente diretti al miglioramento dell’ambiente. In questa visione gli introiti dovrebbero essere utilizzati dallo Stato, al solo scopo di neutralizzare, o quantomeno contenere, gli effetti dannosi dell’inquinamento ambientale o legati al depauperamento provocato dalle imprese pubbliche e private. Si pensi ad un progetto diretto in modo specifico al potenziamento dell’ambiente, come il rimboschimento di aree deturcate, la bonifica di territori contaminati, ecc. Certo si potrebbe replicare che tutto ciò comporta un aumento dei prezzi dei beni prodotti dalle imprese, rendendoli meno concorrenziali rispetto a quelli degli Stati che non adottano un sistema contabile analogo¹⁰². Premesso che si dovrebbe operare politicamente verso un utilizzo congiunto e diffuso tra gli Stati, non è scontato che si avrebbe un incremento dei prezzi. Infatti, le imprese essendo indotte a ridurre i costi legati all’utilizzo delle risorse ambientali prive di mercato, sarebbero spinte a trovare soluzioni alternative, come avviene nel passaggio dall’uso della carta al digitale. Inoltre, laddove non si dovesse riuscire neanche a mantenere inalterati i costi produttivi, l’aumento del prezzo dei prodotti verrebbe compensato da un guadagno netto in termini di benessere e, in virtù di ciò, di spese sanitarie. Infine, ma non per ordine d’importanza, le risorse finanziarie generate dall’adozione della *contabilità sostenibile* consentirebbero di dare seguito all’obbligazione climatica che, come evidenzia Pisanò, insiste sugli Stati e deriva dalla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (1992) e dall’Accordo di Parigi (2015)¹⁰³.

In sostanza, la *contabilità sostenibile* si rivela uno straordinario strumento in grado di generare un circuito virtuoso che si prefigge lo scopo d’integrare, ai fenomeni economici (produzione, formazione del reddito), i fenomeni ambientali correlati (inquinamento, depauperamento delle risorse) e i vincoli politico-giuridici (derivanti

¹⁰² Cfr. M. MARTIS (a cura di), *Politiche fiscali e green economy. Tendenze evolutive della transizione ecologica*, Napoli, E.S.I., 2023.

¹⁰³ A. PISANÒ, *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024, p. 71.

dalle obbligazioni internazionali), per garantire sostenibilità intragenerazionale e intergenerazionale.

5 Il Plogging e la corsa allo sviluppo sostenibile per le generazioni di oggi e di domani

Qualsiasi norma giuridica, affinché possa produrre effetti sostanziali, necessita anche di una sensibilizzazione culturale. Incidere sulla cultura ai vali livelli, tra l’altro, è essenziale affinché i cambiamenti vengano sentiti come provenienti dal basso e non calati dall’alto¹⁰⁴.

La cultura è un fattore strettamente connesso all’evoluzione. Essa è il motore dell’evoluzione sociale dell’uomo, ma anche di ogni organismo vivente. Essa non è l’opposto di natura, ma una caratteristica naturale originaria di tutte le specie, che diviene originale in ogni singola specie. Di fatto «non può esserci natura senza cultura e cultura senza natura: c’è molto di naturale nella cultura, proprio come c’è molto di culturale nella natura»¹⁰⁵. Peraltro viviamo in un mondo in cui, più che in ogni altra epoca del passato, tutti noi dipendiamo da persone che non abbiamo mai visto, le quali a loro volta dipendono da noi. I problemi che dobbiamo affrontare – politici, giuridici, economici, ambientali e religiosi – sono di portata mondiale e non hanno possibilità di essere risolti se non quando le persone, anche molto distanti, si uniranno e coopereranno come non hanno mai fatto finora. A tal proposito, Martha C. Nussbaum evidenzia che l’istruzione dovrebbe prepararci tutti a prendere parte attiva alla discussione su tali problematiche, a considerarci come “cittadini del mondo”, anziché semplicemente cittadini di un’area geografica o peggio ancora di un solo Stato. Tuttavia, in assenza di

¹⁰⁴ M. DE CILLIS, *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell’era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021, pp. 38-39.

¹⁰⁵ A. MANCARELLA, *Evoluzionismo, darwinismo e marxismo*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010, p. 50.

buone basi per la cooperazione internazionale nelle scuole e nelle università del mondo, le nostre interazioni umane continuano ad essere regolate dalle esili norme dello scambio di mercato, in cui le vite umane sono considerate, anzitutto, come strumenti di profitto¹⁰⁶. Papa Francesco evidenzia che nei Paesi che dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo ammirabile per la difesa dell’ambiente, ma sono cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di benessere che rende difficile la maturazione di altre abitudini. Per questo Papa Francesco dichiara che «ci troviamo davanti ad una sfida educativa»¹⁰⁷. Nicola Grasso evidenzia che «la cultura costituisce un formante trasversale che, permeando di sé il pensiero, plasma lo stile dei soggetti e delle loro azioni»¹⁰⁸. È da rilevare che «la conoscenza non è garanzia di un buon comportamento, ma l’ignoranza lo è quasi certamente di uno cattivo»¹⁰⁹.

Per arginare il problema si può far ricorso ad un recente settore di studi pedagogici, costituito dall’educazione allo Sviluppo Sostenibile (S.S.). La sua affermazione è andata di pari passo con il manifestarsi di fenomeni che hanno compromesso l’equilibrio del pianeta e si configura come l’evoluzione culturale, e dunque naturale, necessaria per l’adattamento alle mutate condizioni ambientali sulla Terra e il prosieguo della vita sulla stessa. Costituisce il mezzo per assumere consapevolezza che in questa sfida, di straordinaria importanza, non possa mancare la conoscenza dell’ambiente, del territorio, del mondo che ci circonda, in generale di un pianeta che si scopre ogni giorno più fragile, esposto alle conseguenze dei cambiamenti climatici e di fenomeni atmosferici sempre più estremi, contraddistinto da enormi disuguaglianze nell’accesso alle risorse e

¹⁰⁶ M. C. NUSSBAUM, *Non per profitto*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 95-96.

¹⁰⁷ FRANCESCO (Papa), *Laudato si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 200.

¹⁰⁸ N. GRASSO, *Cultura*, in L. PEGORARO (a cura di), *Glossario di Diritto pubblico comparato*, Roma, Carocci editore, 2009, p. 72.

¹⁰⁹ M. C. NUSSBAUM, *Non per profitto*, cit., p. 96.

da una scarsa sensibilità nei confronti dell’ambiente che ha messo a rischio territori e generazioni¹¹⁰.

L’educazione allo S.S. si configura come un mezzo fondamentale per sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi globali che legano il presente e il futuro¹¹¹. Tuttavia, alla luce della massima di Confucio, ovvero «se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco»¹¹², risulta auspicabile far ricorso ad attività pratiche in grado di abituare a comportamenti virtuosi e garantire la tutela del diritto alla salute dei presenti e dei posteri. Lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica afferma che «l’amore e il rispetto per l’ambiente devono diventare uno stile di vita, un atteggiamento da apprendere sin da piccoli, tanto velocemente quanto impara oggi un bambino a utilizzare il tablet e il computer»¹¹³.

In tal senso lo sport, da sempre in grado di svolgere una *funzione sociale minima*¹¹⁴, può rappresentare il terreno privilegiato per dare espressione concreta ai principi giuridici legati alla sostenibilità, nonché per svolgere una funzione pedagogico-sociale¹¹⁵. Infatti l’UNESCO, con la *Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport*, all’art. 2.1 evidenzia a chiare lettere che: «L’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, quando opportunamente organizzate, insegnate, finanziate e praticate, possono dare un importante contributo ad una vasta gamma di benefici per gli individui, le

¹¹⁰ Cfr. L. SANTELLI BECCEGATO, *Educazione allo sviluppo sostenibile. Un importante impegno da condividere*, Milano, Guerini e Associati, 2018.

¹¹¹ Per ulteriori informazioni sull’educazione ambientale e alla sostenibilità, si veda: <https://www.mim.gov.it/educazione-ambientale-e-all-a-sostenibilit%C3%A0> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹¹² Cfr. CONFUCIO, *Massime di saggezza*, Roma, Newton Compton Editori, 2016.

¹¹³ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.mase.gov.it/pagina/campagna-di-comunicazione-nativi-ambientali> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹¹⁴ Con l’espressione “funzione sociale minima” s’intende il ruolo che lo sport ha sempre rivestito in tutte le epoche in cui è possibile rintracciare la sua presenza e che, peraltro, risulta comune a tutte le attività fisiche praticate. Tale ruolo “sociale” minimo consiste in “un’abilità o capacità specifica dello sport di creare, consolidare e mantenere nel tempo relazioni sociali e interpersonali tra partecipanti attivi (atleti) e partecipanti passivi (spettatori)”. Per ulteriori informazioni si veda: S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 4.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 10.

famiglie, le comunità e la società in generale»¹¹⁶. La *Carta Olimpica* del 1999, all’art. 13 della sezione 2 denominata *Ruolo del C.I.O.*, vede peraltro lo stretto legame tra lo sport e la sostenibilità. Infatti, tra l’altro, si prefigge l’obiettivo di «sensibilizzare tutte le persone ad esso collegate sull’importanza di uno sviluppo sostenibile»¹¹⁷. Inoltre, la comunità scientifica concorda nel ritenere che l’attività motoria di base può contribuire in modo significativo al processo educativo della persona, in quanto le esperienze vissute attraverso il movimento possono fornire opportunità quanti-qualitative che coinvolgono i partecipanti non solo a livello fisico-motorio, ma anche cognitivo, emotivo e sociale¹¹⁸. Sarebbe ancora più proficua un’attività che fosse ludico-sportiva e che realizzi concretamente azioni a favore della sostenibilità. Apparentemente un’impresa ardua ma, in realtà, non impossibile! Infatti, la soluzione può essere rappresentata dal ricorso ad una recentissima attività sportiva, nata nel 2016, che si sta diffondendo in modo sempre più capillare in tutto il mondo. Quale? Il *Plogging!* Termine nato dalla fusione dello svedese “plocka upp” (raccogliere) e dell’inglese “jogging” (correndo). Si tratta di un’attività nata da una intuizione dello svedese Erik Ahlström che, stanco di vedere le strade della sua città (Stoccolma) sporche di rifiuti, ha iniziato a ripulirle correndo e raccontando questa singolare iniziativa sul suo profilo Facebook. Successivamente la sua esperienza è diventata virale in tutto il mondo, Italia compresa. Le città ad aderire per prime risultano essere: Casale Monferrato (con gli “spazzorunners”), Milano, Bologna, Bergamo, Firenze, Monza e se ne aggiungono

¹¹⁶ La Carta, adottata nel 1978, afferma che “la pratica dell’educazione fisica è un diritto fondamentale per tutti” e rappresenta il documento di riferimento che orienta e supporta il processo decisionale in campo sportivo. La versione della Carta adottata nel 2015, ora disponibile anche in lingua italiana, nel rispetto dei principi del documento originario introduce principi universali quali la parità di genere, la non-discriminazione e l’inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport. Evidenzia, inoltre, i benefici dell’attività fisica, la sostenibilità dello sport, l’inclusione delle persone diversamente abili e la protezione dei minori. Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.unesco.it/it/news/pubblicata-la-versione-italiana-della-carta-internazionale-per-leducazione-fisica-lattività-fisica-e-lo-sport/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹¹⁷ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.figc-tutelaminori.it/wp-content/uploads/news-approfondimenti/FIGC-SGS_Carta-Olimpica-italiano-1999.pdf (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹¹⁸ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.salute.gov.it/portale/stiliVita/dettaglioContenutiStiliVita.jsp?id=5567&area=stiliVita&menu=attivita> (data ultima consultazione 31/03/2025).

sempre di più. Si tratta di movimenti di persone che approfittano delle ore trascorse correndo per ripulire i parchi e le strade dove macinano chilometri, da soli o, meglio ancora, in gruppo¹¹⁹. L’allenamento, inoltre, risulta anche più proficuo di quello classico, perché si trasforma in una sorta di *interval training* o in una seduta di ripetute o di varianti esecutive continue¹²⁰. È da rilevare che, benché l’attività sia nata in Svezia, il primo campionato mondiale di *Plogging* si è disputato proprio in Italia. Infatti, presso alcuni comuni delle Alpi torinesi della Val Pelice, dall’1 al 3 ottobre 2021, si è disputata la disciplina che abbina corsa e raccolta di rifiuti abbandonati¹²¹. Alla manifestazione sono stati ammessi 100 concorrenti e i primi campioni mondiali di *Plogging* sono stati gli italiani Elena Canuto e Pietro Olocco. I loro punteggi individuali sono stati decretati sulla base della distanza percorsa, del dislivello del terreno e della qualità e quantità dei rifiuti raccolti, conteggiati trasformando il loro peso nell’equivalente CO2 non emessa in atmosfera¹²².

L’importanza del *Plogging* è legata al fatto che l’ambiente naturale assume un ruolo di prim’ordine favorendo l’apprendimento motorio, ma anche sane abitudini civiche in grado di coniugare la salute delle generazioni presenti e future. Infatti, a fronte della variabilità del terreno di un bosco o di una spiaggia da percorrere, i partecipanti sono indotti a combinare i principali schemi motori (correre, saltare, lanciare-afferrare) e secondo le varianti esecutive spazio-temporali (avanti-dietro, destra-sinistra, sopra-sotto, alto-basso, lungo-corto, prima-dopo, contemporaneamente, ecc.). Peraltro, i partecipanti, dinanzi a ostacoli naturali o alla necessità di raccogliere rifiuti più ingombranti, sono indotti ad adottare strategie di partecipazione del tutto autonome e libere, trasformando l’attività in una esperienza pedagogica di grande

¹¹⁹ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.gazzetta.it/montagna/19-06-2021/plogging-primo-campionato-mondo-sara-italia-4102051274152.shtml> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²⁰ A. ANANASSO, “*Plogging*”: quando ripetute e scatti fanno bene anche all’ambiente, in “La Repubblica”, 26 marzo 2019.

¹²¹ Per ulteriori informazioni sul primo campionato mondiale di *Plogging*, si veda: https://www.gazzetta.it/montagna/19-06-2021/plogging-primo-campionato-mondo-sara-italia-4102051274152.shtml?refresh_ce (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²² Per ulteriori informazioni sui risultati del primo campionato mondiale di *Plogging*, si veda: <https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/plogging.html> (data ultima consultazione 31/03/2025).

valore. Tuttavia, il suo valore non finisce qui. Infatti, il *Plogging* induce a praticare attività all’aperto e questo significa interagire con l’ambiente naturale, ossia il nostro primo alleato per il nostro benessere globale e, dunque, anche a livello dell’apparato muscolo-scheletrico. Questo dipende dal fatto che, come evidenzia l’Istituto Superiore della Sanità, l’attività sportivo-motoria condotta all’aria aperta consente l’esposizione al sole che, a sua volta, determina la produzione di vitamina D, derivante dagli UV solari¹²³. Questa risulta essere indispensabile per la salute dei tessuti ossei, per la normale contrattilità muscolare, nonché per il rafforzamento del sistema immunitario. D’altronde, stare al sole è utile a combattere i dolori reumatici, muscolari e articolari¹²⁴, migliora l’umore e promuove la produzione di melatonina che diminuisce la reazione allo stress e prepara al sonno¹²⁵. Infatti, le evidenze scientifiche dimostrano come l’ambiente può assumere la funzione di una vera e propria “medicina riabilitativa”¹²⁶. Dunque, se si è muniti di buon senso e di moderazione, esporsi al sole, soprattutto passeggiando e praticando sport e attività motorie all’aria aperta, significa farsi un gran regalo. Inoltre, come in premessa, il valore del *Plogging* si estende a far radicare sane abitudini civiche. Gli atleti e gli spettatori diventano delle vere e proprie sentinelle del territorio. Infatti, grazie alla periodica presenza legata agli allenamenti e ai preparativi per le gare si attua, anche inconsapevolmente, un monitoraggio costante del territorio che può prevenire il compimento di ecoreati o consentire un rapido intervento riparatore. D’altra parte, la cosa meravigliosa è che tutto ciò parte dal basso ma, non per questo non necessita di trovare sinergia con il settore pubblico. In particolare, la pedagogista Raffaella Semeraro afferma che non si potrà parlare di diritti civili ed umani, e del bisogno di promuovere una nuova qualità della vita, se nell’ambito della

¹²³ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.iss.it/radiazioni-non-ionizzanti-campi-elettromagnetici-cellulari-5g-uv/-asset_publisher/UwU0DLCGD0Yz/content/sole-e-salute-la-sicurezza-innanzi-tutto (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²⁴ Cfr. F. CONTI (a cura di), *Fisiologia medica*, Vol. 1, Milano, Edi-ermes, 2010.

¹²⁵ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/oncologia/il-sole-un-amico-che-chiede-rispetto> (data ultima consultazione 31/03/2025).

¹²⁶ Cfr. P. PASQUETTI, G. FALCONE, *L’atleta infelice: medicina riabilitativa. Tecniche attuali di riabilitazione motoria e di fisioterapia*, Firenze, goWare, 2018.

formazione non s'introdurranno idee e pratiche, che permettano una correlazione tra il complesso delle conoscenze, dei linguaggi, delle metodologie che essa propone, e le problematiche ambientali e sociali ad esse connesse¹²⁷. A tal proposito lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet evidenzia che «educare significa soprattutto preparare le nuove generazioni alle difficili, ma anche stimolanti, sfide del futuro»¹²⁸. Fanno ben sperare le parole del *Ministro dello Sport e i Giovani*, Andrea Abodi, che a Roma, in occasione della III edizione del Festival della sostenibilità (Rom-E), ha affermato: «Abbiamo appena ufficializzato il ritorno dei Giochi della Gioventù: ecco, non mettiamoci solo le competizioni classiche, inseriamo anche il *Plogging*, cioè la corsa con la quale ragazzi e ragazze raccolgono anche i rifiuti, [...] per lo sviluppo di una cultura green sempre più evoluta che si sposi non tanto a slogan irrealizzabili, quanto a un realismo delle cose fattibili»¹²⁹.

In sostanza il *Plogging*, oltre a incidere significativamente sulla salute psicomotoria dei partecipanti, si rivela un eccezionale strumento pedagogico-sociale per dare concretezza ai principi giuridici intergenerazionali. Dunque, uno straordinario volano per convogliare buone abitudini e garantire le condizioni di vita migliori per gli abitanti della Terra di oggi e di domani.

¹²⁷ R. SEMERARO, *Educazione ambientale, ecologia, istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 1992, p. 64.

¹²⁸ Cfr. P. CREPET, *L'autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono*, Torino, Einaudi, 2022.

¹²⁹ Per ulteriori informazioni sull'articolo intitolato “La corsa a raccogliere i rifiuti sia inserita nei Giochi della Gioventù: il governo pensa al plogging per unire attività fisica ed educazione”, si veda: <https://www.orizzontescuola.it/giochi-della-gioventu-abodi-propone-di-inserire-plogging-la-corsa-con-la-quale-ragazzi-e-ragazze-raccolgono-anche-i-rifiuti/> (data ultima consultazione 31/03/2025).

Conclusione

Alla luce dell'analisi effettuata è emerso che le generazioni presenti, in particolare coloro che detengono la capacità di agire, attribuiscono degli oneri alle generazioni future, senza i quali non sarebbe possibile il livello di benessere attuale. Le generazioni presenti riescono a raggiungere il livello di benessere voluto grazie agli oneri, ossia ai doveri, attribuiti alle generazioni future. Tuttavia, queste ultime non hanno prestato alcun consenso, così come avviene, ad esempio, per il garante di un mutuo. Si potrebbe replicare che i doveri vengono adempiuti nel futuro, ma questo di certo non toglie che gli effetti della garanzia vengono beneficiati sin da subito. Ragion per cui è emerso che occorre garantire dei diritti essenziali per poter, tra l'altro, consentire loro di adempiere ai doveri attribuitigli e senza i quali non sarebbe possibile godere del livello di benessere attuale. Infatti, il modello di sviluppo vigente per non implodere, basandosi sul prestito a lungo termine, richiede il non venir meno delle garanzie rappresentate dalle generazioni future. Tuttavia, al fine d'individuare una possibile soluzione al tema della rappresentanza delle generazioni future, è emersa la necessità di non considerare le generazioni future all'interno di un'unica categoria ma, seguendo un ordine temporale, distinguere tra quelle prossime e quelle remote. Infatti, razionalmente, coloro i quali compariranno sulla Terra negli anni o secoli avvenire (soggetti potenziali), non possono essere considerati alla pari degli embrioni o dei feti (soggetti concepiti), prossimi alla nascita. Pertanto si è giunti a chiarire che per generazioni future prossime occorre intendere tutti quei soggetti biologicamente non ancora nati, ma concepiti: embrioni dal momento del concepimento, fino a tutto lo sviluppo fetale antecedente alla nascita. Mentre, con riferimento alle generazioni future remote vanno considerate tutte quelle

che nel presente non sono oggettivamente esistenti. Dunque, identificano tutte quelle che biologicamente non sono state concepite allo stato attuale. Questo ha fatto emergere anche la necessità di una differente tutela giuridica che nel caso delle generazioni future prossime, trattandosi di soggetti concepiti e dunque esistenti, ha consentito di poter parlare di diritti individuali presenti. In questo modo la rappresentanza legale di un soggetto concepito potrebbe essere fatta rientrare, con le opportune revisioni, nella disciplina prevista dall'articolo 316 del Codice Civile il quale stabilisce che il minore non emancipato è rappresentato dai genitori o da un tutore¹.

Nel caso delle generazioni future remote, come giustamente rilevato da Attilio Pisanò, la strada più corretta è risultata essere «quella di inquadrare i diritti delle generazioni future come veri e propri diritti collettivi»², così riconoscendo, alle future generazioni remote una propria identità, richiamandosi a supporto di questa impostazione l'idea Kantiana della specie umana. Kant, infatti, riconosce una specifica identità presente nelle razze, nelle comunità etniche e negli individui che, però, non esclude i diritti della specie umana³. Inoltre, sarebbero caratterizzati da un interesse, definibile *reflexive reciprocity*, in quanto in grado per loro natura di unire presente e futuro: l'interesse alla salubrità dell'ambiente, alla conservazione delle risorse naturali, tutti gli interessi in ambito ambientale esistono simultaneamente ora e nel futuro, caratterizzano la nostra condizione e quella delle persone future, la loro proiezione è essenziale per il benessere nostro e delle generazioni future⁴. Dunque, i diritti delle generazioni future remote si configurerebbero come diritti collettivi e atemporali. Peraltro, in questo modo risulta possibile conferire un catalogo essenziale di diritti,

¹ Per ulteriori informazioni si vada: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=3&art.idGruppo=43&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=316&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0 (data ultima consultazione 31/03/2025).

² A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 173.

³ I. KANT, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 1965, p. 123.

⁴ R. P. HISKES, *The Human Right to a Green Future*, New York, Cambridge University Press, 2015, pp. 48-49.

prevedendone tutela e rappresentanza al pari di quanto previsto per la lesione dei diritti dei popoli. In merito al contenuto dei diritti dovrebbero essere riconosciuti solo quelli che valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto, come ad esempio il diritto a non essere resi schiavi, a non essere torturati, ad avere condizioni ambientali idonee alla vita. Questi diritti vengono definiti da Bobbio *privilegiati*⁵, perché non entrano in concorrenza con altri diritti, pur essi fondamentali.

Giunti all'individuazione di una possibile soluzione all'annosa questione della rappresentanza della macrocategoria delle generazioni future, attraverso l'argomento che è stato definito *poliempirico* (per via della sua poliedricità, legata alla interdisciplinarietà, ed empiricità), è emersa subito una insoddisfazione. Infatti, inglobare nel proprio orizzonte le generazioni future senza considerare dei mutamenti anche a livello economico-produttivo è un risultato parziale. Per questo è emersa la necessità di considerare il mutamento del sistema contabile, poiché il modello esistente riflette la logica di uno sviluppo illimitato e non orientato al futuro. Infatti, in base al modello di *contabilità tradizionale* vigente, ad esempio, si contabilizza l'ammortamento dei macchinari, il costo delle risorse umane, delle materie prime aventi un mercato. Ciò che non compare è l'uso delle risorse ambientali che non hanno mercato, come l'aria utilizzata per lo scarico di sostanze inquinanti, l'acqua sorgiva, ecc. Dunque non viene dato valore proprio a quei beni che appartengono a tutti, ossia i *beni comuni*. Da qui si è pensato alla necessità improrogabile di un intervento politico-giuridico volto a far rientrare in contabilità l'uso delle risorse naturali prive di mercato, dando vita a quella che si è definita come *contabilità sostenibile*. Il problema perciò si pone in termini di imposizione tributaria. In questo modo le imprese, sostenendo un costo per l'utilizzo delle risorse naturali prive di mercato (al pari di qualsiasi altro fattore), hanno un incentivo continuo a farne un uso ridimensionato, accorto e sostenibile a beneficio della collettività presente e futura.

⁵ Bobbio nella sua opera, redatta nel 1990, parla di *diritti privilegiati* con riferimento solo ad alcuni – quindi non a tutti – in quanto valgono in ogni situazione e per tutti gli uomini in assoluto. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 11-12.

A questo punto ci si poteva sentire soddisfatti, ma subito è emerso un ulteriore dubbio. Infatti, affinché i mutamenti giuridici possano produrre effetti sostanziali, oltre ai citati mutamenti economici, necessitano di essere accompagnati anche da una sensibilizzazione culturale. Incidere sulla cultura ai vari livelli, tra l’altro, è essenziale affinché i cambiamenti vengano sentiti come provenienti dal basso e non calati dall’alto. In tale ottica lo sport, da sempre in grado di svolgere una *funzione sociale minima*⁶, è risultato essere il terreno privilegiato per dare espressione concreta ai principi giuridici legati alla sostenibilità, nonché per svolgere una funzione pedagogico-sociale. In particolare facendo ricorso ad una recentissima attività sportiva, nata nel 2016, che si sta diffondendo in modo sempre più capillare in tutto il mondo. Quale? Il *Plogging!* Termine nato dalla fusione dello svedese “*plocka upp*” (raccogliere) e dell’inglese “*jogging*” (correndo). Si tratta di un’attività nata da una intuizione dello svedese Erik Ahlström che, stanco di vedere le strade della sua città (Stoccolma) sporche di rifiuti, ha iniziato a ripulirle correndo e raccontando questa singolare iniziativa sul suo profilo Facebook. Successivamente la sua esperienza è diventata virale in tutto il mondo, Italia compresa⁷. In sostanza il *Plogging*, oltre a incidere significativamente sulla salute psicomotoria dei partecipanti, si rivela un eccezionale strumento pedagogico-sociale per dare concretezza ai principi giuridici intergenerazionali. Dunque, uno straordinario volano per convogliare buone abitudini e garantire le condizioni di vita migliori per gli abitanti della Terra di oggi e di domani.

Alla luce di quanto evidenziato il presente lavoro vuole essere un contributo al superamento delle grandi fragilità delle democrazie contemporanee ben rilevate da Luigi Ferrajoli, il quale afferma che «la democrazia odierna è affetta da localismo e

⁶ Con l’espressione “funzione sociale minima” s’intende il ruolo che lo sport ha sempre rivestito in tutte le epoche in cui è possibile rintracciare la sua presenza e che, peraltro, risulta comune a tutte le attività fisiche praticate. Tale ruolo “sociale” minimo consiste in “un’abilità o capacità specifica dello sport di creare, consolidare e mantenere nel tempo relazioni sociali e interpersonali tra partecipanti attivi (atleti) e partecipanti passivi (spettatori)”. Per ulteriori informazioni si veda: S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell’era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 4.

⁷ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.gazzetta.it/montagna/19-06-2021/plogging-primo-campionato-mondo-sara-italia-4102051274152.shtml> (data ultima consultazione 31/03/2025).

presentismo: non ricorda e rimuove il passato e non si fa carico del futuro, ossia di ciò che accadrà oltre i tempi delle scadenze elettorali e al di là dei confini nazionali»⁸. Del resto, come il politologo Gianfranco Pasquino sostiene, «l’ideale della democrazia che, lo vediamo ogni giorno, è qualcosa diversa dalle democrazie realmente esistenti. In un modo o nell’altro, tutte le democrazie contemporanee si distaccano da quell’ideale, ma alcune sono meglio strutturate per tentare comunque di perseguiro»⁹. Pertanto, riprendendo Kant, viene da chiedersi se tutt’ora il genere umano sia in costante progresso verso il meglio. Il grande filosofo nella sua epoca ritenne che si potesse dare una risposta affermativa, se pure con qualche esitazione¹⁰. Più di recente Norberto Bobbio ha evidenziato che «rispetto alle grandi aspirazioni degli uomini di buona volontà siamo già troppo in ritardo. Cerchiamo di non accrescerlo con la nostra sfiducia, con la nostra indolenza, con il nostro scetticismo. Non abbiamo molto tempo da perdere»¹¹. Pertanto l’auspicio è che la strada tracciata sia effettivamente percorsa al fine di riconoscere diritti alle generazioni future e non si riduca in elucubrazioni mentali che porta, come in altri casi ha fatto affermare a Bobbio, solo ad attribuire alle istanze un “titolo di nobiltà”¹². Papa Francesco ci ricorda che «non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi»¹³. «Pertanto, non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabile per l’umanità che verrà dopo di noi. È un dramma per noi stessi, perché ciò chiama in causa il significato del nostro passaggio su questa Terra»¹⁴.

⁸ L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022, p. 63.

⁹ G. PASQUINO, *Prefazione*, in M. DE CILLIS, *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell’era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021, p. 13.

¹⁰ Cfr. I. KANT, *Critica della ragion pratica*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2006.

¹¹ N. BOBBIO, *L’età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990, p. 65.

¹² *Ivi*, p. XIX.

¹³ FRANCESCO (Papa), *Laudato si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015, p. 197.

¹⁴ *Ivi*, p. 155.

Bibliografia

- AA.VV., *L'impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi*, in “Fondazione Nazionale dei Commercialisti”, 22 dicembre 2022.
- AGAMBEN G., *La comunità che viene*, Torino, Bollati Boringhieri, 2001.
- AGO R., VIDOTTO V., *Storia moderna*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2021.
- AMADUZZI A., *L'azienda nel suo sistema e nell'ordine delle sue rilevazioni*, Torino, U.T.E.T., 1978.
- AMENDOLA G., *Economia e salute, Corte Costituzionale, Corte Europea: quale bilanciamento per ILVA e Priolo?*, in “LEXAMBIENTE Rivista giuridica a cura di Luca Ramacci”, 19 luglio 2024.
- ANANASSO A., “*Plogging*”: quando ripetute e scatti fanno bene anche all’ambiente, in “*La Repubblica*”, 26 marzo 2019.
- ANDINA T., *Transgenerazionalità. Una filosofia per le generazioni future*, Roma, Carocci, 2020.
- ANGIUS E., *Obligations of Justice Towards Future Generations*, Leuven, Catholic University of Leuven, 1986.
- ARAMINI M., *La Terra ferita. Etica e ambiente*, Varese, Editrice Monti, 2010.
- ARENKT H., *Vita activa. La condizione umana*, trad. it., Milano, Bompiani, 2017.
- ARTONI R., *Interventi di politica economica 2020-2023*, Milano, FrancoAngeli, 2014.
- BACONE F., *Scritti filosofici*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2016.
- BALISTRERI M., CAPRANICO G., GALLETTI M., *Bioteecnologie e modificazioni genetiche. Scienza, etica, diritto*, Bologna, il Mulino, 2020.

- BALLETTI E., FOGLIA L., *Le dimensioni giuridiche del principio di precauzione*, Napoli, ESI, 2023
- BARBERA A., FUSARO C., *Corso di diritto costituzionale*, Bologna. Il Mulino, 2022.
- BARRY B., *Teorie della giustizia*, trad. it, Milano, Il Saggiatore, 1996.
- BATTAGLIA L., *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, Edizioni Dedalo, 2002.
- BATTAGLIA L., *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma, Carocci, 2011.
- BATTAGLIA L., *Prefazione*, in DE CILLIS M., *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016.
- BECCHETTI L., BRUNI L., ZAMAGNI S., *Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare un nuovo modello di benessere*, Roma, Ecra, 2019.
- BECKERMANN W., *The impossibility of a theory of intergenerational justice*, in TREMMEL J., *Handbook of Intergenerational Justice*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2006.
- BENEDETTO XVI (Papa), *Caritas in veritate*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2009.
- BENEDETTO XVI (Papa), *Messaggio del santo padre Benedetto XVI per la celebrazione della XL giornata mondiale della pace*, in <https://www.vatican.va>.
- BENTHAM J., *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, trad. it., Tornino, U.T.E.T., 1998.
- BIFULCO R., *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, Franco Angeli, 2008.
- BIFULCO R., *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in “Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo”, 6 aprile 2022.
- BIN R., PITRUZZELLA G., *Diritto costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2024.
- BISCOTTI N., *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata*, in “Quaderni - Natura e Biodiversità”, n. 1, 2010, rivista telematica in <http://www.isprambiente.gov.it>.

- BLANCHARD O., AMIGHINI A., GIAVAZZI F., *Macroeconomia. Una prospettiva europea*, Bologna, Il Mulino, 2024.
- BLECHSCHMIDT E., *Come inizia la vita umana dall'uovo all'embrione*, trad. it., Ascoli Piceno, Futura Publishing Society, 2017.
- BOBBIO N., *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi, 1990.
- BOBBIO N., *Teoria generale della politica*, Torino, Einaudi, 2009.
- BOHACEK J., MANSUY I. M., *Molecular insights into transgenerational non-genetic inheritance of acquired behaviours*, in “Nature Reviews Genetics, n. 16, 2015.
- CARAVITA B., *Diritto pubblico dell'ambiente*, Bologna, il Mulino, 1990.
- CARLUCCI M., *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in DPCE, n. 2, 2020.
- CARLUCCI M., *Il duplice “mandato” ambientale tra costituzionalizzazione della preservazione intergenerazionale, neminem laedere preventivo e fattore tempo. Una prima lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 13 giugno 2024*, in “Osservatorio sul Costituzionalismo Ambientale”, rivista telematica in <https://vocicostituzionali.org>.
- CARETTI P., DE SIERVO U., *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, Giappichelli, 2023.
- CARINGELLA F., *Manuale ragionato di diritto amministrativo*, Roma, Dike Giuridica, 2022.
- CAROLI M., *Economia e gestione delle imprese sostenibili*, Milano, McGraw-Hill Education, 2021.
- CASSESE A., *I diritti umani oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- CASSESE S., *Amministrare la nazione. La crisi della burocrazia e i suoi rimedi*, Milano, Mondadori, 2023.
- CHIARUCCI A., *Le arche della biodiversità. Salvare un po' di natura per il futuro dell'uomo*, Milano, Hoepli, 2024.

CIARAMELLI F., MENGA F. G., *Introduzione. L'interrogazione filosofico-giuridica sugli obblighi verso le generazioni future*, in “Rivista di filosofia del diritto – il Mulino”, n. 2, 2021.

COFELICE A., *Diritti in costruzione: pace, sviluppo, ambiente, bioetica*, in <https://unipd-centrodirittiumani.it>.

CONFUCIO, *Massime di saggezza*, Roma, Newton Compton Editori, 2016.

CONTI F. (a cura di), *Fisiologia medica*, Vol. 1, Milano, Edi-ermes, 2010.

CORBELLINI G., *Convenzione di Oviedo*, in “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica”, Roma, Treccani, 2008.

CORBELLINI G., *Dichiarazione universale sul genoma umano*, in “Enciclopedia della Scienza e della Tecnica”, Roma, Treccani, 2008.

CORDINI G., FOIS P., MARCHISIO S., *Diritto ambientale. Profili internazionali europei e comparati*, Torino, Giappichelli Editore, 2022.

CORRATO A. (a cura di), *La procreazione medicalmente assistita e le tematiche connesse nella giurisprudenza costituzionale*, in <https://www.cortecostituzionale.it>.

COTTA S., *L'uomo tolemaico*, Milano, Rizzoli, 1975.

CREPET P., *L'autorità perduta. Il coraggio che i figli ci chiedono*, Torino, Einaudi, 2022.

DARWIN C. R., *L'origine dell'uomo e la selezione sessuale*, trad. it., Roma, Newton&Comton, 2003.

DE BELLIS S. (a cura di), *Studi su diritti umani*, Bari, Cacucci Editore, 2010.

DE CILLIS M., *L'amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile. Progresso economico, tutela ambientale ed equità sociale*, Lecce, I.S.E., 2012.

DE CILLIS M., *Diritto, Economia e Bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016.

DE CILLIS M., *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018.

- DE CILLIS M., *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021.
- DE FIORES C., *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e costituzione*, in “Costituzionalismo.it”, n. 3, 2022.
- DE LEONARDIS F., *Lo Stato ecologico*, Torino, Giappichelli, 2023.
- DELSIGNORE M., MARRA A., RAMAJOLI M., *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in “Rivista Giuridica dell'Ambiente”, n. 1, 2022.
- DICKSON D. A., et al., *Reduced levels of miRNAs 449 and 34 in sperm of mice and men exposed to early life stress*, in “Translational Psychiatry”, n. 8, 2018.
- FASSÒ G., *Giusnaturalismo*, in “Il Dizionario di Politica”, diretto da BOBBIO N., MATTEUCCI N., PASQUINO G., Torino, U.T.E.T., 2004.
- FASSÒ G., *Storia della filosofia del diritto. III Ottocento e Novecento*, Roma-Bari, Laterza, 2020.
- FERRAJOLI L., *La sovranità nel mondo moderno*, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- FERRAJOLI L., *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1: Teoria del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI L., *Per una costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022.
- FOCARELLI C., *La persona umana nel diritto internazionale*, Bologna, il Mulino, 2013.
- FONTANA S., *Per una politica dei doveri*, Siena, Cantagalli, 2006.
- FRANCESCO (Papa), *Evangelii gaugium*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013.
- FRANCESCO (Papa), *Laudato si'. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015.
- FRITSCH M., *Taking Turns with the Earth. Phenomenology, Deconstruction, and Intergenerational Justice*, Redwood City, Stanford University Press, 2018.

- GAGLIANO G., *Problemi e prospettive dell'ecologia radicale e dell'ecoterrorismo*, Roma, Aracne, 2012.
- GALIMBERTI U., *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Torino, Einaudi, 2009.
- GANDHI M. K., *Teoria e pratica della non violenza*, trad. it., Torino, Einaudi, 2006.
- GAUTHIER D., *Morals by Agreement*, Oxford, Clarendon Press, 1986.
- GEORGESCU-ROEGEN N., *Bioeconomia. Verso un'altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile*, trad. it., Torino, Bollati Boringhieri, 2009.
- GIANNINI M. S., «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1, 1973.
- GILBERT S. F., BARRESI M. J. F., *Biologia dello sviluppo*, trad. it., Bologna, Zanichelli, 2018.
- GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Messaggio del santo padre Giovanni Paolo II per la celebrazione della XXXVI giornata mondiale della pace*, in <https://www.vatican.va>.
- GIOVANNI PAOLO II (Papa), *Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato*, in <https://www.vatican.va>.
- GOLDING M. P., *Obbligations to Future Generations*, in “The Monist”, 1972.
- GOSSERIES A., *Penser la justice entre les générations. De l'affaire Perruche à la réforme des retraites*, Paris, Flammarionion, 2004.
- GOTTARDO G., *Superbonus 110% e le sue conseguenze*, in <https://www.treccani.it>.
- GRASSO N., *Cultura*, in PEGORARO L. (a cura di), *Glossario di Diritto pubblico comparato*, Roma, Carocci editore, 2009.
- GUARNA ASSANTI E., *La nuova Costituzione “ambientale”: note critiche sulla riforma costituzionale*, in “Il diritto dell’agricoltura – E.S.I.”, n. 3, 2022.
- HARDT M., NEGRI A., *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2010.
- HEGEL F., *Lezioni sulla storia della filosofia*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2013.
- HEILBRONER R. L., *An Inquiry into the Human Prospect*, New York, Norton, 1974.

HISKES R. P., *The Human Right to a Green Future*, New York, Cambridge University Press, 2015.

ISPRA, *Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Il germoplasma frutticolo e viticolo delle agroculture tradizionali italiane. Casi studio: Puglia ed Emilia-Romagna*, in <https://www.isprambiente.gov.it>.

JONAS H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, trad. it., Torino, Einaudi, 2009.

JONAS H., *Ricerche filosofiche e ipotesi metafisiche*, trad. it., Milano, Mimesis Edizioni, 2011.

KALMAKIS K. A., CHANDLER G. E., *Health consequences of adverse childhood experiences: a systematic review*, in “Journal of the American Association of Nurse Practitioners”, n. 27, 2015.

KANT I., *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 1965.

KANT I., *Critica della ragion pratica*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2006.

KANT I., *La metafisica dei costumi*, trad. it., Bari-Roma, Edizioni Laterza, 2014.

KELSEN H., *La dottrina pura del diritto*, trad. it., Torino, Einaudi, 2021.

LA TORRE M. A., *L'affrancamento morale dalla natura e l'etica ambientale*, in <http://www.istitutobioetica.org>.

LAMBERTI A. (a cura di), *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali. Tomo II*, Napoli, Editoriale scientifica, 2023.

LAURENT E., *La nuova economia ambientale. Sostenibilità e giustizia*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2022.

LEOPOLD A., *Aldo Leopold: A Sand County Almanac & Other Writings on Ecology and Conservation*, Library of America, 2013.

LEOPOLD A., *L'Ethique de la terre*, trad. fr., Paris, Éditions Payot, 2019.

LEVINAS E., *En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Paris, Vrin, 1967.

LÉVINAS E., *Tra noi. Saggi sul pensare all'altro*, trad. it., Milano, Jaca Book, 2016.

- LIMONE D. A., *Prefazione*, in DE CILLIS M., *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2018.
- LIPPOLIS L. (a cura di), *Diritti Umani, poteri degli stati e tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1993.
- LO CONTE M., *I 30 anni folli del maxi debito verranno pagati dai millennials*, in “Il Sole 24 Ore”, 11 aprile 2019.
- LOTTI F., *Facciamo pace con l'ambiente*, in <http://www.sanfrancescopatronoditalia.it>.
- LOVELOCK J., *La rivolta di Gaia*, trad. it., Milano, Rizzoli, 2006.
- LUCARELLI A., *Beni comuni*, in “DIGESTO delle Discipline Pubblicistiche” – U.T.E.T., 2021.
- MANCARELLA A., *Evoluzionismo, darwinismo e marxismo*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010.
- MANCARELLA M., *Il diritto dell'umanità all'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2004.
- MANCARELLA M., *Prefazione*, in DE CILLIS M., *L'amministrazione digitale per uno sviluppo sostenibile. Progresso economico, tutela ambientale ed equità sociale*, Lecce, I.S.E., 2012.
- MARCHESI A., *La protezione internazionale dei diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2023.
- MARRO E., *Debito pubblico: come, quando e perché è esploso in Italia*, in “Il Sole 24 Ore”, 21 ottobre 2018.
- MARTINES T., *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2022.
- MARTIS M. (a cura di), *Politiche fiscali e green economy. Tendenze evolutive della transizione ecologica*, Napoli, E.S.I., 2023.
- MATTEI U., *I beni comuni come istituzione giuridica*, in “Questione Giustizia”, n. 2, 2017.
- MATTEUCCI N., *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 2011.

- MENGA F. G., *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della responsabilità intergenerazionale*, in Ciaramelli F., MENGA F. G. (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017.
- MENGA F. G., *Etica intergenerazionale*, Brescia, Editrice Morcelliana, 2021.
- MENGA F. G., *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Roma, Donzelli Editore, 2021.
- MERCALLI L., *Che tempo che farà. Breve storia del clima con uno sguardo al futuro*, Milano, Rizzoli, 2012.
- MICHELET J., *La montagna*, trad. it., Genova, Il Nuovo Melangolo, 2001.
- MORELLI A., *Ritorno al futuro. La prospettiva intergenerazionale come declinazione necessaria della responsabilità politica*, in “Costituzionalismo.it” n. 3, 2021.
- NUSSBAUM M. C., *Non per profitto*, Bologna, Il Mulino, 2011.
- ORLANDI M., *Beni comuni*, Torino, SAN, 2015.
- OSTROM E., *Governing the Commons*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
- PALAZZANI L., *Introduzione alla biogiuridica*, Torino, Giappichelli, 2002.
- PALAZZANI L., *Dalla bioetica al biodiritto, tra teoria e prassi*, in D'Avack L., *Diritti dell'uomo e biotecnologie: un conflitto da arbitrare*, in “Rivista di filosofia del diritto”, n. 1, 2013.
- PALAZZANI L., *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017.
- PALAZZANI L., *Biogiuridica. Teorie, questioni, analisi*, Torino, Giappichelli, 2021.
- PAOLMIERI M., *Embrioni, eterologa, spese di conservazione: le nuove regole del Ministero*, in “Avvenire”, 21 maggio 2024.
- PAOLO VI (Papa), *Popolarum progressio*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1967.
- PARENTE F., *Dalla persona biogiuridica alla persona neuronale e cybernetica*, Napoli; ESI, 2018.
- PASQUA G., *Biologia cellulare & biotecnologie vegetali*, Padova, Piccin, 2011.

- PASQUETTI P., FALCONE G., *L'atleta infortunato: medicina riabilitativa. Tecniche attuali di riabilitazione motoria e di fisioterapia*, Firenze, goWare, 2018.
- PASQUINO G., *Prefazione*, in DE CILLIS M., *E-Democracy deliberativa, Economia sostenibile e Bioetica. Tra regno dei fini, dei mezzi e dei valori nell'era post Covid 19*, Roma, Aracne, 2021.
- PASSALACQUA M., *Oltre la concezione prioritaria dei beni comuni. Diritto, economia e interesse generale*, in “Amministrazione in cammino. Rivista di diritto pubblico, diritto dell'economia e scienza dell'amministrazione”, n. 1, 2018.
- PASSMORE J., *La nostra responsabilità per la natura*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1986.
- PELLERINO G., *L'idea di proprietà nella modernità*, in S. MAGNOLO, A. GALÀN-PÉREZ, G. PELLERINO, *Prospettive di sociologia del diritto e della cultura*, Lecce, Pensa Multimedia, 2023.
- PERLINGIERI P., *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, E.S.I., 2020.
- PERLINGIERI P., *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in “Rassegna di diritto civile”, n. 1, 2022.
- PINO G., SCHIAVELLO A., VILLA V. (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero positivo e al diritto positivo*, Torino, Giappichelli editore, 2013.
- PISANÒ A., *Una teoria comunitaria dei diritti umani*, Milano, Giuffrè, 2004.
- PISANÒ A., *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Milano, Giuffrè, 2011.
- PISANÒ A., *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, Giuffrè, 2012.
- PISANÒ A., *Generazioni future*, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, diretta da SGRECCIA E. e TARANTINO A., vol. VI, Napoli, E.S.I., 2013.
- PISANÒ A., *Sull'ampliamento della soggettività giuridica. Considerazioni sui diritti della specie umana*, in MANCARELLA A. (a cura di), *Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2015.

- PISANÒ A., *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*, Milano, Giuffrè, 2016.
- PISANÒ A., *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei*, Napoli, E.S.I., 2022.
- PISANÒ A., *La questione climatica come questione cosmopolitica*, Torino, Giappichelli, 2024.
- POCAR V., *Guida al diritto contemporaneo*, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 2007.
- PONTARA G., *Etica e generazioni future*, Roma, Mincione Edizioni, 2021.
- POSTIGLIONE A., *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, n. 1, 1985.
- PROSPERO M., *Beni comuni. Tra ideologia e diritto*, in GENGA N., PROSPERO M., TEODORO G. (a cura di), *I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia*, Torino, Giappichelli, 2014.
- PROVENZALE A., *Coccodrilli al Polo Nord e ghiacci all'Equatore. Storia del clima della Terra dalle origini ai giorni nostri*, Milano, Rizzoli, 2021.
- RAWLS J., *Una teoria della giustizia*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2017.
- RICHARDS D. A. J., *A Theory of Reasons for Actions*, Oxford, Clarendon Press, 1971.
- RINALDI F., *La tutela dell'embrione nella Costituzione*, in <https://dirittifondamentali.it>.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, il Mulino, 2013.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, Laterza, 2015.
- ROZO ACUNA E. (a cura di), *Profili di diritto ambientale da Rio de Janeiro a Johannesburg*, Torino, Giappichelli, 2004.
- RUSSELL J., RONALD C., *Aldo Leopold*, Book on Demand Ltd., 2013.
- SALARDO S., *Discriminazioni, linguaggio e diritto. Profili teorico-giuridici. Dall'immigrazione agli sviluppi della tecno-scienza: uno sguardo al diritto e al suo ruolo nella società moderna*, Torino, Giappichelli Editore, 2015.

SALARDI S., *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, Torino, Giappichelli, 2019.

SALUTATI L., *Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù della giustizia sociale*, in CARLOTTI P. (a cura di), *La teologia morale italiana e l'ATISM a 50 anni dal Concilio: eredità e futuro*, Assisi, Cittadella Editrice, 2017.

SANTAVIRTA T., SANTAVIRTA N., GILMAN S. E., *Association of the World War II Finnish Evacuation of Children With Psychiatric Hospitalization in the Next Generation*, in "JAMA Psychiatry", n. 75, 2018.

SANTELLI BECCEGATO L., *Educazione allo sviluppo sostenibile. Un importante impegno da condividere*, Milano, Guerini e Associati, 2018.

SARTOR G., *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2022.

SCHELER M., *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori*, trad. it., Milano, Bompiani, 2013.

SEMERARO R., *Educazione ambientale, ecologia, istruzione*, Milano, FrancoAngeli, 1992.

SERRA T., *L'uomo programmato*, Torino, Giappichelli, 2003.

SGRECCIA E., *Diritti Umani e Bioetica: tutela della vita e qualità della vita*, in LIPPOLIS L. (a cura di), *Diritti Umani, poteri degli stati e tutela dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 1993.

SGRECCIA E., *Contro vento. Una vita per la bioetica*, Milano, Effatà, 2018.

SIDGWICK H., *The Methods of Ethics*, London-New York, Macmillan, 1907.

SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, trad. it., Torino, U.T.E.T., 2017.

TACCHI E. M., *Ambiente e società*, Roma, Carocci editore, 2011.

TARANTINO A., *Diritti dell'umanità e giustizia intergenerazionale*, in TARANTINO A. (a cura di), *Filosofia e politica dei diritti umani nel terzo millennio*, Milano, Giuffrè, 2003.

TARANTINO G., *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Milano, Giuffrè, 2022.

- TESTUZZA C., *Previdenza: il fenomeno delle baby pensioni e lo squilibrio di oggi tra pensionati e lavoratori attivi*, in “Il Sole 24 Ore”, 6 marzo 2023.
- THOMPSON T. H., *Are We Obligated to Future Others?*, in Partridge E. (a cura di), *Responsibilities To Future Generations*, New York, Prometheus Books, 1981.
- TRIDICO P., MARRO E., *Il lavoro di oggi la pensione di domani. Perché il futuro del Paese passa dall’Inps*, Milano, Solferino, 2023.
- TURNER K., PEARCE D., BATEMAN I., *Economia ambientale*, trad. it., Bologna, il Mulino, 2003.
- VERGARI U., *Governare la vita tra biopotere e biopolitica*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2010.
- VERGARI U., *Vita umana e sue nuove frontiere*, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, diretta da SGRECCIA E. e TARANTINO A., vol. XII, Napoli, E.S.I., 2017.
- VIVOLI G., *Ambiente e cambiamento climatico nella costituzione italiana*, in “Associazione italiana dei costituzionalisti”, n. 3, 2023.
- VIVOLI G., *La modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l’ambiente o “molto rumore per nulla”?*, in “Queste istituzioni”, n. 1, 2022.
- WEBER M., *Economia e società. III. Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi, 2000.
- WEIL S., *L’enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l’entre humain*, Paris, Éditions Gallimard, 1949.
- ZAGREBELSKY G., *Senza adulti*, Torino, Einaudi, 2016.
- ZAGREBELSKY G., *Diritto allo specchio*, Torino, Einaudi, 2018.
- ZAPPA G., *La popolazione, i suoi movimenti e la sua economia*, in “Il risparmio”, n. 8, 1960.

Sitografia

<http://www.deputatipd.it>
<http://www.governo.it>
<http://www.sanfrancescopatronoditalia.it>
<http://www.ulivisecolaridipuglia.com>
<https://asvis.it>
<https://bioetica.governo.it>
<https://commission.europa.eu>
<https://eur-lex.europa.eu>
<https://sciencecue.it>
<https://tg24.sky.it>
<https://unric.org/it>
<https://whc.unesco.org>
<https://www.airc.it>
<https://www.ansa.it>
<https://www.avvenire.it>
<https://www.beniculturali.it>
<https://www.camera.it>
<https://www.cbsnews.com>
<https://www.corriere.it>
<https://www.cortedicassazione.it>
<https://www.depositonazionale.it>
<https://www.era-comm.eu>
<https://www.europarl.europa.eu>
<https://www.fanpage.it>

<https://www.figc-tutelaminori.it>
<https://www.fondazioneveronesi.it>
<https://www.gazzetta.it>
<https://www.gazzettaufficiale.it>
<https://www.giustizia.it>
<https://www.greenpeace.org>
<https://www.ilsole24ore.com>
<https://www.isprambiente.gov.it>
<https://www.iss.it>
<https://www.istat.it>
<https://www.laleggepertutti.it>
<https://www.legambiente.it>
<https://www.legambientesicilia.it>
<https://www.mase.gov.it>
<https://www.mim.gov.it>
<https://www.my-personaltrainer.it>
<https://www.oas.org>
<https://www.orizzontescuola.it>
<https://www.rai.it>
<https://www.rainews.it>
<https://www.repubblica.it>
<https://www.salute.gov.it>
<https://www.senato.it>
<https://www.treccani.it>
<https://www.un.org>
<https://www.unesco.it>
<https://www.unisalento.it>
<https://www.vatican.va>
<https://www.wwf.it>

Eunomia

Rivista di studi su pace e diritti umani

[**http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia**](http://siba-ese.unisalento.it/index.php/eunomia)

© 2025 Università del Salento

[**http://www.unisalento.it**](http://www.unisalento.it)